Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 287/10
di iniziativa del Consigliere O. GRECO recante:
"Riordino del sistema idro-termale della Regione Calabria"
relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/10/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/10/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 16/11/2017

Testo del Provvedimento

P. L. 287/10^ - testo pag. 4

Riordino del sistema idro-termale della Regione Calabria

Normativa citata

L. 24 ottobre 2000, n. 323 pag. 27

Riordino del settore termale

L. R. Calabria 3 settembre 2012, n. 38 pag. 43

Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria

L. 23 dicembre 1978, n. 833 - art. 36 pag. 49

Istituzione del servizio sanitario nazionale

Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011 pag. 51

concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

L. R. Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 - art. 54 pag. 72

Statuto della Regione Calabria

Documentazione citata

Studio Hydroglobe 6 marzo 2014 pag. 73

Definizione di un quadro di riferimento complessivo mondiale per l'idroterapia

Normativa comparata

L. R. Campania 29 luglio 2008, n. 8 pag. 195

Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente

L. R Toscana 27 luglio 2004, n. 38 pag. 245

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali

L. R. Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15 pag. 273

Disciplina delle acque minerali e termali

L. R. Veneto 10 ottobre 1989, n. 40 pag. 306

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

L. R. Emilia Romagna 17 agosto 1988, n. 32 pag. 331

Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 287/10^

3^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

Progetto di Legge d'iniziativa del Consigliere Regionale Orlandino Greco recante: "*Riordino del sistema idro-termale della Regione Calabria*".

Reggio Calabria, lì

On. Orlandino Greco

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 42940 del 25.10.2017
Classificazione 02 05

3^ COMM. CONSILIARE
2^ COMM. CONSILIARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Preambolo

"A Mnemosyne è sacro questo (dettato):
Andrai alle case ben costrutte di Ade: v'è sulla destra una fonte,
accanto ad essa si erge un bianco cipresso;
lì discendono le anime dei morti per avere refrigerio.
A questa fonte non accostarti neppure;
ma più avanti troverai la fredda acqua che scorre
dal lago di Mnemosyne: vi stanno innanzi custodi,
ed essi ti chiederanno, in sicuro discernimento,
perché mai esplori la tenebra dell'Ade caliginoso.
Di: "(Son) figlio della Greve ed del Cielo stellato;
di sete son arso e vengo meno: ma datemi presto
da bere la fredda acqua che viene dal Lago di Mnemosyne".
Ed essi son misericordiosi per volere del sovrano degli Inferi,
e ti daranno da bere (l'acqua) del Lago di Mnemosyne;
e tu quando avrai bevuto percorrerai la sacra via su cui anche gli altri
mystai e bacchoi procedono gloriosi".
- Tavola orfica conservata nel Museo Archeologico Statale di Vibo Valentia in G. P. Carratelli in *Le Lamine d'oro orfiche*, Milano, Adelphi, 2001-

La ricchezza rappresentata dalle risorse idrotermali presenti in Regione Calabria oltre ad essere sottoutilizzate non sono state mai inquadrate istituzionalmente in una visione strategica di rilevanza regionale, nazionale, europea ed internazionale che ne facesse un settore capace di essere importante volano per l'economia regione se opportunamente integrato al sistema socio-sanitario e al turismo poiché in grado di costituire valore aggiunto estremante qualificante all'offerta di questi settori.

Cenni storici sull'utilizzo delle risorse idro-termali in Calabria

Per quanto afferisce alle risorse idro-termali il loro utilizzo da parte delle popolazioni residenti era noto già in epoca pre-grecanica e romana come accertato da resti archeologici e dai riti che si sono sviluppati attorno alle acque – vedi ad esempio Cerchiara dove stati rinvenuti reperti di un santuario correlato al culto dell'acqua - *Grotta delle Ninfe* di cui parla Omero - o le *Acquae Angae* – terme di Caronte a Lamezia - note fin dall'antichità e rappresentate, secondo alcuni studiosi, in alcune monete della antica città di Terina -.

L'acqua, elemento fondamentale per la sopravvivenza degli uomini e delle altre forme vitali sulla terra, portò le popolazioni, dalla preistoria fino ai nostri giorni, a personificare fiumi e fonti a vere e proprie divinità a cui rivolgere pratiche devozionali che conosciamo e ritroviamo ancora oggi.

D'altronde tutti i santuari di epoca pre-grecanica, grecanica, romana ed anche recenti erano connessi alla presenza di sorgenti dove l'acqua veniva usata per i suoi fini purificatori e terapeutici– vedi il santuario della Madonna del *Pettoruto* a San Sosti; il Santuario della Madonna della Grotta di Bombile ad Ardore; o più recentemente l'acqua fatta sgorgare da San Francesco nel santuario di Paola ecc.-.

Le scoperte che collegano le sorgenti a culti in Calabria si sono susseguite numerose in anni recenti come quelle di Nardodipace, Serra San Bruno, Stilo dove sono state rinvenute strutture megalitiche del V°-III° a.C. collegate al culto della fertilità e alla *mater aqua* che confermano la presenza

diffusa di culti legati all'acqua dei la testimonianza più importante è data dalle lamine d'oro orfiche conservato nel Museo statale di Vibo Valentia.

Nella fondazione e nello sviluppo delle città magno greche la presenza dell'acqua costituiva elemento imprescindibile della quale troviamo testimonianza in monete emesse da Sibari – città costruita sull'acqua e munita di canali - riconducibili all'acqua come alcune recanti un immagine di toro con corno che gli studiosi assimilano al retrostante fiume Coscile e al Crati. Stessa prassi viene seguita per Locri localizzata tra la fiumara di Portigliola e l'alveo del torrente Lucifero ed anche per Laos costruita tra il fiume Lao e il fiume Abatemarco e per tutte le altre città.

Cenni sulle caratteristiche del termalismo e del *wellness tourism* a livello internazionale

A livello mondiale gli stabilimenti idroterapici – terme, beauty farm e i centri benessere – costituiscono un importante fattore di attrazione dei flussi turistici alimentati dalla domanda di salute sempre più crescenti soprattutto nel segmento benestante delle popolazioni occidentali e non solo; si contano infatti, a livello mondiale, ben 26.847 stabilimenti idroterapici, il 75,6% dei quali ubicato in Estremo Oriente - il Giappone è il paese leader del settore -, il 18,8% in Europa, il 4,3% in America e l'1,3% in Africa.

Il fatturato degli stabilimenti termali, secondo il *Rapporto Federterme 2015,* a livello internazionale ha superato, nel 2013, i 50miliardi di dollari fatturato! L'Italia si è collocata al quinto posto nella graduatoria mondiale con un fatturato di 1.743 milioni di dollari, dopo la Cina -14.078 milioni USA$ -, il Giappone -11.687 milioni USA$, la Germania - 7.520 milioni - e la Russia - 3.689 milioni USA$ -.

Nello specifico dell'area del Mediterraneo sfuggono a questi dati quelli relativi alla diffusione delle Hamam in tutti Paesi arabi della sponda sud del Mediterraneo (Africa) e del Medio Oriente (Asia) che attirano sempre più turisti a livello internazionale.

Tab.2 – I primi 10 paesi del mondo per fatturato degli stabilimenti idroterapici
(Anno 2013)

Posizione in graduatoria	Paesi	Stabilimenti		Fatturato	
		Numero	Comp.%	Milioni di dollari	Comp.%
1	Cina	2.160	8,1	14.078	28,1
2	Giappone	17.653	65,8	11.687	23,4
3	Germania	1.265	4,7	7.520	15,0
4	Russia	776	2,9	3.689	7,4
5	Italia	756	2,8	1.743	3,5
6	Austria	124	0,5	929	1,9
7	Turchia	196	0,7	862	1,7
8	Ungheria	531	2,0	691	1,4
9	Repubblica Ceca	84	0,3	686	1,4
10	Spagna	165	0,6	672	1,3
	Totale Mondo	*26.847*	*100,0*	*50.040*	*100,0*

Fonte: Elaborazione TPT su dati Global Wellness Institute

Elaborazione Prof. N. Quirino, Rimini 2016

Caratteristiche del termalismo in Italia e dati sui movimenti connessi al *wellness tourism*

I dati sul termalismo pubblicati nel 2015 fanno emergere come negli ultimi anni l'importanza del *wellness tourism* sia considerevolmente aumentata.

È una tendenza che interessa la generalità dei paesi industrializzati e offre notevoli prospettive di profitto generati da almeno quattro indicatori:

1. la costante espansione del giro d'affari del settore in esame;
2. l'impatto della transizione demografica sulla struttura dei consumi e sul tempo libero;
3. la domanda aggiuntiva proveniente dall'economie emergenti;
4. la crescente rilevanza attribuita agli stili di vita e alle terapie naturali per il mantenimento di buone condizioni di salute.

Tab.1 - Numero dei viaggi e fatturato del wellness tourism per aree geografiche
(Anni 2012 e 2013)

Aree geografiche	Numero dei viaggi (in milioni)		Fatturato (in miliardi di dollari)	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2013
Nord America	163	171,7	181	195,5
Europa	202,7	216,2	158,4	178,1
Asia e Oceania	120	151,9	69,4	84,1
Centro-Sud America	31,7	35,5	22,4	25,9
Africa	7,0	11,2	7,4	10,5
Totale	524,4	586,5	438,6	494,1

Fonte: Elaborazione TPT su dati Global Wellness Institute

Elaborazione Prof. N. Quirino

Il termalismo in Italia si è sviluppato in modo autonomo caratterizzandosi come comparto del benessere e separandosi dal turismo termale, fondandosi su applicazioni che non prendevano in debito conto le proprietà terapeutiche delle acque termali.
Questo approccio ha visto una diffusa crescita di centri benessere, soprattutto nelle grandi città in cui non erano presenti fonti termali che si sono proposti generalmente all'interno degli alberghi catturando buona parte del segmento turistico correlato alla sempre più crescente domanda di benessere che caratterizza gli stili di vita di larga parte delle popolazioni dei Paesi occidentali ma non solo.
Molti studiosi del fenomeno e imprenditori del settore termale vedono questa evoluzione dell'offerta dei servizi per il benessere delle persone come opportunità capace di unire il benessere del corpo alla socializzazione tra le persone.
Alcuni dati chiariscono in maniera lampante questa evoluzione: le imprese legate al benessere sono in Italia oltre 30mila, di cui il 78% nelle regioni del Nord Italia. I centri benessere sono 2.488, pari all'8% del totale, due terzi dei quali al Nord. Attraverso questi dati è possibile stimare che il solo giro d'affari delle SPA (*salus per aquam),* correlate per oltre il 50% ai servizi offerti dagli hotel, ha superato, nel 2009, il miliardo di euro con un indotto di 4 miliardi.
Le presenze del wellness tourism nelle località termali è pari al 4,2% delle presenze turistiche stimate per un totale di oltre 15 milioni di presenze annue.
I dati disponibili – 2015 - aggregati per macroregioni – Nord, Centro, Sud – chiariscono che l'impatto economico ed occupazionale generato dagli stabilimenti termali è stato meglio sfruttato dalle regioni del Nord che ne hanno saputo cogliere vantaggi economici ed occupazionali anche in relazione alla maggiore qualità e diversificazione dei servizi offerti. Sono infatti la Toscana, il Veneto e il Trentino Alto Adige ad avere registrato il maggior numero di flussi turistici nelle località termali, sia in termini di arrivi che di presenze.

Significativi i dati contenuti nel *Rapporto Federterme 2011* nel quale sono censite 378 imprese classificate come aziende termali le quali offrono 27.867 posti letto con quasi il 50% dell'offerta localizzato nel Nord Italia.
In Europa l'Italia, con le sue 384 aziende idrotermali, è leader nel settore unitamente alla Germania - dato 2014 -.

Graf.1 - Graduatoria delle regioni per numero di aziende termali
(al 31 dicembre 2014)

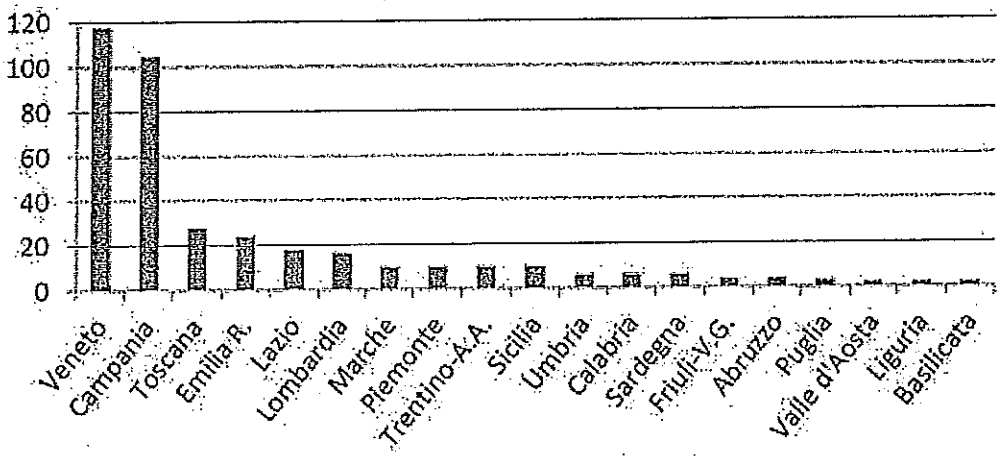

Fonte: Fonte: Elaborazione TPT su dati Federterme

Elaborazione Prof. N. Quirino

Gli stabilimenti termali in Italia hanno una capacità ricettiva in esercizi alberghieri di circa 28.000 posti letto – dato 2014 – dei quali il 50% in strutture di elevata qualità: 4/5 stelle muniti anche di ampi spazi destinati al *turismo congressuale*. In questi stabilimenti, sempre nel 2014, è stata registrata una presenza di 2milioni 791mila clienti. La clientela per classi di età ha visto aumento della presenza di bambini e giovani sino a 17 anni del 10% e un decremento della presenza degli anziani, mentre le donne continuano a rappresentare, in termini percentuali, il segmento più importante della clientela con il 55% sul totale.

I ricavi del settore termale relativi al 2014 è stato di 787.964.000 Euro registrando un incremento dell'1,7% in più rispetto al dato dell'anno precedente, di cui il 54% deriva dalle cure termali, il 35,6% dai servizi ricettivi e il 10,2% dalle prestazioni per il benessere (dati Federterme).

Criticità del sistema termale italiano

La prolungata crisi economica ha registrato 2008/2014 un calo significativo del fatturato per le cure termali di circa il 12% con un conseguente rilevante calo degli occupati nel settore, mentre i dati 2014/2015 mettono in evidenza segnali, sia pur contenuti, di ripresa.

La clientela che fruisce gli stabilimenti termali in Italia rimane per il 60% nazionale nonostante la Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 che prevede la possibilità di fruire di cure sanitarie termali nei diversi Paesi dell'UE.

Altra criticità è rappresentata dalla proliferazione di strutture che utilizzano i termini di cui all'art. 2, comma 2, della legge 323/2000 "*terme, termale, acqua termale, fango termale, idrotermale,*

idrominerale, thermae, spa (salus per aquam)", pur non essendo provviste del riconoscimento ministeriale delle proprietà terapeutiche dell'acqua utilizzata. Questa situazione è resa possibile dalla mancanza di uniformità dei criteri adottati da parte degli organi regionali competenti per le varie fasi del controllo relativamente alle analisi chimico, chimico-fisiche e batteriologiche delle acque idro-termali e infatti, spesso viene presa a riferimento e applicata, soprattutto per ciò che attiene ai valori parametrici, la normativa relativa alle acque minerali imbottigliate.

Le difficoltà del settore idro-termale in Italia è stato anche accentuato dalla crescente pressione concorrenziale esercitata – oltre che dai centri benessere, dalle beauty farm, ecc. –, dagli stabilimenti termali ubicati in Austria, Croazia, Slovenia e Ungheria, i quali beneficiano di una tassazione molto più favorevole.

Non va anche trascurato anche il fattore negativo esercitato da alcune grandi società a partecipazione pubblica esistenti nel settore che vivono in perenni ricorrenti crisi che influenzano in misura non trascurabile i risultati del bilancio di insieme del settore termale. Si tratta di società che mostrano, anche in Calabria, da diversi anni perdite consistenti e squilibri finanziari crescenti, anche per via dell'appesantimento e burocratizzazione delle strutture produttive.

Altro fattore che dequalifica gli stabilimenti idro-termali è costituito dalla mancata attuazione legge 323/2000, art. 3, comma 4, inerente la promozione da parte di Regioni ed Enti locali di politiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio idrotermale presenti nei territori e dalla mancata attuazione dell'art. 13 della legge 323/2000, istitutivo del "*Marchio di qualità termale*", che potrebbe agevolare la tutela e la promozione degli stabilimenti interessati.

A questi fattori fortemente marginalizzanti l'offerta turistica idro-termale dell'Italia si aggiunge il dato relativo alla sua mancata integrazione al resto dell'offerta turistica del territorio – culturale e naturale – in grado di costituire un valore aggiunte per le economie locali e per il Paese poiché rappresenta un settore che coniuga benessere, salute, bellezze naturali, architettura e turismo, con una rilevante capacità attrattiva.

Una moderna concezione della fruizione degli stabilimenti termali assume un significato preventivo, terapeutico o riabilitativo e personalizzato. In quest'ottica un contributo efficace potrà venire dalla promozione della ricerca scientifica che potrà essere utilmente spesa nella definizione del *Marchio di qualità termale* per ciascuno degli stabilimenti e rappresentare, per questa via, una potenzialità per il Servizio sanitario nazionale, nella prevenzione e in particolare nella riabilitazione termale, che vedrebbe notevolmente ridotti i periodi di ospedalizzazione per diverse patologie e risparmi economici notevoli. Questo approccio andrebbe nella direzione di applicare negli stabilimenti idro-termali italiani il riconoscimento del ruolo importante che l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità – assegna alla medicina termale che, a seguito dello studio *Hydroglobe* realizzato da Forst insieme a Femtec in collaborazione con Oms, l'ha inserita nelle Linee strategiche 2014-2023 a tutela della salute delle popolazioni a livello planetario.

Il potenziale dell'offerta idro-termale in Calabria

La Calabria nel solo settore termale si contraddistingue per l'erogazione di servizi di eccellenza nel reparto riabilitativo, nella consulenza medica, per la fangoterapia, la fangobalneoterapia, le cure inalatorie, le cure balneoterapiche vascolari, la fisioterapia e le piscine termali riabilitative.

Nonostante queste potenzialità per mancanza di una visione sistemica del comparto e di una mancata integrazione con il resto delle emergenze culturali e naturali presenti nei diversi territori molti di coloro che fruiscono delle cure termali non tornano a fruirne gli anni successivi mentre il

dato nazionale riporta che ben il 70% di coloro che si avvale di cure termali ritorna negli anni successivi negli stabilimenti frequentati.

Altro elemento limitante la fruizione degli stabilimenti idro-termali calabresi è rappresentato dal dato relativo alla loro limitata apertura nell'arco dell'anno e spesso solo nel periodo estivo, mentre urge una strategia per una loro fruizione lungo l'intero arco dell'anno.

Gli stabilimenti termali calabresi devono diventare luoghi di attrazione turistica nei rispettivi territori attraverso la creazione di una offerta che metta insieme gli effetti curativi delle acque termali, la cura del benessere e l'offerta turistica locale, sostenendo il comparto termale, quale settore strategico dell'offerta turistica per i molteplici effetti connessi al termalismo terapeutico, al comparto sanitario, occupazionale, culturale e sulla promozione complessiva del territorio.

La presente legge, attraverso la creazione dell'Agenzia idro-termale, concorre ad ammodernare il settore idrotermale della Regione Calabria a servizio delle collettività locali, nazionali ed estere attraverso una serie integrata di azioni tra loro integrate a diversi livelli.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente Legge impegna la Giunta della Regione Calabria ad individuare nei programmi UE e nazionali adeguate risorse per la sua attuazione dando puntuali disposizioni ai differenti uffici.

L'*Agenzia regionale per la gestione del sistema idro-termale unico regionale* ai sensi dell'art. 1 comma 2 della presente legge è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, e tra le entrate annovera i trasferimenti di risorse finanziarie dedicate al settore idro-termale e turistico termale provenienti da istituzioni comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi o comunque proventi dell'attività economica svolta nella valorizzazione del sistema idro-termale unico regionale.
Per il funzionamento dell'Agenzia idro-termale in specifico si prevede la seguente dotazione finanziaria a carico del bilancio regionale:

Tab. 1 - Oneri specifici a carico del bilancio regionale

Art.	Voci di spesa a gravare su bilancio regionale	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Utilizzo	Limite massimo €
Art. 1	Istituzione Agenzia	Corrente	Annuale (una *tantum*)	Vario – a disposizione Giunta per sturt up legge -	10.000,00
Art. 3 C. 1	Selezione Direttore Generale Agenzia	Corrente	Annuale (una *tantum*)	Bando internazionale Direttore gen.le .. ecc.	15.000,00
Art. 3 C.2 e Art. 4 e Art. 5	Costi di funzionamento Agenzia idro-termale	Corrente	pluriennale	Cancelleria, Telefono, software Missioni personale …	20.000,00
Art. 3	Redazione *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*	corrente	Annuale (una *tantum*)	Esperti	80.000,00
Art. 4 C. 3 e C. 4	Studi e ricerche	Corrente	pluriennale	Consulenze	65.000,00
Art. 6 C.	Membri *Consulta*	Corrente	pluriennale	Rimborso missioni	30.000,00
Art. 8	Erogazione contributi	Corrente	pluriennale	contributi	900.000,00
Art. 14	Promozione *sistema idro-termale* in Italia e all'estero	Corrente	plurinnale	Consulenze	50.000,00
				Totale €	**1.170.000,00**

Riguardo infine gli artt. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, questi non creano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale avendo solo carattere ordinamentale.

Tab. 2 - Copertura finanziaria e criteri di quantificazione

Per gli interventi previsti dalla presente legge e per ogni attività o azioni che la Regione ritiene utile attivare, il cui ammontare previsto della spesa corrispondente è determinato nel prospetto precedente, è assicurata congrua copertura mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità e comunque entro i limiti della disponibilità finanziaria

Le somme preventivate a carico del bilancio regionale sono strettamente necessarie allo start up della legge e sono complessivamente determinate sulla base di indicatori forfettari normalmente utilizzati dalla pubblica amministrazione e in base alla complessità dei diversi interventi previsti dalla presente legge.

Si indicano, quali coperture finanziarie per la presente proposta di Legge, l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente, imputando a un capitolo di spesa di nuova istituzione all'interno del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 1.170.000,00 annui per l'esercizio finanziario 2017, 2018 e 2019. Si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Missione programma U.20.03	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Fondo speciale di parte corrente	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	€ 3.510.000,00

Segue articolato della proposta di legge.

Art. 1
Sistema idro-termale unico regionale per la valorizzazione degli impianti termali della Calabria

1. La Regione Calabria al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio degli impianti termali della Regione, la loro gestione sostenibile ed un efficace impiego nella prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica intende creare un *Sistema idro-termale unico regionale* e pertanto istituisce:

a) il *Sistema idro-termale unico regionale* finalizzato al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo degli impianti idro-termali presenti nella Regione e di altri eventualmente individuabili sull'insieme del territorio regionale e suscettibili di valorizzazione economica e sociosanitaria;

b) ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria l'Agenzia denominata: *Agenzia regionale per la gestione del sistema idro-termale unico regionale*, successivamente denominata *Agenzia idro-termale*, è *Ente strumentale* della Regione Calabria dotato di autonomia amministrativa munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico con autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria con l'obbligo di pareggio di bilancio;

c) la *Consulta per lo sviluppo del Sistema idro-termale unico regionale* di seguito denominata *Consulta* con finalità e compiti definiti nei successi articoli;

d) la *Giornata delle terme della Calabria* da tenersi con cadenza annuale il cui programma è parte integrante del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* di valenza triennale e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* di cui al successivo Art. 4.

Art. 2
Comuni appartenenti al sistema idro-termale unico regionale

1. I Comuni idro-termali della Regione Calabria allo stato sono:
   a. **Termali:** Acquappesa e Guardia Piemontese -*Terme Luigiane* -; Cassano Jonio - *Terme della Sibaratide* -; Galatro -*Terme di Galatro* -; Lamezia Terme - *Terme di Caronte* -; Antonimina - *Terme di Antonimina e Locri* -; Spezzano Albanese - *Terme di Spezzano* -;
   b. **Acque minerali:** Girifalco - *Acqua Minerale Calabria* -; Polia - *Acqua Minerale Certosa* -; San Lucido – *Acqua Minerale Deograzia* -; Pianopoli - *Acqua Minerale Dipodi* -; Fabrizia – *Acqua Minerale Fabrizia* -; Mongiana - *Acqua Minerale Fonte Del Principe* -; Oppido Mamertina - *Acqua Minerale Fontedoro* -; Parenti - *Acqua Minerale Fontenoce* -; Feroleto Antico - *Acqua Minerale Futura* -; Sangregorio D'Ippona - *Acqua Minerale Goccia Azzurra* -; Feroleto Antico - *Acqua Minerale Limpida* -; Stilo - *Acqua Minerale Mangiatorella* -; Spezzano Della Sila - *Acqua Minerale Margherita della Sila* -; Girifalco - *Acqua Minerale Moschetta* -; Carlopoli - *Acqua Minerale Nevia* -: Grimaldi - *Acqua Minerale Sorgente dell'Amore* -; Acri – *Acqua Minerale Sorgente Serra Policaretto della Sila* -; Stignano - *Acqua Minerale Varda* -; Feroleto Antico - *Acqua Minerale Vitasana* -; Mammola - *Acqua Minerale San Nicodemo*;- Fabrizia - *Acqua Minerale Serricelle* -; Verbicaro - *Acqua Minerale Fontesana del Pollino* -; Fabrizia - *Acqua Minerale Fontevescovo* -;

2. Altri comuni potranno in seguito entrare a fare parte del *sistema idro-termale unico regionale* se ne avranno le caratteristiche a norma del successivo Art. 12.

Art. 3

Direzione dell'Agenzia del sistema termale unico regionale

1. La gestione dell'*Agenzia del sistema termale unico regionale* è affidata ad un *Direttore generale* nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria previa selezione attraverso bando pubblico;
2. La responsabilità dell'attuazione dei compiti affidati all'*Agenzia idro-termale* di cui al successivo Art. 4 è in capo al *Direttore generale.*

Art. 4

Compiti del Direttore generale dell'Agenzia del sistema idro-termale unico regionale

I compiti istituzionali dell'Agenzia idro-termale vengono espletati dal Direttore generale e sono:

1. convocare la *Consulta idro-termale*;
2. redigere, entro e non oltre sei mesi dalla sua costituzione, il *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*, a valenza triennale, secondo i contenuti definiti nell'Allegato 01 - Contenuti *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* - parte integrante della presente legge, e il coinvolgimento di esperti del settore e della *Consulta*;
3. redigere, entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce l'annualità, il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* attraverso il coinvolgimento della *Consulta idro-termale* e di esperti del settore con particolare riferimento ad esperti di turismo termale di livello nazionale e/o internazionale che dovrà contenere gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare per il periodo cui si riferisce nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie alla sua attuazione seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato n° 02 - Contenuti *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* -;
4. realizzare studi, analisi e monitoraggi inerenti le attività svolte nei diversi impianti idro-termali della Regione proponendo le eventuali soluzioni alle criticità riscontrate. Per la funzione di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni nei diversi stabilimenti idro-termali regionali il Direttore potrà avvalersi di personale esperto esterno. L'attività di confronto è finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero sistema idro-termale regionale e nel caso di acclarati incapacità o non raggiungimento degli obiettivi previsti dal *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*, dal *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* e dal *Piano attuativo* predisposto dai diversi titolari di impianti idro-termali;
5. emettere pareri preventivi sugli schemi degli atti concessori e autorizzativi, delle convenzioni e dei contratti;
6. presentare una *Relazione annuale* sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* che dovrà contenere due specifiche sezioni: una relativa all'aggiornamento della legislazione nazionale e delle direttive europee e l'altra inerente le attività svolte nel resto delle regioni italiane in materia di sviluppo delle attività idro-termali;
7. approvare nuovi progetti di ricerca nel settore idro-termale secondo le disposizioni dei successivi Art. 11 e 12;

8. predisporre ed attuare nell'ambito del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* progetti di formazione professionale e di aggiornamento del personale impiegati nei diversi ruoli, tecnici ed amministrativi, operanti negli stabilimenti idro- termali;
9. collaborare con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione socio-sanitaria sull'uso benefico dei servizi attivati negli stabilimenti idro-termali;
10. rilasciare, sospendere, revocare permessi di ricerca e concessioni idro-termali sulla base di quanto stabilito dalla presente legge;
11. sviluppare una costante azione di monitoraggio diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati della presente legge in tutte le sue articolazioni attraverso l'individuazione di un apposito responsabile dell'attività.

Art. 5
Funzionamento della Direzione dell'Agenzia idro-termale

1. La *Direzione dell'Agenzia regionale per il sistema termale unico* opera in accordo con la *Consulta del sistema termale unico regionale* ed è supportata da:
    a. un ufficio regionale presso la sede della Giunta della Regione Calabria la cui dotazione organica e funzionale sarà definita con delibera della Giunta regionale ed è alla dipendenza funzionale del *Direttore dell'Agenzia regionale per il sistema termale unico* organizzato nella maniera seguente:
        i. una *Direzione amministrativa dei diversi impianti termali*, con il compito di curare tutti gli aspetti gestionali e finanziari dell'Agenzia idro-termale;
        ii. un ufficio per la gestione e il monitoraggio del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale*;

Art. 6
Consulta sistema idro-termale unico regionale – composizione e compiti

1. La Regione Calabria al fine di rendere efficace e partecipata l'attività *dell'Agenzia idro-termale* istituisce la *Consulta del sistema idrico-termale unico regionale.*
2. La *Consulta del sistema termale unico regionale* è nominata con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria ed è composta:
    a. dai sindaci dei comuni sul cui territorio è presente un impianto idro-termale;
    b. dagli assessori regionali competenti in materia di sanità, turismo e ambiente;
    c. dai direttori ASP nel cui territorio è presente un impianto idro-termale;
    d. da almeno tre rappresentanti individuati dalle maggiori associazioni turistiche regionali e segnalate al Presidente della Giunta della Regione Calabria;
    e. da tre imprenditori operanti nel settore idro-termale anche in altre regioni italiane individuati con delibera della Giunta della Regione Calabria;

f. da due esperti di termalismo con comprovata esperienza selezionati dal Presidente della Giunta attraverso Curriculum vitae.

3. La *Consulta del sistema termale unico regionale* dura in carica per il periodo del Presidente della Giunta regionale che l'ha nominata.
4. Il Presidente della Giunta qualora trascorrano 30 giorni dalla richiesta di nomina dei rappresentanti di cui ai punti *d* ed *e* del precedente comma 2 provvede alla loro individuazione e con la stessa modalità si provvederà all'integrazione dei membri componenti della *Consulta del sistema termale unico regionale* in caso di dimissioni, decesso, assenza continuata senza motivati giustificazione ad almeno tre riunioni consecutive o per qualsiasi altra motivazione cessino dalla loro funzione.
5. La *Consulta idro-termale* si riunisce su convocazione del Direttore generale dell'Agenzia almeno due all'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
6. I compiti della *Consulta idro-termale* sono:
   a. la *Consulta idro-termale* opera come strumento di coordinamento e raccordo tra gli enti e quanti interessati all'utilizzo degli impianti idro-termali;
   b. svolge funzioni di consulenza su richiesta del Direttore dell'Agenzia idro-termale su questioni di rilevanza regionale in relazione alla qualità dei servizi erogati negli impianti idro-termali;
   c. ha funzioni propositive e consultive in relazione alla redazione del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* a valenza triennale e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* sui quali esprime il proprio parere;
   d. svolge altresì un ruolo consultivo in merito alle politiche di formazione dirette agli operatori nei diversi settori qualificanti l'offerta idro-termale regionale.

Art. 7

Modalità approvazione strumenti di pianificazione

1. Il Direttore dell'*Agenzia idro-termale* elabora il *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e di quanto previsto nell'Allegato n° 01, e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. La Giunta regionale entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*, sentita la commissione consiliare competente, lo adotta e ne dispone la pubblicazione sul BURC.
3. Il direttore dell'*Agenzia idro-termale*, sulla base del programma triennale, predispone il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* sulla base delle indicazioni concordate con i titolari degli stabilimenti idro-termali.
4. La proposta del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* è trasmessa dal direttore dell'Agenzia idro-termale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Presidente della giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, lo approva con decreto e ne dispone la pubblicazione sul BURC.
5. Il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell'Agenzia idro-termale per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico delle attività nei diversi stabilimenti idro-termali.
6. Il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti dei titolari delle concessioni idro-termali ai quali è fatto obbligo la sua attuazione.

Art. 8
Attuazione Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali e del Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale

1. La Regione Calabria attraverso l'Agenzia idro-termale, per l'attuazione del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati fino all'60% delle spese ammissibili per progetti organici o per stralci funzionali di questi, mentre il contributo può essere elevato sino all'80% in caso di attività di studio e ricerca.
2. I titolari di concessioni idro-termali dovranno predisporre un loro *Programma attuativo* del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* entro tre mesi e non oltre l'entrata in vigore della presente legge in difetto saranno esclusi da ogni incentivo e dalla partecipazione ai bandi regionali.
3. Gli interventi finanziabili sono quelli previsti dal *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* e che saranno concessi attraverso la partecipazione ad appositi bandi pubblicati dall'Agenzia idro-termale ed interesseranno in particolare:
   a. ricerche e studi per l'individuazione di nuove falde acquifere idro-termali;
   b. captazione di nuove sorgenti idro-termali e relative opere di captazione, adduzione e di tutto quanto necessario al loro utilizzo eco-sostenibile;
   c. realizzazione di studi e ricerche inerenti la valorizzazione turistica degli stabilimenti idro-termali e nel campo dell'idrologia medica applicata.
4. L'Agenzia idro-termali potrà erogare altri contributi attraverso apposita pubblicizzazione e secondo le modalità di volta in volta stabilite.
5. Le attività e/o le realizzazioni ammesse a contributo devono avere le caratteristiche di progetto organico o stralci funzionali di questo.

Art. 9
Direzione sanitaria impianti termali

1. Il Direttore dell'Agenzia idro-termale nomina un *Direttore sanitario* per ognuno degli stabilimenti idro-termali con il compito, sotto la sua personale responsabilità, di:
   a. organizzare l'ottimo funzionamento dei servizi sanitari offerti;
   b. vigilare sull'applicazione delle norme vigenti inerenti gli stabilimenti idro-termali;
   c. verificare che il personale sanitario, medico, paramedico e tecnico, addetto ai singoli servizi nello stabilimento idro-termale, siano muniti dei titoli per lo svolgimento dell'attività professionali alle quali sono preposti;
   d. accertare che le apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale siano perfettamente funzionanti;
   e. effettuare il controllo sui servizi di disinfezione e sterilizzazione;
   f. organizzare la raccolta dei dati statistici inerenti i precedenti punti di questo articolo e alle cure praticate nel caso di stabilimento termale;
   g. effettuare la rilevazione del flusso dei fruitori dei servizi sociosanitari e lo scambio delle prestazioni a livello regionale e interregionale;
   h. esprimere parere sull'istanza di autorizzazione di apertura di stabilimenti idro-termali e su eventuali ampiamenti di questi.

Art. 10

Convenzioni ASP Agenzia idro-termale

1. Le ASP della Regione Calabria stipulano apposite convenzioni in accordo con i diversi stabilimenti termali e l'Agenzia idro-termale a norma dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 secondo uno schema tipo predisposto dall'Agenzia idro-termale.

Art. 11

Permessi di ricerca e concessioni

1. I permessi di ricerca e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla scadenza prevista adeguamento alle disposizioni in essa contenute entro e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore con trasmissione della documentazione al Direttore dell'Agenzia idro-termale.
2. Il Direttore dell'Agenzia idro-termale con proprio provvedimento dispone la conferma al progetto di ricerca o concessione e può apportare eventuali modifiche necessarie a tutela della gestione sostenibile del bacino idrico su cui ricade lo stabilimento idrotermale.
3. Nuovi permessi di ricerca saranno rilasciati dal Direttore dell'Agenzia idro-termale nel rispetto di quanto stabilito al successivo Art. 12.
4. Nuove concessioni saranno rilasciate dal Direttore dell'Agenzia idro-termale nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 13.

Art. 12

Permessi di ricerca – concessione, decadenza e revoca -

1. Il permesso di ricerca è concesso dal Direttore dell'*Agenzia idro-termale* previa informazione ed acquisizione del parere dei comuni interessati ed ha l'obbligo di informarne il Presidente della Giunta entro e non oltre 30 giorni dal suo rilascio pena la nullità dello stesso.
2. Il permesso di ricerca può essere inoltrato da impresa singola da una società, quest'ultima dovrà corredare l'istanza con una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché di un certificato del tribunale dal quale risultino le generalità delle persone che ricoprono le relative cariche sociali.
3. Nel caso in cui vengano presentate due o più istanze di ricerca interessanti lo stesso bacino idrogeologico queste devono essere esaminate obbligatoriamente in ordine cronologico di presentazione.
4. È obbligo il rilascio o il diniego motivato del permesso di ricerca, secondo quanto stabilito dalla presente legge, a chiunque ne faccia richiesta entro e non oltre 60 giorni dal suo recepimento da parte del Direttore dell'*Agenzia idro-termale.*
5. La richiesta del permesso di ricerca deve contenere in allegato:
    a. una relazione generale sul bacino nel quale si intende effettuarla con indicazione se:
        i. trattasi di risorgiva o di giacimento in falda;
        ii. nel bacino insistono altri stabilimenti termali localizzarli in apposita cartografia;
    b. una relazione idrogeologica specifica del bacino che ne motiva l'effettuazione con i risultati che di massima che si prevedono di ottenere corredato anche da un rilievo pedologico della vegetazione dell'area, l'ubicazione di tutte le risorgive esistenti con indicazione delle portate stagionali e il loro utilizzo attuale, l'eventuale presenza di vincoli di tutela comunitari, nazionali, regionali e/o comunali nonché la presenza di eventuali usi civici;

c. un elaborato con la definizione del perimetro interessato dalla ricerca che non potrà essere superiore a 300 ha. L'ubicazione dei punti di ricerca e una relazione sulla loro motivazione e le modalità di effettuazione;
d. l'elenco del personale tecnico, con relativa qualifica, che sarà responsabile dell'attività di ricerca e relativa relazione dettagliata attestante la capacità economica e tecnica dell'impresa a realizzare l'attività prevista;
e. l'istituto incaricato degli esami inerenti le caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà salutari dell'acqua captata – lettera di incarico e relativa accettazione;
f. un business plan relativo alle previsioni generali di spesa ed i relativi strumenti finanziari per farvi fronte;
g. un cronoprogramma dei lavori.

6. Il rilascio del permesso di ricerca approva anche il programma dei lavori presentato dal richiedente il permesso stesso ed indica un dipendente ad assistere alle formalità connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini delle analisi delle loro caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche.
7. Il titolare del permesso di ricerca ha l'obbligo di notificare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento inerente del permesso di ricerca ottenuto ai proprietari e ai possessori dei terreni interessati dai lavori.
8. Il titolare del permesso di ricerca ha l'obbligo di avviare improrogabilmente entro e non oltre sei mesi i lavori previsti e di completarli nei tempi preventivati nel documento di progetto depositato pena la decadenza dello stesso.
9. Eventuali varianti al programma di ricerca allegato all'istanza si rendessero necessarie queste vanno comunicati al Direttore dell'*Agenzia idro-termale* il quale ha l'obbligo di esaminarle, rigettarle o richiedere opportune variazioni e/o integrazioni entro e non oltre 90 giorni dalla loro presentazione trascorso il quale senza alcun provvedimento si intendono approvate.
10. Il titolare del permesso di ricerca deve comunicare al Direttore dell'Agenzia idro-termale, con relazione scritta:
    a. la data della conclusione delle attività di ricerca;
    b. i risultati ottenuti corredati di tutta la documentazione sulle attività svolte con particolare riferimento ai dati relativi alle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche delle acque analizzate.
11. Il titolare del permesso di ricerca non può effettuarne la cessione a terzi senza l'autorizzazione del Direttore dell'Agenzia idro-termale il quale la potrà autorizzare o negare con specifica determinazione motivata e ha l'obbligo di informarne il Presidente della Giunta entro e non oltre 30 giorni dal suo rilascio pena la nullità dello stesso.
12. La cessione del permesso di ricerca non è comunque ammessa nel caso in cui il titolare non abbia eseguito il programma presentato a corredo della richiesta dello stesso.
13. Il diniego del permesso di ricerca può avvenire in caso l'istanza di ricerca non rispetti uno dei precedenti punti del presente Art. 12.
14. I titolari di permesso di ricerca possono inoltrare domanda di proroga dello stesso almeno sei mesi prima della sua scadenza opportunamente corredata da dettagliata relazione che ne giustificano la richiesta con relativo programma dettagliato dei lavori da eseguire e relativo piano costi e sostenibilità economica.
15. La proroga potrà essere accordata se il titolare del permesso di ricerca ha ottemperato a tutti gli obblighi in esso previsti.
16. Tutte le spese derivanti dall'istanza del permesso di ricerca sono a carico del richiedente e vengono quantizzate dall'Agenzia idro-termale e comunicate dal Direttore della stessa all'interessato il quale deve effettuarne il versamento secondo le indicazioni ricevute.

17. Il titolare del permesso di ricerca dovrà inoltre versare un canone annuo all'Agenzia idro-termale che verrà annualmente fissato, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, con delibera della Giunta regionale su proposta del Direttore dell'Agenzia idro-termale e commisurato all'ampiezza degli ettari sui quali il permesso di ricerca è autorizzato.
18. Il permesso di ricerca non consente al titolare di procedere alla coltivazione delle risorse idro-termali e alla loro commercializzazione senza apposito decreto di concessione delle stesse emanato dal Direttore dell'Agenzia idro-termale a norma degli Art. 4 e 13 della presente legge.
19. Il titolare del permesso di ricerca potrà rinunciare ad esso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Direttore dell'Agenzia idro-termale.
20. Il Direttore dell'Agenzia idro-termale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca, previa contestazione dei motivi all'interessato il quale ha 30 giorni di tempo dalla notifica della stessa per presentare eventuali controdeduzioni, quando il titolare:
    a. non abbia iniziato i lavori nel termine espressamente previsto nel decreto autorizzativo del Direttore dell'Agenzia idro-termale o li abbia sospesi per oltre 6 mesi, salvo causa di forza maggiore e/o impedimenti di terzi;
    b. non abbia versato il canone annuale;
21. La revoca del permesso di ricerca potrà essere effettuata dal Direttore dell'Agenzia idro-termale qualora il titolare non ottemperi, anche parzialmente, a quanto previsto dalla presente legge previa contestazione dei motivi all'interessato il quale ha 30 giorni di tempo dalla notifica della stessa per presentare eventuali controdeduzioni.
22. In caso di rinuncia, decadenza o revoca del permesso di ricerca il titolare non ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte dell'Agenzia idro-termale la quale rientra in possesso dell'area oggetto del permesso di ricerca e potrà affidarla ad altri interessati attraverso apposita manifestazione di interesse.

Art. 13
Concessioni coltivazione idro-termali

1. I titolari di permessi di ricerca hanno priorità nel richiedere la concessione alla coltivazione delle risorse idro-termali sulle aree oggetto della ricerca entro e non oltre sei mesi dal termine della ricerca stessa trascorsi i quali l'Agenzia potrà affidare la concessione sull'area ad altri soggetti eventualmente interessati attraverso una pubblica manifestazione di interesse.
2. La domanda diretta ad ottenere la concessione dovrà contenere:
    a. i dati anagrafici dell'impresa richiedente;
    b. una relazione dettagliata e corredata dai dati della ricerca effettuata e un dettagliato studio del bacino idrico interessato dalla concessione, l'indicazione puntuale su mappa a scala adeguata delle sorgenti e/o dei punti di acqua da coltivare con la valutazione dei volumi di acqua presenti nell'arco dell'anno;
    c. mappa dell'area a salvaguardia delle sorgenti con relativo piano catastale e le indicazioni relative a quali eventuali attività antropiche potranno essere svolte e a quali assolutamente interdette;
    d. progetto esecutivo dei lavori da effettuare e loro localizzazioni e tipologie;
    e. la classificazione dell'impiego previsto dall'acqua oggetto della concessione se termale e/o minerale;
    f. i certificati, rilasciati dagli Enti preposti, relativi agli accertamenti fisici, chimico-fisici, microbiologici, in accordo con la normativa sanitaria vigente in materia di acque idro-termali;

g. un piano tecnico finanziario relativo al primo triennio di coltivazione in relazione al progetto esecutivo e alla sua gestione corredato anche da un prospetto dell'organico che sarà impiegato con relative mansioni;
h. un programma di lavoro e di coltivazione con le attività legate a fattori stagionali;
i. una relazione sulle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa relativa alla realizzazione del progetto e alla sua gestione.

3. La concessione per la coltivazione di acque idro-termali è rilasciato dal Direttore dell'Agenzia idro-termale previo acquisizione pare della *Consulta del sistema idrico-termale unico regionale.*
4. Il provvedimento di concessione alla coltivazione dovrà contenere:
   a. l'indicazione la durata della concessione e il relativo canone annuo a norma del precedente Art. 12 comma 17;
   b. la mappa identificante il perimetro dell'area di concessione, dell'area di salvaguardia e dell'area di protezione assoluta su cui la concessione è rilasciata;
   c. le modalità dell'attività di monitoraggio semestrale sulla coltivazione che deve prevedere tra l'altro la misurazione della portata delle singole sorgenti e/o dei singoli pozzi alla presenza di un funzionario indicato dal Direttore dell'Agenzia idro-termale e la prescrizione inerente l'installazione, a carico del concessionario, di misuratori automatici di portata;
   d. ogni altra prescrizione circa la salvaguardia della salubrità dell'area di concessione, la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali ai proprietari dei terreni ed altri eventuali manufatti ricadenti nell'area interessata a qualsiasi titolo dalla concessione;
   e. in allegato al provvedimento il progetto inerente la concessione quale parte integrante di esso.
5. Il provvedimento di concessione è pubblicato sul BURC e comunicato da parte dell'Agenzia Regionale idro-termale alle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate.
6. L'atto di concessione è trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese del concessionario.
7. La concessione è rilasciata per una durata proporzionata ai costi degli interventi programmati per una durata massima di 30 anni rinnovabile al concessionario, se richiesto almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, per un ulteriore periodo di trenta anni massimo qualora i costi di investimento dell'impresa lo giustifichino all'atto di presentazione della domanda di concessione attraverso apposito business plan.
8. Il titolare della concessione può chiedere all'Agenzia idro-termale l'ampliamento ola riduzione dell'area oggetto di concessione corredata apposita relazione motivante la richiesta unitamente alla cartografia utile.
9. Qualora il titolare della concessione sia sottoposto a procedura fallimentare l'aggiudicatario potrà subentrare nel rispetto dei diritti e degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione qualora dimostri di avere adeguate capacità tecnico e finanziarie ai sensi del precedente Art. 13 comma 22 punto "i" ad insindacabile giudizio dell'Agenzia idro-termale.

Art. 14
Promozione a livello nazionale ed internazionale del sistema idro-termale

1. L'Agenzia idro-termale ha tra i suoi compiti prioritari la promozione a livello regionale, nazionale ed internazionale degli impianti idro-termali regionali con particolare riguardo in ciascuno stabilimento:
   a. alla promozione delle attività sociosanitarie;
   b. alla promozione turistico/ricreativa e salutare presso ciascuno di essi.

2. Le iniziative che dovranno concorrere all'implementazione degli obiettivi di cui al precedente comma dovranno essere puntualmente definite nel *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e nel *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale*..
3. Il *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* costituiranno strumento di indirizzo per le strutture sanitarie regionali ai fini dell'utilizzazione degli stabilimenti termali soprattutto per quanto concerne la riabilitazione di patologie invalidanti per le quali la terapia termale costituisce una valida alternativa al ricovero ospedaliero.

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di euro 1.170.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e di euro 2.340.000,00 per le annualità 2018 e 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 16
Norme transitorie

1. La Regione Calabria delega l'Agenzia idro-termale a procedere, entro 12 mesi dell'entrata in vigore della presente legge, alla dismissione di eventuali quote possedute a qualsiasi titolo nella gestione degli impianti idro-termali regionali provvedente alla cessione delle stesse ad imprese private in forma singola e/o associata.
2. I permessi di ricerca idro-termali vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza.
3. Le concessioni in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla scadenza.
4. Sono abrogate le disposizioni contenute nella L.R. 38 del 12 settembre 2012 e tutte quelle contenute in altre leggi qualora incompatibili con quanto stabilito nella presente legge.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

On. Orlandino Greco

Allegato 01 Contenuti *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*

Il ***Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*** dovrà:

1. Individuare e definire, anche con elaborati cartografici, i *bacini idro-termali regionali* nei quali è in atto o è possibile sviluppare attività di valorizzazione economica sostenibile, sociosanitaria e turistica delle acque minerali e termali sulla base dell'acclarata, scientificamente, potenzialità estrattiva di ciascuno di essi con l'individuazione della/e specificità di ciascuno – sistema in roccia, sistema freatico o sistema artesiano.
2. Indicare inoltre:
    a. La capacità di produzione di ciascuno impianto idro-termale; con la identificazione dei quantitativi di prelievo massimi e un relativo cronogramma di emungimento, a base annua, in relazione alle diverse stagionalità;
    b. Le aree destinate a sedi di impianti connessi all'attività idro-termali sia per gli stabilimenti esistenti per eventuali ampliamenti che per quelli di eventuale nuova autorizzazione e concessione;
    c. l'elenco delle località in cui è stata effettuata, negli ultimi 5 anni, attività di ricerca di risorse idro-termali con descrizione dei risultati ottenuti, il loro utilizzo attuale, le autorizzazioni rilasciate ed ogni altro elemento utile ivi compreso eventuali contenziosi in atto;
    d. l'individuazione dei centri termali che, allo stato, praticano il termalismo sociale, con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e della riabilitazione e di quelli che potenzialmente potrebbero implementarlo mettendo in evidenza le ragioni per le quali non è stato sviluppato tale uso e le modalità per avviarlo con obiettivi temporali raggiungibili;
    e. l'eventuale esistenza del diritto di uso civico sulle risorse idro-termali;
    f. la presenza di eventuali zone di protezione ambientale con indicazione delle aree nelle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione delle risorse idro-termali indicandone le ragioni - problematiche di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale ecc.-;
    g. la descrizione dei requisiti turistico-ricettivi dei comuni termali;
3. Definire il carico degli impianti idro-termali – sociosanitari e turistico termale – realizzabili nelle aree che identificano ciascun *bacino idro-termale regionale* al fine di garantire un uso sostenibile delle zone interessate con indicazione delle *zone a protezione totale del bacino* ove non sono ammessi insediamenti di stabilimenti idro-termali e di altre attività connesse.
4. Individuare, per ciascuno impianto idro-termale, misure appropriate e puntuali di protezione igienica delle sorgenti.
5. Indicare le principali caratteristiche batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche e le relative specializzazioni curative degli impianti idro-termali esistenti in Regione anche attraverso appositi studi su ciascuna sorgente idro-termale al fine di caratterizzarne gli effetti benefici per la salute umana con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e riabilitazione sostitutiva all'ospedalizzazione delle persone interessate proponendo forme di

incentivazione delle attività idro-termali dirette alla loro valorizzazione terapeutica a fini preventivi, curativi e riabilitativi.

6. Correlare le azioni che saranno individuate dal ***Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*** con i dati regionali, nazionali, europei ed internazionali alla domanda che, ai diversi livelli, esiste circa:
    a. la pratica del turismo idro-termale;
    b. la pratica del termalismo sociale;
7. Proporre una strategia, a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale tenuto conto delle potenzialità del sistema idro-termale regionale, per lo sviluppo, razionale nell'intero corso dell'anno, del flusso delle persone bisognose di cure idro-termali e del segmento turistico richiedente attività salutari.
8. Individuare eventuali correlazioni con altri strumenti regionali inerenti l'utilizzo, a qualsiasi titolo, delle acque e proporre direttive di coordinamento e superamento delle eventuali problematiche riscontrate.

Allegato 02 Contenuti *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale*

1. Il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* è redatto in accordo con quanto previsto dal *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* a valenza triennale.
2. Il *Programma* è organizzato in attività che dovranno svilupparsi in ogni stabilimento idro-termale per la massima valorizzazione ecosostenibile delle risorse idro-termali del bacino e di quelle turistico ricreative possibili nei comuni idro-termali e nei loro dintorni – musei, manifestazioni laiche e/o religiose, attività sportive, tracking, rafting ecc.
3. Il *Programma* è organizzato in books con una premessa riepilogativa dell'offerta idro-termale della Regione Calabria.
4. I singoli books, tanti quanti sono i bacini idro-termali della Regione, utilizzando anche le informazioni contenute nel *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*, descriveranno in dettaglio le attività di ogni stabilimento idro-termale; il periodo di effettuazione, gli orari e le modalità di fruizione.
5. I books dovranno:
    a. avere un formato "tascabile";
    b. essere ampiamente illustrati con immagini riferite alle attività proposte;
    c. avere una diffusione on line e potrà prevedere anche l'aggiunta di eventuali video.
6. Il *Programma* annuale dovrà avere una descrizione dettagliata delle attività, suscettibili di variazioni, prevedendone la sua diffusione ed aggiornamento continuo in rete, sul sito della Regione Calabria, su quello dei comuni idro-termali, su quello dell'*Agenzia idro-termale* e delle altre istituzioni ed enti presenti in Regione – parchi, proloco, agenzie ecc.
7. L'Agenzia idro-termale si doterà di un apposito ufficio che avrà il compito:
    a. di curare la diffusione e gli eventuali aggiornamenti del *Programma*;
    b. gestire i contatti con i comuni idro-termali circa l'attuazione del *Programma* in ogni stabilimento idro-termale;
    c. programmare la promozione delle iniziative e l'insieme dell'offerta idro-termale a livello regionale, nazionale, dell'UE ed internazionale;
    d. essere la struttura che fornisce informazioni e delucidazioni a quanti interessati a fruire dei servizi del sistema idro-termale unico regionale e per questo si doterà di personale che sia in grado di rispondere almeno anche in lingua inglese.

in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 260 di Martedì, 07 novembre 2000

LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323.

Riordino del settore termale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.

2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.

3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.

4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la_ normativa vigente.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di- cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

D territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini « terme », « termale », « acqua termale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « therrnae », « spa (salus per aquam) » sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).

ART. 3.

(Stabilimenti termali).

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo 0 prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto'legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

ART. 4.

(Erogazione delle cure termali).

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, ~n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione. funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6.

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ART. 5.

(Regimi termali speciali e rilancio degli stabilimenti termali).

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dal-

8-11-2000 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 261

l'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.

3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitarià locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.

4. A1 fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Ricerca scientifica, rilevazione statistico epidemiologica, educazione sanitaria).

1. Il Ministro della sanità può promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del'Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugna 1998, n. 204.

2. A1 fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si

avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

ART. 7.

(Specializzazione in medicina termale).

1.. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.

ART. 8.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti).

1. Ai fini d'ella valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio è stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è íncompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

ART. 9.

(Profili professionali).

1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.

ART. 10.

(Talassoterapia).

1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 è prorogata la validità, dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.

ART. 11.

(Qualificazione dei territori termali).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

ART. 12.

(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali).

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali.

ART. 13.

(Marchio di qualità termale).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai princìpi indicati ai commi 2 e 3.

2. Il marchio di qualità termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità termale unitamente ad una documentazione attestante:

a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;

b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri deI territorio -termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;

c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale;

d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

4. L'assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni.

5. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.

ART. 14.

(Pubblicità e sanzioni).

1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato

rispettivamente alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.».

Note all'art. 2:

- Il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, reca: «Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini.».

- Si riporta il testo dell'art. 2555 del codice civile:

«Art. 2555 (Nozione). -- L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa [c.c. 365, 2082; c.p.c. 670, n. I]. ».

Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 6, primo comma, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) - s) (omissis);

t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.».

- Il testo dell'art. 119, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 è il seguente:

«1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) - c) (omissis).

d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.».

- Il testo dell'art. 43 della citata legge n. 833 del 1978, è il seguente:

«Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie). - La legge regionale disciplina (autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'art. 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presìdi e

servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5.

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presìdi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presìdi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presìdi con quelli delle unità sanitarie locali.

Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.».

- Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, è il seguente:

«4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di

distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presìdi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.».

- Il testo dell'art. 8-quater del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), è il seguente:

«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'art. 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'art. 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'art. 8-quinquies.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentiti l'agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

c) le procedure e i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;

e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari;

f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;

g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'art. 8-octies;

h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);

i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;

l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;

m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;

n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate;

o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'art. 16-ter;

p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna;

q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture socio-sanitarie, ove compatibili.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti.

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede, con le modalità di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.».

Note all'art. 4.:

- Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca: « Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali),come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, è il seguente:

«Art. 2 (Compiti). -- 1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la conferenza Stato-regioni:

a) promuove e sancisce intese, al sensi dell'art. 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;

c) nel rispetto delle competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali.».

«Art. 3 (Intese). -- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. 1 provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria), è il seguente:

«Art. 6. - 1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.».

- Il testo dell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 22. - 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano S.p.a. sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma o ai comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.

3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in pane, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì

prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.

4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.».

Nota all'art. 6:

- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca: « Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1999, n. 490, è il seguente:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 118, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 8 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999, è il seguente:

« 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi

collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);

e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;

f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli e associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;

h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto, prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato, al fine di riservare loro una percentuale predeterminata di posti in sede di copertura delle zone carenti;

i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione.».

Note all'art. 9:

- Il testo del comma 5 dell'art. 3-octies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999, è il seguente:

« 5. Le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.».

- La legge 26 febbraio 1999, n. 42, reca: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie».

Nota all'art. 10:

- Il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, reca: «Istituzione della commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale».

Legge regionale 3 settembre 2012, n. 38
Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria.
(BUR n. 16 dell'1 settembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell'11 settembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 30 ottobre 2012, n. 50)

Art. 1
(Finalità della legge)

1. Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo termale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 2000 n. 323 (Riordino del settore termale), la Regione può concedere contributi alle aziende termali di cui all'articolo 2 della medesima legge e a quelle ricettive componenti dette aziende o facenti capo a società dalle stesse controllate per la realizzazione delle seguenti iniziative:

   a) nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazioni e tutela delle esistenti opere di presa di acque minerali termali;

   b) impianti e opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento vasche, maturazione fanghi e quanto necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali termali, nonché ammodernamento e integrazioni di quelle esistenti;

   c) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti termali, compresi quelli integrati di strutture para-termali, fisiochinesi-terapiche e pneumoterapiche;

   d) acquisto, adeguamento e integrazione degli impianti e delle apparecchiature medicali che impiegano acque minerali termali e delle apparecchiature medico-diagnostiche di laboratorio;

   e) costruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive e di servizio diretto degli stabilimenti termali;

   f) ammodernamento o sostituzione degli arredi delle strutture di cui alla lettera e);

   g) realizzazione di strutture per il tempo libero nell'ambito del complesso termale;

   h) organizzazione e realizzazione di manifestazioni e di iniziative rivolte a promuovere e pubblicizzare il patrimonio idrotermale e le località termali;

   i) pianificazione e realizzazione del piano regionale di settore di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. *La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, attiva iniziative di formazione professionale*[1].

3. Le iniziative di cui al comma 2 saranno attuate mediante la costituzione di un «Polo di Formazione e Ricerca» da localizzare all'interno dei territori termali prediligendo una

[1]**Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 50 che precedentemente così recitava: «La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n, 323, attiva iniziative di formazione professionale tese al conseguimento, presso enti pubblici e privati, delle necessarie qualifiche relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali operatore termale, massaggiatore, capo bagnino degli stabilimenti idroterapici e similari, disciplinandone profili e il percorso formativo.».**

localizzazione ad elevata accessibilità viaria in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.

4. *(abrogato)*[2]

5. La Regione, altresì, sostiene programmi e progetti di intervento atti a ottimizzare la fruibilità dei servizi connessi allo sfruttamento delle risorse termali a mezzo di appositi piani finanziari e incoraggiando le iniziative in comune tese a sviluppare distretti o filiere.

6. La Regione, al fine di favorire il conseguimento e l'aggiornamento delle certificazioni di qualità ambientale, istituisce appositi piani finanziari che sostengono iniziative in tal senso attuate da aziende termali, aziende ricettive e territori termali di cui al comma 1.

Art. 2
(Comuni termali)

1. Hanno la qualifica di Comuni termali: Lamezia Terme (CZ) (Terme di Caronte); Galatro (RC) (Terme di Galatro); Antonimina (RC) (Terme di Antonimina - Locri); Bivongi (RC) (I Bagni di Guida); Spezzano Albanese (CS) (Terme di Spezzano); Guardia Piemontese ed Acquappesa (CS) (Terme Luigiane); Cassano allo Jonio (CS) (Terme Sibarite); Cerchiara (CS) (Terme Grotte delle Ninfe); Cotronei (KR) (Terme di Ponte Coniglio).

Art. 3
(Pianificazione e programmazione regionale dì settore)

1. Ai fini della valorizzazione e del razionale utilizzo del patrimonio termale, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, nel rispetto del D.lgs 152/2006 smi, la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza ed alla tutela delle risorse termali per la realizzazione di piani stralcio per bacini del settore delle acque minerali termali.

2. La Giunta, altresì, partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, per come previsto dalla lettera h) dell'articolo 1.

3. La Giunta regionale, nell'ambito della promozione della ricerca tecnico-scentifica, sostiene la realizzazione di specifici progetti di ricerca applicata inerenti le cure e le terapie nel settore idrologico termale correlate alla caratterizzazione terapeutica delle risorse idrotermali presenti nel territorio regionale.

4. La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali dei concessionari, maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, nonché degli enti locali nei cui territori sono presenti risorse termali.

5. I piani e i programmi sono finanziati con i contributi previsti dalla presente legge e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermale.

6. Le modalità di finanziamento sono pubblicate in appositi bandi.

[2]Comma abrogato dall'art. 1, comma 2 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 50 che precedentemente così recitava: «La Regione nell'ambito della promozione delle attività di formazione professionale nel campo dell'idrologia medica adotta un piano di aggiornamento culturale e professionale del personale sanitario delle Aziende sanitarie provinciali e di quello convenzionato.».

Art. 4
(Contenuti del piano regionale di settore)

1. I piani, di cui al comma 1 dell'articolo 2 perseguono le seguenti finalità:

   a) l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle risorse idrotermali;

   b) le forme di tutela e utilizzazione delle risorse idrotermali, nel rispetto dei piani di tutela delle acque, con delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie;

   c) il monitoraggio e il controllo delle risorse idrotermali ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione;

   d) la definizione della qualità delle prestazioni sanitarie termali e dell'appropriatezza patologica correlate alla caratterizzazione terapeutica delle risorse idriche termali regionali.

Art. 5
(Formazione e pubblicazione del piano regionale di settore)

1. Il Consiglio regionale approva il piano regionale di settore, predisposto dalla Giunta regionale su iniziativa dell'assessorato competente, previa parere della commissione consiliare competente, sentiti gli enti locali interessati, le competenti autorità regionali, locali e statali, preposte alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali termali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale. Il piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di adozione del piano di settore gli aventi diritto e i soggetti interessati, unitamente alle associazioni di categoria e ad altri organismi associativi, possono proporre osservazioni nelle forme previste dalla disciplina dettata per gli strumenti urbanistici generali.

3. La Giunta regionale, decide in via definitiva sulle osservazioni di cui al punto 2 e ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, trasmette i Piani di Settore al Consiglio regionale per la loro approvazione, previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE).

4. I piani approvati dal Consiglio regionale sono pubblicati sul BURC ed integralmente recepiti nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Art. 6
(Contributi)

1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità della presente legge, concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 1.

2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi a:

   a) Enti locali, nonché imprese pubbliche o/a partecipazione pubblica e che abbiano sede nella Regione Calabria;

   b) Imprese private in qualunque forma purché abbiano sede nella Regione Calabria.

Art. 7

(Domanda di ammissione ai contributi)

1. La domanda per l'ammissione ai contributi è presentata all'assessorato competente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Alla domanda devono essere allegati:

   a) il progetto dell'opera o del piano di ricerche e di studi con le prescritte autorizzazioni, facendo particolare riferimento alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica, edilizia e ambientale;

   b) una relazione tecnico-economica illustrativa anche degli effetti occupazionali;

   c) il preventivo dettagliato dei costi con le indicazioni dei tempi di attuazione degli interventi e delle opere;

   d) la dichiarazione di impegno alla realizzazione delle opere previste;

   e) la dichiarazione di impegno a non modificare sino al completo ammortamento del mutuo e, in ogni caso, per almeno quindici anni, la destinazione d'uso delle opere immobiliari ammesse a contributo e, per almeno cinque anni, la destinazione dei beni strumentali;

   f) il plano economico di gestione e di ammortamento nonché, ove si tratti di trasformazione o di ampliamento, una relazione economica di gestione relativa all'ultimo quinquennio e relativi bilanci consuntivi;

   g) una dichiarazione attestante gli eventuali contributi richiesti o ottenuti dallo Stato, dalla regione e da altri enti pubblici;

   h) copia degli atti amministrativi da cui risulta il diritto dell'istante all'utilizzo del bene patrimoniale indisponibile regionale.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, previo parere della commissione consiliare competente, adotta il piano di riparto entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 8

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevole.

2. La deliberazione di concessione stabilisce:

   a) la spesa riconosciuta ammissibile;

   b) la percentuale del contributo;

   c) le modalità di erogazione del contributo;

   d) il termine di ultimazione delle opere;

   e) eventuale documentazione integrativa dell'istanza.

3. Le opere ammesse a contributo sono ultimate entro tre anni dalla data di adozione della deliberazione di concessione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, su proposta del competente assessorato, può concedere la proroga del termine di cui al comma 3 su istanza motivata del beneficiario del contributo.

Art. 9
(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui all'articolo 2 non sono cumulabili, per le medesime, opere e forniture, con altri benefici previsti da leggi dello Stato o da altre leggi regionali.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica in caso di trasferimenti dello Stato o della Regione a favore degli enti pubblici interessati, per il finanziamento della quota a loro carico.

Art. 10
(Erogazione del contributo)

1. La Giunta regionale, su proposta del competente assessorato, eroga il contributo per opere completate e collaudate o per iniziative di documentata realizzazione.

2. La Giunta regionale revoca l'erogazione del contributo se il beneficiario, senza preventiva autorizzazione di Giunta, modifica la destinazione dei beni strumentali o della struttura prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo. in tal caso, provvede altresì, al recupero delle somme erogate, delle spese e degli interessi.

Art. 11
(Collaudo delle opere)

1. Le spese di collaudo delle opere di cui all'articolo 1 sono a carico dei soggetti ammessi al contributo.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente provvede alla nomina del collaudatore.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 1.000.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01, inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2012.

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/2002.

Art. 13
(Disposizioni abrogative)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 (incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria);

   b) il comma 2 dell'articolo 34, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria - legge finanziaria).

Art. 14
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

LEGGI D'ITALIA - PARTE A (testo vigente)

Aggiornamento alla GU 30/10/2001

310. SANITA' PUBBLICA
R) Servizio sanitario nazionale

L. 23 dicembre 1978, n. 833 (1). Art. 36

Istituzione del servizio sanitario nazionale (2) (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
(2) Vedi, anche, le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, riportato al n. R/VII.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996, n. 10; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 5 febbraio 1998, n. 30; Circ. 20 maggio 1998, n. 109; Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero della sanità: Circ. 29 agosto 1996, n. 12; Circ. 6 maggio 1998, n. 7;
- Ministero delle finanze: Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 148.339/4-1;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 novembre 1996, n. 29; Circ. 4 gennaio 2000, n. 1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 aprile 1996, n. 26324.

TITOLO I
Il servizio sanitario nazionale

Capo III - Prestazioni e funzioni

36. Termalismo terapeutico.

Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 (16).
La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.
[Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'art. 83 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (16/a), convertito con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione

della invalidità pensionabile in base agli artt. 45 e 81 del citato R.D.L., sono costituiti in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'art. 18] (16/b).

Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (17), e dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.

(16) Con D.M. 19 maggio 1986 (Gazz. Uff. 17 giugno 1986, n. 138) è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra le U.S.L. e le aziende termali.
(16/a) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(16/b) Comma abrogato dall'art. 15, L. 31 dicembre 1991, n. 412, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(17) Riportato alla voce Regioni.

4.4.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88/45

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 168,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3],

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Ne consegue che un livello elevato di protezione della salute umana deve essere garantito anche nel caso in cui l'Unione adotti atti a norma di altre disposizioni del trattato.

(2) L'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica appropriata dato che la maggior parte delle disposizioni della presente direttiva hanno lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione di merci, persone e servizi. Dal momento che sono soddisfatte le condizioni per il ricorso, quale base giuridica, all'articolo 114 TFUE, la normativa dell'Unione deve basarsi su questa base giuridica anche nel caso in cui la protezione della sanità pubblica sia un elemento determinante delle scelte operate. A questo proposito, l'articolo 114, paragrafo 3 TFUE dispone esplicitamente che, nel realizzare l'armonizzazione, sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

(3) I sistemi sanitari nell'Unione sono un elemento centrale dei livelli elevati di protezione sociale dell'Unione e contribuiscono alla coesione e alla giustizia sociali e allo sviluppo sostenibile. Essi fanno parte dell'ampia gamma di servizi di interesse generale.

(4) Nonostante la possibilità per i pazienti di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri sono comunque tenuti sul loro territorio a prestare ai cittadini un'assistenza sanitaria sicura, di qualità elevata, efficiente e quantitativamente adeguata. Inoltre, il recepimento della presente direttiva nella legislazione nazionale e la sua applicazione non dovrebbero condurre a una situazione in cui i pazienti siano incoraggiati a ricevere le cure fuori dal loro Stato membro di affiliazione.

(5) Come riconosciuto dal Consiglio nelle conclusioni dell'1 e 2 giugno 2006 sui «valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea» [4] («le conclusioni del Consiglio»), esiste una serie di principi operativi condivisi dai sistemi sanitari di tutta l'Unione. Questi principi operativi sono necessari per garantire che i pazienti abbiano fiducia nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, condizione indispensabile per realizzare la mobilità dei pazienti e conseguire un elevato livello di protezione della salute. Nella stessa dichiarazione, il Consiglio ha riconosciuto che le modalità pratiche in cui detti valori e principi si concretizzano presentano sensibili differenze da uno Stato membro all'altro. Deve in particolare restare nel contesto nazionale l'adozione delle decisioni sull'offerta di assistenza sanitaria cui i cittadini hanno diritto e i meccanismi tramite i quali essa è finanziata e prestata, ad esempio la decisione per stabilire in che misura sia opportuno lasciare la gestione dei sistemi sanitari esposta ai meccanismi di mercato e alle pressioni concorrenziali.

(6) Come sancito in varie occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia»), pur riconoscendone la natura specifica, tutti i tipi di cure sanitarie rientrano nell'ambito di applicazione del TFUE.

[1] GU C 175 del 28.7.2009, pag. 116.
[2] GU C 120 del 28.5.2009, pag. 65.
[3] Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 368), posizione del Consiglio in prima lettura del 13 settembre 2010 (GU C 275 E del 12.10.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011.
[4] GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.

(7) La presente direttiva rispetta e non pregiudica la facoltà di ciascuno Stato membro di decidere il tipo di assistenza sanitaria ritenuta opportuna. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata in modo tale da compromettere le scelte etiche fondamentali degli Stati membri.

(8) La Corte di giustizia si è già pronunciata su alcuni aspetti dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare sul rimborso delle cure sanitarie prestate in uno Stato membro diverso da quello in cui è residente il destinatario delle cure. La presente direttiva ha la finalità di pervenire a una più generale, nonché efficace, applicazione dei principi elaborati dalla Corte di giustizia attraverso singole pronunce.

(9) Nelle conclusioni del Consiglio, quest'ultimo ha riconosciuto la particolare rilevanza di un'iniziativa sulle cure sanitarie transfrontaliere che offra ai cittadini dell'Unione chiarezza sui loro diritti allorché si spostano da uno Stato membro all'altro, per assicurare la certezza del diritto.

(10) La presente direttiva mira a istituire norme volte ad agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità nell'Unione e a garantire la mobilità dei pazienti conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri riguardanti la definizione delle prestazioni sociali di carattere sanitario, l'organizzazione e la prestazione di cure sanitarie, dell'assistenza medica e delle prestazioni di sicurezza sociale, in particolare di quelle per malattia.

(11) La presente direttiva si dovrebbe applicare ai singoli pazienti che decidono di ricorrere all'assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione. Come confermato dalla Corte di giustizia, né la sua natura particolare né la modalità della sua organizzazione o del suo finanziamento esclude l'assistenza sanitaria dall'ambito di applicazione del principio fondamentale della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, lo Stato membro di affiliazione può scegliere di limitare il rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera per motivi connessi alla qualità e alla sicurezza dell'assistenza sanitaria prestata, quando ciò possa essere giustificato da un motivo imperativo di interesse generale relativo alla sanità pubblica. Lo Stato membro di affiliazione può anche disporre ulteriori misure fondate su motivi diversi quando ciò possa essere giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. In effetti, la Corte di giustizia ha statuito che la sanità pubblica rientra nei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare restrizioni alla libertà di circolazione prevista dai trattati.

(12) La nozione di «motivi imperativi di interesse generale» cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 49 e 56 TFUE, e potrebbe continuare ad evolvere. La Corte di giustizia ha più volte statuito che i motivi imperativi di interesse generale possono giustificare un ostacolo alla libera prestazione di servizi, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. La Corte di giustizia ha altresì riconosciuto che anche l'obiettivo di mantenere, per motivi di sanità pubblica, un servizio medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile può rientrare in una delle deroghe di cui all'articolo 52 TFUE, nella misura in cui contribuisce al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute. La Corte di giustizia ha altresì affermato che tale disposizione del TFUE consente agli Stati membri di limitare la libertà di prestare servizi medico-ospedalieri nella misura in cui il mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche sul territorio nazionale è fondamentale per la sanità pubblica.

(13) Naturalmente, l'obbligo di rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera dovrebbe essere limitato all'assistenza sanitaria cui la persona assicurata ha diritto conformemente alla legislazione dello Stato membro di affiliazione.

(14) La presente direttiva non si dovrebbe applicare ai servizi il cui scopo primario è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine. Più specificatamente, la presente direttiva non si dovrebbe applicare ai servizi di assistenza a lungo termine considerati necessari per permettere alla persona che necessita di cure di condurre una vita il più possibile completa ed autonoma. Pertanto, la presente direttiva non si dovrebbe applicare, ad esempio, ai servizi di assistenza a lungo termine prestati da servizi di assistenza a domicilio o in istituti di residenza assistita e in residenze per anziani («case di cura»).

(15) Data la loro specificità, l'accesso agli organi e la relativa assegnazione ai fini del trapianto di organi non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(16) Ai fini del rimborso dei costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, la presente direttiva dovrebbe contemplare non solo la situazione in cui al paziente è prestata assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione, ma anche la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, ove quest'ultimi vengano forniti nel contesto di un servizio sanitario. La definizione di assistenza sanitaria transfrontaliera dovrebbe comprendere sia la situazione in cui un paziente acquista tali medicinali e dispositivi medici in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione, sia la situazione in cui un paziente acquista tali medicinali e dispositivi medici in un altro Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la prescrizione.

(17) La presente direttiva dovrebbe far salve le norme degli Stati membri relative alla vendita via internet di medicinali e dispositivi medici.

(18) La presente direttiva non dovrebbe conferire ad alcuna persona il diritto d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro al fine di ricevervi assistenza sanitaria. Nel caso in cui il soggiorno di una persona nel territorio di uno Stato membro non sia conforme alla legislazione di detto Stato membro sul diritto d'ingresso o soggiorno nel suo territorio, tale persona non dovrebbe essere considerata come una persona assicurata secondo la definizione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere la possibilità di specificare nella normativa nazionale chi sia considerato come persona assicurata ai fini del loro sistema sanitario nazionale e della normativa sulla sicurezza sociale, fermo restando il rispetto dei diritti dei pazienti riconosciuti dalla presente direttiva.

(19) Quando riceve assistenza sanitaria transfrontaliera, è essenziale che il paziente conosca in anticipo quali saranno le norme applicabili. All'assistenza sanitaria transfrontaliera si dovrebbero applicare le norme previste dalla legislazione dello Stato membro di cura, dal momento che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 168, paragrafo 7 TFUE, l'organizzazione e la prestazione di servizi sanitari e d'assistenza medica spetta agli Stati membri. Ciò dovrebbe aiutare il paziente ad operare una scelta informata e dovrebbe evitare malintesi e incomprensioni. Ciò dovrebbe altresì instaurare un elevato livello di fiducia fra paziente e prestatore di assistenza sanitaria.

(20) Per aiutare i pazienti a compiere una scelta informata quando chiedono assistenza sanitaria in un altro Stato membro, gli Stati membri di cura dovrebbero garantire che i pazienti di altri Stati membri ottengano su richiesta le pertinenti informazioni sulle norme di sicurezza e di qualità applicate nel loro territorio, nonché su quali prestatori di assistenza sanitaria vi siano soggetti. Inoltre, i prestatori di assistenza sanitaria dovrebbero fornire ai pazienti che le richiedano informazioni su specifici aspetti dei servizi di assistenza sanitaria da essi prestati e sulle opzioni terapeutiche. Nella misura in cui i prestatori di assistenza sanitaria forniscano già ai pazienti residenti nello Stato membro di cura informazioni pertinenti su tali specifici aspetti, la presente direttiva non dovrebbe obbligarli a fornire informazioni più esaurienti ai pazienti di altri Stati membri. Nulla dovrebbe ostare a che lo Stato membro di cura obblighi altresì soggetti diversi dai prestatori di assistenza sanitaria, quali assicuratori o autorità pubbliche, a fornire informazioni sui specifici aspetti dei servizi di assistenza sanitaria prestati se ciò risulti più appropriato tenuto conto dell'organizzazione del suo sistema di assistenza sanitaria.

(21) Nelle proprie conclusioni, il Consiglio ha riconosciuto che esiste un insieme di valori e principi comuni che sono condivisi in tutta l'Unione sul modo in cui i sistemi sanitari rispondono alle esigenze della popolazione e dei pazienti che tali sistemi servono. I superiori valori di universalità, di accesso a un'assistenza di elevata qualità, di equità e di solidarietà sono stati ampiamente riconosciuti nell'azione di diverse istituzioni dell'Unione. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero altresì garantire il rispetto di tali valori nei confronti dei pazienti e dei cittadini di altri Stati membri ed assicurare un trattamento equo di tutti i pazienti in base ai loro bisogni di assistenza sanitaria e non in base allo Stato membro di affiliazione. Nel far questo gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi della libera circolazione delle persone nel mercato interno, della non discriminazione, fra l'altro, in base alla nazionalità, nonché della necessità e proporzionalità di eventuali restrizioni della libera circolazione. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare in alcun modo i prestatori di assistenza sanitaria ad accettare pazienti di altri Stati membri per trattamenti programmati o ad accordare loro una priorità a danno di altri pazienti, danno che può configurarsi ad esempio in un allungamento dei tempi di attesa per altri pazienti. L'afflusso di pazienti può dar luogo a una domanda che supera le capacità esistenti di uno Stato membro relativamente a una determinata cura. In tali casi eccezionali, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di porre rimedio alla situazione per motivi di salute pubblica, conformemente agli articoli 52 e 62 TFUE. Tuttavia tale limitazione dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [1].

(22) È opportuno che si compiano sforzi sistematici e continui al fine di garantire il miglioramento degli standard di qualità e sicurezza, in linea con le conclusioni del Consiglio e tenendo conto dei progressi della scienza medica internazionale e delle buone prassi mediche generalmente riconosciute, nonché delle nuove tecnologie sanitarie.

(23) È essenziale prevedere obblighi comuni chiari in relazione alla previsione di meccanismi volti ad affrontare i casi di danni derivanti dall'assistenza sanitaria, così da evitare che la mancanza di fiducia in questi meccanismi costituisca un ostacolo al ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera. I sistemi di risarcimento dei danni nello Stato membro di cura dovrebbero far salva la possibilità per gli Stati membri di estendere la copertura offerta dal proprio sistema nazionale ai pazienti del proprio paese che si avvalgono di un'assistenza sanitaria all'estero, quando il ricorso alle cure in un altro Stato membro sia più opportuno per il paziente stesso.

(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire che sussistano meccanismi di tutela dei pazienti e di risarcimento dei danni per l'assistenza sanitaria prestata sul loro territorio e che tali meccanismi siano appropriati alla natura o alla portata del rischio. La determinazione della natura e delle modalità di tali meccanismi dovrebbe tuttavia spettare allo Stato membro.

[1] GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(25) La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La capacità di adempiere la continuità dell'assistenza sanitaria transfrontaliera è subordinata al trasferimento di dati personali concernenti la salute del paziente. Tali dati personali dovrebbero poter circolare da uno Stato membro all'altro, salvaguardando però, allo stesso tempo i diritti fondamentali della persona. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([1]), riconosce il diritto dei singoli di accedere ai propri dati personali relativi alla salute, quali i dati nelle loro cartelle cliniche, che contengono, ad esempio, informazioni quali la diagnosi, i risultati degli esami, il parere dei medici curanti ed eventuali terapie o interventi praticati. Tali disposizioni si dovrebbero applicare anche all'assistenza sanitaria transfrontaliera oggetto della presente direttiva.

(26) In varie sentenze la Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto al rimborso dei costi di assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro da parte del sistema obbligatorio di sicurezza sociale presso il quale il paziente è assicurato. La Corte di giustizia ha statuito che le disposizioni del trattato sulla libera prestazione dei servizi comprendono la libertà, da parte dei destinatari di servizi di assistenza sanitaria, comprese le persone che necessitano di un trattamento medico, di recarsi in un altro Stato membro per fruire di tale trattamento. Lo stesso principio si dovrebbe applicare ai destinatari di servizi di assistenza sanitaria che intendano fruire in un altro Stato membro di assistenza sanitaria prestata con altre modalità, ad esempio sotto forma di assistenza sanitaria on line.

(27) Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e senza con ciò compromettere l'equilibrio finanziario dei sistemi sanitari e di sicurezza sociale degli Stati membri, è opportuno garantire ai pazienti, come pure ai professionisti sanitari, ai prestatori di assistenza sanitaria e agli istituti di sicurezza sociale una maggiore certezza del diritto in ordine al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria.

(28) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti di una persona assicurata quanto all'assunzione dei costi di assistenza sanitaria necessari per ragioni mediche nel corso di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di una persona assicurata ad essere autorizzata a ricevere cure in un altro Stato membro se sono soddisfatte le condizioni previste dai regolamenti dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare dal regolamento (CE) n. 883/2004 o dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai membri delle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità ([2]), applicabile in virtù del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità ([3]) e del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità ([4]).

(29) È opportuno esigere che anche i pazienti che si recano in un altro Stato membro per ricevere cure sanitarie in circostanze diverse da quelle previste nel regolamento (CE) n. 883/2004 possano beneficiare dei principi della libera circolazione dei pazienti, dei servizi o delle merci conformemente al TFUE e alla presente direttiva. Ai pazienti dovrebbe essere garantito un livello di copertura dei costi delle cure sanitarie perlomeno corrispondente a quello che sarebbe stato loro riconosciuto per un'assistenza identica prestata nello Stato membro di affiliazione. Ciò dovrebbe rispettare pienamente la competenza degli Stati membri nel determinare l'entità dell'assicurazione malattia concessa ai propri cittadini ed evitare qualsiasi incidenza rilevante sul finanziamento dei sistemi sanitari nazionali.

(30) Per i pazienti, quindi, i due sistemi dovrebbero essere coerenti: si applicano o la presente direttiva o i regolamenti dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(31) I pazienti non dovrebbero essere privati dei diritti più vantaggiosi garantiti dai regolamenti dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale qualora le condizioni siano soddisfatte. Pertanto, ad un paziente che chieda l'autorizzazione di ricevere in un altro Stato membro cure sanitarie adatte alle sue condizioni di salute dovrebbe essere sempre concessa l'autorizzazione alle condizioni previste dai regolamenti dell'Unione, qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il paziente risiede e il paziente non possa ricevere tali cure entro un termine giustificabile da un punto di vista clinico, tenuto conto del suo stato di salute e della probabile evoluzione delle sue condizioni di salute. Viceversa, se un paziente richiede esplicitamente di fruire di cure ai sensi della presente direttiva, i benefici applicabili al rimborso dovrebbero essere limitati a quelli applicabili ai sensi della direttiva medesima. Nel caso in cui il paziente abbia diritto all'assistenza sanitaria transfrontaliera prevista sia dalla presente direttiva sia dal regolamento (CE) n. 883/2004 e l'applicazione di tale regolamento sia più vantaggiosa per il paziente, è opportuno che lo Stato membro di affiliazione richiami l'attenzione del paziente su questo fatto.

([1]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
([2]) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
([3]) GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.
([4]) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

(32) I pazienti non dovrebbero comunque trarre alcun arricchimento indebito dall'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro e, di conseguenza, l'assunzione dei costi dovrebbe limitarsi unicamente ai costi effettivi dell'assistenza sanitaria ricevuta.

(33) La presente direttiva non mira a creare alcun diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro ove detta assistenza non sia compresa tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione della persona assicurata. Allo stesso tempo, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di estendere all'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro il proprio regime di prestazioni in natura. La presente direttiva dovrebbe riconoscere che gli Stati membri sono liberi di organizzare i loro sistemi di assistenza sanitaria e sicurezza sociale in modo tale da poter stabilire il diritto alle cure mediche a livello regionale o locale.

(34) Gli Stati membri di affiliazione dovrebbero conferire ai pazienti il diritto di ricevere in un altro Stato membro almeno le stesse prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione. Se l'elenco delle prestazioni non specifica esattamente il metodo di cura applicato, ma definisce i tipi di cura, lo Stato membro di affiliazione non dovrebbe rifiutare l'autorizzazione preventiva o il rimborso per il fatto che il metodo di cura non è disponibile nel suo territorio, ma dovrebbe valutare se la cura transfrontaliera richiesta o ricevuta corrisponda alle prestazioni previste dalla propria legislazione. Il fatto che l'obbligo di rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della presente direttiva si limiti all'assistenza sanitaria figurante tra le prestazioni cui il paziente ha diritto nel proprio Stato membro di affiliazione non impedisce agli Stati membri di rimborsare il costo dell'assistenza sanitaria transfrontaliera al di là di tali limiti. Gli Stati membri hanno ad esempio la facoltà di rimborsare le spese supplementari, come le spese di alloggio e di viaggio, o le spese supplementari sostenute dalle persone con disabilità, anche se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria prestata sul loro territorio.

(35) La presente direttiva non dovrebbe prevedere neppure il trasferimento tra Stati membri dei diritti di sicurezza sociale né altra forma di coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale. Le disposizioni in tema di autorizzazione preventiva e di rimborso delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro dovrebbero mirare unicamente a rendere effettiva la libertà di prestazione di cure sanitarie per i pazienti e ad eliminare nello Stato membro di affiliazione del paziente gli ostacoli ingiustificati all'esercizio di questa libertà fondamentale. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente le differenze tra i sistemi sanitari nazionali e le competenze degli Stati membri quanto all'organizzazione e prestazione di servizi sanitari e assistenza medica.

(36) La presente direttiva dovrebbe prevedere che un paziente abbia il diritto di ricevere ogni medicinale la cui immissione in commercio sia autorizzata nello Stato membro di cura, anche qualora tale medicinale non sia autorizzato nello Stato membro di affiliazione, allorché la sua somministrazione sia elemento indispensabile di un trattamento efficace in un altro Stato membro. Uno Stato membro di affiliazione non dovrebbe essere in alcun modo tenuto a rimborsare ad persona assicurata un medicinale prescritto nello Stato membro di cura, ove tale medicinale non rientri fra le prestazioni erogate a tale persona assicurata dal sistema obbligatorio di sicurezza sociale o dal sistema sanitario nazionale nello Stato membro di affiliazione.

(37) Per la fruizione dell'assistenza sanitaria e il relativo rimborso, gli Stati membri possono mantenere, anche per i pazienti che ricorrono all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro, condizioni generali, criteri di ammissibilità e formalità regolamentari e amministrative, come l'obbligo di rivolgersi a un medico di medicina generale prima di consultare uno specialista o prima di accedere a cure ospedaliere, purché tali condizioni siano necessarie e proporzionate allo scopo e non siano discrezionali né discriminatorie. Ciò può comprendere una valutazione da parte di un professionista sanitario o un amministratore sanitario che presta servizi per il sistema obbligatorio di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione, quali un medico di medicina generale o un medico di base presso il quale il paziente è iscritto, se è necessario per determinare il diritto del singolo paziente all'assistenza sanitaria. Sarebbe quindi opportuno stabilire che tali condizioni, criteri e formalità di carattere generale fossero applicate in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio, fossero preventivamente conosciute, si fondassero essenzialmente su valutazioni d'ordine medico e non imponessero a carico dei pazienti che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli imposti ai pazienti che vengono curati nel proprio Stato membro di affiliazione; infine sarebbe opportuno che le decisioni venissero adottate con la massima tempestività possibile. Dovrebbero essere fatti salvi i diritti degli Stati membri di definire criteri o condizioni per l'autorizzazione preventiva nel caso di pazienti che chiedano cure sanitarie nello Stato membro di affiliazione.

(38) Considerata la giurisprudenza della Corte di giustizia, subordinare ad autorizzazione preventiva l'assunzione, da parte del sistema obbligatorio di sicurezza sociale o del sistema sanitario nazionale, dei costi di assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi. Pertanto, come regola generale, lo Stato membro di affiliazione non dovrebbe subordinare ad autorizzazione preventiva l'assunzione dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro quando il suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale o il suo sistema sanitario nazionale si sarebbe fatto carico dei costi di queste cure, se esse fossero state prestate sul suo territorio.

(39) I flussi di pazienti tra gli Stati membri sono limitati e dovrebbero rimanere tali in quanto la grande maggioranza dei pazienti nell'Unione riceve assistenza sanitaria nel proprio paese e preferisce in questo modo. Tuttavia, in determinate circostanze, i pazienti possono cercare

alcune forme di assistenza sanitaria in un altro Stato membro. Esempi in tal senso sono le cure altamente specializzate, o le cure prestate nelle regioni frontaliere nelle quali la struttura idonea più vicina è situata al di là del confine. Inoltre, alcuni pazienti desiderano essere curati all'estero per essere vicini ai loro familiari residenti in un altro Stato membro, o per avere accesso a un metodo di cura diverso da quello previsto nello Stato membro di affiliazione o perché ritengono di ricevere un'assistenza sanitaria qualitativamente migliore in un altro Stato membro.

(40) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, gli Stati membri possono subordinare ad autorizzazione preventiva l'assunzione da parte del sistema nazionale dei costi delle cure ospedaliere erogate in un altro Stato membro. La Corte di giustizia ha ritenuto tale requisito necessario e ragionevole, poiché il numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di prestare, devono poter fare oggetto di una programmazione, generalmente volta a soddisfare diverse esigenze. La Corte di giustizia ha ritenuto che tale programmazione miri a garantire un accesso sufficiente e permanente a un insieme equilibrato di cure ospedaliere di qualità nello Stato membro interessato. Inoltre, essa contribuisce a soddisfare il desiderio di controllare le spese e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. Secondo la Corte di giustizia, tale spreco sarebbe ancor più dannoso in quanto è generalmente riconosciuto che il settore delle cure ospedaliere genera notevoli costi e deve soddisfare esigenze crescenti, mentre le risorse finanziarie messe a disposizione dell'assistenza sanitaria non sono illimitate, indipendentemente dal metodo di finanziamento applicato.

(41) Lo stesso ragionamento si applica all'assistenza sanitaria non prestata a livello ospedaliero ma soggetta a necessità di programmazione analoghe nello Stato membro di cura. Può essere il caso dell'assistenza sanitaria che richiede una programmazione in quanto prevede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria e di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose. Alla luce del progresso tecnologico, lo sviluppo di nuovi metodi di cura e le differenti politiche degli Stati membri per quanto riguarda i ruoli degli ospedali nel loro sistema di assistenza sanitaria, ossia se tale tipo di assistenza sanitaria sia prestata nell'ambito di cure ospedaliere o ambulatoriali, non costituisce un fattore decisivo per decidere se necessiti o meno di programmazione.

(42) Poiché gli Stati membri sono responsabili dell'adozione di norme relative alla gestione, ai requisiti, agli standard di qualità e sicurezza e all'organizzazione e prestazione dell'assistenza sanitaria e poiché le necessità di programmazione differiscono da uno Stato membro all'altro, dovrebbe, di conseguenza, spettare agli Stati membri decidere se sia necessario introdurre il sistema di autorizzazione preventiva e, in caso affermativo, identificare l'assistenza sanitaria che richiede un'autorizzazione preventiva nel contesto del loro sistema, conformemente ai criteri definiti dalla presente direttiva e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le informazioni relative a tale assistenza sanitaria dovrebbero essere rese pubbliche con tempestività.

(43) I criteri connessi alla concessione dell'autorizzazione preventiva dovrebbero essere giustificati alla luce di motivi imperativi di interesse generale atti a giustificare gli ostacoli al principio della libera circolazione dell'assistenza sanitaria, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. La Corte di giustizia ha individuato diverse possibili considerazioni: il rischio di compromettere gravemente l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'obiettivo di mantenere, per ragioni di salute pubblica, un servizio medico-ospedaliero equilibrato e aperto a tutti e l'obiettivo di mantenere, sul territorio nazionale, delle strutture sanitarie o delle competenze mediche essenziali per la salute pubblica, ed anche per la sopravvivenza della popolazione. È altresì importante, nel gestire un sistema di autorizzazione preventiva, prendere in considerazione il principio generale della protezione della sicurezza del paziente in un settore notoriamente caratterizzato da asimmetria informativa. Al contrario, il rifiuto di concedere l'autorizzazione preventiva non può essere basato sul motivo che esistono liste di attesa nel territorio nazionale intese a consentire che la prestazione di assistenza sanitaria venga pianificata e gestita in base a priorità cliniche generali predeterminate, senza realizzare una valutazione medica oggettiva.

(44) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, i criteri di concessione o rifiuto dell'autorizzazione preventiva dovrebbero essere circoscritti a quanto necessario e proporzionato alla luce di tali motivi imperativi di interesse generale. È opportuno notare che l'impatto causato dalla mobilità dei pazienti sui sistemi sanitari nazionali potrebbe variare tra gli Stati membri o tra le regioni di uno stesso Stato membro, a seconda di fattori quali la posizione geografica, le barriere linguistiche, l'ubicazione degli ospedali nelle regioni frontaliere o la dimensione della popolazione e il bilancio sanitario. Pertanto, dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire, per il rifiuto dell'autorizzazione preventiva, dei criteri che siano necessari e proporzionati in detto contesto specifico, tenendo conto di quali cure sanitarie rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di autorizzazione preventiva, dal momento che taluni trattamenti altamente specializzati saranno più facilmente interessati rispetto ad altri da un deflusso ancorché limitato di pazienti. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire criteri differenti per regioni differenti o altri livelli amministrativi pertinenti per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria, ovvero per cure differenti, purché il sistema sia trasparente e facilmente accessibile e i criteri siano resi pubblici preventivamente.

(45) Nel caso in cui il paziente abbia diritto a cure sanitarie e l'assistenza sanitaria non possa essere prestata entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, lo Stato membro di affiliazione dovrebbe in linea di principio essere tenuto a concedere l'autorizzazione preventiva. Tuttavia, in determinate circostanze, l'assistenza sanitaria transfrontaliera può esporre il paziente o il pubblico in generale ad un rischio che prevale sull'interesse del paziente a ricevere l'assistenza sanitaria transfrontaliera desiderata. In tali ipotesi, lo Stato membro di affiliazione dovrebbe essere in grado di rifiutare la richiesta di autorizzazione preventiva, e in tal caso orientare il paziente verso soluzioni alternative.

(46) In ogni caso, se uno Stato membro decidesse di istituire un sistema di autorizzazione preventiva per l'assunzione dei costi delle cure ospedaliere o specializzate prestate in altri Stati membri a norma della presente direttiva, anche i costi di dette cure dovrebbero essere rimborsati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria identica fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Ove però ricorrano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71 ovvero al regolamento (CE) n. 883/2004, il rilascio dell'autorizzazione e l'erogazione delle prestazioni dovrebbe avvenire a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo che sia diversamente richiesto dal paziente. Questa disciplina si dovrebbe applicare in particolare ai casi in cui l'autorizzazione sia rilasciata al termine di un riesame della domanda in sede amministrativa o giurisdizionale e l'interessato abbia fruito delle cure in un altro Stato membro. In tal caso, non dovrebbero trovare applicazione gli articoli 7 e 8 della presente direttiva. Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha stabilito che i pazienti cui sia stata negata l'autorizzazione preventiva, su basi che si siano successivamente rivelate prive di fondamento, sono legittimati ad ottenere il rimborso integrale dei costi delle cure ricevute in un altro Stato membro, in base alle disposizioni della legislazione dello Stato membro di cura.

(47) Le procedure in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera istituite dagli Stati membri dovrebbero offrire ai pazienti garanzie di oggettività, non discriminazione e trasparenza, in modo da assicurare che le decisioni delle autorità nazionali vengano assunte con tempestività e nel rispetto sia di tali principi generali sia delle circostanze proprie di ogni singolo caso. Ciò dovrebbe valere anche per il rimborso erogato per i costi di assistenza sanitaria sostenuti in un altro Stato membro dopo che il paziente ha ricevuto le cure. È opportuno che, in circostanze normali, i pazienti abbiano il diritto di ottenere decisioni in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera entro un periodo di tempo ragionevole. Detti termini dovrebbero però essere ridotti ove lo giustifichi l'urgenza della cura in questione.

(48) Un'informazione adeguata su tutti gli aspetti essenziali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera è necessaria affinché i pazienti possano concretamente esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. Uno dei meccanismi per fornire tali informazioni consiste nell'istituire punti di contatto nazionali in ogni Stato membro. Le informazioni da fornire obbligatoriamente ai pazienti dovrebbero essere specificate. Tuttavia, i punti di contatto nazionali possono volontariamente fornire maggiori informazioni, anche con il sostegno della Commissione. Le informazioni dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali ai pazienti in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui i punti di contatto sono situati. Le informazioni possono essere fornite in ogni altra lingua.

(49) Gli Stati membri dovrebbero decidere la struttura e il numero dei loro punti di contatto nazionali. Tali punti di contatto nazionali possono anche essere inglobati in centri informativi esistenti o integrare le attività di questi ultimi, purché risulti chiaro che essi costituiscono anche punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. I punti di contatto nazionali dovrebbero essere istituiti in modo efficiente e trasparente ed essi dovrebbero essere in grado di consultare le organizzazioni dei pazienti, le assicurazioni sanitarie e i prestatori di assistenza sanitaria. I punti di contatto nazionali dovrebbero disporre di mezzi adeguati per fornire informazioni sui principali aspetti dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. È opportuno che la Commissione collabori con gli Stati membri per agevolare la cooperazione dei punti di contatto nazionali operanti nel settore, anche rendendo disponibili a livello dell'Unione le opportune informazioni. L'esistenza di punti di contatto nazionali non dovrebbe impedire agli Stati membri di istituire, a livello regionale o locale, altri punti di contatto collegati, in base all'organizzazione specifica dei rispettivi sistemi sanitari.

(50) Gli Stati membri dovrebbero facilitare la cooperazione tra i prestatori di assistenza sanitaria, i fruitori e le autorità di regolamentazione dei vari Stati membri a livello nazionale, regionale o locale così da garantire la sicurezza, la qualità e l'efficienza dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Ciò vale soprattutto per la cooperazione nelle regioni frontaliere, dove la prestazione transfrontaliera dei servizi può rappresentare la forma di organizzazione più efficiente dei servizi sanitari per le popolazioni interessate, pur se richiede la cooperazione tra i sistemi sanitari di vari Stati membri per essere prestata su basi continuative. La cooperazione potrebbe riguardare la pianificazione congiunta, l'adeguamento o il riconoscimento reciproco di procedure e standard, l'interoperabilità dei rispettivi sistemi nazionali basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (in prosieguo: «TIC»), i meccanismi pratici per garantire la continuità delle cure o facilitare la prestazione transfrontaliera, temporanea od occasionale, di assistenza sanitaria da parte dei professionisti sanitari. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [1], stabilisce che la libera prestazione, su base temporanea od occasionale, di servizi, compresi quelli dei professionisti sanitari, in un altro Stato membro non

[1] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

deve essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali. È opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicata la direttiva 2005/36/CE.

(51) La Commissione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra Stati membri nei settori descritti al capo IV della presente direttiva e, secondo quanto contemplato dall'articolo 168, paragrafo 2, TFUE, prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile ad agevolare e promuovere detta cooperazione. In tale contesto, la Commissione dovrebbe incoraggiare la cooperazione concernente l'assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale, in particolare individuando i principali ostacoli alla collaborazione tra i prestatori di assistenza sanitaria nelle regioni di confine, formulando raccomandazioni e diffondendo informazioni e migliori pratiche sul modo di superare tali ostacoli.

(52) Lo Stato membro di affiliazione potrebbe aver bisogno di ricevere la conferma che l'assistenza sanitaria transfrontaliera sarà o sia stata prestata da un professionista sanitario che esercita legalmente. È pertanto opportuno garantire che le informazioni sul diritto ad esercitare la professione, contenute nei registri nazionali o locali dei professionisti sanitari, se stabiliti nello Stato membro di cura, siano su richiesta messe a disposizione delle autorità dello Stato membro di affiliazione.

(53) Qualora dei medicinali autorizzati in uno Stato membro siano stati prescritti a un determinato paziente in tale Stato membro da un membro di una professione del settore sanitario regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, le relative prescrizioni dovrebbero, in linea di massima, poter essere riconosciute in ambito medico e i medicinali dispensati in un altro Stato membro in cui i medicinali sono autorizzati. La soppressione di ostacoli normativi e amministrativi a tale riconoscimento non dovrebbe pregiudicare la necessità del consenso del medico curante del paziente o del farmacista nei singoli casi, ove ciò trovi giustificazione nella protezione della salute umana e risulti necessario e proporzionato rispetto a tale obiettivo. Il riconoscimento delle prescrizioni di altri Stati membri non dovrebbe pregiudicare il dovere professionale o etico che impone al farmacista di rifiutarsi di dispensare il medicinale. Il riconoscimento da parte del medico non dovrebbe pregiudicare neppure la decisione dello Stato membro di affiliazione in merito all'inclusione di quei medicinali tra le prestazioni accordate dal sistema di sicurezza sociale cui il paziente è affiliato. Occorre inoltre notare che il rimborso dei medicinali non è soggetto alle norme sul riconoscimento reciproco delle prescrizioni, ma contemplato dalle norme generali sul rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera di cui al capo III della presente direttiva. L'attuazione del principio del riconoscimento dovrebbe essere agevolata dall'adozione delle misure necessarie a tutelare la sicurezza del paziente e ad evitare un cattivo uso o la confusione dei medicinali. Tali misure dovrebbero comprendere l'adozione di un elenco non esaustivo di elementi da inserire nelle prescrizioni. Nulla dovrebbe ostare a che gli Stati membri prevedano ulteriori elementi nelle loro prescrizioni, purché ciò non impedisca il riconoscimento delle prescrizioni di altri Stati membri che contengono l'elenco comune di elementi. Il riconoscimento delle prescrizioni dovrebbe inoltre applicarsi ai dispositivi medici legalmente immessi sul mercato nello Stato membro in cui essi saranno dispensati.

(54) La Commissione dovrebbe sostenere il continuo sviluppo delle reti di riferimento europee tra i prestatori di assistenza sanitaria e i centri di eccellenza negli Stati membri. Le reti di riferimento europee possono migliorare l'accesso alle diagnosi e la prestazione di assistenza sanitaria di qualità a tutti i pazienti le cui patologie richiedono una concentrazione particolare di risorse o di competenze e potrebbero fungere anche da punti nevralgici per la formazione e la ricerca in campo medico, la diffusione delle informazioni e la valutazione, in particolare nel caso delle malattie rare. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe offrire agli Stati membri incentivi per rafforzare il continuo sviluppo delle reti di riferimento europee. Le reti di riferimento europee si basano sulla partecipazione volontaria dei loro membri, ma la Commissione dovrebbe elaborare criteri e condizioni che le reti dovrebbero soddisfare per poter ricevere il suo sostegno.

(55) Le malattie rare sono le malattie che presentano una soglia di prevalenza di non più di cinque pazienti su 10 000 in linea con il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani [1]. Si tratta di malattie gravi, a carattere cronico e spesso potenzialmente letali. Alcuni pazienti affetti da malattie rare incontrano delle difficoltà nella ricerca di una diagnosi e di cure per migliorare la loro qualità di vita e incrementare le loro aspettative di vita, difficoltà che sono state riconosciute anche dalla raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009 su un'azione nel settore delle malattie rare [2].

(56) Gli sviluppi tecnologici nella prestazione transfrontaliera di cure sanitarie mediante il ricorso alle TIC possono rendere poco chiaro l'esercizio delle competenze di sorveglianza da parte degli Stati membri e possono quindi ostacolare la libera circolazione delle cure sanitarie e dare spazio ad ulteriori rischi per la protezione della salute. In tutta l'Unione sono impiegati, per la prestazione di cure sanitarie che si avvalgono delle TIC, formati e standard tra loro profondamente diversi e incompatibili e ciò ostacola questo tipo di prestazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e determina rischi per la protezione della salute. È pertanto necessario che gli Stati membri mirino all'interoperabilità dei sistemi basati sulle TIC. Tuttavia, l'introduzione dei sistemi basati sulle TIC nel settore sanitario è di esclusiva competenza nazionale. La presente direttiva dovrebbe riconoscere pertanto l'importanza del lavoro sull'interoperabilità e rispettare la divisione delle competenze, disponendo che la Commissione e gli Stati membri cooperino nell'elaborazione di misure che, pur non giuridicamente vincolanti, forniscano strumenti aggiuntivi a disposizione degli Stati membri per promuovere una maggiore interoperabilità dei sistemi basati sulle TIC nel settore dell'assistenza sanitaria e per agevolare

[1] GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.
[2] GU C 151 del 3.7.2009, pag. 7.

l'accesso dei pazienti ad applicazioni di assistenza sanitaria online, ove gli Stati membri decidano di introdurle.

(57) L'interoperabilità delle soluzioni di assistenza sanitaria online dovrebbe essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali in materia di prestazione di servizi di assistenza sanitaria adottate al fine di tutelare il paziente, compresa la legislazione sulle farmacie internet, in particolare i divieti nazionali relativi agli ordini per corrispondenza di medicinali soggetti a prescrizione medica, nella misura in cui essi sono in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia e con la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ([1]) e con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ([2]).

(58) I progressi costanti della scienza medica e delle tecnologie sanitarie rappresentano al tempo stesso una sfida e un'opportunità per i sistemi sanitari degli Stati membri. La cooperazione nella valutazione delle nuove tecnologie sanitarie può favorire gli Stati membri, consentendo di realizzare economie di scala e di evitare una duplicazione delle attività, e fornire dati migliori per un impiego ottimale delle nuove tecnologie ai fini di un'assistenza sanitaria efficiente, sicura e di qualità. Questa cooperazione richiede strutture stabili che, partendo dai progetti pilota esistenti e sulla base della consultazione di un'ampia gamma di soggetti interessati, coinvolgano tutte le autorità competenti degli Stati membri. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe fornire una base per un sostegno continuo dell'Unione a tale cooperazione.

(59) A norma dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]), ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(60) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le misure che escludono specifiche categorie di medicinali o dispositivi medici dal riconoscimento delle prescrizioni di cui alla presente direttiva. Al fine di individuare le reti di riferimento che dovrebbero beneficiare del sostegno della Commissione, la Commissione dovrebbe ottenere altresì il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i criteri e le condizioni che le reti di riferimento europee devono soddisfare.

(61) È particolarmente importante che laddove abbia il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE, la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(62) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ([4]), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, dei prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(63) Anche il Garante europeo della protezione dei dati ha emesso il suo parere sulla proposta della presente direttiva ([5]).

(64) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ovvero la previsione di norme volte ad agevolare l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di qualità nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità e promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze nazionali relative all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria. La presente direttiva mira inoltre a chiarire la sua relazione con il quadro normativo esistente in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004, ai fini dell'applicazione dei diritti dei pazienti.

([1]) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
([2]) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([4]) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
([5]) GU C 128 del 6.6.2009, pag. 20.

2. La presente direttiva si applica alla prestazione di assistenza sanitaria ai pazienti, indipendentemente dalle relative modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento.

3. La presente direttiva non si applica:

a) ai servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;

b) all'assegnazione e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo;

c) ad eccezione del capo IV, ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio di uno Stato membro, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche.

4. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di organizzazione e finanziamento dell'assistenza sanitaria in situazioni non connesse all'assistenza sanitaria transfrontaliera. In particolare, la presente direttiva non obbliga in alcun modo uno Stato membro a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul suo territorio se detti prestatori non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del sistema sanitario nazionale di detto Stato membro.

Articolo 2

Rapporto con altre disposizioni dell'Unione

La presente direttiva si applica senza pregiudizio di:

a) la direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia ([1]);

b) la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ([2]), la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ([3]) e la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ([4]);

c) la direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ([5]);

d) la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ([6]);

e) la direttiva 2000/31/CE;

f) la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ([7]);

g) la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano ([8]);

h) la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([9]);

i) la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti ([10]);

j) il regolamento (CE) n. 859/2003;

k) la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani ([11]);

l) il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ([12]);

m) il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([13]);

n) la direttiva 2005/36/CE;

o) il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ([14]);

([1]) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8.
([2]) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
([3]) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
([4]) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
([5]) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
([6]) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
([7]) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
([8]) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.
([9]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
([10]) GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.
([11]) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
([12]) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
([13]) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
([14]) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

p) il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ([1]);

q) il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ([2]), il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) ([3]) e altre norme dell'Unione sul diritto privato internazionale, in particolare le norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alla legge applicabile;

r) la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti ([4]);

s) il regolamento (UE) n. 1231/2010.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «assistenza sanitaria»: i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;

b) «persona assicurata»:

i) le persone, ivi compresi i loro familiari e i loro superstiti, che sono contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 e che sono persone assicurate ai sensi dell'articolo 1, lettera c), di tale regolamento, e

ii) i cittadini di paesi terzi cui si applica il regolamento (CE) n. 859/2003, o il regolamento (UE) n. 1231/2010 o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni;

c) «Stato membro di affiliazione»:

i) per le persone di cui alla lettera b), punto i), lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009;

ii) per le persone di cui alla lettera b), punto ii), lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003 o del regolamento (UE) n. 1231/2010. Se nessuno Stato membro è competente ai sensi di tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione è lo Stato membro in cui la persona è assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro;

d) «Stato membro di cura»: lo Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria. Nel caso della telemedicina, l'assistenza sanitaria si considera prestata nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di assistenza sanitaria;

e) «assistenza sanitaria transfrontaliera»: l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione;

f) «professionista sanitario»: il medico, l'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'odontoiatra, l'ostetrica o il farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE o altro professionista che eserciti delle attività nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro di cura;

g) «prestatore di assistenza sanitaria»: una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro;

h) «paziente»: una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato membro;

i) «medicinale»: un medicinale ai sensi della direttiva 2001/83/CE;

j) «dispositivo medico»: un dispositivo medico ai sensi della direttiva 90/385/CEE, della direttiva 93/42/CEE o della direttiva 98/79/CE;

k) «prescrizione»: la prescrizione di un medicinale o di un dispositivo medico rilasciata da un membro di una professione del settore sanitario regolamentata ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, che è legalmente abilitato in tal senso nello Stato membro in cui è rilasciata la prescrizione;

([1]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
([2]) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
([3]) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
([4]) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14.

l) «tecnologia sanitaria»: un medicinale, un dispositivo medico o delle procedure mediche o chirurgiche come pure delle misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie utilizzate nel settore dell'assistenza sanitaria;

m) «cartella clinica»: l'insieme dei documenti contenenti i dati, le valutazioni e le informazioni di qualsiasi tipo sullo stato e sull'evoluzione clinica di un paziente nell'intero processo di cura.

CAPO II

RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Articolo 4

Responsabilità dello Stato membro di cura

1. Tenendo conto dei principi di universalità, di accesso a cure di elevata qualità, di equità e di solidarietà, l'assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata conformemente:

a) alla legislazione in vigore nello Stato membro di cura;

b) agli standard e agli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dallo Stato membro di cura; e

c) alla normativa dell'Unione in materia di standard di sicurezza.

2. Lo Stato membro di cura garantisce che:

a) i pazienti ricevano, su richiesta, dal punto di contatto nazionale di cui all'articolo 6, le informazioni pertinenti sugli standard e gli orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, ivi comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria, le informazioni su quali prestatori di assistenza sanitaria sono soggetti a tali standard e orientamenti, nonché le informazioni sull'accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità;

b) i prestatori di assistenza sanitaria forniscano informazioni pertinenti per consentire ai pazienti di compiere una scelta informata, fra l'altro sulle opzioni terapeutiche, sulla disponibilità, qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria da essi prestata nello Stato membro di cura, e che gli stessi forniscano, altresì, fatture trasparenti e informazioni trasparenti sui prezzi, nonché sullo status di autorizzazione o di iscrizione dei prestatori di assistenza sanitaria, sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la loro responsabilità professionale. Nella misura in cui i prestatori di assistenza sanitaria forniscano già ai pazienti residenti nello Stato membro di cura delle informazioni pertinenti su tali argomenti, la presente direttiva non li obbliga a fornire informazioni più esaurienti ai pazienti di altri Stati membri;

c) esistano delle procedure trasparenti per le denunce e dei meccanismi che consentano ai pazienti di esperire i mezzi di ricorso a norma della legislazione dello Stato membro di cura nel caso in cui subiscano un danno a causa dell'assistenza sanitaria ricevuta;

d) per le cure prestate sul proprio territorio esistano sistemi di assicurazione di responsabilità professionale o garanzie o analoghi meccanismi che siano equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità e che siano commisurati alla natura e alla portata del rischio;

e) il diritto fondamentale alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali sia protetto conformemente alle misure nazionali che attuano le norme dell'Unione relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE;

f) al fine di garantire la continuità della cura, i pazienti che hanno ricevuto un trattamento abbiano diritto ad una cartella clinica, scritta o elettronica, in cui si è registrato il trattamento in questione, nonché all'accesso ad almeno una copia di tale cartella clinica in conformità e senza pregiudizio delle misure nazionali che attuano le norme dell'Unione relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

3. Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità si applica ai pazienti di altri Stati membri.

È fatta salva la possibilità per lo Stato membro di cura, qualora sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane, di adottare misure sull'accesso alle cure volte ad assolvere alla responsabilità fondamentale cui è tenuto di garantire un accesso sufficiente e permanente all'assistenza sanitaria nel suo territorio. Tali misure sono limitate a quanto è necessario e proporzionato e non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria e sono rese pubbliche preventivamente.

4. Gli Stati membri garantiscono che nel loro territorio i prestatori di assistenza sanitaria applichino ai pazienti degli altri Stati membri gli stessi onorari per l'assistenza sanitaria applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero fissino un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori se non esiste un prezzo comparabile per i pazienti nazionali.

Il presente paragrafo non pregiudica la legislazione nazionale che consente ai prestatori di assistenza sanitaria di fissare i propri prezzi, purché non discriminino i pazienti degli altri Stati membri.

5. La presente direttiva non pregiudica le leggi e i regolamenti degli Stati membri sull'uso delle lingue. Gli Stati membri possono scegliere di fornire le informazioni in lingue diverse dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Responsabilità dello Stato membro di affiliazione

Lo Stato membro di affiliazione garantisce che:

a) i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati conformemente al capo III;

b) esistano dei meccanismi i quali consentano di fornire su richiesta ai pazienti le informazioni sui loro diritti in detto Stato membro riguardo la possibilità di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso dei costi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, e le procedure di accesso e definizione di tali diritti e sui mezzi di ricorso e tutela nel caso in cui i pazienti ritengano che i loro diritti non siano stati rispettati ai sensi dell'articolo 9. Nelle informazioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera si opera una chiara distinzione tra i diritti che i pazienti hanno in virtù della presente direttiva e i diritti risultanti dal regolamento (CE) n. 883/2004;

c) qualora un paziente abbia ricevuto un'assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico, detto controllo medico sia disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata sul suo territorio;

d) i pazienti che richiedono di fruire o fruiscono di assistenza sanitaria transfrontaliera abbiano accesso remoto o dispongano almeno di una copia della cartella clinica, in conformità e senza pregiudizio delle misure nazionali che attuano le norme dell'Unione relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 6

Punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera

1. Ogni Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera e ne comunica il nome e le coordinate alla Commissione. La Commissione e gli Stati membri mettono tali informazioni a disposizione del pubblico. Gli Stati membri garantiscono che i punti di contatto nazionali consultino le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie.

2. I punti di contatto nazionali facilitano lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 e cooperano strettamente tra di loro e con la Commissione. I punti di contatto nazionali forniscono su richiesta ai pazienti le coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati membri.

3. Per consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, i punti di contatto nazionali dello Stato membro di cura forniscono loro le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta, le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al suo esercizio, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), nonché le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione di detto Stato membro, come pure sulle possibilità giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

4. I punti di contatto nazionale dello Stato membro di affiliazione forniscono ai pazienti e ai professionisti sanitari le informazioni di cui all'articolo 5, lettera b).

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono facilmente accessibili e, se del caso, sono rese disponibili per via elettronica e in formati accessibili alle persone con disabilità.

CAPO III

RIMBORSO DEI COSTI DELL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Articolo 7

Principi generali per il rimborso dei costi

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 883/2004 e conformemente a quanto disposto dagli articoli 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione assicura che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se l'assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione.

2. In deroga al paragrafo 1:

a) se uno Stato membro figura nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 e, conformemente a tale regolamento, ha riconosciuto ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro il diritto alle prestazioni di malattia, esso presta loro l'assistenza sanitaria prevista dalla presente direttiva, a sue proprie spese, durante il loro soggiorno sul territorio conformemente alla sua legislazione, come se gli interessati fossero residenti nello Stato membro elencato in detto allegato;

b) se l'assistenza sanitaria prestata a norma della presente direttiva non è soggetta ad autorizzazione preventiva, non è prestata a norma del capitolo 1 del titolo III del regolamento (CE) n. 883/2004 ed è prestata nel territorio dello Stato membro che a norma di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009 è, in ultima analisi, responsabile del rimborso dei costi, i costi sono a carico di detto Stato membro. Detto Stato membro può prendersi carico dei costi relativi all'assistenza sanitaria applicando i termini, le condizioni, i criteri di ammissibilità e le formalità di natura normativa ed amministrativa da esso stabiliti, purché questi siano compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Spetta allo Stato membro di affiliazione determinare, a livello locale, regionale o nazionale, l'assistenza sanitaria per cui una persona assicurata ha diritto alla copertura dei costi nonché il livello di copertura di tali costi, indipendentemente dal luogo in cui l'assistenza sanitaria sia stata prestata.

4. I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati o direttamente pagati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.

Laddove l'intero costo dell'assistenza sanitaria transfrontaliera superi il livello dei costi che sarebbero stati sostenuti se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul loro territorio, lo Stato membro di affiliazione può comunque decidere di rimborsare l'intero costo.

Lo Stato membro di affiliazione può decidere di rimborsare altri costi afferenti, come le spese di alloggio e di viaggio, o i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o più disabilità da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato membro conformemente alla legislazione nazionale e a condizione che detti costi siano sufficientemente documentati.

5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea volte a garantire ai pazienti diritti identici, quando si avvalgono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, a quelli di cui avrebbero beneficiato se avessero ricevuto tale assistenza in una situazione analoga nello Stato membro di affiliazione.

6. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri si dotano di un meccanismo trasparente per verificare i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare alla persona assicurata da parte dello Stato membro di affiliazione. Tale meccanismo è fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente conosciuti ed è applicato al pertinente livello amministrativo (locale, regionale o nazionale).

7. Lo Stato membro di affiliazione può applicare alla persona assicurata che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le stesse condizioni, criteri di ammissibilità e formalità di natura normativa ed amministrativa, stabiliti a livello locale, regionale o nazionale, che imporrebbe per la prestazione di detta assistenza sanitaria sul suo territorio. Ciò può comprendere una valutazione da parte di un professionista sanitario o un amministratore sanitario che presta servizi per il sistema obbligatorio di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione, quali un medico di medicina generale o un medico di base presso il quale il paziente è iscritto, se è necessario per determinare il diritto del singolo paziente all'assistenza sanitaria. Tuttavia, nessuna condizione, criterio di ammissibilità o formalità di natura normativa ed amministrativa imposti conformemente al presente paragrafo possono essere discriminatori o costituire un ostacolo alla libera circolazione di pazienti, servizi o merci, a meno che non siano obiettivamente giustificati da esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

8. Lo Stato membro di affiliazione non subordina il rimborso dei costi dell'assistenza transfrontaliera ad autorizzazione preventiva, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 8.

9. Lo Stato membro di affiliazione può limitare l'applicazione delle norme sul rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera per motivi imperativi di interesse generale, quali quelli riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

10. Fatto salvo il paragrafo 9, gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale è stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione.

11. La decisione di limitare l'applicazione del presente articolo a norma del paragrafo 9 è ridotta a quanto necessario e proporzionato e non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi. Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni di limitare i rimborsi per i motivi indicati al paragrafo 9.

Articolo 8

Assistenza sanitaria che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva

1. Lo Stato membro di affiliazione può prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso dei costi dell'assistenza transfrontaliera, conformemente al presente articolo e all'articolo 9. Il sistema di autorizzazione preventiva, compresi i criteri e l'applicazione di tali criteri, e le singole decisioni di rifiuto di concedere un'autorizzazione preventiva, è limitato a quanto necessario e proporzionato all'obiettivo da raggiungere, e non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei pazienti.

2. L'assistenza sanitaria che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva è limitata all'assistenza sanitaria che:

a) è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e:

   i) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o

   ii) richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;

b) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o

c) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, all'occorrenza, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza, ad eccezione dell'assistenza sanitaria soggetta alla normativa dell'Unione che garantisce livelli minimi di sicurezza e di qualità in tutta l'Unione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di assistenza sanitaria di cui alla lettera a).

3. Quanto alle richieste di autorizzazione preventiva presentate da un assicurato al fine di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera, lo Stato membro di affiliazione accerta se sono state soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 883/2004. Ove tali condizioni siano soddisfatte, l'autorizzazione preventiva è concessa conformemente al regolamento a meno che il paziente non chieda diversamente.

4. Quando un paziente colpito, o sospettato di essere colpito, da una malattia rara chiede l'autorizzazione preventiva, una valutazione clinica può essere effettuata da esperti del settore. Se non possono essere reperiti esperti all'interno dello Stato membro di affiliazione o se il parere dell'esperto non è conclusivo, lo Stato membro di affiliazione può richiedere un parere scientifico.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, lettere da a) a c), lo Stato membro di affiliazione non può rifiutarsi di concedere un'autorizzazione preventiva quando il paziente ha diritto all'assistenza sanitaria in questione, ai sensi dell'articolo 7 della presente direttiva, e quando l'assistenza sanitaria in questione non può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, sulla base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente, dell'anamnesi e del probabile decorso della sua malattia, dell'intensità del dolore e/o della natura della sua disabilità al momento in cui la richiesta di autorizzazione è stata fatta o rinnovata.

6. Lo Stato membro di affiliazione può rifiutarsi di concedere un'autorizzazione preventiva per i seguenti motivi:

a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarà esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza, quale paziente, che non può essere considerato accettabile, tenendo conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;

b) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarà esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;

c) l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;

d) l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenendo presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia di ogni paziente interessato.

7. Lo Stato membro di affiliazione mette a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini della presente direttiva nonché tutte le informazioni pertinenti sul sistema di autorizzazione preventiva.

Articolo 9

Procedure amministrative relative all'assistenza sanitaria transfrontaliera

1. Lo Stato membro di affiliazione garantisce che le procedure amministrative relative alla fruizione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei costi di assistenza sanitaria sostenuti in un altro Stato membro si fondino su criteri obiettivi, non discriminatori, i quali siano altresì necessari e proporzionati all'obiettivo da conseguire.

2. Ogni procedura amministrativa del tipo di cui al paragrafo 1 è facilmente accessibile e le informazioni relative a tale procedura sono rese pubbliche al livello opportuno. Tale procedura è in grado di garantire la trattazione obiettiva e imparziale delle domande relative alle prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei relativi costi.

3. Gli Stati membri stabiliscono periodi di tempo ragionevoli entro i quali le richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera devono essere trattate e li rendono pubblici in anticipo. Nell'esame di una richiesta di assistenza sanitaria transfrontaliera, gli Stati membri tengono conto:

a) dello stato di salute specifico;

b) dell'urgenza del caso e delle singole circostanze.

4. Gli Stati membri garantiscono che le singole decisioni relative alla fruizione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei costi di assistenza sanitaria sostenuti in un altro Stato membro siano debitamente motivate e soggette, all'occorrenza, a revisione, e possano altresì essere impugnate con ricorso giurisdizionale, che preveda anche provvedimenti provvisori.

5. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di offrire ai pazienti un sistema volontario di notifica preventiva grazie al quale, a fronte di tale notifica, il paziente riceve una conferma scritta con l'indicazione dell'importo che sarà corrisposto sulla base di una stima. Tale stima tiene conto del caso clinico del paziente, specificando le procedure mediche di probabile applicazione.

Gli Stati membri possono scegliere di applicare i meccanismi di compensazione finanziaria tra le istituzioni competenti, come previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004. Quando uno Stato membro di affiliazione non applica i suddetti meccanismi, lo stesso garantisce che i pazienti ricevano il rimborso senza indebito ritardo.

CAPO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

Articolo 10

Mutua assistenza e cooperazione

1. Gli Stati membri si prestano la mutua assistenza necessaria all'attuazione della presente direttiva, compresa la cooperazione in merito a standard e orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto tra i loro punti di contatto nazionali ai sensi dell'articolo 6, nonché in merito alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per chiarire il contenuto delle fatture.

2. Gli Stati membri facilitano la cooperazione nella prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale nonché mediante l'impiego delle TIC e di altre forme di cooperazione transfrontaliera.

3. La Commissione incoraggia gli Stati membri, in particolare i paesi confinanti, a concludere accordi tra loro. La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri a cooperare nella prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera nelle regioni di confine.

4. Gli Stati membri di cura provvedono affinché le informazioni sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari iscritti nei registri nazionali o locali stabiliti nel loro territorio siano, su richiesta, messe a disposizione delle autorità di altri Stati membri, a fini dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, in conformità dei capi II e III e delle misure nazionali che attuano le disposizioni dell'Unione sulla protezione dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, e il principio di presunzione di innocenza. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno, istituito ai sensi della decisione della Commissione 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno ([1]).

Articolo 11

Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri, per un medicinale la cui immissione in commercio è autorizzata sul loro territorio ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004, garantiscono che le prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro a un determinato paziente possano essere dispensate sul loro territorio conformemente alla legislazione nazionale in vigore. Essi garantiscono altresì il divieto di qualsiasi limitazione del riconoscimento di singole prescrizioni, salvo laddove tali restrizioni siano:

a) circoscritte a quanto necessario e proporzionate a tutelare la salute umana e non discriminatorie; o

b) fondate su dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticità, il contenuto o la comprensibilità di una singola prescrizione.

([1]) GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.

Il riconoscimento di tali prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, se tali norme sono compatibili con il diritto dell'Unione, compresa la sostituzione con medicinali generici o di altro tipo. Il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme sul rimborso dei medicinali. Il rimborso delle spese per i medicinali è disciplinato dal capo III della presente direttiva.

In particolare, il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, in base al diritto nazionale, di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto in un altro Stato membro, dove il farmacista godrebbe dello stesso diritto, qualora la prescrizione sia stata rilasciata nello Stato membro di affiliazione.

Lo Stato membro di affiliazione adotta tutte le misure, oltre al riconoscimento della prescrizione, necessarie a garantire la continuità della cura, qualora una prescrizione sia rilasciata nello Stato membro di cura per medicinali o dispositivi medici disponibili nello Stato membro di affiliazione, e l'erogazione sia richiesta nello Stato membro di affiliazione.

Il presente paragrafo si applica inoltre ai dispositivi medici legalmente immessi sul mercato nel rispettivo Stato membro.

2. Per agevolare l'attuazione del paragrafo 1, la Commissione adotta:

a) misure che consentano a un professionista sanitario di verificare se la prescrizione sia autentica e se sia stata rilasciata in un altro Stato membro da un membro di una professione sanitaria regolamentata, legalmente abilitato in tal senso, mediante l'elaborazione di un elenco non esaustivo di elementi da inserire nelle prescrizioni e che devono essere chiaramente identificabili in tutti i formati di prescrizione, compresi gli elementi per facilitare, se necessario, il contatto tra chi prescrive e chi fornisce al fine di contribuire ad una comprensione completa della cura, nel debito rispetto della protezione dei dati;

b) orientamenti che aiutino gli Stati membri a sviluppare l'interoperabilità delle prescrizioni elettroniche;

c) misure che garantiscano la corretta identificazione dei medicinali o dei dispositivi medici prescritti in uno Stato membro e dispensati in un altro, ivi comprese misure riguardanti la sicurezza dei pazienti in relazione alla sostituzione nell'assistenza sanitaria transfrontaliera laddove la legislazione dello Stato membro che rilascia la prescrizione consenta tale sostituzione. La Commissione tiene conto, tra l'altro, del ricorso alla denominazione comune internazionale del dosaggio dei medicinali;

d) misure volte a facilitare la comprensibilità da parte del paziente delle informazioni relative alla prescrizione e alle istruzioni ivi incluse sull'utilizzo del prodotto, compresa un'indicazione del principio attivo e del dosaggio.

Le misure di cui alla lettera a) sono adottate dalla Commissione non oltre il 25 dicembre 2012 e le misure di cui alle lettere c) e d) sono adottate dalla Commissione non oltre il 25 ottobre 2012.

3. Le misure e gli orientamenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4. Nell'adottare le misure e gli orientamenti di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto della proporzionalità degli eventuali costi di adeguamento nonché dei probabili benefici della misura o degli orientamenti.

5. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 non oltre il 25 ottobre 2012, le misure che escludono specifiche categorie di medicinali o dispositivi medici dal riconoscimento delle prescrizioni di cui al presente articolo, laddove ciò sia necessario per tutelare la salute pubblica.

6. Il paragrafo 1 non si applica ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale di cui all'articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 12

Reti di riferimento europee

1. La Commissione sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, soprattutto nel settore delle malattie rare. Le reti si basano sulla partecipazione volontaria dei loro membri, i quali partecipano e contribuiscono alle attività delle reti conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti e sono aperte in ogni momento a nuovi prestatori di assistenza sanitaria che desiderino aderirvi, a condizione che tali prestatori di assistenza sanitaria soddisfino tutte le condizioni richieste e i criteri di cui al paragrafo 4.

2. Le reti di riferimento europee perseguono almeno tre dei seguenti obiettivi:

a) concorrere a realizzare, a beneficio dei pazienti e dei sistemi di assistenza sanitaria, le potenzialità della cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria altamente specializzata mediante l'utilizzo delle innovazioni della scienza medica e delle tecnologie sanitarie;

b) contribuire alla condivisione di conoscenze in materia di prevenzione delle malattie;

c) migliorare la diagnosi e l'erogazione di un'assistenza sanitaria di qualità, accessibile ed economicamente efficiente per tutti i pazienti affetti da patologie che richiedono una particolare concentrazione di competenze nei settori medici in cui la competenza è rara;

d) massimizzare l'uso economicamente efficiente delle risorse, concentrandole laddove opportuno;

e) rafforzare la ricerca, la sorveglianza epidemiologica, come la tenuta di registri, e provvedere alla formazione dei professionisti sanitari;

f) agevolare la mobilità delle competenze, virtualmente o fisicamente, e sviluppare, condividere e diffondere informazioni, conoscenze e migliori prassi e promuovere gli sviluppi nella diagnosi e nella cura di patologie rare, all'interno e all'esterno delle reti;

g) incoraggiare lo sviluppo di parametri di riferimento in materia di qualità e sicurezza e contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle migliori prassi all'interno e all'esterno della rete;

h) aiutare gli Stati membri che hanno un numero insufficiente di pazienti con una particolare patologia, o che non dispongono delle tecnologie o delle competenze, a fornire una gamma completa di servizi altamente specializzati di alta qualità.

3. Gli Stati membri sono incoraggiati a facilitare lo sviluppo delle reti di riferimento europee:

a) collegando i prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza in tutto il territorio nazionale e garantendo la diffusione delle informazioni ai prestatori di assistenza sanitaria e ai centri di eccellenza appropriati in tutto il loro territorio nazionale;

b) promuovendo la partecipazione dei prestatori di assistenza sanitaria e dei centri di eccellenza alle reti di riferimento europee.

4. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione:

a) adotta un elenco di specifici criteri e condizioni che le reti devono soddisfare nonché le condizioni e i criteri di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire alla rete di riferimento europea. Tali criteri e condizioni garantiscono, tra l'altro, che le reti di riferimento europee:

i) dispongano di conoscenza e competenze in materia di diagnosi, controllo e gestione dei pazienti documentate dai risultati positivi raggiunti, se del caso;

ii) seguano un'impostazione pluridisciplinare;

iii) offrano un elevato livello di competenza e abbiano la capacità di produrre orientamenti in materia di buone prassi e di realizzare misure di risultato e un controllo di qualità;

iv) apportino un contributo alla ricerca;

v) organizzino attività didattiche e di formazione; e

vi) collaborino strettamente con altri centri di eccellenza e reti a livello nazionale e internazionale;

b) elabora e pubblica i criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee;

c) agevola lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione delle reti di riferimento europee e alla loro valutazione.

5. La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 4, lettera a), mediante atti delegati in conformità dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19. Le misure di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

6. Le misure adottate conformemente al presente articolo non armonizzano alcuna disposizione legislativa o regolamentare degli Stati membri e rispettano pienamente le competenze di questi ultimi in materia di organizzazione e prestazione di servizi sanitari e assistenza medica.

Articolo 13

Malattie rare

La Commissione sostiene gli Stati membri nella cooperazione allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura, in particolare al fine di:

a) rendere i professionisti sanitari consapevoli degli strumenti a loro disposizione a livello di Unione per aiutarli a compiere una corretta diagnosi delle malattie rare, in particolare la base dati Orphanet, e le reti di riferimento europee;

b) rendere i pazienti, i professionisti sanitari e gli organismi responsabili del finanziamento dell'assistenza sanitaria consapevoli delle possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 883/2004 per il trasferimento di pazienti con malattie rare in altri Stati membri, anche per diagnosi e cure che non sono disponibili nello Stato membro di affiliazione.

Articolo 14

Assistenza sanitaria on line

1. L'Unione sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri operanti nell'ambito di una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri.

2. Gli obiettivi della rete di assistenza sanitaria on line consistono nel:

a) sfruttare i vantaggi socioeconomici sostenibili dei sistemi e dei servizi europei di assistenza sanitaria on line e delle applicazioni interoperabili, al fine di conseguire un elevato livello di fiducia e sicurezza, rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità;

b) elaborare orientamenti riguardanti:

   i) un elenco non esaustivo di dati che devono essere inseriti nei fascicoli dei pazienti e che possano essere scambiati tra professionisti sanitari per garantire la continuità delle cure e la sicurezza del paziente a livello transfrontaliero; e

   ii) metodi efficaci per consentire l'uso di informazioni mediche per la sanità pubblica e la ricerca;

c) sostenere gli Stati membri affinché definiscano misure comuni di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei dati nell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Gli obiettivi di cui alle lettere b) e c) sono perseguiti nel debito rispetto dei principi sulla protezione dei dati quali stabiliti in particolare nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, adotta le misure necessarie per l'istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete.

Articolo 15

Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie

1. L'Unione sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell'ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli Stati membri. Gli Stati membri ne notificano alla Commissione i nominativi e le coordinate. I membri di tale rete di valutazione delle tecnologie sanitarie partecipano e contribuiscono alle attività della rete conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti. La rete si fonda sui principi di buona governance, tra cui la trasparenza, l'obiettività, l'indipendenza delle perizie, la correttezza procedurale e le opportune consultazioni dei soggetti interessati.

2. Gli obiettivi della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie consistono nel:

a) sostenere la cooperazione fra le autorità o gli organismi nazionali;

b) sostenere gli Stati membri nella messa a disposizione di informazioni obiettive, affidabili, tempestive, trasparenti, comparabili e trasferibili sull'efficacia relativa nonché sull'efficacia a breve e a lungo termine, ove applicabile, delle tecnologie sanitarie e rendere possibile uno scambio efficace di tali informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali;

c) sostenere l'analisi della natura e del tipo di informazioni che possono essere scambiate;

d) evitare la duplicità delle valutazioni.

3. Al fine di attuare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la rete di valutazione delle tecnologie sanitarie può beneficiare degli aiuti dell'Unione. Possono essere erogati aiuti al fine di:

a) contribuire al finanziamento del sostegno amministrativo e tecnico;

b) sostenere la collaborazione tra gli Stati membri nello sviluppare e condividere le metodologie per la valutazione delle tecnologie sanitarie, ivi compresa la valutazione dell'efficacia relativa;

c) contribuire a finanziare la messa a disposizione di informazioni scientifiche trasferibili da utilizzare nelle relazioni nazionali e negli studi di casi commissionati dalla rete;

d) facilitare la cooperazione tra la rete e le altre istituzioni ed organi pertinenti dell'Unione;

e) facilitare la consultazione delle parti interessate sulle attività della rete.

4. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, adotta le misure necessarie per l'istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete.

5. Le modalità per la concessione degli aiuti, le condizioni cui essi possono essere subordinati, nonché l'entità degli stessi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione cui all'articolo 16, paragrafo 2. Solo le autorità e gli organismi della rete designati quali beneficiari dagli Stati membri partecipanti sono eleggibili agli aiuti dell'Unione.

6. Per le azioni previste nel presente articolo, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

7. Le misure adottate conformemente al presente articolo non interferiscono con le competenze degli Stati membri nel decidere sull'attuazione delle conclusioni in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie e non armonizzano alcuna disposizione legislativa o regolamentare degli Stati membri e rispettano pienamente le competenze di questi ultimi in materia di organizzazione e prestazione di servizi sanitari e assistenza medica.

CAPO V

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 16

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 17

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 18.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 18 e 19.

Articolo 18

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 5, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 20

Relazioni

1. Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione contiene in particolare le informazioni sui flussi dei pazienti, sulle dimensioni finanziarie della mobilità dei pazienti, sull'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 9, e dell'articolo 8, e sul funzionamento delle reti di riferimento europee e dei punti di contatto nazionali. A tal fine, la Commissione procede a una valutazione dei sistemi e delle prassi messi in atto negli Stati membri, alla luce degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalla restante legislazione dell'Unione sulla mobilità dei pazienti.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni.

3. Gli Stati membri e la Commissione ricorrono alla commissione amministrativa di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 per quanto riguarda le conseguenze finanziarie dell'applicazione della presente direttiva per gli Stati membri che hanno optato per il rimborso sulla base di importi fissi, nei casi disciplinati dall'articolo 20, paragrafo 4, e dall'articolo 27, paragrafo 5, di tale regolamento.

La Commissione controlla e riferisce regolarmente sull'effetto dell'articolo 3, lettera c), punto i), e dell'articolo 8 della presente direttiva. Una prima relazione è presentata entro il 25 ottobre 2013. In base alle relazioni, la Commissione, se opportuno, presenta proposte per contenere eventuali eccessi.

Articolo 21

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 25 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 9 marzo 2011.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*La presidente*
J. BUZEK	GYŐRI E.

Statuto della Regione Calabria

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11 e 19 gennaio 2010, n. 3)

Articolo 54
(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.

4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

5. A tal fine il Consiglio regionale:

a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

HYDROGLOBE

Definizione di un quadro di riferimento complessivo mondiale per l'idroterapia

Progetto congiunto FEMTEC - FoRST in collaborazione con ISMH e con il supporto tecnico dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

06 Marzo 2014

INDICE

COMITATO ORDINATORE 6
COMITATO INCARICATO.....6
GRUPPO INTERNAZIONALE DI ESPERTI DI IDROTERAPIA 6
INTRODUZIONE.....8
SFIDE PER LA DIFFUSIONE NEL MONDO DI UN ACCESSO E DI UN USO SICURO ED EFFICACE DELL'IDROTERAPIA.....9
IDROTERAPIA E MEDICINA TRADIZIONALE (TRM).....9
LA STRATEGIA DELL'OMS 2002-2005 PER LA MEDICINA TRADIZIONALE 9
FINALITÀ DEL PROGETTO 10
PREFAZIONE 10
METODOLOGIE.....11
LIMITI 12
CHI SONO I PARTECIPANTI? 14
DEFINIZIONE 15
INTRODUZIONE.....15
STORIA 16
Le origini 16
Il mondo classico.....17
Il primo medioevo 19
Il Rinascimento 21
L'idrologia nei secoli XVII e XVIII 21
L´Idrologia nei secoli XIX e XX.....22
Terme e Società nella realta' italiana 24
L'IDROTERAPIA 25
PROPRIETÀ FISICHE DELL'ACQUA 25
Azioni fisiologiche 26
Azioni secondarie ad applicazioni fredde 27
Azioni secondarie ad applicazioni calde 27
Principi di circolazione sanguigna e di idroterapia 27
Azione revulsiva 27
Azione derivativa.....28
Azione riflessa spinale.....28
Azione del tronco arterioso riflesso.....28
TECNICHE IDROTERAPICHE 29

BAGNI 29
Bagni caldi, a immersione totale 29
Bagno neutro....29
Bagno freddo 30
DOCCE 30
IMPACCHI 31
Impacco freddo 31
Impacco caldo....31
SFREGAMENTI FREDDI E ABLUZIONI 31
NORME GENERALI DI IDROTERAPIA 32
INDICAZIONI TERAPEUTICHE DELL'IDROTERAPIA....32
IDROTERAPIA CON ACQUE MINERALI 33
CARATTERISTICHE CHIMICO MINERALI DELLE ACQUE TERMALI 34
Acque arsenicali-ferruginose....35
Acque bicarbonate 35
Acque carboniche 35
Acque cloruro sodiche 36
Acque radioattive....36
Acque salsobromoiodiche....36
Acque solfate 37
Acque sulfuree 37
ACQUE TERMALI PER OGNI CURA....38
TECNICHE DI IDROTERAPIA TERMALE O CRENOTERAPIA....38
BALNEOTERAPIA....38
I FANGHI O PELOIDOTERAPIA....40
IDROPINOTERAPIA 41
TERAPIA INALATORIA 41
IRRIGAZIONI 42
USO DI ALTRE METODICHE NATURALI 42
PSAMMATOTERAPIA 42
IDROCHINESITERAPIA 44
ANTROTERAPIA 44
Grotte 45
Stufe....45

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI DELL'IDROTERAPIA E DELLA CRENOTERAPIA 45
CONTROINDICAZIONI ALL'IDROTERAPIA E ALLA CRENOTERAPIA 46
CONCLUSIONI 47
STATO ATTUALE DELLE EVIDENZE IN IDROTERAPIA 48
NECESSITA' DI UNA VALUTAZIONE DEI DATI 48
CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE 48
SICUREZZA 49
STUDI SUI MECCANISMI D'AZIONE 50
SELEZIONE DEGLI STUDI CLINICI 50
SISTEMA CARDIOVASCOLARE 51
CUTE E ANNESSI 52
SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO 56
VIE RESPIRATORIE 65
CONCLUSIONI 67
MONITORING SURVEY SULL'IDROTERAPIA 69
PARTECIPANTI 69
QUESITI 69
STATO LEGALE E REGOLAMENTAZIONE DELL'IDROTERAPIA 92
TESTO DEL MONITORING SURVEY SULLO STATO LEGALE DELL'IDROTERAPIA 92
Introduzione 92
OBIETTIVI DELL'INDAGINE 93
PARTECIPANTI 99
CONCLUSIONI 100
SINTESI GENERALE E DISCUSSIONE 101
CONTESTO 101
OBIETTIVI E METODI 101
I LIMITI 102
SCHEMA PER L'INDAGINE DEL MONITORING SURVEY E COMMENTI ALLE RISPOSTE 105
CONCLUSIONI 119
BIBLIOGRAFIA 121
RIFERIMENTI ON-LINE 121

COMITATO ORDINATORE

Filippo Ferné, Presidente FoRST (Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale), Italia.

Zeki Karagulle, Presidente della Società Internazionale degli Idrologi Medici (ISMH), Turchia.

Umberto Solimene, Segretario Generale della Federazione Mondiale di Termalismo e Climatoterapia (FEMTEC), Italia.

Nikolaj Storozhenko, Presidente della Federazione Mondiale del Termalismo e Climatoterapia (FEMTEC), Russia.

Marco Vitale, Coordinatore Scientifico della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FoRST), Italia.

Con il supporto tecnico e la supervisione di **ZHANG QI**, Coordinatore del TRM Team, Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra

COMITATO INCARICATO

Cristiano A.L. Crotti, Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, Medicina Termale, Complementare e Scienze del Benessere, Università degli Studi di Milano (CRBBN), Italia.

Alberto Emprin, Newlogia Innovation Management, Italia.

Emilio Minelli, Vicedirettore, Centro Collaborante dell'OMS per la Medicina Tradizionale, Università degli Studi di Milano, Italia.

GRUPPO INTERNAZIONALE DI ESPERTI DI IDROTERAPIA

Thamas Bender, Professore, Università di Szentgyörgyi, Szeged, Ungheria.

Igor Bobrovnitskiy, Vicedirettore, Istituto di Idrologia Medica e Riabilitazione Fisica, Mosca.

Pedro Cantista, Presidente della Società Portoghese di Idrologia Medica, **Portogallo.**

Cao Wenfu, Presidente, Dipartimento di Medicina Tradizionale Cinese, Chong Qing, Cina.

Antonella Fioravanti, Assistente Universitario – Istituto di Reumatologia, Azienda Ospedaliera - Universitaria Senese – Siena, Italia.

Taufik Khalfallah, Professore, Facoltà di Medicina, Università di Monastir, Tunisia.

Florana Menendez Camporredondo, Società Latino Americana di Idrologia Medica, Cuba.

Irena Ponikowska, Professore e Titolare della Cattedra della Facoltà di

Balneologia e Medicina Fisica, Collegium Medicum, Bydgoszcz, Copernicus University, Torun, Polonia.

Christian François Roques, Professore Emerito di Medicina Fisica e Riabilitativa, Università di Tolosa, Francia.

Nikolaj Storozhenko, Presidente, Associazione Nazionale SPA, Russia.

Olga Surdu, Professore Associato, Facoltà di Medicina, Università Ovidius di Constantia, Romania.

INTRODUZIONE

Milioni di persone nel mondo usano l'idroterapia (HT). In ragione di tale uso diffuso in tutto il mondo, in Europa, soprattutto, ma anche in Sud America, in Est Asia e in Nord Africa, il dibattito professionale e degli utenti a riguardo dell'HT come forma di cura è cresciuto a livello globale.

Inoltre, nei principali Paesi Europei, la formazione in HT è integrata nei programmi di medicina e i trattamenti con HT sono frequentemente garantiti dai sistemi sanitari nazionali. Malgrado ciò, le definizioni comunemente accettate di terapie con HT e dei prodotti di HT devono ancora essere stabilite e condivise a livello internazionale.

FEMTEC (*www.femteconline.org*) è una delle associazioni più rappresentative della Medicina Termale e dell'Idroterapia, costituita nel lontano 1937. Intrattiene a livello ufficiale rapporti di lavoro con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Insieme, sviluppano programmi di utilizzo delle risorse naturali per la terapia e per la salute. FEMTEC è co-promotrice del programma internazionale WHO-GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases – Alleanza Globale contro le Malattie Respiratorie Croniche) (www.who.int/respiratory/gard/en/). La Federazione mantiene stretti contatti con le associazioni internazionali di idrologia medica come l'**ISMH** (International Society of Medical Hydrology – Società Internazionale di Idrologia Medica, *www.ismh-direct.net*) e con le università e i ministeri della salute in diversi paesi.

FoRST (*www.fondazioneforst.it*) è la Fondazione Italiana per la Ricerca Scientifica Termale, costituita nel 2003. Essa sostiene e finanzia la ricerca scientifica in idrologia e in medicina termale. FoRST è praticamente il principale se non unico erogatore di finanziamenti per la ricerca in questo settore in Italia.

Recentemente FoRST ha ridisegnato il proprio sistema di valutazione dei progetti scientifici, in modo da garantire l'assegnazione dei fondi ai progetti migliori attraverso l'utilizzo di procedure standard di valutazione dei progetti, riconosciute a livello internazionale e avvalendosi di esperti esterni come *peer reviewers.*

Accanto a questa importante crescita, cui abbiamo accennato, bisogna peraltro registrare diverse criticità: la persistente debolezza di dati scientifici nel settore, la non adozione di definizioni comuni delle varie tecniche e metodiche, l'estrema differenza di *legal status* tra un paese e l'altro, la mancata armonizzazione dei programmi formativi delle diverse figure professionali operanti a livello idroterapico, l'assenza di criteri condivisi per la valutazione degli effetti di questa terapia.

SFIDE PER LA DIFFUSIONE NEL MONDO DI UN ACCESSO E DI UN USO SICURO ED EFFICACE DELL'IDROTERAPIA.

Sebbene l'uso dell'idroterapia stia conoscendo una diffusione sempre maggiore, molti paesi europei stanno incontrando alcune difficoltà nella valutazione dell'efficacia dei trattamenti idroterapici e, per questa ragione, nella promozione del loro uso appropriato. Inoltre, il finanziamento delle terapie da parte dei responsabili della pubblica amministrazione richiede che vengano fornite prove sempre più chiare. Di fatto, a causa della loro mancanza, le autorità competenti hanno alcune difficoltà nel decidere se finanziare o no tali terapie. Talora anche per i consumatori è difficile ottenere pareri e indicazioni sulle modalità e i tempi di utilizzo dell'idroterapia.

Infine, per l'autorità sanitaria locale non è facile individuare professionisti qualificati che somministrino tali terapie. L'estrema varietà di queste terapie aggrava questi problemi.

Del resto, non è soltanto l'Europa a dover far fronte a queste criticità. I governi e le autorità sanitarie in Russia, America Latina, Cina, Estremo Oriente e Nord Africa affrontano problematiche analoghe: infatti negli ultimi anni, in queste aree geografiche, si è verificato un considerevole incremento del ricorso alla medicina complementare e all'idroterapia.

IDROTERAPIA E MEDICINA TRADIZIONALE (TRM)

Da molti anni e in numerosi documenti l'idroterapia è stata annoverata tra le terapie della medicina tradizionale – TRM.[1] Dal 2007 l'idroterapia è stata posta come riferimento nel Team di TRM/CAM, presso la sede centrale dell'OMS a Ginevra.

LE STRATEGIE DELL'OMS 2002-2005\e 2014-23 PER LE MEDICINE TRADIZIONALI E COMPLEMENTARI

La strategia dell'OMS per quanto riguarda la Medicina Tradizionale (TRM) nel periodo 2002-2005, consta di quattro obiettivi principali:

- integrare la TRM nei sistemi sanitari nazionali, quando appropriato;

---

[1] WHO (OMS), ***WHO-TRM Strategy 2002-2005*****,** OMS Ginevra, 2002, disponibile online nel sito: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2297e/ ,visitato il 14 maggio 2013

WHO (OMS), **WHO Traditional Medicine Strategy 2014 -2023**, OMS Ginevra 2013, disponibile on line all'indirizzo: http://apps.who.int/iris/handle/10665/92455, visitato il 5 febbraio 2014

- promuovere la sicurezza, l'efficacia e la qualità della TRM, ampliando la base di conoscenze della stessa;
- incrementare la disponibilità e l'accessibilità della TRM, quando appropriato;
- promuovere il corretto utilizzo terapeutico di adeguate pratiche di TRM, sia da parte degli operatori che dei consumatori.
- Nell'Ottobre 2013,a Macao,l'OMS ha lanciato le nuove strategie per le Medicine Tradizionali e Complementari per il periodo 2024-24

FINALITÀ DEL PROGETTO

- Dare una definizione univoca dell'idroterapia;
- descrivere le metodologie dei trattamenti usati in idroterapia così come i loro meccanismi d'azione;
- fornire dati esatti circa l'utilizzo dei trattamenti idroterapici in alcuni paesi;
- esaminare lo status giuridico dell'idroterapia in alcuni paesi;
- ricercare dati scientifici disponibili sui trattamenti idroterapici, riguardanti l'efficacia, la sicurezza e il corretto uso delle stesse, per poter predisporre un quadro di riferimento globale per l'utilizzo dei trattamenti idroterapici;
- fornire all'Organizzazione Mondiale della Sanità una indagine di monitoraggio e i dati relativi allo *status* giuridico per la valutazione del quadro di riferimento, in cui vengono utilizzati i trattamenti idroterapici.

PREFAZIONE

Per inquadrare l'origine storica e la collocazione dell'idroterapia all'interno del patrimonio di conoscenze mediche, che l'umanità ha utilizzato da millenni per dare risposta ai suoi bisogni di salute, è stato fondamentale definirne gli aspetti storici e l'evoluzione attraverso le istanze determinate dalla nascita della metodologia della ricerca scientifica. Per questo sono stati presi in considerazione l'evoluzione di queste cure nel corso della storia, le indicazioni terapeutiche di più frequente uso e la descrizione dei loro effetti sull'organismo. Oltre a ciò, è stata eseguita una revisione sistematica, realizzata tra l'agosto e il dicembre 2012, delle principali pubblicazioni, degli articoli scientifici e di ricerca da Medline. I risultati hanno mostrato come l'idroterapia sia una terapia antica che ha subito importanti modificazioni nel corso della storia. Progressivamente, è passata da terapia con un ruolo prevalentemente passivo, il cui aspetto principale era costituito quasi completamente dall'immersione in acqua, a una terapia attiva, in cui l'acqua è stata progressivamente utilizzata con metodologie sempre più

innovative e con indicazioni terapeutiche sempre più basate su ricerche scientifiche. Malgrado ciò manca ancora un consenso globale su numerosi aspetti di questa metodica. L'idroterapia è prevalentemente usata in patologie respiratorie, osteoarticolari e vascolari; tuttavia, può avere effetti positivi su tutto il corpo umano, in base alla tecnica di utilizzo (localizzato o sistemico) di acqua termale, inducendo nell'organismo l'attivazione di processi di omeostasi, che a loro volta conducono a una stabilizzazione fisiologica. E' proprio questo ruolo adattogeno, per molti versi abbastanza aspecifico, che determina la profonda necessità di studi più approfonditi.

In particolare, restano ancora senza risposta conclusive domande fondamentali quali:

1. Come si autodefinisce questa medicina e come viene utilizzata dal pubblico nel mondo?
2. Qual è il grado di efficacia dell'idroterapia? Quali sono i benefici e i rischi collegati al suo utilizzo?
3. Qual è lo status giuridico dell'idroterapia e come è organizzato l'utilizzo dei trattamenti idroterapici nel mondo?
4. Come si utilizzano i trattamenti idroterapici e quali sono le principali metodologie applicate? Quali le indicazioni principali?

METODOLOGIE

Per comprendere nella sua complessità questa forma di medicina, è stato scelto un approccio multidimensionale (medico, sociologico, giuridico e organizzativo). Per ciascuna di queste dimensioni sono stati applicati metodi adeguati:

- una descrizione sistematica delle fonti storiche e delle varie metodologie di applicazione dei trattamenti idroterapici;
- un'analisi sistematica della letteratura scientifica per valutare l'efficacia clinica e la sicurezza dell'idroterpia;
- un'analisi dettagliata del quadro giuridico e organizzativo e delle sue ramificazioni;
- una consultazione allargata con associazioni professionali e esperti per descrivere come sono organizzati i trattamenti idroterapici e come avviene la formazione degli operatori in ciascun paese;
- la creazione, la diffusione e la raccolta, attraverso i singoli esperti di vari paesi, di dati di monitoraggio per valutare lo stato di questa terapia medica nelle diverse regioni, che hanno una lunga e documentata tradizione di uso della stessa o che la stanno introducendo nel loro sistema di cure;

- la conoscenza del livello di riconoscimento dello status giuridico in alcuni paesi.

Nell'insieme, questi dati forniscono un quadro dello stato attuale dell'idroterapia in alcuni paesi, senza tuttavia essere in grado di dare una risposta esauriente ai quesiti preliminari di ricerca, a causa dei limiti dei singoli metodi e delle conseguenti ~~limiti~~ insufficienze dei materiali raccolti.

Per fornire una panoramica generale è stata effettuata una triangolazione dei risultati dei vari studi. Questo lavoro consente così di avere un quadro globale della situazione dell'idroterapia in alcuni paesi e di individuare le criticità, già ora evidenti, nella implementazione di dati di ricerca omogenei sulla sicurezza, nelle pratiche di erogazione delle varie metodologie terapeutiche secondo standard condivisi e in una normativa, basata anch'essa su punti di riferimento comuni. Questo ultimo aspetto è fondamentale per la protezione del consumatore, in generale, e ancora di più in un settore in cui spesso sono possibili flussi migratori degli utenti tra i vari paesi[2]. Ad ogni modo, pur con i limiti che verranno più sotto ulteriormente specificati, questo studio resta il primo studio complessivo, che cerca di fare il punto sull'idroterapia a livello globale.

LIMITI

Nonostante l'ampia gamma di metodi applicati, lo studio presenta diversi limiti. I principali sono elencati di seguito.

- L'analisi della letteratura è stata limitata il più possibile a reviews. Per questo motivo è verosimile che non siano state prese in considerazione evidenze derivanti da studi di base più recenti. La qualità delle reviews è stato di livello non uniforme, mentre la qualità degli studi citati nelle stesse è stata per lo più modesta. Sulla sicurezza sono state trovate poi poche informazioni. Data l'attenzione riservata alle rassegne sistematiche, lo studio della letteratura presenta un "bias" nei confronti di soggetti o studi per i quali erano state pubblicate rassegne sistematiche. Per la stessa ragione, infatti, esiste un "pubblication bias" per cui sono stati trovati diversi studi, che sono stati pubblicati nella letteratura "grigia", che non sono stati ammessi nelle principali riviste scientifiche, che vengono solitamente selezionate dal database Medline.
- L'aspetto sociologico ha avuto carattere esplorativo. L'indagine sui pazienti è stata mirata intenzionalmente su un

[2] WHO , *Guidelines on Developing Consumer Information on Proper Use of Traditional, Complementary and Alternative Medicine*, WHO Ginevra, 2004, disponibile on line nel sito: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js5525e/ visitato il 14 maggio 2013

ristretto campione di consumatori regolari. Questo è sufficiente per convincerli del valore della terapia e, come tali, quindi, non sono rappresentativi dell'intero gruppo di pazienti utilizzatori dell'idroterapia. L'intero gruppo, poi, non è certamente rappresentativo dell'intera popolazione.

- Analogamente, il pull di esperti che hanno accettato l'intervista e hanno collaborato al progetto possono non essere rappresentativi di tutti i terapisti di idroterapia.
- Malgrado tutto ciò, i risultati possono gettare una luce su come l'idrologia è percepita dalla popolazione e possono essere un esempio per ulteriori e più approfonditi studi epidemiologici.

CHI SONO I PARTECIPANTI?

• **Cina**: Cao Wen Fu

• **Cuba:** Florana Menéndez Camporredondo

• **Federazione Russa:** Nikolay Storozhenko;

Igor Bobrovnitskiy

• **Francia:** Christian-François Roques Latrille

• **Italia:** Antonella Fioravanti

• **Polonia:** Irena Ponikowska

• **Portogallo**: Pedro Cantista

• **Romania:** Olga Surdu, MD, Phd

• **Tunisia:** Taoufik Khalfallah

• **Ungheria:** Thamas Bender

Ciascun esperto ha identificato i centri di idroterapia cui sottoporre un questionario a risposta multipla. I grafici e le tabelle riportate nel capitolo specifico contengono solo i dati statisticamente più significativi, rilevati attraverso il questionario di *monitoring survey*.

DEFINIZIONE

L'idroterapia consiste nell'uso dell'acqua a differenti condizioni fisiche e con differenti composizioni chimiche, mediante l'applicazione di varie metodologie - sia tradizionali che scientifiche - per curare e prevenire problemi di salute nonché per mantenersi in buona salute.

L'idroterapia può essere classificata tra le medicine tradizionali (TRM), come precisato chiaramente nelle linee guida dell'OMS "General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine", Ginevra WHO/EDM/TRM/2000.1, pag. 9.[3]

Ciò nonostante, in alcuni paesi è classificata con la denominazione di medicina complementare e medicina alternativa (CAM)[45].

In Europa non esiste una tradizione certa di TRM, il che significa che l'idroterapia, che risale ai Romani, andrebbe considerata come la medicina tradizionale dell'Europa.

INTRODUZIONE

Pur essendo uno dei più antichi metodi di cura conosciuti, l'idroterapia è stata oggetto di poca attenzione da parte della comunità scientifica, soprattutto negli ultimi anni. Le informazioni presentate in questo documento sono state tratte per la gran parte da documenti datati, che testimoniano l'uso antico e tradizionale di questa terapia medica nel mondo. Tuttavia non mancano lavori recenti, che esaminano in particolare gli effetti clinici e la risposta dei pazienti.

---

[3] In WHO, *General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine,* disponibile online nel sito:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_EDM_TRM_2000.1.pdf, visitato il 14 maggio 2013
"2.1 Tipi di terapie tradizionali basate su protocolli di cura

Le terapie tradizionali basate su protocolli di cura sono terapie che applicano varie metodologie di terapia medica, principalmente senza l'uso di farmaci. Tra esse vi sono, per esempio, agopuntura e relative tecniche, chiroterapia, osteopatia e terapia manuale, qi-gong, tai chi, yoga, naturopatia, medicina termale, e altre terapie fisiche, mentali, spirituali e terapie mente-corpo.

[4] Nel 2007 il National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) del National Institute of Health (Stati Uniti) ha definito queste medicine un "gruppo di vari sistemi medici e di relative terapie, prassi e prodotti normalmente non considerati come facenti parte della medicina convenzionale". A queste terapie si fa riferimento in termini di terapie 'complementari' se utilizzate unitamente alle terapie convenzionali e 'alternative' quando sono utilizzate al posto delle terapie convenzionali.

[5] Int. J. Biometeorol sett. 2010; 54(5): 495-507 Proposta di definizione, da adottarsi a livello mondiale, di medicina praticata nei centri termali, balneologia, idrologia medica e climatologia medica.

STORIA

LE ORIGINI

L'idroterapia è presente originariamente nella storia dell'uomo come elemento igienico e di purificazione, spesso legato a rituali religiosi specifici identificabili nell'area mediterranea, nelle regioni sotto l'influsso delle civiltà ebraica[6] e minoica.

D'altro canto occorre ricordare come l'idroterapia sia stata uno dei più antichi e diffusi metodi di cura, di cui esistono tracce in diverse popolazioni tra cui gli Egizi, gli Assiri, i Persiani, i Greci, gli Ebrei, gli Indù, e i Cinesi. Infatti in molte culture e civiltà gli esseri umani, in particolare i malati e i moribondi, utilizzavano fontane, vasche e piscine per usufruire delle proprietà rigeneranti e curative dell'acqua. Le più antiche civiltà usarono l'acqua per purificare il corpo terreno dalle malattie e per lavare lo spirito dai peccati spirituali, convinte che in un corpo pulito e puro l'anima potesse più facilmente rinnovarsi.

Le principali note storiche legate all'idroterapia, presenti in epoca pre-ellenica, ci sono state trasmesse dai classici, come *l'Iliade* e *l'Odissea*. L'uso dell'acqua era ampiamente praticato sotto forma di bagni o attraverso lavacri: bagni di mare per ritemprarsi dalle fatiche[7], bagni di purificazione, come segno di rispetto sia verso l'ospite, sia verso il padrone di casa[8], bagni di pulizia giornaliera[9] o di pulizia dopo aver svolto un lavoro faticoso[10]; lavacri di purificazione prima di rendere sacrifici agli dei[11].

In realtà ad Atene non vi sono tracce di bagni pubblici prima del V secolo a.C. Il bagno caldo era ritenuto espressione di debolezza e di corruzione dei costumi: per questo le leggi ateniesi proibivano la costruzione di bagni pubblici all'interno della città.

Fu solo in seguito che si diffusero ampiamente per diventare luoghi di incontro, di aggregazione e di istruzione (poiché davano la possibilità di ascoltare le dissertazioni dei filosofi e dei poeti del tempo).[12]

Il costo di ingresso non era elevato, e per questo i bagni potevano essere alla portata di tutti.

---

[6] *Le Sanctuaire de Sainte Anne et la Piscine Probatique de Jerusalem*, H. Vincent; *Il libro dei Re*, IV, c. 5-12; *L'igiene degli Ebrei*, Gruenwold, 1911; *Talmud Siad*., 25
[7] *Iliade*, X, 572-578; *Hersicus*, Filostrato, 3, 35
[8] *Odissea*, VII, 457; XVII, 90
[9] *Odissea*, VIII, 248-249
[10] *Odissea*, X, 364; *Iliade*, XXII, 442-444; X, 572-578
[11] *Odissea*, IV, 750-752; 759-761
[12] *Dict. Des antiq. Grecques et Romains* s.v. Balneum, cfr. Daremberg e Saglio

IL MONDO CLASSICO

I primi esempi di letteratura medica, in cui l'idrologia medica viene menzionata sono quelli rintracciabili nel *Corpus Hippocratum*. E' *Ippocrate* che per primo tratta in maniera sistematica il tema dell'acqua, del suo impiego, della sua azione sull'organismo umano e della sua correlazione con la malattia.[13]

Acque di diversa origine e di differente natura risultano essere state convogliate nei pressi dei templi in varie epoche. Grandi quantità di acqua affluivano, ad esempio, al Santuario di Asclepio, convogliate in apposite condutture, conferendo una particolare caratteristica alle cure che in quel tempo si praticavano.[14]

Nonostante l'assenza di testimonianze dirette, anche gli Etruschi potevano considerarsi dediti alle cure con le acque termali, data la ricchezza di sorgenti che sgorgavano nel loro territorio, testimoniata dal rinvenimento in quelle località di oggetti d'arte di fattura etrusca[15]. Questi oggetti d'arte attestano l'alta considerazione che l'acqua godeva presso quelle antiche popolazioni. Tutte le testimonianze pervenute dimostrano come gli etruschi e le popolazioni limitrofe fossero esperti nel trattare l'acqua per la conservazione della salute e la cura delle malattie.

Stante la grande diffusione che ebbero in essa, Roma può essere ritenuta a buon diritto la madre delle cure termali. Queste erano molto diffuse anche in tutto il suo vastissimo impero, in cui crebbero e si svilupparono fiorenti stazioni di cura.[16]

Tuttavia va ricordato come l'idroterapia vera e propria, utilizzata come terapia medica, fa il suo ingresso in Roma con Asclepiade di Bitinia, famoso medico che, giunto nella capitale del I sec. a. C. come retore, seppe così bene imporsi, come medico, alla notorietà del pubblico, da conquistare in breve la piena fiducia delle più importanti famiglie romane. Infatti, prima di Asclepiade, l'idroterapia era usata dai Romani con molta circospezione, prevalentemente per scopi igienici, e solo raramente quale metodo di cura.[17]

L'idroterapia propriamente detta, basata sulle qualità fisiche dell'acqua e particolarmente sulla sua temperatura, si basava sui concetti dottrinari della scuola metodica. Questa, seguendo le concezioni atomistiche di Democrito di Abdera, professate in seguito da Epicuro e applicate da Asclepiade, riteneva che la salute e la malattia dipendessero da un armonico rapporto tra pori e atomi. In particolare lo "*status strictus*" era

[13] *De usu humidorum*, cap. I; Ibid, cap. II, III; *De victus ratione in morbis acuti*
[14] Antigono di Caristo, III sec. a.C.
[15] *Trattato di Idroclimatologia*, Messini, pag. 41
[16] *Eneide*, Virgilio, VII, 81 e sgg; Strabone, V, 3, 11; Pausania, IV, 35; *Naturalis historia*, Plinio, XXI, 2; *Vita di Augusto*, Svetonio, II, 82.
[17] *De Re Medica*, Celso, II-XVII; *Naturalis Historia*, Plinio, XXVI, 3

caratterizzato da congestione, calore, agitazione e nervosismo, e proprio per questa tipologia di scompenso erano prescritti bagni caldi e impacchi atti a favorire la dilatazione dei pori. Lo "*status laxus*" invece, caratterizzato da pallore, abbattimento, sudorazione profusa, ipotonia muscolare, veniva curato con bagni freddi e docce per ridurre l'eccessiva rilassatezza dei pori.[18]

Lo stesso *Celso*, nella sua celebre opera *De medicina libri octo,* si dimostra tra i più convinti fautori dell'idroterapia. Il bagno viene da lui considerato in tutti i suoi aspetti: quale mezzo di cura, di igiene, di ristoro dopo le fatiche. Nella sua opera descrive l'utilità del bagno per l'igiene personale e prosegue indicando l'utilità di prescrivere acque da bere, o bevande naturali molto diluite a supporto e come complemento dell'azione terapeutica del bagno, favorendo la diuresi ed eliminando "li cattivi umori".[19]

Nel trentunesimo libro della *Naturalis Historia*, *Plinio* fornisce un esauriente trattato di idrologia. L'acqua viene considerata sotto vari aspetti: dal punto di vista terapeutico, igienico, idraulico, e più in generale dal punto di vista dei suoi "meravigliosi effetti".[20]

Non possiamo concludere questo rapido excursus storico senza citare Galeno. Il grande medico, infatti, si occupa a fondo di idroterapia, esaminandola sia come forma di cura con acque termali, sia come semplice forma di cura termale o semplicemente idrica, sia come forma di balneoterapia. Per spiegare l'azione dell'idroterapia Galeno si rifà in gran parte agli asserti della scuola metodica.[21]

A causa della grande ricchezza d'acque presenti nella terra da essi abitata, nei primi tempi i Romani si bagnavano all'aperto, direttamente nel Tevere o in piscine sia naturali sia artificiali. Fu solo in seguito che, probabilmente a causa della diminuzione di qualche fonte locale, i Romani si risolsero ad attingere l'acqua da fonti più lontane, convogliandola a Roma.[22]

Anche le zone limitrofe però vennero arricchite da importanti stabilimenti termali, tanto che tra gli esempi più antichi di terme a noi rimasti figurano le Terme Stabiane (Pompei), costruite intorno al II sec. a. C[23]. A Roma, tra gli edifici termali maggiormente degni di nota, costruiti dopo

[18]*Vero metodo di servirsi dell'acqua fredda nelle febbri e in altri mali, sia interni che esterni*, Nicolò Lanzani, Napoli, 1719; *Il passato e l'avvenire dell'idrologia medica in Italia*, L. Chiminelli, Firenze, 1885
[19]*De Re Medica*, Celso, I, 1; *Ibid*., Celso, III, 6; o.c., Celso, I, 3-4-5-10; III, 9-14-22; IV, 1-5-17; V, 28; VI, 12
[20]*Naturalis Historia*, Plinio, XXXI 2;
[21]*De methodus medendi*, Galeno, 1. X, p. 65 h; *De sanitate tuenda*, Galeno, III-IV
[22]*Notizie sulle origini ed approvvigionamento idrico*, Druetti, vol. II, parte I, 1939
[23] Cfr. *Iscrizione dedicatoria*, in "Corp. Iscr. Lat.", X, 829

l'incendio di Roma (64 d. C.), ricordiamo le terme di Agrippa[24] e quelle di Nerone. Tuttavia le terme più note della Roma imperiale furono quelle di Caracalla (inaugurate nel 217) e quelle di Diocleziano (costruite tra l'anno 298 e l'anno 306).

In epoca imperiale le terme rappresentavano un centro di vita mondana, di ritrovo, di pettegolezzo, di intrigo, ma pure di cultura, di esercizio fisico e di arte[25]. I locali essenziali, secondo le regole di Vitruvio, erano il "*laconicum*", il "*calidarium*", il "*tepidarium*" e il "*frigidarium*". Nella prima stanza, un locale a nicchie molto caldo, il paziente si accovacciava e faceva il bagno di sudore. Il "*calidarium*" era una stanza contenente da un lato una piscina, per l'immersione in acqua calda. Dalla parte opposta alla piscina c'era il "*labrum*", un grande bacino in cui tracimava l'acqua e dove il paziente poteva ricevere una specie di doccia di acqua fredda. Si passava poi nuovamente nel "*laconicum*"[26] per il bagno di sudore[27]. Una volta terminata la sudorazione, si andava nel "*tepidarium*", una stanza a temperatura tiepida. Infine, c'era il "*frigidarium*" con la grande piscina per nuotare, contenente acqua fredda. A questi ambienti si potevano aggiungere: l'"*alipterion*" stanza dove venivano praticati i massaggi con oli e unguenti[28]; e l'"*heliocaminus*", dove si poteva fare un bagno di sole in un ambiente riscaldato.[29]

IL PRIMO MEDIOEVO

Con la caduta del mondo classico declina rapidamente quella fortuna che i bagni avevano trovato, sia nelle città con i grandi stabilimenti termali, sia nei centri termali che avevano fornito loro le acque per la cura delle più svariate malattie.

Le guerre, le invasioni barbariche, la miseria di quei tempi portarono alla rovina degli antichi acquedotti e delle terme e furono le cause dell'abbandono dei bagni.[30]

Molti attribuiscono questo declino dell'idrologia non soltanto a rovine materiali, ma anche a una cultura negativa che si suppone legata un supposto puritanesimo dei cristiani. Tuttavia, nonostante le numerose dicerie in merito, il Cristianesimo non fu mai ostile all'uso dei bagni[31], a

[24]*Documents inédits sur les Thermes d'Agrippa*, Geymuller, Losanna, 1883;
[25]*Epistola*, Seneca, 56, 1, 2*; L'idroterapia ai tempi dell'impero Romano*, Di Capua, Roma, 1940; Il pedagogo, Alessandrino, III, 9
[26]*Trattato teorico e pratico di balneoterapia e di idrologia medica*, Schivardi, Milano, 1875
[27]*Epistola*, Seneca, 86, 10; Petronio c. 72; *Epistola*, Plinius, III, 14, 2
[28]*Epistola*, Seneca, 56, 1-2;
[29]*De Architectura*, Vitruvio
[30]*Il museo epigrafico Pio Lateranense, De Rossi*, Roma, 1877, sez. III, an. II, 14 e sgg.; *De bello Vandalico*, 1, Procopio, I; *Bellum Goticum*, I, Procopio
[31]*I Santi nella storia della medicina; La medicina nel Monastero Bianco*, Pazzini pag. 75, Roma, 1928; *Il monachismo prima di San Benedetto*, Albers, Roma, 1916

condizione che venissero presi in modo da non offendere la morale e non degenerassero in libertinaggio[32]. La precisazione è davvero interessante in quanto ci fornisce un'idea di ciò che poteva accadere nei bagni pubblici di fine impero. In epoca cristiana i bagni si potevano dividere in due tipologie: quelli eseguiti a scopo liturgico e quelli, invece, eseguiti a scopo igienico.[33]

Il re Teodorico, per certi versi continuatore della grandezza di Roma, dedicò gran parte della sua opera di governo a mantenere, ripristinare e migliorare tutto ciò che di meglio vi era stato nella civiltà romana[34]. I Goti, dunque, continuarono la grande tradizione idrologica iniziata dai Romani; tuttavia il massimo onore dato all'idrologia, non per motivi medici, ma per importanza storica, fu quello tributato da Carlo Magno. Il suo desiderio di godere dei benefici termali lo portò infatti, a fare delle terme costruite ad Aquisgrana da Grano, fratello di Nerone, la sua reggia.[35]

Durante il medioevo in Europa, furono costruite le piscine curative sfruttando le sorgenti termali di Baden-Baden in Germania, Bath in Inghilterra e Spa in Belgio. In un piccolo villaggio situato nelle Ardenne, vennero scoperte alcune sorgenti minerali calde con proprietà medicinali e terapeutiche. Spa è il termine allora usato per identificarle. Etimologicamente "spa" deriva dal latino: "*salus per aquam*" o "*sanitas per aquam*", o "*per aquas*" e letteralmente significa salute per mezzo dell'acqua.

Vi si fa riferimento con il suo "acronimo", da cui l'uso anche in maiuscolo: SPA. Il termine anglosassone "spa" si riferisce a stazione termale o in generale ad azienda che opera per il benessere, il relax e la cura del corpo. In realtà si tratta di un caso di etimologia popolare sostenuto anche dalla necessità di svincolarsi dai diritti sul marchio belga Spa, originato dalle antiche terme dell'omonima città.

Di fatto la locuzione "*salus per aquam*" non è attestata negli autori latini e l'espressione sembra essere nient'altro che un retroacronimo.

Già radicato nella lingua inglese, si riferisce a una sorgente.

---

[32]*Il museo epigrafico Pio Lateranense*, De Rossi, sez. III, a. II, pagg. 14 e sgg, Roma, 1877

[33]*Conquiste idrologiche nei campi Flegrei ed in altre zone d'Italia dall'avvento del Cristianesimo e le Terme "Subveni Homini" a Pozzuoli*, in "Atti del IX Congresso Nazionale nei campi Flegrei", pagg. 79 e sgg, Napoli, 1928; *De sacri christianorum balneis*, Paciandi, Roma, 1757; *Analecta Romana*, Grisar, pagg. 101 e sgg.*; Liber Pontificalis*, Pontefice Adriano I, ediz. Duscense, pag. 503

[34]*Geschichte Roms und der Papste in Mittelalter*, Grisar, I, pag. 467; *Variae*, Cassiodoro, Ep. 39; *Trattato di Crenoterapia introduzione*, Benedicenti, pag. 10

[35]*Vita et gesta Caroli Magni*, Eginardo

IL RINASCIMENTO

Nel XV secolo, con l'avvento dell'epoca della rinascita e lo sviluppo di una cultura centrata sulla valorizzazione dell'uomo e della sua figura, la fama delle terme come momento di cura dell'uomo e come momento di recupero della tradizione classica nel mondo occidentale riprese. Gli scritti medici riguardanti le virtù delle singole fonti si fecero sempre più frequenti. Da ricordare, la pubblicazione di tutti gli scritti sull'argomento nella collezione *Excerpta de Balneis*, pubblicata da *Giunti* nel 1553, e la pubblicazione di *Bacci*, intitolata *De Thermis*. In questo periodo alcune terme furono scoperte "ex novo", mentre altre furono restaurate, essendo state dimenticate nell'età di mezzo.

L'idroterapia in epoca medioevale e rinascimentale è impostata su una visione strettamente naturalistica; le cure erano ritenute utili per quasi tutte le malattie la cui eziopatogenesi si basava su una teoria umorale. Pertanto l'azione delle acque minerali era ritenuta utile per un'azione di riequilibrio degli umori e per l'eliminazione degli umori alterati o "peccanti"[36]. E' da notare tuttavia che, mentre precedentemente l'azione delle acque era spesso considerata accomunata ad azioni magiche derivanti dalle acque stesse, nel periodo medioevale-rinascimentale, si definisce più nettamente un'attività dell'idroterapia di tipo medicamentoso in senso stretto. E' in questo periodo, infatti, che gli scrittori medioevali e rinascimentali creano una netta separazione tra interventi preter- e super-naturali e interventi medico-farmacologici propriamente detti, cui l'idroterapia appartiene.

L'IDROLOGIA NEI SECOLI XVII E XVIII

Alla visione *galenica* delle attività delle acque minerali sulla crasi umorale, considerate come eccitatrici, modificatrici, rallentatrici di questo o quell'umore, si venne gradualmente sostituendo il concetto chimico-farmacologico, che si centrava sulla valutazione dell'attività di questa e quella sostanza chimicamente attiva. Inoltre, mentre nei periodi più antichi si riteneva che l'azione dei sali minerali fosse mediata da un'azione sull'equilibrio umorale, in seguito furono le sostanze minerali a venire considerate farmacologicamente attive.

In particolare, i progressi dell'indagine chimica delle acque minerali e l'intento di riferire a reazioni chimiche la maggior parte dei fenomeni vitali fece sì che il meccanismo crenoterapico fosse sempre più studiato e caratterizzato da una base prettamente chimica.

La iatrochimica (dal greco *iatros* (ιατρός) medico e *chemeia* chimica) è stata una branca della chimica e della medicina sviluppatasi a partire dal

[36] *Trattato di Crenoterapia*, Benedicenti, pag. 42

XVI secolo parallelamente alla iatromeccanica, il cui massimo esponente fu il medico elvetico Paracelso.

L'idea di fondo della iatrochimica consiste nella convinzione che la salute dell'organismo dipenda essenzialmente da uno specifico equilibrio tra i componenti chimici dei fluidi corporei. Sulla base di questa idea, gli iatrochimici si sono dedicati all'interpretazione dei processi biologici (ad esempio quello fermentativo) in termini essenzialmente chimici: secondo tale concezione il corpo umano si presenta come una fornace chimica, dove la vita non è altro che una serie di processi chimici da spiegare e mettere in rapporto con la malattia e il rimedio[37].

Partendo da questa concezione, le acque minerali vennero reinterpretate come farmaci, che esplicavano la loro azione sui processi di fermentazione dell'organismo, sulla concentrazione dei sali e sull'acidità del sangue.

Nel XVII secolo, con la scoperta del Nuovo Mondo, i coloni inglesi, olandesi e francesi costruirono le loro case in pietra e posero vasche di legno vicino alle sorgenti di acque curative delle popolazioni indigene. Queste ultime utilizzavano i bagni di vapore e le cascate a caduta sia per scopi terapeutici, che religiosi.

Grazie ad apporti, desunti da culture presenti nel nuovo mondo, si ebbe un'intensa azione di rinnovamento della tradizione termale, che con John Wesley, fondatore del metodismo, divenne una delle modalità più popolari di cura per le persone.

In quel periodo molti autori svilupparono osservazioni, relativamente agli effetti sull'organismo dell'acqua calda e fredda, arrivando a sostenere che la sottrazione di calore potesse essere di qualche beneficio nella sedazione del sistema nervoso.

L´IDROLOGIA NEI SECOLI XIX E XX

In questo periodo si compilano vari trattati di idrologia, idroterapia e crenoterapia. Si perfezionano gli esami e le ricerche dirette a stabilire la composizione chimica delle varie acque.

L'idrologia, abbandonato il campo di quasi assoluto empirismo nel quale si svolgevano le sue pratiche, comincia a registrare le prime interpretazioni basate sull'osservazione dei fenomeni vitali. L'idroterapia, secondo gli autori, "attirando e regolarizzando la produzione del calore vitale, esercita una grande influenza su tutte le funzioni dell'organismo: con essa si ottiene una decomposizione e ricostruzione rapida dei tessuti e un rinnovamento più pronto e più completo della sostanza organica."[38]. In

[37] Van Helmont ; De La Boe
[38] *Trattato teorico-pratico di balneoterapia e di idrologia medica*, Schivardi, Milano, p. 293

linea generale, le principali interpretazioni del meccanismo di azione dell´idroterapia si basano sul fatto che su tutto l'organismo si viene a produrre un aumento di attività in tutte le funzioni depurative e assimilative, facendone risentire le benefiche influenze su tutta l'economia organica.

Alla fine del XIX secolo, il termalismo e l'idroterapia si diffusero enormemente in tutta Europa, grazie anche allo sviluppo e alla diffusione di numerosi centri termali come: Aix-les-Bains, Évian-les-Bains, Vichy, Baden-Baden, Terme di Montecatini, Abano, San Pellegrino, Karlsbad, Marienbad e Franzbad.

E' in questa tradizione che si colloca l'opera di Vincent Pressnitz[39], un contadino della Slesia, che istituì un centro per l'uso dell'acqua fredda e l'esercizio fisico, conducendo ricerche sulle risposte dei tessuti attraverso l'utilizzo di acqua a temperature diverse e la loro reazione alle malattie. Ben presto questo centro divenne un luogo con bagni esterni, dove i pazienti seguivano programmi di trattamento che includevano docce fredde e massaggi

Fu però soprattutto l'opera di Padre Sebastian Kneipp (1821-1897), che modificò la tecnica di trattamento Pressnitz, alternando applicazioni di docce fredde con bagni caldi, anche in modo selettivo su segmenti del corpo, fino a determinare una grande diffusione dell'idroterapia tra la popolazione. Questa forma di idroterapia, ribattezzata "medicina Kneipp", divenne così estremamente popolare in Francia, Italia, Paesi Bassi e ancora oggi è molto usata.

L'idroterapia si diffuse ben presto in tutto il mondo. Nel Regno Unito, intorno al 1840, l'idroterapia cominciò a essere considerata una tecnica marginale nonostante fosse largamente diffusa negli ospedali, negli ospizi e nei centri benessere.

Nel 1900 l'idroterapia conobbe un maggiore successo negli Stati Uniti, ove era praticata in centri termali.

Durante le due guerre mondiali, in particolare la seconda, venne sottolineata la necessità dell'uso dell'acqua per l'esercizio fisico e per mantenere la forma fisica, agendo come un precursore per la rinascita attuale dell'uso della piscina e delle immersioni in acqua come idroterapia riabilitativa per una vasta gamma di patologie.

Dal 1950 i fisioterapisti americani cominciarono a ricevere, nella loro formazione di base, nozioni sul trattamento fisico dei pazienti in acqua e sulle relative indicazioni terapeutiche. Gli ottimi risultati, ottenuti con le terapie in acqua, ricevettero opinioni favorevoli da molti ortopedici e il metodo si diffuse in tutto il mondo.

[39] *Trattato tecnico pratico di balneoterapia e di idrologia medica*, Schivardi, pag. 290

TERME E SOCIETÀ NELLA REALTA' ITALIANA[40]

A partire dalla seconda metà degli anni '60, le porte delle Terme si aprono a nuovi clienti: si è passati dal "termalismo ludico", di élite al "termalismo sociale".

I sistemi mutualistici comprendono le prestazioni termali nei loro protocolli terapeutici, le Terme sono riconosciute come trattamento per uno spettro ampio di patologie.

Si tratta di una "pacifica rivoluzione" poiché mete che sono sempre state legate alla classi sociali più agiate, diventano destinazioni per ampie fasce sociali della piccola borghesia e dei lavoratori.

Le politiche sanitarie incentivano l'uso delle Terme e lo sviluppo sociale ed economico di quegli anni consente l'accesso alle cure termali a nuovi e ampi strati della popolazione.

Una riforma sanitaria, la numero 833 del 1978, di importanza storica, istituisce in modo universalistico il Servizio Sanitario Nazionale, ricomprendendo all'art.36 le cure termali tra i mezzi di cura.

In larga parte si tratta di un fenomeno positivo fino a quando non si trasforma in "sistema assistenziale", dove serietà, rigore, appropriatezza nella prescrizione delle cure lasciano semplicemente il posto ad un periodo di ferie in più.

Lo sviluppo spontaneo e inaspettato non stimola l'innovazione e la ricerca si ferma.

Il termalismo sociale, da positivo fenomeno di massa, si trasforma in un escamotage per eludere periodi di lavoro.

L'irresponsabilità dei singoli e l'assenza di cultura di governo dei fenomeni sociali conduce le Terme verso una crisi di credibilità che solo negli ultimi anni si sta recuperando. Questo è avvenuto grazie all'impegno di Federterme, FoRST, con l'appoggio ed il sostegno di Associazioni Scientifiche Internazionali, quali ad esempio FEMTEC ed ISMH.

Pietra miliare dell'avvio di quel recupero è la Legge di Riordino del Settore Termale n. 323/2000 che conferma a pieno titolo le Terme nelle prestazioni sanitarie garantite dallo Stato.

Cura, prevenzione e riabilitazione sono i tre fondamentali momenti in cui si articola l'offerta sanitaria delle terme.

A ciò si aggiunge una nuova attenzione verso la salute e il benessere e sono centinaia di migliaia le persone che impareranno a conoscere il

[40] Comunicazione privata di Lino Gilioli, Presidente COTER, Emilia e Romagna

soggiorno termale come mezzo per difendere la propria integrità fisica e conquistare uno stato di benessere.

L'IDROTERAPIA

L'idroterapia è l'uso dell'acqua a differenti condizioni fisiche e con differenti composizioni chimiche, mediante l'applicazione di varie metodologie - sia tradizionali che scientifiche - per curare e prevenire problemi di salute nonché per mantenersi in buona salute.

Tenendo conto dello sviluppo dell'idroterapia, nel suo complesso, bisogna dividere l'idroterapia in una parte che sfrutta essenzialmente le proprietà fisiche dell'acqua e una parte, più correttamente denominata crenoterapia, che oltre le proprietà fisiche si avvale di specifiche proprietà chimiche di acque definite minerali.

L'idroterapia, in senso stretto, sfrutta le caratteristiche dell'acqua come il galleggiamento, la temperatura, la pressione idroattiva, indipendentemente da eventuali proprietà farmacologiche relative alla presenza di sali minerali.

PROPRIETÀ FISICHE DELL'ACQUA

L'acqua ha proprietà uniche che determinano la sua efficacia come agente terapeutico. Tra queste, una delle più importanti, è la sua capacità di trattenere e cedere calore. Infatti, confrontando questa capacità con quella di altri liquidi, l'acqua, a parità di peso, è in grado di assorbire più calore di qualsiasi altra sostanza: quasi il doppio dell'alcool o della paraffina, 10 volte più del rame o del ferro, e 30 volte più del piombo o dell'oro. L'acqua, inoltre, è anche un buon conduttore di calore. Grazie alle sue caratteristiche intrinseche ha la possibilità di variare facilmente la sua temperatura.

Le temperature massime e minime utilizzate variano tra i 0-5 e i 45-100°C. Le temperature vengono così suddivise:

acque a temperature estreme: 0-5°C. In questo caso l'acqua è impiegata sotto forma di ghiaccio, ed è usata come compresse per applicazione crioterapica locale[41];

- acque freddissime: 5-11°C;
- acque fredde: 12-16°C,
- acque quasi fredde: 17-27°C;
- acque indifferenti: 28-36°C;
- acque calde: 37-38°C;
- acque caldissime: 39-45°C;

[41] *Idroterapia*, G. S. Vinaj, 1901

- acque a temperature estreme: 45-100°C. Temperature che raggiungono i bagni di vapore.[42]

La classificazione di queste diverse temperature è correlata alla stimolazione dei nervi periferici, che varia in base alla temperatura dell'acqua, alla durata dell'applicazione, alla modalità dell'applicazione stessa.

Comunemente considerata un solvente universale, l'acqua può essere tranquillamente utilizzata come terapia sistemica o topica.

Allo stato liquido, l'acqua può essere applicata sotto forma di impacchi, bagni, spray, docce a qualsiasi pressione e temperatura desiderata. Come vapore, può essere impiegata come bagno di vapore o per inalazione.

Inoltre, poiché la densità dell'acqua è vicina a quella del corpo umano, può essere utilizzata come metodo di esercizio fisico per riabilitazioni all'interno di programmi di riabilitazione idrochinesiterapici. Inoltre, la pressione idrostatica esercitata sulla superficie del corpo, dopo immersione, permette di ottenere un miglioramento del ritorno venoso e linfatico e di migliorare la funzione degli emuntori.

L'uso dell'acqua rappresenta una potenziale terapia, universalmente disponibile, facilmente accessibile e applicabile con attrezzature relativamente semplici e poco costose.

AZIONI FISIOLOGICHE

Le azioni fisiologiche dell'idroterapia possono essere classificate in: termiche e meccaniche. Le azioni termiche sono prodotte mediante l'applicazione dell'acqua a temperature superiori o inferiori a quelle del corpo umano. Maggiore è la variazione di temperatura del corpo, maggiore è l'effetto prodotto, a parità di altri fattori. Le azioni meccaniche sono prodotte dall'impatto dell'acqua sulla superficie del corpo (come ad es. spray, docce, vasche idromassaggio, frizioni, ecc). L'azione più comunemente utilizzata, dal punto di vista terapeutico, è l'azione termica. Il calore può essere trasferito da un oggetto a un altro in modi diversi. In idroterapia le azioni di riscaldamento e raffreddamento sono prodotte per conduzione del calore dall'acqua al corpo. Il contatto dell'acqua con il corpo si realizza per mezzo di bagni, docce, spray, impacchi, compresse, ecc. Quando consideriamo la temperatura dell'acqua, nei termini "calda" e "fredda" ci riferiamo soprattutto alla temperatura corporea. La gamma delle temperature utili per le applicazioni idroterapiche varia da molto fredde a molto calde.

La variazione della temperatura corporea quindi può essere considerata un fattore significativo nei trattamenti idroterapici

[42] *Trattato d i idroclimatologia clinica I*, Messini, pag.581-582

AZIONI SECONDARIE AD APPLICAZIONI FREDDE

Le applicazioni fredde possono essere effettuate per mezzo di ghiaccio, acqua fredda e aria fredda o, in alternativa, grazie all'evaporazione di acqua o altri liquidi dalla superficie del corpo.

L'effetto primario delle applicazioni di freddo in natura è quello di rallentare le funzioni generali, sia a livello locale che sistemico.

L’azione depressiva sarà tanto maggiore, quanto maggiore sarà la durata dell’applicazione e minore sarà la temperatura. Tuttavia, in condizioni fisiologiche, l’organismo risponde all’abbassamento della temperatura con un’azione di attivazione secondaria, definita come "reazione". Ovviamente la reazione si verifica a condizione che l’organismo abbia adeguate capacità di risposta al freddo.

AZIONI SECONDARIE AD APPLICAZIONI CALDE

Le applicazioni di calore producono aumento della sudorazione, della respirazione e del battito cardiaco allo scopo di contrastare un aumento della temperatura locale e sistemica.

L’acqua a 36,6°C o superiore è generalmente percepita come calda; a più di 40°C è considerata come bollente. A 48,8°C, un bagno a immersione diventa insopportabile. Le mucose, a differenza della pelle, possono sopportare temperature fino a 57,2°C, il che rappresenta la nostra capacità di bere liquidi molto caldi. L'aria calda può essere tollerata per periodi di tempo discretamente lunghi, come avviene ad esempio nella sauna, in cui la temperatura può raggiungere anche i 110°C

PRINCIPI DI CIRCOLAZIONE SANGUIGNA E DI IDROTERAPIA

Se è vero che per promuovere la guarigione, sia a livello locale sia sistemico, è importante massimizzare la circolazione dell’ossigeno e rimuovere i prodotti catabolici, le tecniche idroterapiche sono uno dei mezzi più efficaci per raggiungere questo obiettivo.

Al fine di realizzare tali cambiamenti, vengono classicamente descritte numerose azioni dell’idroterapia sulla circolazione sanguigna, che sono in grado di favorire processi di guarigione; di queste, le più importanti sono:

- azione revulsiva;
- azione derivativa;
- azione riflessa spinale;
- azione del tronco arterioso riflesso.

Azione revulsiva

L’azione revulsiva fornisce un mezzo per aumentare la velocità del flusso di sangue attraverso un organo o parte del corpo, come ad esempio, un

arto. Il mezzo più efficace per realizzarla è utilizzare un’alternanza di caldo/ freddo mediante bagni, docce, spray, ecc.

E’ noto, ad esempio, che le applicazioni locali alternate, calde e fredde, producono una stimolazione della circolazione locale.

A causa dell’aumento del flusso sanguigno in una determinata zona del corpo, l'effetto revulsivo è ideale per il trattamento di situazioni che presentino fenomeni di congestione. Un esempio di questo effetto è l'uso alternato d’impacchi caldo/freddo sul viso per la congestione sinusale. Come potente decongestionante, l'effetto revulsivo agisce anche come analgesico per il dolore da congestione.

Azione derivativa

L’azione derivativa può essere considerata un’attività opposta a quella descritta come azione revulsiva. Il suo intento primario è quello di modificare il contenuto volumetrico di sangue in un organo o in una parte del corpo. Un esempio di questa azione è l'applicazione prolungata di calore ai piedi, come avviene con un pediluvio caldo, al fine di ridurre la congestione alla testa. Questa forma di trattamento può essere molto efficace per alcune forme di cefalea congestizia. In generale, maggiore è la superficie del corpo esposta all'applicazione, maggiore sarà l'effetto

Azione riflessa spinale

L’azione riflessa spinale fornisce un mezzo per agire su una zona lontana del corpo attraverso un'applicazione locale. Infatti, un'applicazione locale sufficientemente intensa, calda o fredda, ha un’azione che non riguarda solo la zona della pelle circostante, ma provoca cambiamenti fisiologici, mediati attraverso archi riflessi spinali, anche a distanza. Queste azioni sono state attentamente osservate per molti anni, portando alla creazione di una mappatura metamerica che correla ogni area con la sua area interna corrispondente e/o con un organo.

Azione del tronco arterioso riflesso

L’azione del tronco arterioso riflesso è un caso particolare di effetti riflessi generali. È stato osservato che l’applicazione di freddo prolungato sopra il tronco di un'arteria produce contrazione dell'arteria e dei suoi rami distali. Prolungate applicazioni calde, invece, hanno l'effetto opposto, ovvero producono una dilatazione nel letto arterioso distale.

Un esempio di questo effetto potrebbe essere l'applicazione prolungata di calore nell'area dell'arteria femorale all'inguine, al fine di aumentare il flusso sanguigno, in un piede o nella caviglia, ridotto per problemi di spasmo arterioso.

TECNICHE IDROTERAPICHE

Le modalità di applicazione delle acque sono in genere semplici e poco dispendiose. Nel tempo la tradizione ha consentito di accumulare una serie molto ampia di metodiche d'uso dell'acqua, che si sono trasmesse sino ai giorni nostri. A titolo puramente esemplificativo citiamo le più note.

BAGNI

I bagni possono essere fatti con semplici acque di fonte, oppure possono contenere erbe , farmaci o sali minerali, arrivando a confondersi, in questo caso, con il bagno termale. Oltre a ciò le acque possono essere appositamente mosse e agitate, come avviene, ad esempio, nelle vasche per idromassaggio.

Bagni caldi, a immersione totale

Vengono praticati a una temperatura di 37,7-41,1°C per una durata massima di 20 minuti. Sono indicati per il trattamento del dolore muscoloscheletrico, per aiutare nel sollievo di spasmi muscolari, per la pulizia del corpo e per indurre la sudorazione.

Nella maggior parte dei casi sono seguiti da un breve bagno freddo, doccia, o spray. Se prolungati, non sono indicati per le persone molto anziane, molto giovani, deboli o anemiche, con gravi malattie organiche o con tendenza a emorragie.

Bagno neutro

Il bagno di immersione neutro è praticato in una vasca a temperatura media, di circa 33,3-35°C. Il paziente non deve avere né la sensazione di essere riscaldato, né quella di essere raffreddato. Per la regolazione della temperatura, dato che l'ideale dipende dalle condizioni del paziente e dalla sua reazione in acqua, è preferibile usare le sue sensazioni, piuttosto che un termometro. La durata di un bagno neutro può variare da 15 minuti a 4 ore.

L'effetto primario di un bagno neutro è quello sedativo, con un'azione calmante sul sistema nervoso. Oltre a ciò, attiva i reni e aumenta la diuresi, per via dell'assorbimento dell'acqua, durante il periodo prolungato di immersione.

Infine, il bagno neutro tende a ridurre la temperatura corporea, a causa della dispersione del calore prodotto dall'epidermide.

Quando prescritto per il trattamento a casa, il bagno neutro è meglio farlo poco prima di andare a letto, in modo da evitare il raffreddamento.

Tradizionalmente i bagni neutri sono utilizzati soprattutto in caso di insonnia, di dolore, di ansia, di irritabilità nervosa, di stanchezza cronica.

Bagno freddo

I bagni freddi devono essere praticati in un ambiente dove la temperatura sia gradevole, con una temperatura dell'acqua tra i 15 e i 18°C. Possono essere ripetuti, ma questo dipenderà molto dalla resistenza soggettiva. Prima di un bagno freddo occorrerà fare un po' di ginnastica per riscaldare tutto il corpo, oppure si eseguiranno frizioni o ancora un bagno caldo ai piedi. Effettuato il bagno il paziente tornerà a letto per coprirsi e per favorire così l'azione reattiva iperemica. Può essere seguito da una spugnatura fredda.

Erbe appropriate, sali o altri farmaci possono essere aggiunti all'acqua per ottimizzare il trattamento.[43]

DOCCE

La doccia a pioggia è costituita da uno spruzzatore avente, come un annaffiatoio, i fori più o meno fitti a seconda che si desiderino delle gocce più o meno grosse e più o meno rade.

La doccia a colonna è rappresentata da una colonna di acqua a getto pieno.

Qualsiasi applicazione fredda a doccia deve essere rapida e deve avere una pressione non minore di un atmosfera e non maggiore di tre. La doccia mista, da 22 a 34°C, potrà anche durare da 2 a 4 minuti, se praticata a bassa pressione. La doccia scozzese si pratica elevando la temperatura da 26°C a 40°C e poi ridiscendendo gradualmente fino a 10°C. La doccia calda si ottiene portando l'acqua da 38°C a 44°C, per la durata da 1 minuto a 3 minuti, proporzionale al grado della temperatura da raggiungere.

La doccia rappresenta un energico eccitante, sia per la sua azione termica che per la sua azione meccanica. Normalmente la doccia accresce la forza, la sensibilità tattile e dolorifica, influisce sulla pressione arteriosa. Con la doccia il ricambio organico si fa più attivo ed energetico. Per quanto riguarda le indicazioni, ricordiamo che le docce a pioggia sono indicate particolarmente per gli artritici in genere; quelle a colonna per i neuropatici, gli ipotesi e nelle amiotrofie; quelle subacquee nelle sciatalgie. Le docce che si usano nelle malattie dell'apparato locomotore sono di solito calde, ma in alcuni casi (gottosi, sciatalgici, ecc), riescono più vantaggiose quelle alternate o scozzesi.[44]

[43] *Trattato di idroclimatologia clinica*, Messini, pag. 582-585
[44] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 51; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 71-74; *Trattato di idroclimatologia clinica I*, Messini, pag. 587-589

IMPACCHI

Ci sono tre tipi fondamentali di impacchi: caldi, freddi e alternati. Sono applicati con mezzi come panni e pezze, che trattengono la quantità desiderata di umidità, sulla zona del corpo interessata.

Impacco freddo

E' costituito da un panno freddo o ghiacciato, che viene poi applicato sul corpo. L'acqua può contenere soluti come cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, sali di Epsom, acido borico o aceto di sidro. Alcune erbe possono essere utilizzate anche per creare un effetto più specifico.

L'impacco freddo ha anzitutto un effetto vasocostrittivo, sia a livello locale che distale. A causa di questo effetto, può essere usato per prevenire o ridurre il flusso di sangue in una zona, per prevenire l'edema a seguito di lesioni, inibendo l'infiammazione e alleviando il dolore. L'impacco freddo può essere utilizzato anche per ridurre la temperatura corporea, quando applicato a una zona più ampia del corpo.

Le compresse si cambiano frequentemente (ogni 1-5 minuti), al fine di mantenere l'effetto freddo primario. La temperatura di un impacco freddo dipende dal problema specifico da trattare, nonché dallo stato di salute del paziente.

Impacco caldo

Si utilizzano compresse calde per ottenere un'applicazione prolungata di calore umido in una zona del corpo. Gli impacchi caldi creano un effetto derivato che può essere usato per aumentare il flusso di sangue verso la periferia, diminuendo in tal modo la congestione interna. Questa tecnica può essere utilizzata: per aumentare il flusso di sangue in un organo, per stimolarne alcune funzioni e per produrre il riscaldamento del tessuto e il suo rilassamento. L'impacco caldo può essere utile, grazie al suo effetto sedativo, anche nel trattamento dell'insonnia, della tensione nervosa e degli spasmi muscolari lievi.[45]

SFREGAMENTI FREDDI E ABLUZIONI

Gli sfregamenti a freddo e le abluzioni si realizzano per lo più con acqua fredda e implicano il frizionamento del corpo in sequenze predeterminate. Per gli sfregamenti si utilizzano in genere materiali ruvidi, come un panno ruvido o una spugna di luffa.

Le abluzioni sono costitute da manovre di frizionamento, eseguite con il corpo del paziente in decubito supino. A seconda di quanto si desidera raffreddare, il guanto per la frizione può essere saturo o strizzato.

[45] *Trattato di idroclimatologia clinica I*, Messini, pag. 585-586

L'effetto principale di un'abluzione a freddo è la tonificazione.[46]

NORME GENERALI DI IDROTERAPIA

La prima regola dell'idroterapia è la stessa per ogni terapia: il trattamento di tutta la persona, considerando l'anamnesi patologica remota e presente, le condizioni attuali, i farmaci abitualmente impiegati e qualsiasi altra informazione pertinente. Realizzata questa visione olistica del paziente, è necessario:

- utilizzare i trattamenti idroterapici in modo coordinato e integrato con qualsiasi altro trattamento farmacologico;
- utilizzare i trattamenti idroterapici in modo congruo alla situazione generale e specifica di salute del paziente;
- spiegare la procedura dall'inizio prima del trattamento, compresa la tecnica utilizzata (durata, frequenza, e ogni altro fattore rilevante), assicurandosi che il paziente si senta a proprio agio durante l'esecuzione della procedura;
- controllare la temperatura corporea del soggetto prima di iniziare un trattamento. Se la temperatura risulta inferiore al normale, è possibile applicare più calore o eseguire le applicazioni a caldo per un tempo più lungo. Se la temperatura corporea è superiore al normale, utilizzare meno calore e freddo più intenso durante il trattamento.

Nel corso del tempo lo spettro dei disturbi e delle patologie per cui viene indicato il trattamento termale è andato via via ampliandosi, anche in virtù dell'evoluzione dell'idea di salute, non più intesa come semplice assenza di una specifica malattia, ma come stato di benessere psicofisico generale.
In generale, tuttavia, è indispensabile una preliminare valutazione medica e grande attenzione nell'applicazione di idroterapia a pazienti diabetici, cardiopatici, ipertesi, nefropatici, affetti da gravi malattie del fegato, portatori di trapianto d'organo, di pacemaker e di altri dispositivi medici, ecc.
In linea generale è consigliabile effettuare i trattamenti nei momenti più favorevoli della giornata: prima dei pasti, o almeno 1 ora dopo il pasto. Può essere utilissimo tenere conto dei ritmi circadiani dell'organismo.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE DELL'IDROTERAPIA

Quando si intraprende una cura idroterapica va ricordato che la sua azione può esplicarsi in modo differente, a due livelli distinti: la cura vera e propria e l'alleviamento del sintomo. Per alcune affezioni il trattamento

[46] *Trattato di idroclimatologia clinica I*, Messini, pag. 586

idroterapico può risultare risolutivo, mentre per altri lo scopo principale è ottenere un alleviamento dei sintomi. Vi sono situazioni in cui, però, tale distinzione non è così netta, come nel caso dell'artrosi, in cui si può ottenere un recupero funzionale oltre a un rallentamento della progressione della malattia. Molte altre malattie per le quali sono prescritti i trattamenti idroterapici appartengono alla categoria delle malattie croniche e/o degenerative, per le quali non esiste una cura risolutiva, che consenta una guarigione definitiva.

Tuttavia, spesso, l'idroterapia, oltre che sul sintomo riesce a intervenire anche sulla radice organica che sta alla base della patologia e del suo aggravamento. Questa azione si esplica sia a livello specifico della malattia, sia a livello generale, per esempio con la stimolazione del sistema immunitario, la riduzione degli stati infiammatori e un'azione di modulazione dei livelli ormonali.[47]

Nel presente lavoro, alla sezione "*Stato attuale delle evidenze in idroterapia*", vengono riportate alcune indicazioni che hanno una validazione basata su studi scientifici certificati. E' indubbio però che molte delle applicazioni e delle indicazioni di questa metodica derivano da una conoscenza stratificata, fondata sull'uso tradizionale di saperi, pratiche e metodiche le cui applicazioni si perdono nella notte dei tempi. Secondo le indicazioni derivanti dal documento dell'OMS[48], tuttavia, è indubbio che la sfida di un ampliamento d'uso di queste metodiche non può non passare, anche per la tutela del consumatore, attraverso una sempre maggiore mole di ricerche che ne documentino la sicurezza, l'efficacia e l'uso appropriato nelle varie malattie, disturbi e condizioni.

IDROTERAPIA CON ACQUE MINERALI

La terapia con acque minerali viene definita "Crenoterapia", (dal greco Krene, ossia "sorgente"). Se ne distinguono fondamentalmente due tipi: interna ed esterna[49].

La crenoterapia interna è rappresentata dalla idropinoterapia (o terapia mediante bevanda), dalle irrigazioni (che possono essere vaginali, nasali, orali, intestinali o rettali) e dalle inalazioni.

[47] *Medicina termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 118-119; *Trattato di idroclimatologia clinica I*, Messini, pag. 600-602

[48] OMS, *WHO-TRM Strategy 2002-2005*, WHO Ginevra, 2002, disponibile on line all'indirizzo: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2297e/
WHO (OMS), WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023, OMS Ginevra 2013, disponibile on line all'indirizzo: http://apps.who.int/iris/handle/10665/92455, visitato il 5/2/2014

[49] *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 13

La crenoterapia esterna comprende: la balneoterapia (ovvero la cura di determinate patologie tramite immersioni in acqua, idromassaggio, docce, iniezioni di acqua minerale, ecc; la peloidoterapia (che prevede l'utilizzo dei fanghi)[50]. Alcuni considerano parte della crenoterapia anche la psammoterapia (ovvero il trattamento con le sabbie), l'idrochinesiterapia e l'antroterapia (ossia il trattamento termale nelle grotte per sfruttare una più intensa esposizione esposizione ai sali minerali).

Per acqua minerale si intende un'acqua batteriologicamente pura, che origini da una falda o da un giacimento sotterraneo e/o provenga da una sorgente che sgorga in una o più fonti naturali o artificiali. Le acque vengono considerate più o meno mineralizzate in base alla quantità di minerali in esse presenti. I primi studi di classificazione delle acque minerali risalgono al 1670, quando l'Accademia delle Scienze di Francia mise a punto numerose indagini, effettuate con metodi che sono ritenuti tuttora validi[51].

Per le classificazioni nazionali si fa riferimento alle singole classificazioni di ciascun paese Per informazioni visitare il sito: http://femteconline.org/.

CARATTERISTICHE CHIMICO MINERALI DELLE ACQUE TERMALI

L'acqua è uno dei composti più diffusi in natura. All'interno delle strutture biologiche la molecola dell'acqua può trovarsi come tale, oppure come acqua di legame o di composizione.

Da un punto di vista biologico si comprende che, al salire della concentrazione salina, aumenta sempre più l'importanza, nell'effetto farmacologico, della qualità e quantità degli elettroliti disciolti. Acque a bassissimo contenuto salino sono "avide di sali", vengono rapidamente assorbite, si caricano di sodio e di cataboliti, giungono al rene e provocano un effetto diuretico.

Acque ad elevato contenuto ionico, diventano ipertoniche, rispetto ai liquidi organici. Non sono quindi in grado di essere assorbite, non sono "avide di sali", ma "avide di acqua" che, infatti, viene richiamata nel lume intestinale, provocando una scarica alvina. Sono pertanto acque lassativo-purgative, a effetto più o meno drastico, in rapporto alla concentrazione di sali. Tra questi due estremi possono essere comprese tutte le acque minerali della terapia idrologica classica, ognuna delle quali, in rapporto alle proprie distintive caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, trova precise indicazioni nel trattamento di ben determinate situazioni patologiche.[52]

[50] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 39;
[51] *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 17
[52] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 8-9;

Acque arsenicali-ferruginose

Sono acque nelle quali sono presenti, in quantità variabile, dipendendo dalla classificazione del paese in cui ci si trovano, sia l'arsenico, sotto forma di arsenico o arseniato, sia il ferro sotto forma di ione ferroso o ferrico, da soli o associati tra loro. Le acque arsenicali pure sono molto rare. Questa categoria di acque è impiegata nelle anemie, negli stati di ipertiroidismo e nelle nevrosi eretistiche a carattere ansioso. Sono acque che si somministrano per bibita in acqua durante i pasti. Per balneoterapia trovano indicazione nelle forme dermatologiche "secche" (eczemi, psoriasi, ecc.).[53]

Acque bicarbonate

Sono acque nelle quali predomina o ha valori elevati, definiti dalle leggi di ciascun paese, il contenuto di anione bicarbonato (HCO^-_3). Esse possiedono un'azione "bifasica" e sono utilizzabili, sia nelle gastriti ipercloridiche, sia in quelle ipocloridiche. Gran parte dei sali contenuti nell'acqua si trova in soluzione come bicarbonato di calcio, magnesio, sodio, potassio, ecc. Possono essere utilizzate nella terapia idropinica, ma anche per la crenoterapia esterna (fanghi e bagni) o interna (inalazioni e irrigazioni). Manifestano una spiccata azione diuretica. Agevolano l'azione degli enzimi digestivi prodotti dal pancreas, di cui aumentano la secrezione. Favoriscono i processi intestinali di digestione. Nelle diete sono adatte al trattamento dell'ipertensione e dell'osteoporosi. Sono consigliate a chi pratica attività sportiva e per lo svezzamento dei neonati.[54]

Acque carboniche

Sono acque che possiedono alla scaturigine significative quantità di anidride carbonica libera (CO_2). Le acque carboniche possono essere utilizzate per bibita, con le stesse indicazioni prima dette per le acque bicarbonate e, soprattutto, per bagno quale presidio principe nel trattamento dei pazienti flebopatici. Infatti, l'azione delle acque carboniche sul circolo periferico è molto importante: durante il bagno l'anidride carbonica provoca un'intensa iperemia, con vasodilatazione e netta diminuzione della pressione arteriosa, sia nei suoi valori sistolici che diastolici.[55]

[53] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 28; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 31-33
[54] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 23; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 34-35
[55] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 24-25; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 36-38

Acque cloruro sodiche

Sono acque minerali in cui prevalgono il catione Na^+ e l'anione Cl^-. A seconda della prevalenza di altri anioni e cationi e dell'azione terapeutica sono ulteriormente distinte in: salso-solfate, salso-solfate-alcaline; salso-arsenicali-ferruginose; salso-bicarbonate. Le acque in cui sono presenti i bicarbonati sono prevalentemente utilizzate per un uso idropinico. Provocano un incremento della formazione di bile e un aumento del suo deflusso nel duodeno. Indicate normalmente nelle insufficienze digestive dovute a una scarsa secrezione di succhi gastrici. Quelle ipertoniche invece, hanno un effetto lassativo.[56]

Acque radioattive

Si definiscono radioattive quelle acque che, a prescindere dalla restante composizione chimico-fisica, sono caratterizzate dalla presenza di idonee quantità di Radon. Nella pratica termale si finisce per fare solo riferimento al Radon ^{222}. Il Radon è quattro volte più solubile in acqua, che in aria. La via di ingresso più rapida del Radon nel nostro organismo è quella inalatoria, cui segue la via idropinica e in ultimo la balneoterapia.

Di grande interesse risulta il trattamento delle broncopneumopatie ostruttive croniche, soprattutto l'asma bronchiale. Sembra che l'efficacia sia dovuta a una diretta azione sul sistema nervoso vegetativo simpatico, il quale verrebbe stimolato in senso broncodilatatorio. La liposolubilità del Radon nelle guaine mieliniche determinerebbe gran parte dell'effetto terapeutico. La depolarizzazione delle fibre nervose rallenterebbe la velocità di trasporto degli impulsi nervosi, con un effetto generale di tipo antalgico. Tradizionalmente, le applicazioni crenoterapiche radioattive andrebbero consigliate ove siano presenti fenomeni dolorosi come nella osteoartrosi, nelle artropatie degenerative, nelle spondiliti anchilosanti e negli esiti di trauma a spiccata componente algica.[57]

Acque salsobromoiodiche

Sono acque di origine marina nelle quali si trovano quantità ponderali di iodio e di bromo. Spesso sono acque molto concentrate secondo la misurazione Beaumé[58].

Il loro effetto metabolico stimolante le distingue nettamente dalle acque arsenicali-ferruginose, grazie soprattutto alla presenza dello iodio. Tradizionalmente queste acque vengono prescritte a soggetti torpidi e tendenti all'adipe, al contrario delle acque precedentemente citate. La

[56] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 25-28;
[57] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 31-35; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 41-43
[58] *Il chimico francese Antoine Beaumé (1728-1804) ne ideò la gradazione nel 1768 (da cui il nome del dispositivo). Lo strumento veniva utilizzato per determinare il peso specifico di fluidi meno densi dell'acqua (è infatti "per gli spiriti").*

spiccata ipertonia di queste acque è parte fondamentale del meccanismo di azione. Chiara l'attività antiflogistica, soprattutto in forme torpide, con scarsa tendenza alla risoluzione, attraverso un meccanismo di riattivazione focale. Il loro uso nella terapia di affezioni vascolari, sta assumendo un'importanza notevole, soprattutto negli esiti di flebite.[59]

Acque solfate

Sono acque nelle quali predomina o ha valori definiti dalle leggi di ciascun paese il contenuto di anione SO_4^{--}. Sono di solito usate come acque purgative. Il solfato di sodio e di magnesio, difficilmente riassorbibili, richiamano l'acqua nell'intestino e, anche per un'azione diretta dell'anione sulle fibrocellule muscolari, provocano la scarica alvina. Hanno un'azione mucolitica e antinfiammatoria sulle mucose.[60]

Acque sulfuree

Si definiscono come sulfuree quelle acque nelle quali lo zolfo è presente nella sua forma bivalente (S^{--}) in maniera prevalente. La molteplicità delle specie chimiche nelle quali si trova lo zolfo contenuto in acqua minerale, per altro in equilibrio tra loro, rende molto complessa la farmacologia di queste sorgenti. Grazie all'azione sul sistema parasimpatico il bagno e il fango sulfureo provocano un'intensa vasodilatazione, con abbassamento della pressione arteriosa. Questo rende le acque adatte al trattamento di malattie vascolari, di ulcere varicose o post-traumatiche, di esiti di ustioni. Sempre per stimolo vagale si spiega l'azione lassativa svolta dalle acque sulfuree. Esse risultano particolarmente utili in caso di disturbi dell'apparato respiratorio. Ricordiamo le rinofaringiti, le laringiti e le bronchiti. Sono benefiche anche per cute, apparato digerente e reumatismi.[61]

[59] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 28-29; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 26-29
[60] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 29; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 24-25
[61] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 29-31; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 20-23

ACQUE TERMALI PER OGNI CURA

Nella tabella che segue riportiamo l'elenco delle principali acque termali impiegate per la cura delle differenti classi di disturbi e/o malattie.[62]

MALATTIE	PRINCIPALI ACQUE UTILIZZATE
otorinolaringoiatriche e dell'apparato respiratorio	Sulfuree Salsobromoiodiche Bicarbonate Arsenicali-ferruginose
Cardiovascolari	Carboniche
Ginecologiche	Sulfuree Salsobromoiodiche Bicarbonate Solfate
delle vie urinarie	Oligominerali Bicarbonate
Gastroenteriche	Bicarbonate Solfate Salse
Dermatologiche	Salsobromoiodiche Radioattive Bicarbonate Sulfuree
Reumatiche	Sulfuree Salsobromoiodiche Radioattive

TECNICHE DI IDROTERAPIA TERMALE O CRENOTERAPIA

BALNEOTERAPIA

Le acque termali possiedono proprietà costitutive e d'azione tali da rendere la balneoterapia una delle principali terapie termali praticate.

[62] *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 137

Nella balneoterapia le acque termali esercitano un'azione curativa, grazie alla loro speciale struttura e attraverso determinati stimoli che sono in particolare: azioni caloriche, sollecitazioni meccaniche, azioni fisico-chimiche e chimiche. Per la componente calorica in particolare va sottolineato che l'acqua, possedendo il più alto calore specifico, un basso coefficiente di conducibilità e la possibilità di essere impiegata in consistente massa, realizza un'alta capacità di ritenzione del calore. I corpi a elevata capacità di ritenzione del calore sono molto utili in pratica terapeutica, in quanto possono trasmettere calore nella forma migliore: con progressione, senza repentini sbalzi, evitando così bruschi e immediati carichi calorici nei tessuti coi quali sono messi a contatto.

Dal punto di vista pratico i tipi di bagni sono sostanzialmente tre:

- bagni a bassa mineralizzazione o ipotonici;
- bagni a media mineralizzazione;
- bagni ad alta mineralizzazione o ipertonici.

Tale suddivisione avviene in base alla temperatura e alla concentrazione salina dell'acqua minerale utilizzata. Sono in particolare tre le azioni da rapportare al grado di salinità dell'acqua: la prima riguarda il potenziamento dell'azione calorica, per il diretto rapporto del peso specifico con la capacità termica e la capacita di ritenzione calorica; la seconda potenzia le azioni idromeccaniche; la terza viene esercitata sul mantello cutaneo, specie dai bagni ipertonici, con stimolazioni nervose, modificazioni delle correnti osmotiche, ecc., che determinano sollecitazioni organiche interne.

Le acque più comunemente utilizzate e più indicate nella riabilitazione delle patologie dell’apparato locomotore sono le acque sulfuree, le acque salsobromoiodiche e le acque radioattive.

Il bagno consiste nella completa immersione del corpo nell’acqua, in modo tale che solo il capo emerga dalla vasca. La tecnica del bagno, la sua durata, le modalità da seguirsi durante o dopo l’applicazione, differiscono a seconda della temperatura dell’acqua del bagno stesso.

Il bagno freddo si pratica a un temperatura che varia dai 7°C ai 20°C. Tanto più bassa è la temperatura, tanto più breve sarà la sua durata. Ad ogni modo, l’applicazione non deve superare mai il mezzo minuto. All’uscita dal bagno il paziente dovrà essere asciugato prima con una spugna, poi frizionato energicamente con un lenzuolo ruvido e asciutto. Questo bagno freddo ad immersione viene usato come antitermico in alcune malattie infettive. Esso stimola le funzioni nervose, così come le funzioni escretorie della pelle e dei reni,

Il bagno caldo o temperato può avere una maggiore durata, da qualche minuto fino ad alcune ore.

Il bagno caldo provoca senso di rilassatezza e una dolce sensazione di calore, ridona elasticità ai muscoli, fa svanire la stanchezza e migliora nel complesso le funzioni organiche.

Ricordiamo tra le varie tecniche balneoterapiche: l'idromassaggio (ovvero un metodo che sfrutta la pressione dell'acqua, tenuta a una determinata temperatura), l'idropressoterapia (ovvero getti d'acqua termale calda/fredda concentrati manualmente su tutto il corpo) e il percorso cardiovascolare (che consiste in una particolare piscina divisa in due parti, la prima con acqua termale calda e la seconda con acqua fredda).[63]

I FANGHI O PELOIDOTERAPIA

I peloidi sono dei prodotti naturali o artificiali derivanti dalla mescolanza di un'acqua (termale, di mare o di lago/fiume) con materie inorganiche, organiche o miste, derivanti dai processi geologici o biologici e utilizzati in terapia per impacchi o per bagni Tra i peloidi ricordiamo i fanghi, i limi, le torbe o le muffe. In generale i fanghi sono indicati per le reumoartropatie e le sindromi dolorose a esse collegate.

Nelle stazioni termali l'applicazione del fango sulla superficie corporea, affidata a personale esperto, è effettuata sulla superficie cutanea della regione o delle regioni da trattare in uno spessore di circa 3-10 cm, a una temperatura di 45-50 °C. Il paziente, che esegue il trattamento di mattina e preferibilmente a digiuno, è successivamente ricoperto da lenzuola, tele cerate e coperte per ridurre la dispersione del calore. La durata di ogni applicazione è di 15-20 minuti. Si distinguono vari tipi di applicazione, in rapporto all'estensione e alla sede della fangatura sulla superficie corporea:

- fango generale, l'impacco copre tutto il corpo a eccezione della testa, della regione anteriore del collo e dell'area toracica precordiale;
- fango parziale, può interessare singole articolazioni o distretti corporei;
- fango addominale, il fango ricopre le regioni lombari e addominali (es.: fango epatico, fango a "mutandina").

Al termine della seduta il paziente si sottopone a un bagno o a una doccia di pulizia con acqua di rete o minerale, alla temperatura di 37-40°C. Successivamente si trasferisce in una cabina (singola o per più persone) dove, opportunamente coperto, soggiorna per circa 30-60 minuti in posizione sdraiata o semisdraiata. Questa fase della terapia viene definita "reazione".

Gli effetti biologici e terapeutici sono fondamentalmente riconducibili a:

[63] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 49-50; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 67-69; *Trattato di idroclimatologia clinica I*, Messini, pag. 590-593

- azione antinfiammatoria;
- azione analgesica;
- azione miorilassante;
- azione eutrofica;
- aumentata resistenza verso le noxae patogene esogene ed endogene;
- azione di stimolo su numerosi processi metabolici;
- effetti sulla cenestesi generale.

Particolarmente indicati per la cura di osteoartrosi primarie, secondarie e associate a osteoporosi, ernie discali, spondilite anchilopoietica, lombalgie comuni, periartriti, reumatismi extra-articolari, tendiniti e fibrositi. Possono essere curate con i fanghi anche le malattie delle viscere addominali, ma in questi casi la peloidoterapia è sempre da associare a cure idropiniche o ad altre tecniche termali. Le fangature sono adatte per trattare le patologie dei vasi periferici, come le flebopatie, per alcune affezioni di tipo dermatologico (piaghe e distrofie cutanee) e altre di tipo ginecologico.[64]

IDROPINOTERAPIA

E' una modalità di cura che utilizza le acque minerali come bevande. Il termine deriva dal greco: idro (acqua) e pino (bere). La terapia consiste nell'assumere determinate quantità di liquido a una certa temperatura e a intervalli di tempo prestabiliti, nell'arco della giornata[65].

L'idropinoterapia è indicata per la cura delle malattie delle vie urinarie, oppure per trattare patologie intestinali e in generale per le forme gastroenteriche.

L'idropinoterapia è controindicata quando c'è ostruzione delle vie urinarie, se l'insufficienza renale è grave e nei pazienti con scompenso cardiaco.

Le acque minerali da tavola da assumere nel normale regime dietetico possiedono azioni biologiche che possono influenzare processi fisiologici e patologici. Un corretto utilizzo di certe acque minerali, durante la normale alimentazione, può costituire un valido sussidio di alcune situazioni particolari di salute, come ad esempio la produzione di calcoli renali o biliari.[66]

TERAPIA INALATORIA

Con le acque termali è anche possibile trattare gli stati irritativi e infiammatori cronici delle alte e basse vie respiratorie. Le terapie

[64] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 53-54; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 44-56
[65] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 41-44;
[66] *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 75-77;

inalatorie termali possono venire somministrate sotto diverse forme e modalità, mirate al risultato che si vuole raggiungere, classificate tenendo conto di diversi fattori, come: le proprietà chimiche delle acque minerali utilizzate; le caratteristiche fisiche delle sostanze inalate; la proprietà degli apparecchi e la modalità di erogazione. Vengono in genere classificate in:

- inalazioni in ambiente, sia di gas, sia di vapori, sia di acqua polverizzata, nebulizzata (nebbie umide);
- inalazioni a getto diretto (humage), ossia inalazioni individuali sia di gas, sia di vapori, sia di acqua polverizzata, nebulizzata (inalazioni umide);
- inalazioni in ambiente di nebbie secche (inalatori a secco).[67]

IRRIGAZIONI

Le irrigazioni consistono nel portare l'acqua minerale a contatto con la mucosa di cavità aperte del corpo. L'acqua, scorrente e defluente a bassa pressione da cannule speciali, proviene da contenitori detti irrigatori, nei quali viene opportunamente miscelata alla densità e alla temperatura voluta.

Possono essere di diversi tipi: nasali, indicate per otiti catarrali, riniti crostose e ozenatose; irrigazioni del cavo orale, indicate per paradontosi, paradontopatie croniche, affezioni alla faringe; irrigazioni vaginali, indicate per il trattamento dei disturbi che comportano processi infiammatori cronici alla vagina, al collo dell'utero e alle salpingi: aiutano a contrastare anche le aderenze; irrigazioni intestinali per trattare alcune patologie del colon.[68]

USO DI ALTRE METODICHE NATURALI

Oltre alle metodiche sinora descritte, esistono altre metodiche naturali che vengono considerate insieme alle metodiche crenoterapiche anche se non tutti gli autori condividono questa impostazione. Vengono così incluse: la psammoterapia (sabbiature), l'idrochinesiterapia o riabilitazione in acqua e l'antroterapia.

PSAMMATOTERAPIA

La psammoterapia è una termoterapia esogena a calore secco. Essa utilizza la sabbia alla quale si aggiunge la componente farmacologica specifica dell'acqua di mare sotto forma di sali adesi ai granuli.

[67] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 44-48; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 100-106; *Trattato di idroclimatologia clinica I*, Messini, pag. 605-606
[68] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 51-52; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 90-96; *Trattato di idroclimatologia clinica I*, Messini, pag. 628-636

La sabbia è il prodotto della frammentazione di minerali derivati dalla disgregazione di rocce silicee e calcaree per azione dell'acqua e degli elementi. In quest'operazione, il calore derivante dalla radiazione solare ha un ruolo importante nel conferire una morfologia ai granuli di sabbia.

Secondo la composizione mineralogica le sabbie si distinguono in silicee, silicee-calcaree e calcaree.

La sabbia ha una particolare composizione chimica. Essa è costituita essenzialmente da granuli tra i quali è interposta aria (sistema poroso), rappresentando in tal modo un sistema a scarsa conduttività termica e a limitata superficie specifica, in grado di cedere il calore ricevuto dall'irraggiamento solare senza provocare ustioni, nonostante l'alto gradiente termico.

Le sabbiature sono generalmente effettuate all'aperto; la buca ha una profondità di circa 20-30 cm con dimensioni di 2 metri per 1 metro circa. Sul fondo sono stratificati dall'operatore almeno 15 cm di sabbia asciutta, mentre ai bordi è accumulata la sabbia in quantità sufficiente a ricoprire il corpo del paziente.

L'applicazione sulla superficie corporea è effettuata a una temperatura media di 50-60 °C, lo spessore dello strato applicato non supera generalmente i 3-7 cm per consentire al calore solare di scaldare la sabbia in modo uniforme; il paziente è poi ricoperto con un sottile strato di sabbia al fine di attenuare un eccessivo raffreddamento della sabbia a diretto contatto con la cute.

La seduta ha una durata di circa 20-40 minuti; al termine si effettua un periodo di reazione di 20 minuti in appositi locali (singoli o collettivi).

Negli stabilimenti psammatoterapici alla sabbiatura è generalmente abbinata la balneoterapia con acqua di mare riscaldata, effettuata in apposite vasche o in piscina (37-38 °C per 20 minuti) oppure direttamente in mare.

La psammoterapia dispiega le sue azioni biologiche attraverso vari meccanismi legati a:

- effetto termico, azioni aspecifiche generali e locali legate al calore (termoterapia);
- effetto chimico-minerale, azioni biologiche legate alla composizione chimico-fisica delle singole sabbie utilizzate;
- effetto climatoterapico, azioni biologiche esercitate dal clima marino del luogo ove si effettuano le sabbiature.

Le indicazioni terapeutiche principali della psammoterapia sono analoghe a quelle della fangoterapia: osteoartrosi, esiti e postumi di forme traumatiche (fratture, distorsioni, etc.), reumatismi extra articolari, reumatismi infiammatori cronici, etc.

IDROCHINESITERAPIA

Da circa un trentennio questa branca della medicina riabilitativa ha assunto una sua precisa identità, diventando oggetto di studi scientifici al fine di definire precise indicazioni cliniche e protocolli specifici per le singole patologie.

Allo stato attuale la riabilitazione in acqua rappresenta una metodica indispensabile al fine di garantire un moderno e valido recupero funzionale nelle patologie di interesse ortopedico e neurologico.

La riabilitazione in acqua trova il suo fondamento nel "principio di Archimede" in cui si afferma che un corpo immerso in acqua subisce una spinta verso l'alto pari al peso del volume del liquido spostato, facendo sì che quel corpo risulti tanto più leggero quanto più è immerso.

Per fare un esempio, il peso del corpo umano immerso verticalmente risulta apparentemente ridotto al 95% del peso reale quando è immerso fino ai polpacci, all'80% quando l'acqua raggiunge le cosce, al 50% fino all'ombelico, al 20% quando il corpo è immerso sino alle ascelle, al 7% alla base del collo, al 3% in immersione totale.

E' evidente come questo determini una maggiore facilità a muoversi in acqua, rispetto all'ambiente normale, quando per esiti traumatici, per esiti di incidenti cerebro-vascolari o di interventi di chirurgia ortopedica (fratture, artroprotesi sostitutive, etc.) sarebbe impossibile, difficile, se non dannoso, scaricare il peso reale sui propri arti.

L'acqua delle piscine di riabilitazione viene tenuta in genere tra 34°C e 36°C.

Tutti gli autori concordano che a questa temperatura i bagni provocano:

- un'azione miorilassante, con diminuzione del tono muscolare che facilita la mobilizzazione, dovuta all'azione diretta del calore sui fusi muscolari; questi ultimi sono resi così meno sensibili allo stiramento, con riduzione dell'attività delle fibre alfa e conseguente detenzione muscolare. Inoltre, il calore stimola i termocettori cutanei e, indirettamente, riduce la contrattura muscolare;
- un'azione antalgica, per aumento della soglia del dolore, che consente la realizzazione di esercizi più aggressivi rispetto alla mobilizzazione a secco.[69]

ANTROTERAPIA

L'antroterapia è una metodica che sfrutta a fini terapeutici le caratteristiche microclimatiche delle cavità naturali all'interno di uno strato roccioso. Una delle caratteristiche salienti delle caverne è quella di

[69] *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 113-114

avere, a una certa distanza dall'imboccatura, un proprio microclima specifico. Caratteristica di ogni antro è anche la presenza di tracce particolari di gas, di ioni termali e di un dato livello di radioattività.

Grotte

Le grotte caldo-umide sono caratterizzate dal fatto che in esse scorre una sorgente termale o che la cavità è a diretto contatto con essa. In questo modo il tasso di umidità relativa che si raggiunge è estremamente elevato, mentre la temperatura può variare da 20 a 70°C. Una delle conseguenze dell'alto tasso di umidità, vicino alla saturazione, è l'asportazione del particolato atmosferico da parte del vapore acqueo che si condensa attorno a esso depositandosi rapidamente a terra o sulle pareti.

Dal punto di vista idroterapico, agli effetti della temperatura e dell'umidità si sommano quelli dei gas termali rilasciati dalle acque.

Stufe

Sono ipogei nei quali si riscontra un minore tasso di umidità ambientale perché, mentre nelle grotte l'elevata temperatura è dovuta alla presenza di manifestazioni idrotermali all'interno della cavità naturale, il calore delle stufe deriva da una falda d'acqua termale sottostante al sistema di caverne. Anche in questo caso, oltre all'assenza di batteri potenzialmente patogeni per l'uomo, concorre l'azione positiva dell'antroterapia.

Il paziente segue un percorso in cui passa in successione dalle stazioni di soggiorno più esterne e miti a quelle più interne e calde, nelle quali resta per il tempo prescritto.

Grazie alle reazioni attivate nei tessuti dalla sudorazione e dalle reazioni vasomotorie, l'antroterapia ha dimostrato la capacità di stimolare il sistema neurovegetativo, i processi di ricambio metabolico, la liberazione di sostanze infiammatorie e analgesiche, oltre che di attivare il sistema immunitario. Inoltre, il microclima della grotta, unito all'alta temperatura e agli aerosol che vi sono presenti, può esercitare un'azione positiva anche a livello delle alte e delle basse vie respiratorie.[70]

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI DELL'IDROTERAPIA E DELLA CRENOTERAPIA

Tutte le pratiche dell'idroterapia/crenoterapia devono essere subordinate alla reattività dei soggetti; quindi occorre in un primo tempo procedere con tentativi graduali e, se il paziente reagisce intensamente, si dovrà cercare di costruire una graduale assuefazione. In genere i pazienti anziani, sclerotici, nefritici, scompensati non vanno sottoposti

[70] *Manuale di Medicina Termale*, Agostini, pag. 61-62; *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 60-66

all'idroterapia/crenoterapia fredda, che può provocare reazioni ipertensive pericolose. Le docce sono controindicate anche negli stati di eccitamento. Nella gravidanza è da evitare la doccia sull'addome, ma esistono dati critici anche sull'uso dell'acqua calda in generale. Il mezzo bagno è controindicato nei casi di debolezza, di collasso o quando esiste minaccia di emorragia; analoghe controindicazioni presenta il bagno freddo nei febbricitanti. Il bagno caldissimo deve essere evitato in tutti i soggetti, ma specialmente negli anziani e in coloro che possono avere lesioni cardiovascolari latenti.

Tuttavia, sebbene gli effetti collaterali dei trattamenti idroterapici/crenoterapici siano generalmente lievi, in alcune situazioni possono essere imprevisti. Questi effetti possono essere il risultato di trattamenti impropriamente applicati; ma, nella maggior parte dei casi, sono il risultato della reazione del singolo al trattamento.

Alcuni dei più comuni effetti collaterali dei trattamenti sono:

- cefalea (derivante da un trattamento intenso o troppo prolungato);
- vertigini;
- nervosismo;
- dolore localizzato o generalizzato;
- insonnia;
- nausea;
- palpitazioni;
- debolezza;
- freddo.

CONTROINDICAZIONI ALL'IDROTERAPIA E ALLA CRENOTERAPIA

Un accenno va fatto alle possibili controindicazioni all'idroterapia/crenoterapia, che si possono suddividere in relative e assolute. Le controindicazioni relative sono quelle che riguardano una particolare metodica o mezzo di somministrazione in relazione alla patologia del paziente, mentre le controindicazioni assolute sono quelle che sconsigliano di intraprendere qualsiasi cura idroterapica a quanti soffrono di determinate malattie. In realtà, diversi studi e autori contestano questa distinzione e affermano che eventuali controindicazioni sono sempre relative, ma per prudenza segnaliamo nel seguito quelle che solitamente vengono indicate come controindicazioni assolute. Fra queste

vi sono innanzitutto le neoplasie in atto e gli interventi recenti per la loro asportazione. Inoltre l'idroterapia/crenoterapia è controindicata in casi di insufficienza renale, cardiopatia in fase di scompenso, ipertensione arteriosa grave, serie patologie d'organo come la cirrosi e gli stati di immunodeficienza.

L'idroterapia/crenoterapia non andrebbe intrapresa nel corso degli stati febbrili o, per la salvaguardia degli altri utenti degli stabilimenti, quando sono in atto malattie infettive.[71]

CONCLUSIONI

L'idroterapia è un'antichissima metodica terapeutica, costituita da numerose tecniche, che nel corso dei secoli ha subito numerose evoluzioni. Al giorno d'oggi questa pratica viene impiegata oltre che per il trattamento di numerosi disturbi e malattie, anche a scopo riabilitativo e per il miglioramento della qualità della vita in generale.

Numerosi sono gli articoli che descrivono tecniche, in particolare di balneoterapia per diverse patologie di natura ortopedica, cardiologica e angiologica, arrivando a interessare anche specialità come la fisioterapia e la gastroenterologia. Questo dimostra l'ampiezza di indicazioni d'uso, che la tradizione ha riservato alla metodica. Le metodiche impiegate per altro, sono semplici e poco costose, ma hanno bisogno di una formazione e della supervisione degli operatori affinché la loro esecuzione sia sicura ed efficace.

Più recentemente, oltre che considerazioni derivanti dall'uso tradizionale di queste metodiche, si è andata sviluppando una discreta mole di studi scientifici, che sta producendo quelle evidenze, che sono fondamentali per l'erogazione sicura, efficace ed appropriata di queste terapie. Quest'ultimo elemento costituisce senz'altro una sfida che richiede uno sforzo da parte di tutti gli operatori del settore, per passare dall'antica pratica idroterapica a un'idroterapia scientifica e moderna.

[71] *Medicina Termale*, Solimene, Bruttomesso, pag. 119-120

STATO ATTUALE DELLE EVIDENZE IN IDROTERAPIA

NECESSITA' DI UNA VALUTAZIONE DEI DATI

L'Idroterapia è nata nell'area del Mediterraneo molti secoli fa e ben presto si è diffusa in tutte le aree allora controllate dall'Impero di Roma. Tuttavia, forme di idroterapia sono rintracciabili, sin dall'antichità, praticamente in tutto il mondo: dal Giappone all'Islanda, dal Nord Africa al Nord America.

L'Idroterapia non solo è molto apprezzata dalle popolazioni dei paesi in cui si è sviluppata, ma è anche riconosciuta dalle autorità governative di molti paesi del mondo e utilizzata nei Sistemi di Cura Primari di queste regioni.

Sebbene vi sia una lunga e documentata storia dell'applicazione tradizionale di questa disciplina, continua, ciò malgrado, a esserci parecchio scetticismo riguardo alla sua efficacia, soprattutto da parte di quegli ambienti scientifici e medici che hanno pratiche fondate essenzialmente sulla medicina biologica occidentale.

In effetti, esiste un grande dibattito sul fatto che l'idroterapia abbia un vero effetto terapeutico piuttosto che i suoi effetti siano dovuti in gran parte a un effetto placebo, a suggestione o ad aspettative acritiche dei pazienti.

Pertanto questo lavoro si è posto l'obiettivo di effettuare una prima esplorazione per valutare se esistano studi scientifici di buon livello, pubblicati nella letteratura scientifica internazionale in lingua inglese, rintracciabili nelle usuali banche dati che documentino, in maniera incontrovertibile, attraverso una solida base di evidenze scientifiche, la maggior efficacia dell'idroterapia rispetto al placebo o una sua sostanziale equivalenza, rispetto alle terapie standard di riferimento per quella specifica patologia.

CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE

A differenza di quanto accade nella valutazione di un nuovo farmaco, in idroterapia l'esecuzione di trial clinici controllati è piuttosto difficile da realizzare, in particolare se si vuole ottenere un'impostazione dello studio in doppio cieco e contro placebo. L'odore delle acque, la percezione del fango, l'esperienza dell'immersione non sono che alcuni dei fattori che rendono estremamente difficile la realizzazione di un vero placebo e di una vera condizione di "cecità". Inoltre l'uso del placebo, in patologie in cui alcune tecniche idroterapiche hanno mostrato una certa efficacia, potrebbe essere considerato molto criticamente da un punto di vista etico.

Una modalità più semplice per comparare l'efficacia dell'idroterapia potrebbe consistere nel creare gruppi in tutto e per tutto equivalenti, randomizzati, in cui uno è sottoposto a idroterapia mentre l'altro è trattato con terapia convenzionale.

Molto utile sarebbe, per altro, anche l'impiego di studi con gruppo no-treatment, tenuto conto che vi sono patologie, in cui l'idroterapia è molto impiegata, come ad esempio l'artrosi, che vanno incontro ad evoluzione favorevole spontaneamente e senza alcun trattamento.

Analisi retrospettive, studi osservazionali, studi non randomizzati e non controllati possono essere significativi per definire ipotesi sperimentali da sottoporre in seguito a valutazioni più corrette ma, sicuramente, non sono sufficientemente affidabili per fornire indicazioni di trattamento generalizzabili. Dovrebbero essere prese in considerazione solo nel caso di patologie, per le quali non siano disponibili altre tipologie di trattamento.

Valutare la pratica idroterapica e giungere a conclusioni comuni, chiare e universalmente accettate non è dunque un compito facile.

Inoltre, sebbene l'efficacia dell'idroterapia sia tuttora materia di discussione, altre tematiche dovrebbero essere tenute in considerazione quali, ad esempio, sicurezza e rapporto costi-benefici.

Infatti, a parità di efficacia, questi elementi potrebbero giocare un ruolo particolare nel favorire la scelta dell'idroterapia nel trattamento di determinate condizioni patologiche.[72]

SICUREZZA

Generalmente parlando, l'idroterapia può essere considerata un trattamento sicuro se applicato in modo appropriato da personale adeguatamente preparato. Inoltre, a differenza di molti farmaci, il suo impiego risulta non tossico e con reazioni avverse minime. Questo è probabilmente il motivo per cui l'impiego dell'idroterapia nel trattamento del dolore cronico, è così popolare in molti paesi.

Sebbene l'efficacia dell'idroterapia sia talora minore rispetto a quella di farmaci convenzionali, tuttavia il suo impiego va tenuto in considerazione proprio per la maggior sicurezza. Per questo motivo, nonostante la differenza nell'efficacia, l'idroterapia dovrebbe essere tenuta in considerazione nelle strategie terapeutiche di patologie che richiedono l'impiego anche di farmaci chimici più potenti e tossici, per ridurne la frequenza di somministrazione e la dose.

[72] WHO, *General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine,* disponibile online nel sito: http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_EDM_TRM_2000.1.pdf

STUDI SUI MECCANISMI D'AZIONE

Ovviamente è importante valutare se una terapia funziona, ma non meno significativo è capire i meccanismi coinvolti nell'esplicazione dell'effetto di quella terapia. Ciò, oltre che da un punto di vista scientifico generale, può fornire importanti informazioni sull'efficacia e sull'eventuale estensione dei campi di applicazione rispetto a quelli originali, oltre che sulla appropriatezza di impiego.

Gli studi clinici possono precedere gli studi sul meccanismo d'azione ma talvolta è vero il contrario. Così, ad esempio, studi sull'azione del calore hanno talora preceduto l'applicazione dell'idroterapia nel trattamento di malattie muscoloscheletriche.

La moderna ricerca scientifica ha documentato i seguenti effetti dell'idroterapia:

- attività antalgica;
- attività miorilassante;
- attivazione del microcircolo;
- attività immunomodulante;
- attività di stimolo neuroormonale;
- attività di modulazione del metabolismo lipoglicidico.

Tuttavia, sebbene negli ultimi anni l'elaborazione di studi meccanicistici abbia avuto uno sviluppo davvero notevole, resta ciò malgrado vero che ulteriori ricerche, confermate da gruppi indipendenti, sarebbero estremamente importanti in questo settore.

SELEZIONE DEGLI STUDI CLINICI

Negli ultimi anni sono stati prodotti numerosi trial clinici, tuttavia, nel presente lavoro sono stati presi in considerazione solo lavori pubblicati, che potessero soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- Metanalisi e revisioni sistematiche, considerate come il livello più elevato di evidenza possibile, forniscono da un lato una solida base di evidenze alla pratica clinica e dall'altro sono espressione di una certa ricchezza della ricerca di base. Infatti, senza trial clinici randomizzati e controllati, non sarebbe possibile effettuare metanalisi e revisioni sistematiche.
- Studi clinici randomizzati e controllati, che costituiscono la base per evidenze relative all'applicazione in presenza di singoli disturbi o malattie. La qualità degli studi può essere molto diversa anche in relazione allo schema utilizzato. Come già detto, in idroterapia esiste un'oggettiva difficoltà nella definizione del placebo.
- Studi osservazionali possono essere prospettici o retrospettivi. Manca, in genere la randomizzazione ma spesso è presente una

qualche forma di controllo. Sono utili nella valutazione della sicurezza di una data procedura e costituiscono una valutazione preliminare per la definizione di ipotesi, da sottoporre in seguito a valutazione più precisa attraverso studi clinici randomizzati e controllati.

- Studi di base, costituiti da studi sui meccanismi di base dell'attività di una determinata terapia, possono essere utili per spiegare l'efficacia di una determinata terapia allo scopo di derivare sia ampliamenti di applicazione sia applicazioni più appropriate della stessa.

Questa prima ricerca è stata condotta sulle seguenti banche dati: Pubmed, WEB of Science, Cochrane Library. Tuttavia, possiamo dire che PubMed conteneva la maggioranza dei lavori rintracciati, e per questo è stata utilizzata come fonte principale.

SISTEMA CARDIOVASCOLARE

Tipo di studi	**N° Ixt**	**Titolo**	**Autori**
Metanalisi e revisioni sistematiche			
Studi randomizzati	2	Effetti benefici della terapia Waon in pazienti con insufficienza cardiaca cronica: risultati di uno studio prospettico multicentrico	Miyata M et al
Studi osservazionali	3	Miglioramento dell'attività del sistema nervoso autonomo mediante terapia Waon in pazienti con insufficienza cardiaca cronica	Kuwahata S et al.
	4	La terapia Waon migliora la prognosi di pazienti con insufficienza cardiaca cronica	Kihara T et al.
	5	Effetti della terapia Waon sullo stress ossidativo nell'insufficienza cardiaca cronica	Fujita S et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
	7	Effetti di saune ripetute sulla tolleranza all'esercizio e sulla funzione endoteliale in pazienti con insufficienza cardiaca cronica	Ohori T et al.
Studi di base	1	Terapia Waon per il trattamento della malattia cardiovascolare: terapia innovativa per il XXI secolo	Miyata M et al.
	6	La terapia Waon mobilizza le cellule CD34+ e migliora l'arteriopatia periferica	Shinsato T et al.

CUTE E ANNESSI

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
Metanalisi e revisioni sistematiche	8	[Psoriasi. Balneofototerapia naturale contro balneofototerapia artificiale]	Roos S et al.
Studi randomizzati	1	La balneoterapia per il trattamento della dermatite atopica nei bambini, alle Terme di Comano in Trentino, Italia	Farina S et al.
	5	Un primo studio clinico prospettico randomizzato controllato sull'efficacia e la sicurezza della balneofototerapia sincronizzata rispetto alla monoterapia con UVB a banda stretta per il trattamento della dermatite atopica	Heinlin J et al.
	9	Balneofototerapia della psoriasi: acqua ad alta concentrazione salina rispetto ad acqua di	Gambichler T et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
		acquedotto – studio randomizzato in singolo cieco, comparativo destra/sinistra	
	10	Studio clinico pragmatico randomizzato sull'efficacia di bagni in acqua termale ad alta concentrazione salina seguiti da UVB rispetto alla sola esposizione a UVB nella psoriasi da moderata a grave	Brockow T et al.
	13	Studio clinico randomizzato sulla psoriasi: balneofototerapia sincronizzata con bagni in soluzione di sali del Mar Morto più UVB a banda stretta rispetto alla sola esposizione a UVB a banda stretta (gruppo di studio TOMESA)	Klein A et al.
	15	Confronto randomizzato controllato sull'efficacia della balneofototerapia con Sali del Mar Morto rispetto alla monoterapia con raggi UVB a banda stretta nei casi di psoriasi cronica a placche	Dawe RS et al.
	18	Acqua termale salina o combinazione di acqua e UV-B per il trattamento della psoriasi rispetto alla terapia convenzionale con UV-B: lezioni tratte dallo studio randomizzato di Salies de Béarn	Léauté-Labrèze C et al.
	19	Bagno PUVA e bagni in acqua di mare seguiti da fototerapia con raggi UV-B come trattamento della psoriasi: uno studio clinico randomizzato controllato	Schiener R et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
	20	Effetti immediati e ritardati di trattamenti nel Mar Morto in pazienti affetti da artrite psoriasica	Elkayam O et al.
Studi osservazionali	2	Climatoterapia della dermatite atopica nella zona del Mar Morto: valutazione demografica, rapporto costi/benefici	Harari M et al.
	3	Climatoterapia nella zona del Mar Morto: una metodologia terapeutica efficace nella dermatite atopica con un notevole impatto positivo sulla qualità della vita	Adler-Cohen C et al.
	4	Trattamento a base di Sali del Mar Morto – principi per l'uso su pazienti esterni affetti da dermatite atopica: sicurezza ed efficacia della balneofototerapia sincronizzata utilizzando UVB a banda stretta e bagni in soluzione di Sali del Mar Morto	Schiffner R et al.
	6	[Confronto tra balneofototerapia e mono-fototerapia con UVA/B in pazienti affetti da dermatite atopica subacuta]	Dittmar HC et al.
	7	I bagni in una soluzione di Sali del Mar Morto ricchi di magnesio migliorano sia la funzione di barriera svolta dalla cute sia l'idratazione della pelle, riducendo altresì l'infiammazione della pelle secca atopica	Proksch E et al.
	11	La balneofototerapia sincronizzata è efficace in varie tipologie cliniche di psoriasi	Holló P et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
	12	Qualità della vita di pazienti affetti da psoriasi, prima e dopo la balneoterapia o balneofototerapia	Tabolli S et al.
	14	Valutazione di uno studio multicentrico sull'applicazione sincronizzata di fototerapia con UVB a banda stretta (TL-01) e bagni in soluzione di sali del Mar Morto per la psoriasi volgare	Schiffner R et al.
	26	[Effetti della terapia con Sali del Mar Morto (terapia Tomesa) sulle cellule epidermiche di Langerhans – studio clinico]	Gruner S et al.
Studi di base	21	La penetrazione di minerali nella cute di pazienti affetti da psoriasi e bagni di cavie in soluzioni saline ipertoniche	Shani J et al.
	22	Inibizione della proliferazione di fibroblasti psoriasici e sani nella coltura cellulare, mediante sali del Mar Morto selezionati	Levi-Schaffer F et al.
	23	Penetrazione di minerali selezionati del Mar Morto nella cute di conigli sani, attraverso rilascio controllato prolungato da vernice trasparente, come trattamento prospettico della psoriasi	Jashovam Shani et al.
	24	Effetti dell'acqua salina concentrata del Mar Morto e dei suoi sali principali sulla crescita delle cellule in coltura	Shani J et al.
	25	Inibizione a opera degli ioni di magnesio della funzione di	Schempp CM et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
		presentazione dell'antigene delle cellule di Langerhans nella cute umana, in vivo e in vitro. Coinvolgimento di molecole ATPasi, HLA-DR, B7, e citochine	
	27	[Effetto anti-infiammatorio degli ioni di magnesio nelle reazioni da eczema da contatto]	Greiner J et al.
	28	Aumentato rilascio di somatostatina per effetto delle acque curative a base di zolfo: possibile meccanismo d'azione anti-infiammatorio della balneoterapia nella psoriasi	Boros M. et al.
	29	Il solfuro di idrogeno pregiudica la crescita e l'adesione dei cheratinociti inibendo la segnalazione della proteinchinasi attivata da mitogeni	Giuliana G et al.

SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
Metanalisi e – revisioni sistematiche	1	Balneoterapia come trattamento dell'osteoartrite	Verhagen AP et al.
	2	Balneoterapia come trattamento dell'osteoartrite. Revisione sistematica Cochrane	Verhagen A et al.
	3	Effetti terapeutici a breve e lungo termine delle acque termali minerali nella cura dell'osteoartrosi del ginocchio: revisione sistematica di studi	Harzy T et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
		controllati randomizzati	
	4	Balneoterapia come trattamento dell'artrite reumatoide	Verhagen AP et al.
	5	Efficacia dell'idroterapia nella gestione dell'artrite reumatoide: revisione sistematica	Al-Qubaeissy KY et al.
	6	Efficacia dell'idroterapia nella gestione della sindrome fibromialgica: revisione sistematica	McVeigh JG et al.
	7	Efficacia della ginnastica in acqua e della balneoterapia: sintesi di revisioni sistematiche basate su studi clinici controllati randomizzati di terapie con bagni a immersione in acqua	Kamioka H et al.
	8	Efficacia dell'idroterapia nel trattamento della sindrome fibromialgica-- metanalisi di studi clinici controllati randomizzati	Langhorst J et al.
	9	Terapia termale e balneoterapia per il trattamento della lombalgia: metanalisi di studi clinici randomizzati	Pittler MH et al.
	10	Effetti terapeutici a breve e lungo termine delle acque termali minerali nella cura dell'osteoartri del ginocchio: revisione sistematica di studi clinici controllati randomizzati	Harzy T et al.
	11	L'effetto terapeutico della balneoterapia: valutazione dell'evidenza da studi clinici	Falagas ME et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
		controllati randomizzati	
	12	[Considerazioni metodologiche riguardanti 20 studi clinici randomizzati di utilizzo delle pratiche idroterapiche in reumatologia]	Queneau P et al.
	13	[Balneoterapia e terapia termale delle malattie reumatiche in Turchia: revisione sistematica]	Karagülle MZ et al.
	14	[Nuove evidenze sulla terapia termale per il trattamento della fibromialgia]	Giannitti C et al.
	15	Efficacia dell'idroterapia nella cura della sindrome fibromialgica—metanalisi di studi clinici controllati randomizzati	Langhorst J et al.
	16	[La terapia termale in reumatologia. Indicazioni basate sulle linee guida cliniche dell'Autorità Francese per la Salute e della Lega Europea contro le Malattie Reumatiche, e sugli esiti di 19 studi clinici randomizzati]	Françon A et al.
	17	Bagni: efficacia della balneoterapia nel trattamento di pazienti affetti da artrite. Revisione sistematica	Verhagen AP et al.
	18	Crenobalneoterapia per l'osteoartrosi degli arti: revisione sistematica della letteratura e analisi metodologica	Forestier R et al.
	19	Efficacia dell'idroterapia nella gestione dell'artrite reumatoide:	Al-Qubaeissy

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
		revisione sistematica	KY et al.
	20	Balneoterapia dell'artrite reumatoide	Verhagen AP et al.
	21	Balneoterapia delle artriti reumatoidi e delle osteoartrosi	Verhagen AP et al.
	26	Efficacia dell'idroterapia nella gestione delle artriti reumatoidi: revisione sistematica	Al-Qubaeissy KY et al.
	35	Efficacia dell'idroterapia nella gestione della sindrome fibromialgica: revisione sistematica	McVeigh JG et al.
	68	Idroterapia e balneoterapia basate su dati scientifici in Ungheria—revisione sistematica e metanalisi	Bender T et al.
Studi randomizzati	22	[Effetti benefici delle cure termali sulla funzionalità e la qualità della vita di pazienti affetti da artrite reumatoide]	Mustur D et al.
	23	[Influenza della balneofisioterapia sull'attività, la funzionalità e la qualità della vita di pazienti affetti da artrite reumatoide]	Stojanović S et al.
	25	Terapia con applicazione di impacchi di fanghi sulle mani di pazienti affetti da artrite reumatoide	Codish S et al.
	27	Fangoterapia dell'artrite reumatoide	Sukenik S et al.
	29	Bagni con Sali del Mar Morto per la cura dell'artrite	Sukenik S et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
		reumatoide	
	30	Effetti della fangoterapia su pazienti affetti da fibromialgia: studio clinico randomizzato	Fioravanti A et al.
	32	Effetti della balneoterapia sui livelli sierici di IL-1, PGE2 e LTB4 in pazienti con fibromialgia	Ardiç F et al.
	33	Talassoterapia per il trattamento della fibromialgia: studio clinico controllato randomizzato che confronta la ginnastica in acqua di mare e in piscina	de Andrade SC et al.
	34	Cure termali nel trattamento della fibromialgia: studio clinico controllato randomizzato	Dönmez A et al.
	36	Cure termali nella regione del Mar Morto per la spondilite anchilosante	Codish S et al.
	37	Balneoterapia nella regione del Mar Morto per l'osteoartrosi del ginocchio	Sukenik S et al.
	40	Effetto delle cure termali nella lombalgia cronica: studio di follow-up controllato randomizzato in singolo cieco	Tefner IK et al.
	41	Efficacia della balneoterapia nella lombalgia cronica -- studio di follow-up controllato randomizzato in singolo cieco	Balogh Z et al.
	47	Cure termali nel trattamento dell'osteoartrosi del ginocchio: ampio studio randomizzato multicentrico	Forestier R et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
	56	Fangoterapia dell'osteoartrosi del ginocchio: confronto tra preparazioni a base di fanghi naturali e fanghi con modesto contenuto di minerali	Flusser D et al.
	57	La fangoterapia produce effetti chimici? Studio clinico controllato randomizzato	Odabasi E et al.
	59	Influenza della fangoterapia sui livelli sierici di ossido nitrico, mieloperossidasi e glutation-perossidasi nei pazienti affetti da artrosi	Bellometti S et al.
	61	Entrambi i siero recettori del fattore di necrosi tumorale sono influenzati dalla fangoterapia nei pazienti affetti da osteoartrosi	Bellometti S et al.
	62	Fangoterapia della spondilite associata alla malattia infiammatoria intestinale – studio clinico pilota randomizzato	Cozzi F et al.
	65	Utilizzo delle cure termali per migliorare la qualità della vita di pazienti affetti da lombalgia cronica	Constant F et al.
	66	Effetti prolungati di 3 settimane di terapia in un centro termale su osteoartrosi del rachide lombare, del ginocchio e dell'anca: follow-up dopo 6 mesi. Studio controllato randomizzato	Nguyen M et al.
	69	Effetti della fangoterapia con fanghi di Neydharting sull'osteoartrosi del ginocchio:	Tefner IK et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
		studio pilota follow-up a doppio cieco, controllato randomizzato	
Studi osservazionali	28	Trattamento dell'artrite reumatoide con bagni e fanghi sulfurei, nella regione del Mar Morto	Sukenik S et al.
	31	Efficacia della balneoterapia e modalità fisiche di applicazione sul sistema polmonare di pazienti affetti da fibromialgia	Kesiktas N et al.
	42	Effetto terapeutico additivo della balneoterapia nel trattamento della lombalgia	Dogan M et al.
	45	Effetti della balneoterapia sulle caratteristiche del disorientamento temporo-spaziale di pazienti affetti da osteoartrosi del ginocchio	Kiliçoğlu O et al.
	46	Una terapia termale di 10 giorni ha effetti benefici per pazienti affetti da grave osteoartrosi del ginocchio. Studio pilota controllato randomizzato di 24 settimane	Karagülle M et al.
	48	[Terapia termale e con acqua minerale sulfurea nell'osteoartrosi]	Costantino M et al.
	49	[Osteoartrosi del ginocchio e cure termali: valutazione della funzionalità articolare e della qualità della vita]	Costantino M et al.
	50	[Fango-balneoterapia sulfurea nell'osteoartrosi: effetti dell'attività terapeutica ed efficienza sulla qualità della	Costantino M et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
		vita]	
	51	Effetti a breve e lungo termine delle cure termali per la cura dell'osteoartrosi del ginocchio	Fioravanti A et al.
	52	Contributo di singole cure termali nel trattamento del dolore cronico	Strauss-Blasche G et al.
	53	Entità e durata degli effetti di due serie di cure termali sull'osteoartrosi del ginocchio e dell'anca: studio prospettivo in aperto su 51 pazienti consecutivi	Forestier R.
	54	Balneoterapia in pazienti anziani: effetto sul dolore da condizioni degenerative del ginocchio e della spina dorsale sulla qualità della vita	Gaál J et al.
	60	Produzione di metalloproteinasi della matrice e loro inibitori in pazienti con osteoartrosi che si sottopongono a fango-balneoterapia	Bellometti S et al.
	63	Effetto sull'osteartrosi delle cure termali a Bourbonne-les-Bains	Guillemin F et al.
	64	Confronto fra iniezioni endoarticolari di acido ialuronico e fangoterapia nel trattamento dell'osteoartrosi del ginocchio	Bostan B et al.
Studi di base	24	[Effetto dei bagni in acqua con acido solfidrico sull'attività della catalasi negli eritrociti di pazienti affetti da artrite reumatoide –studio in vitro]	Wozakowska-Kapłon B et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
	38	Idroterapia, balneoterapia e cure termali nella terapia del dolore	Bender T et al.
	39	Meccanismi d'azione delle cure termali nel trattamento delle malattie reumatiche: quali prove scientifiche esistono?	Fioravanti A et al.
	44	Stress ossidativo, contenuto di emoglobina, attività di superossido dismutasi e catalasi influenzati da bagni e fanghi sulfurei in pazienti affetti da osteoartriti	Jokić A et al.
	55	[Fangoterapia nelle malattie reumatiche degenerative croniche]	Grassi M et al.
	58	[Beta-endorfine e ormoni dello stress in pazienti affetti da osteoartriti sottoposti a fangoterapia termale].	Pizzoferrato A et al.
	67	Livelli di citochina nei pazienti affetti da osteoartrosi, sottoposti a balneofangoterapia	Bellometti S et al.
	70	Il solfuro di idrogeno esogeno induce l'inibizione della funzione e la morte cellulare dei sottogruppi di linfociti citotossici	Prisco M et al.
	71	Il solfuro di idrogeno impedisce l'apoptosi dei PMN umani mediante inibizione di p38 e caspasi 3	Rinaldi L et al.

VIE RESPIRATORIE

Tipo di studi	**N° Ixt**	**Titolo**	**Autori**
Metanalisi e revisioni sistematiche			
Studi randomizzati	1	Le inalazioni con acqua (termale) sulfo-arsenico ferruginosa riducono la resistenza respiratoria nasale e migliorano la clearance mucociliare in pazienti affetti da sinusite cronica: risultati preliminari	Staffieri A et al.
	5	[Valutazione clinica dell'efficacia dell'acqua delle Terme di Salsomaggiore (Italia) nel trattamento delle patologie rinosinusali].	Passali D et al.
	16	Effetto dell'inalazione di acqua termale sull'infiammazione delle vie respiratorie nella bronco-pneumopatia cronica ostruttiva	Pellegrini M et al
	21	Efficacia dell'aerosol nasale con acqua termale di Ischia nei bambini affetti da rinite allergica stagionale: studio controllato e randomizzato	Miraglia Del Giudice M et al.
	22	Crenoterapia: una risorsa trascurata per la salute umana che fa di nuovo la sua comparsa sulla base di solidi principi scientifici	Vaccarezza M et al.
	24	[Efficacia della terapia inalatoria con acqua di Salsomaggiore (Italia) nella cura della rinosinusite cronica e ricorrente]	Passali D et al.
Studi osservazionali	6	[Terapia inalatoria con acqua solforata in ORL: studio di sperimentazione clinica]	Costantino M et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
	9	Esacerbazione acuta dell'asma bronchiale nei bambini, associata a variazione delle condizioni meteorologiche nelle ore pomeridiane	Beer SI et al
	12	Cure termali delle infiammazioni delle vie respiratorie superiori	Passali D et al.
	23	[Studio clinico di 40 casi di patologie infiammatorie delle vie respiratorie superiori e del tratto superiore dell'apparato digerente trattate con crenoterapia inalatoria]	Vassallo A et al.
Studi di base	2	[Cure termali in pneumo-allergologia pediatrica e ORL]	Jean R et al.
	3	[L'azione curativa dell'acqua delle Terme di Monticelli Terme nelle affezioni delle vie respiratorie superiori (traduzione dell'autore)]	Turchi R et al.
	4	[Indicazioni idrologiche nella cura delle faringiti]	Olina M et al.
	7	[Crenoterapia nella medicina sportiva: lo stato dell'arte]	Grassi M et al.
	8	[Farmaci anti-infiammatori in ORL]	Felisati D et al.
	10	Effetto dell'acqua sulfurea (termale) sulla risposta proliferativa del linfocita T	Valitutti S et al.
	11	[Buona tolleranza e assenza di effetti immunologici in ratti trattati con acqua termale ricca di arsenico]	Mercier P et al.
	13	L'azione antiossidante dell'acqua sulfurea esaminata mediante spettroscopia di risonanza	Braga PC et al.

Tipo di studi	N° Ixt	Titolo	Autori
		paramagnetica elettronica (EPR)	
	14	Effetti dell'acqua sulfurea sul rilascio di elastasi da neutrofili umani	Braga PC et al.
	15	Effetto antiossidante dell'acqua sulfurea termale su esplosioni di neutrofili umani: valutazione mediante chemiluminescenza	Braga PC et al.
	17	Implicazioni cliniche delle cure termali in malattie connesse con lo stile di vita	Biro S et al.
	18	[Trattamento con acque minerali delle affezioni delle vie respiratorie e ORL nei bambini]	Fauquert JL et al.
	19	[Buona tolleranza e assenza di effetti immunologici in ratti trattati con acqua termale ricca di arsenico]	Mercier P et al.
	20	La crenoterapia come modulatore dell'espressione delle citochine pro-infiammatorie e dei peptidi immunoregolatori nelle secrezioni nasali di bambini affetti da rinosinusite cronica	Passariello A et al.
	25	Impatto dell'inalazione di acqua sulfurea con trattamento Politzer secondo parametri audiometrici in bambini affetti da otite media con effusione	Mirandola P et al.

CONCLUSIONI

Gli studi esaminati per il presente lavoro mostrano una tipologia molto diversificata. Troviamo, infatti, metanalisi e revisioni sistematiche, trial controllati randomizzati, studi osservazionali e ricerche sui meccanismi d'azione.

Anche i campi in cui si sono trovate maggiori documentazioni sono molto diversi tra loro: ortopedia, apparato cardiovascolare, vie respiratorie, dermatologia.

Se le evidenze nel settore delle malattie dell'apparato muscolo-scheletrico sembrano più solide, negli altri settori la metodologia della ricerca è spesso carente, gli arruolamenti insoddisfacenti, l'impostazione degli studi non ben definita.

La causa di questa debolezza delle evidenze a favore dell'utilizzo dell'idroterapia è probabilmente da ricercare nella sua origine antichissima: nata e affermatasi in un periodo della storia dell'umanità in cui il metodo scientifico era ignoto, solo recentemente è stata sottoposta a metodi di valutazione di tipo scientifico.

Se, dunque, la lunga tradizione d'uso consiglia di preservarne le applicazioni e gli impieghi che con tanto entusiasmo vengono ricercati dalla popolazione, ciò non di meno, è indispensabile lo sviluppo di ricerche sistematiche più approfondite per garantirne la sicurezza d'uso e l'utilizzo appropriato a tutela del consumatore.

MONITORING SURVEY SULL'IDROTERAPIA

Uno degli aspetti salienti del presente studio è costituito dalla realizzazione di uno studio di Monitoring Survey, con cui si sono voluti valutare il livello di diffusione e le modalità di impiego dell'idroterapia nei paesi in cui questa si è storicamente diffusa o in quelli in cui è in fase di più recente introduzione. Qui di seguito sono state riportate le domande e l'elaborazione grafica di alcune risposte, che hanno costituito la base del Monitoring Survey effettuato. Nel loro insieme consentono una valutazione di base di numerosi aspetti relativi alle modalità d'uso e all'inserimento dell'Idroterapia all'interno dei Sistemi Sanitari dei singoli stati.

PARTECIPANTI

- **Cina:** Cao Wen Fu
- **Cuba:** Florana Menéndez Camporredondo
- **Federazione Russa:** Nikolay Storozhenko;

  - Igor Bobrovnitskiy

  Francia: Christian-François Roques Latrille
- **Italia:** Antonella Fioravanti
- **Polonia:** Irena Ponikowska
- **Portogallo**: Pedro Cantista
- **Romania:** Olga Surdu, MD, PhD
- **Tunisia:** Taoufik Khalfallah
- **Ungheria:** Thamas Bender

QUESITI

1) Nel suo paese si pratica l'idroterapia?

L'idroterapia si pratica in tutti i paesi. L'esito delle risposte a questa prima domanda ha portato alla conclusione che sostanzialmente in tutti i paesi interessati esistono trattamenti idroterapici.

1a) Quali sono i tipi di trattamenti idroterapici utilizzati?

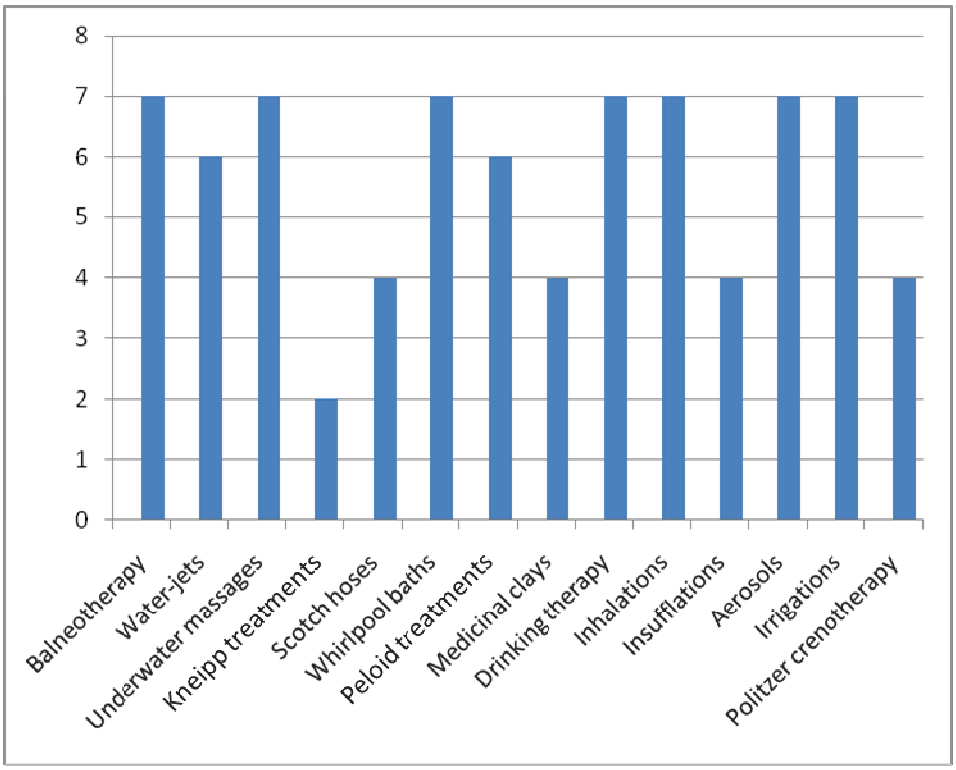

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

1b) Quali sono i più usati? Indichi la percentuale di utilizzo di ciascun tipo, nell'ultimo anno, nel suo paese.

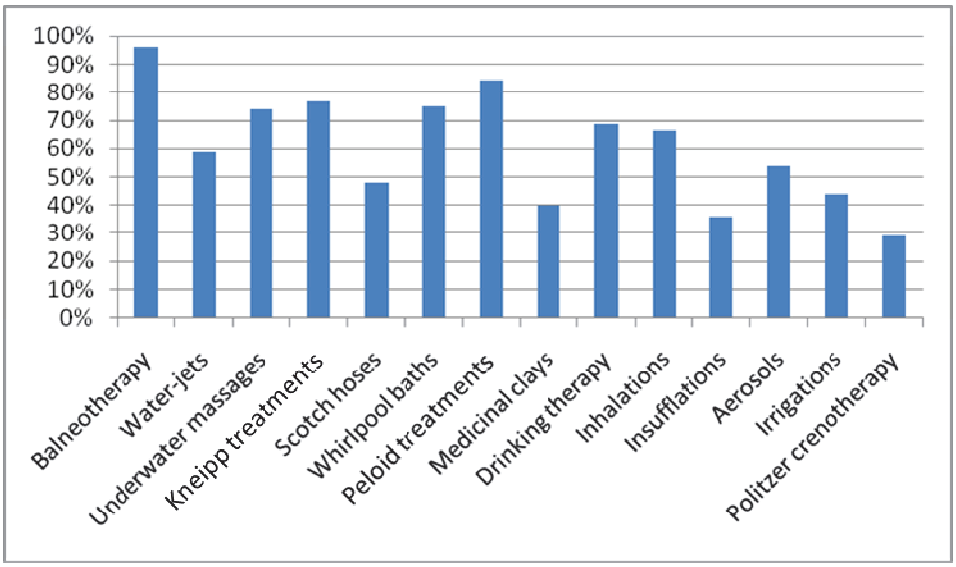

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

1c) Quali di essi sono soggetti a prescrizione medica?

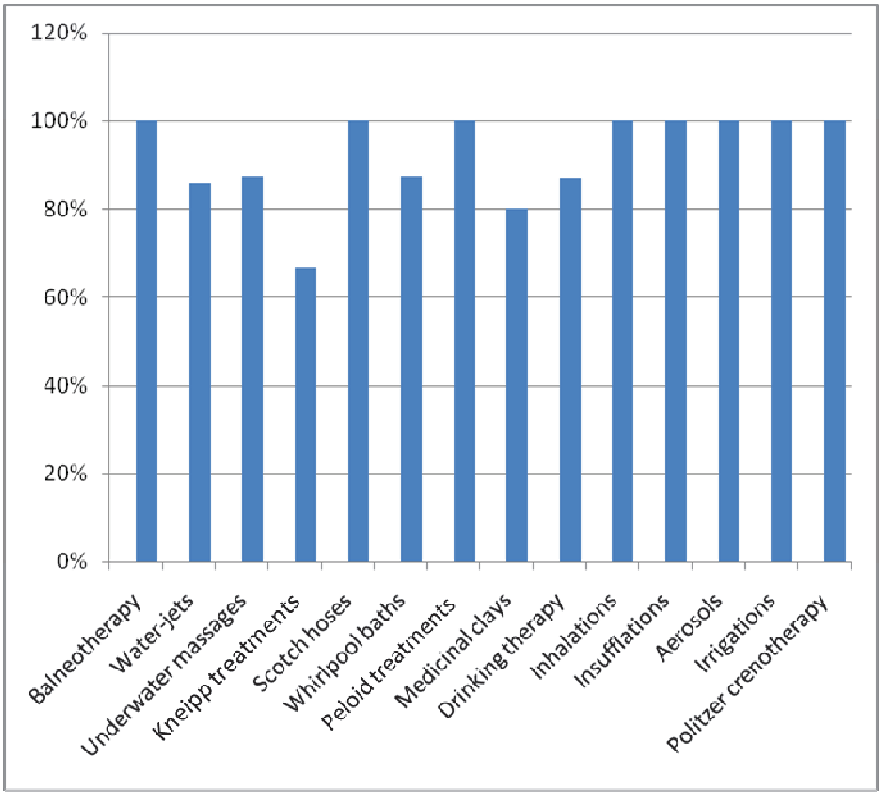

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

1d) Quali tipi di trattamenti idroterapici sono utilizzati sotto la supervisione di un medico?

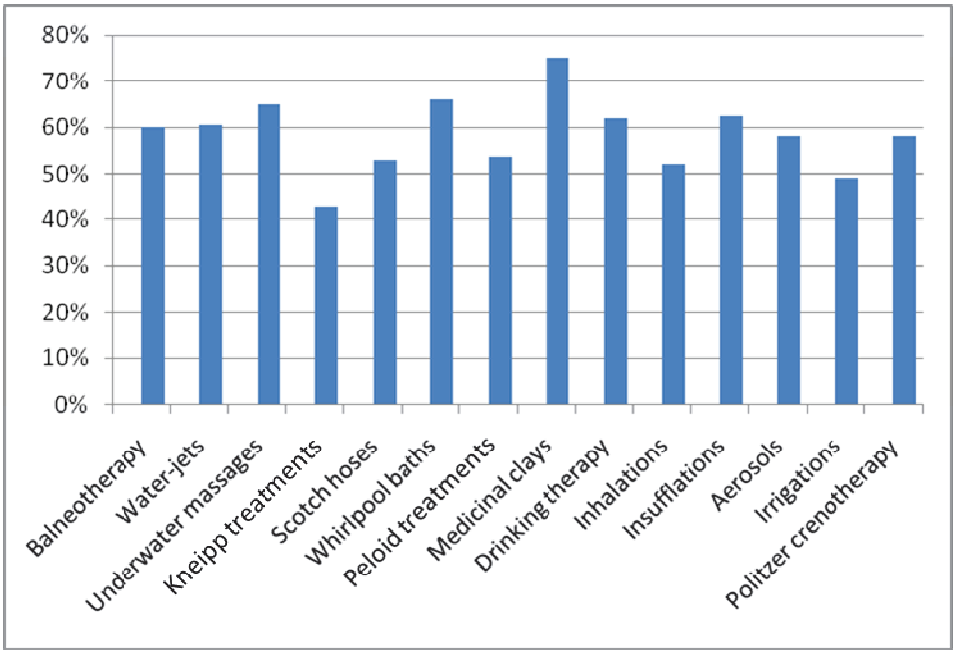

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

1e) Quali sono affiancati da altri tipi di trattamenti? Quali sono utilizzati unitamente ad altri tipi di trattamenti?

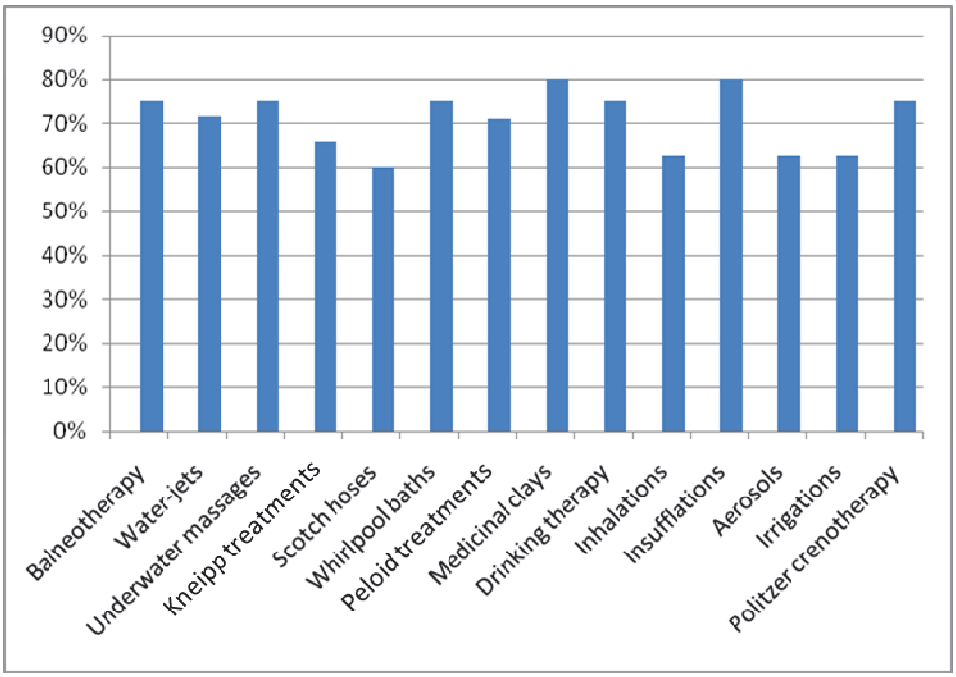

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

1f) Quali di essi sono praticati su pazienti esterni/ricoverati?

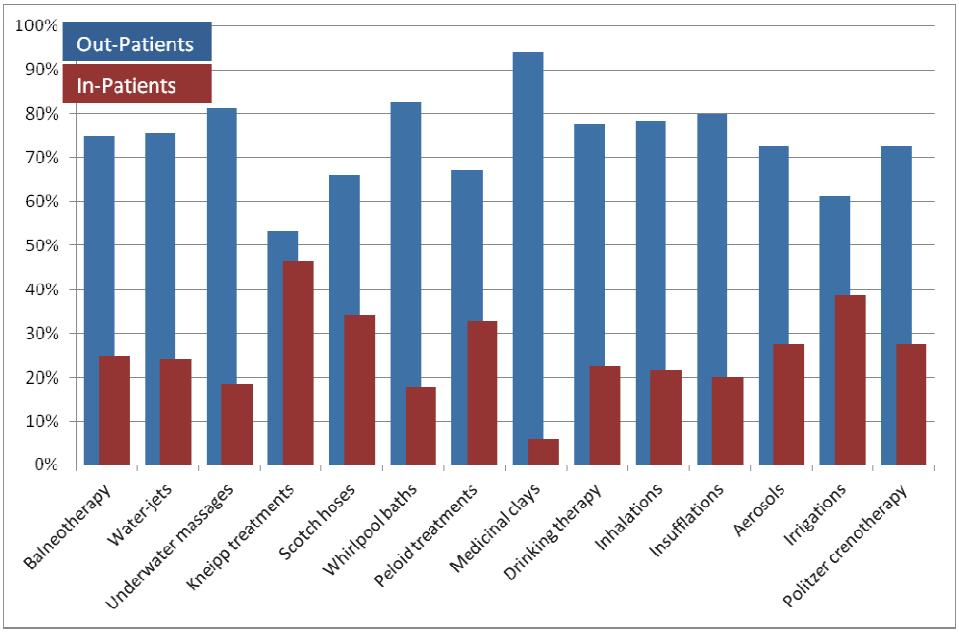

Pazienti esterni

Pazienti ricoverati

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

2) La Pubblica Amministrazione regolamenta o riconosce ufficialmente in tutto o in parte tali terapie?

Tutti i paesi hanno confermato il riconoscimento ufficiale dell'Idroterapia.

2a) I trattamenti idroterapici, nelle varie forme, sono regolamentati da specifiche leggi locali?

No= 12,5% delle risposte

Sì = 87,5% delle risposte

2b) Il servizio sanitario nazionale rimborsa ufficialmente tali terapie in tutto o in parte? (Totale/ Parziale)

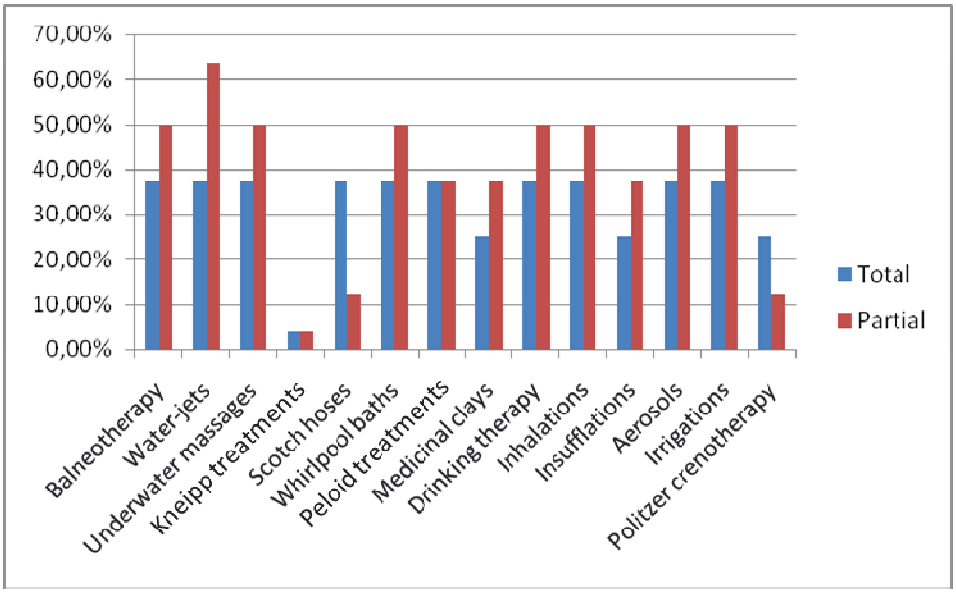

Totale

Parziale

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

2c) Le compagnie di assicurazione private rimborsano ufficialmente tali terapie in tutto o in parte? (Totale/ Parziale)

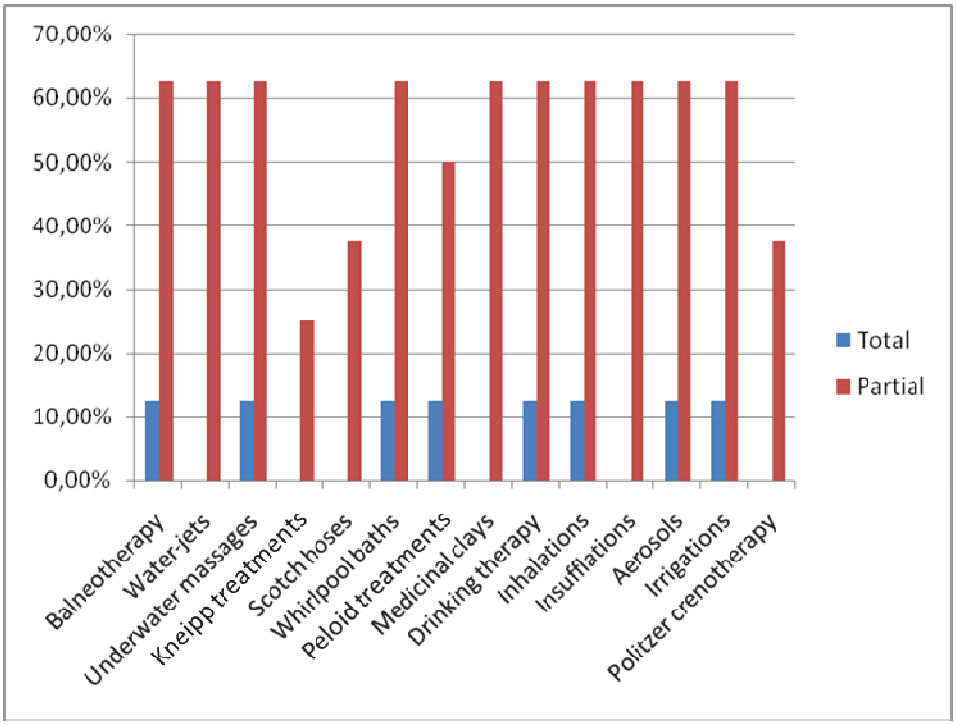

Totale

Parziale

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

2d) Quali di questi trattamenti idroterapici riconosciuti sono utilizzati su prescrizione medica?

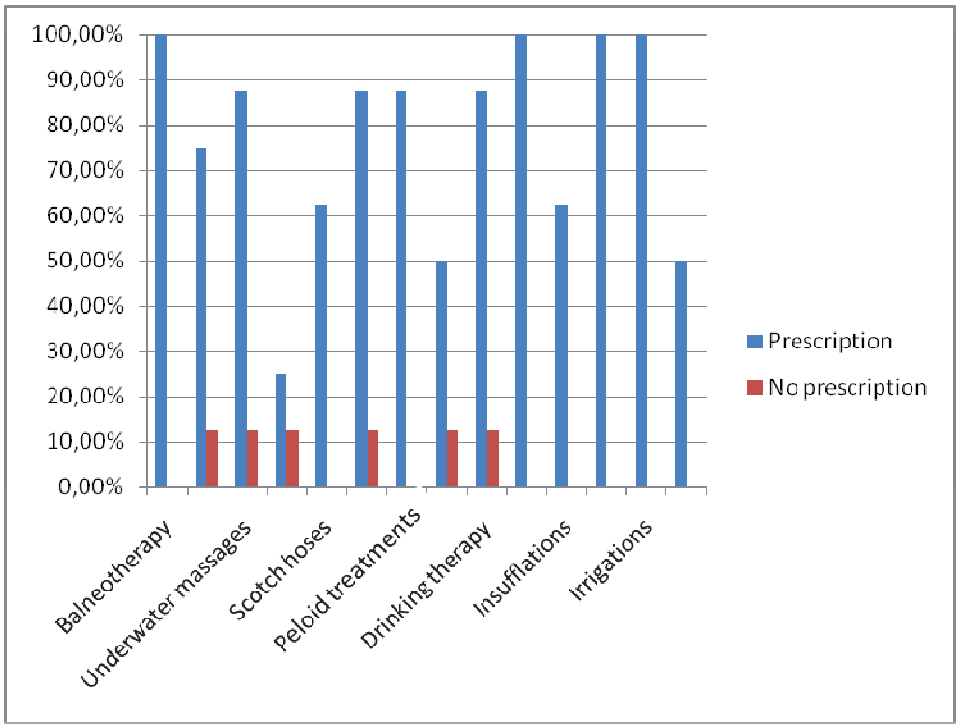

Su prescrizione

Senza prescrizione

Balneoterapia / Massaggio subacqueo / Doccia scozzese / Peloidoterapia / Idropinoterapia / Insufflazioni /Irrigazioni/

2e) Chi dovrebbe prescrivere ai pazienti trattamenti di idroterapia?

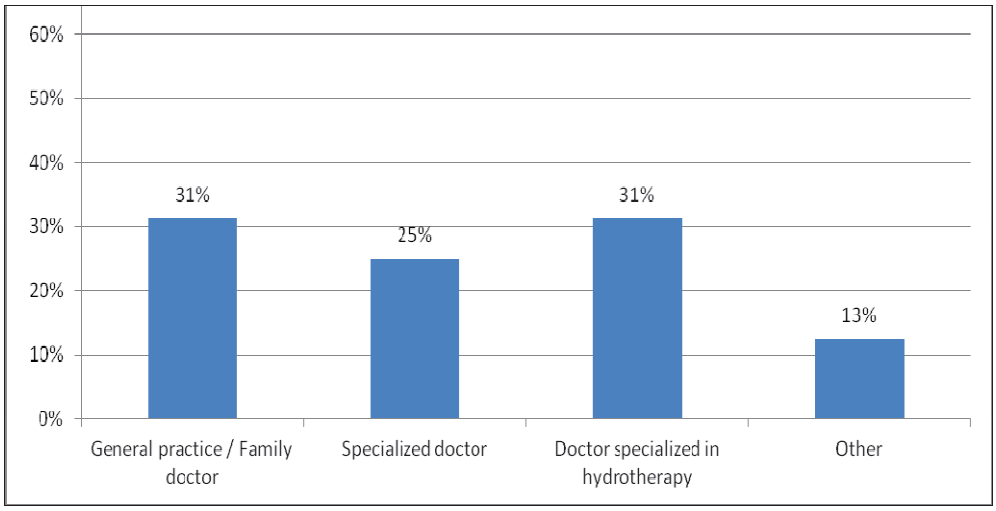

31% medico generico / medico di famiglia

25% specialista

31% specialista di idroterapia

13% altro

2f) Quando vengono prescritti trattamenti idroterapici?

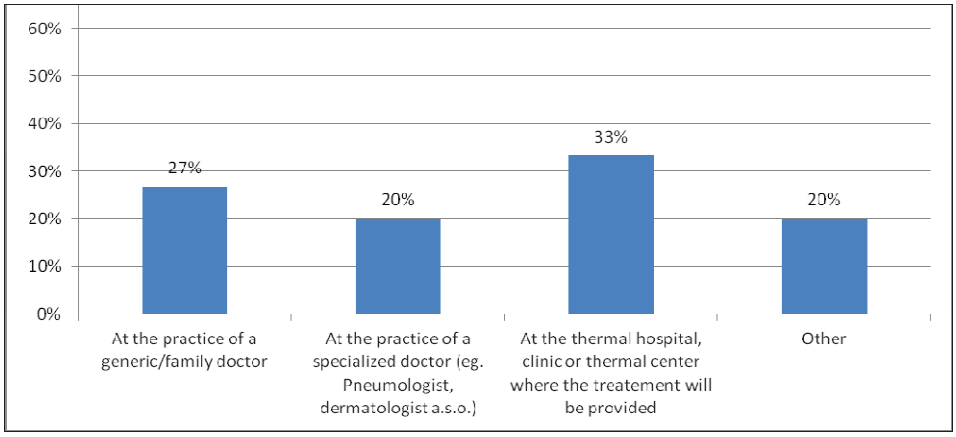

27% presso lo studio del medico generico/medico di famiglia

20% presso lo studio di uno specialista (es. pneumologo, dermatologo, ecc.)

33% in sanatorio, in ospedale o in un centro di cure termali dove sarà praticato il trattamento

20% altro

3) L'idroterapia è "ufficialmente ammessa" e accettata dalla comunità medico-scientifica nel suo paese? (Ordine dei medici, associazioni di categoria)

Sì = 100% delle risposte.

3a) L'idroterapia è ufficialmente accettata dalla comunità scientifica accademica nel suo paese? (Università)

Sì = 100% delle risposte.

3b) L'idroterapia è ufficialmente accettata dall'Ordine dei medici nel suo paese?

Sì = 100% delle risposte.

3c) L'idroterapia è una specializzazione medica* nel suo paese ?

Sì = 75% delle risposte.

No = 25% delle risposte.

**ciò significa che è praticata da medici specialisti che hanno seguito un corso di specializzazione post-laurea.*

3d) Nel suo paese l'idroterapia rientra nell'ambito di altre specializzazioni mediche?

Sì = 50% delle risposte.

No = 50% delle risposte.

3e) Nel suo paese esiste un programma di formazione medica in idroterapia?

Sì = 87,5% delle risposte.

No = 12,5% delle risposte.

3f) A quale/i livello/i di formazione professionale?

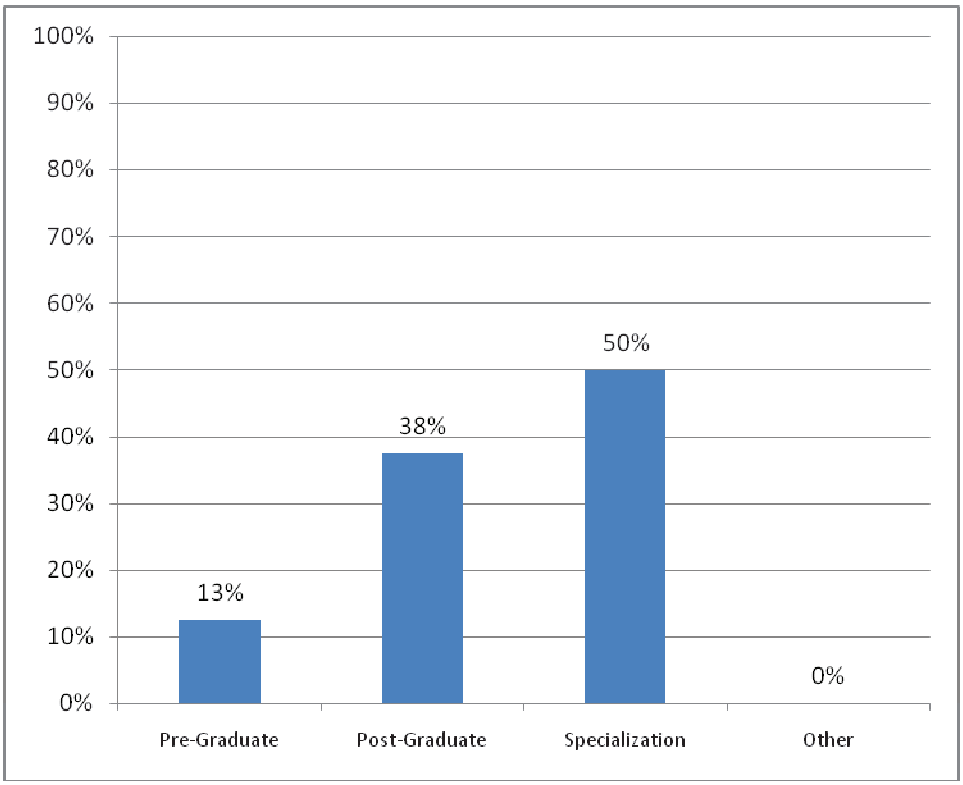

13% pre-laurea

38% post-laurea

50% specializzazione

0% altri

3g) I programmi di formazione professionale in idroterapia sono standardizzati?

Sì = 75% delle risposte.

No = 25% delle risposte.

3h) A quali livelli dei programmi di formazione professionale in idroterapia la formazione è standardizzata

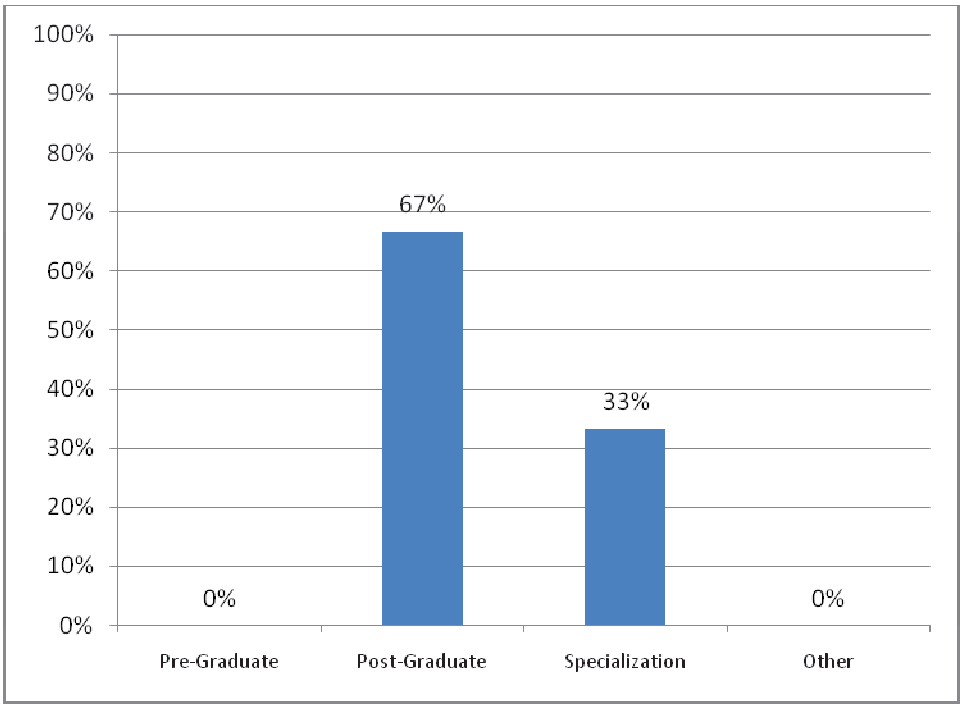

0% pre-laurea

67% post-laurea

33% specializzazione

0% altro

3i) Ritiene che sarebbe utile standardizzare i programmi di formazione nei vari paesi in cui si pratica l'idroterapia?

Sì = 100% delle risposte.

3j) Ritiene che un programma di formazione di alto livello, quale quello applicato in molti paesi europei, potrebbe migliorare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti idroterapici?

Sì = 100% delle risposte.

3k) Indichi il livello di ricerca più sviluppato

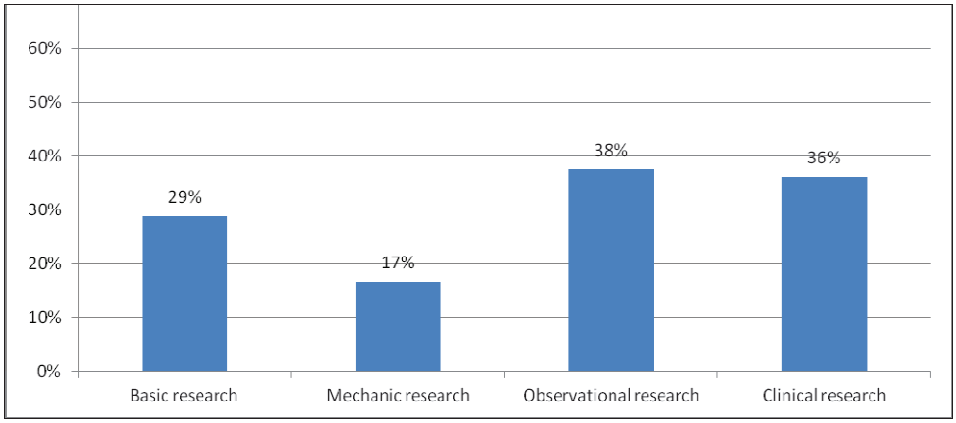

29% ricerca di base

17% ricerca sui meccanismi d'azione

38% ricerca osservazionale

36% ricerca clinica

3l) Quali tipi di istituti sono maggiormente coinvolti nella ricerca?

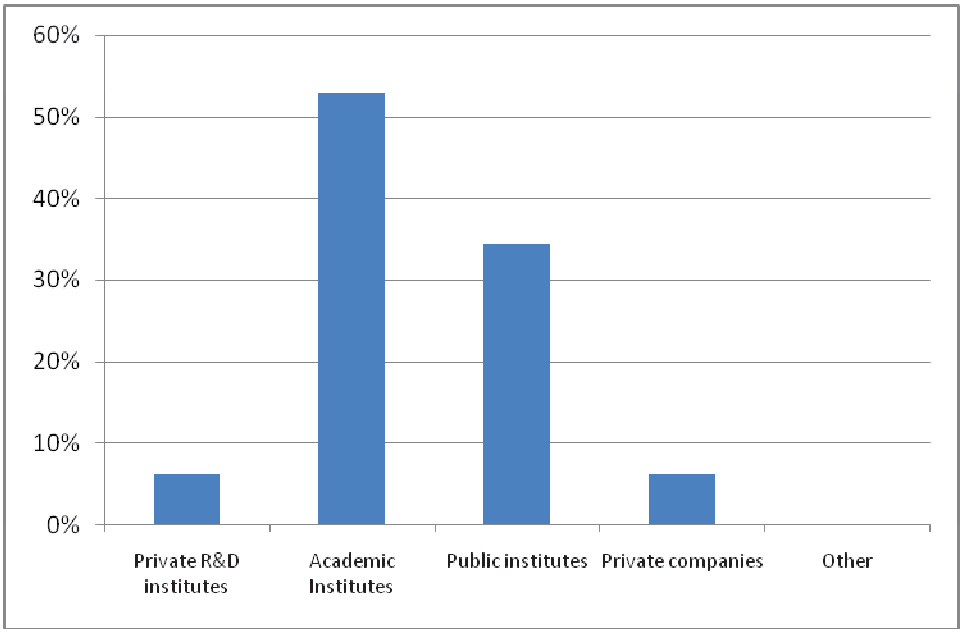

Istituti privati di ricerca e sviluppo
Istituzioni accademiche
Enti pubblici
Aziende private
Altro

4) Indichi quali di queste terapie sono maggiormente praticate nei centri termali nel suo paese.

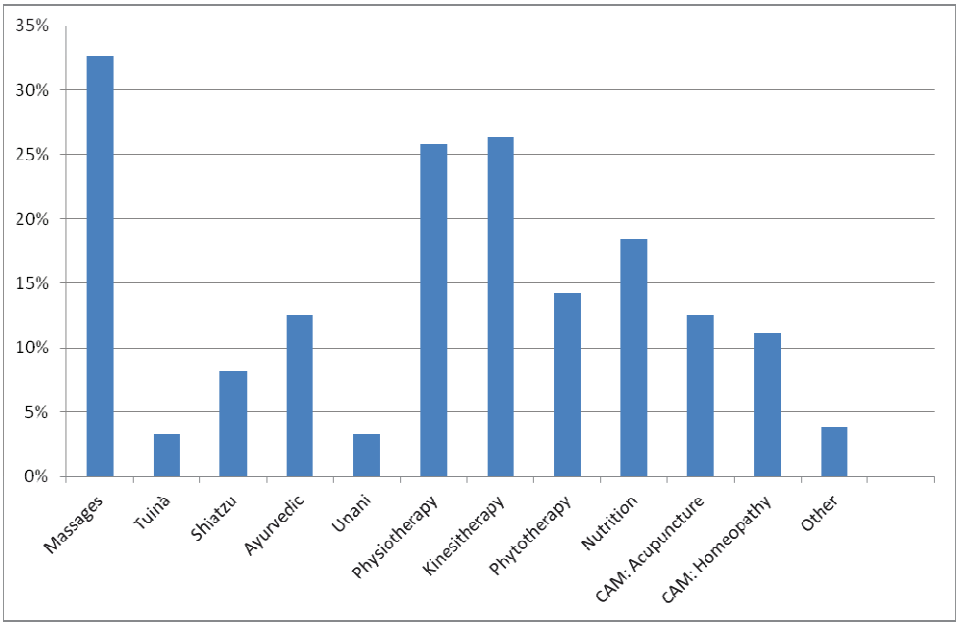

Massaggi / Tuina / Shiatzu / Ayurveda / Unani / Fisioterapia / Chinesiterapia / Fitoterapia / Nutrizionistica / CAM: agopuntura / CAM: omeopatia / Altro

4a) Vi sono altri tipi di strutture pubbliche o private che praticano l'idroterapia?

Sì = 75% delle risposte.

No = 25% delle risposte.

4b) Quale tipo di acqua termale si utilizza nelle diverse strutture che utilizzano trattamenti idroterapici?

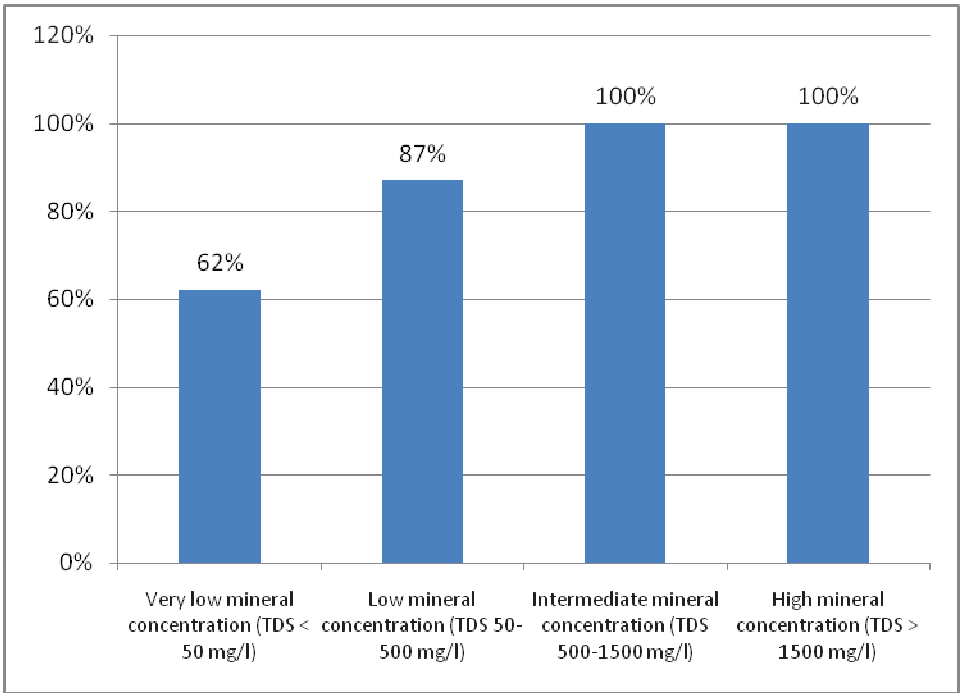

62% bassissima concentrazione di minerali (TDS [residuo fisso] < 50 mg/l)

87% bassa concentrazione di minerali (TDS 50-500 mg/l)

100% media concentrazione di minerali (TDS 500-1500 mg/l)

100% alta concentrazione di minerali (TDS> 1500 mg/l)

4c) Quali delle seguenti caratteristiche dell'acqua termale sono utilizzate dalle varie strutture che praticano l'idroterapia?

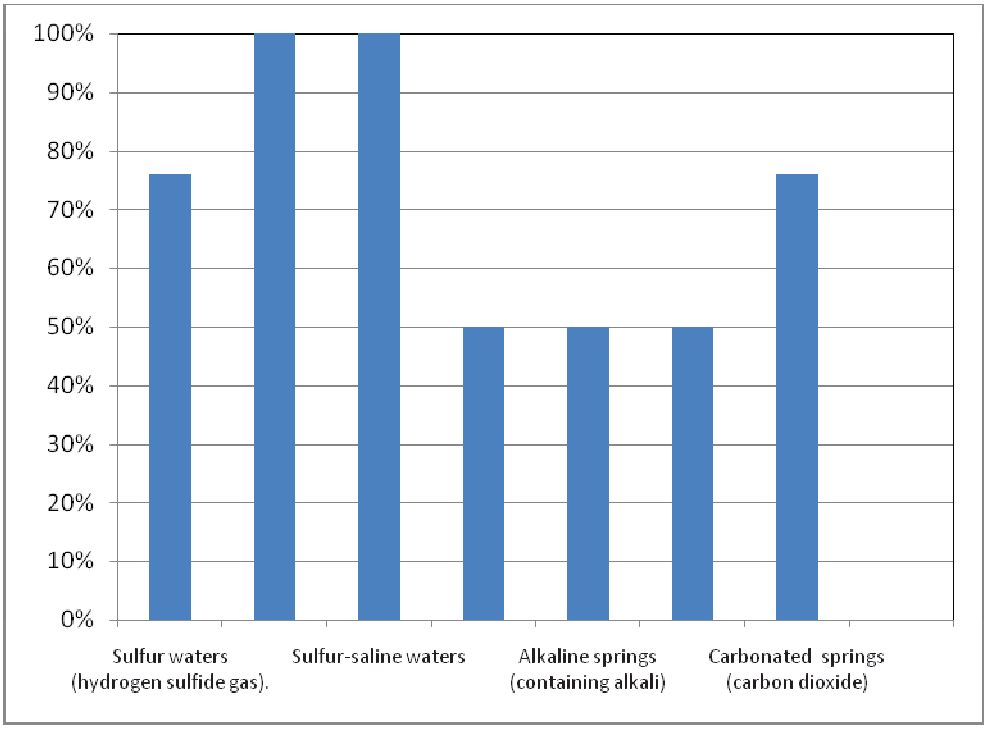

Acque sulfuree (gas idrogeno solforato)

Acque salino-sulfuree

Sorgenti alcaline (contenenti alcali)

Sorgenti gassose (anidride carbonica)

4d) Qualora i trattamenti termali siano prescritti da un medico vengono chiaramente specificati tipo e caratteristiche delle acque termali?

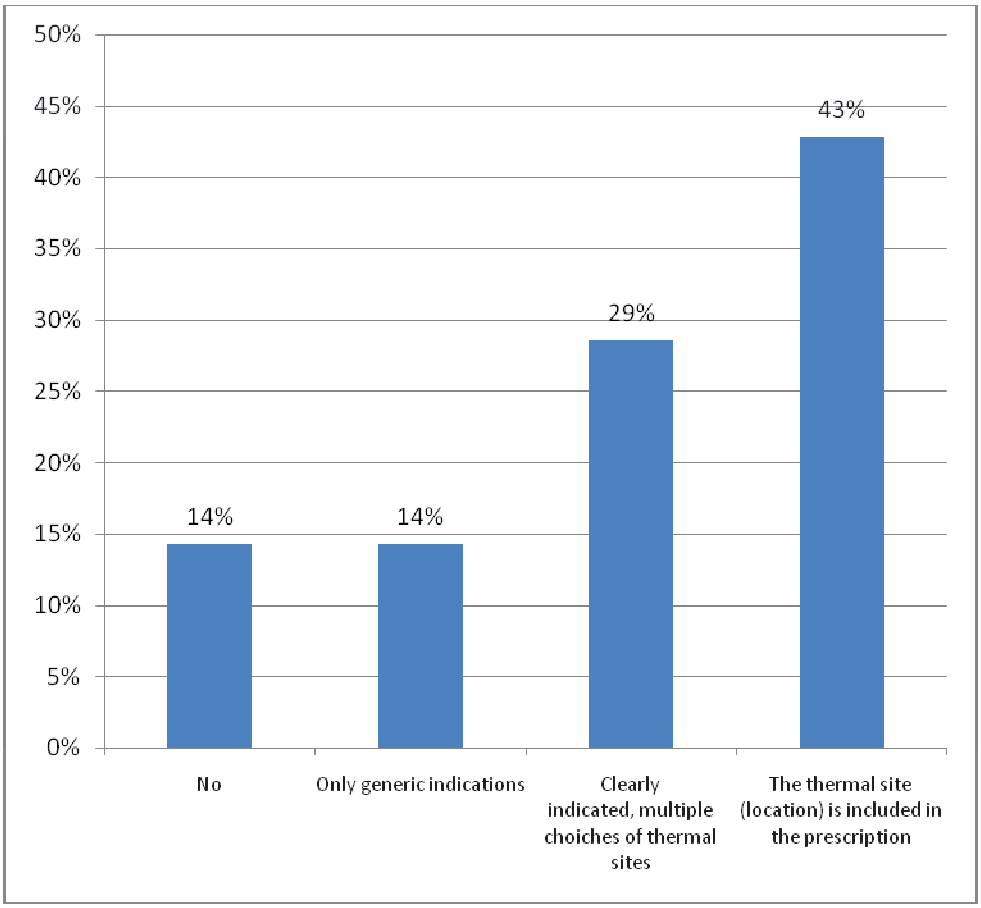

14% no

14% solo indicazioni generiche

29% indicazione precisa, scelta tra vari centri termali

43% nella prescrizione è indicata il centro termale consigliato

5) Quali sono gli ambiti di più comune impiego dell'idroterapia nel suo paese?

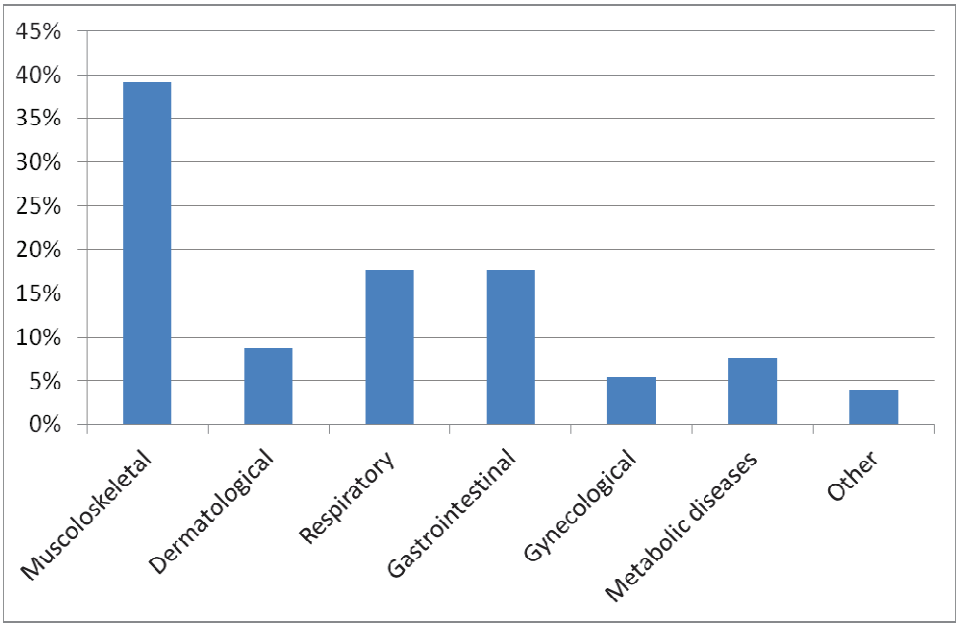

Apparato muscolo-scheletrico / Dermatologia / Vie respiratorie / Affezioni gastro-intestinali / Ginecologia /Malattie metaboliche / Altro

5a) Quali sono gli ambiti di più comune impiego dell'idroterpia. Specificare la percentuale per ciascuna affezione.

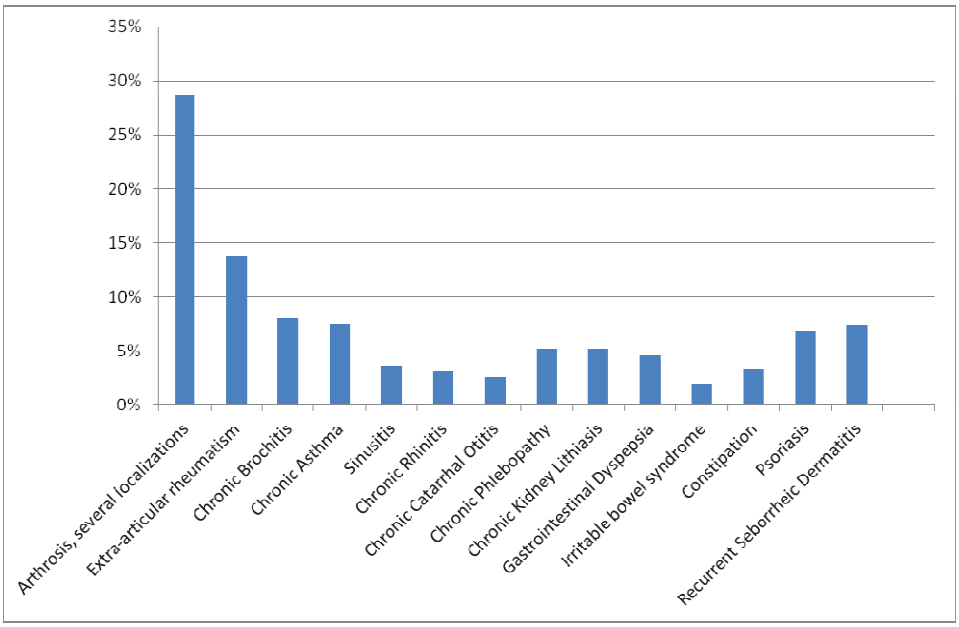

Artrosi, in sedi varie / Reumatismo extra-articolare / Bronchite cronica / Asma cronico/ Sinusite / Rinite cronica / Otite catarrale cronica / Flebite cronica /Calcolosi renale cronica / Dispepsia gastrointestinale / Sindrome dell'intestino irritabile / Costipazione / Psoriasi / Dermatite seborroica ricorrente

5b) Specifichi se nel suo paese le tecniche di utilizzo dell'idroterapia più diffuse sono applicate con indicazioni specifiche e differenti per ogni malattia

Sì = 100% delle risposte.

5c) Nel suo paese si applicano tecniche di medicina complementare (CM) a integrazione dell'idroterapia?

Sì = 100% delle risposte.

5d) Specifichi quali delle seguenti tecniche di medicina complementare si applicano unitamente all'idroterapia, indicando il livello di diffusione

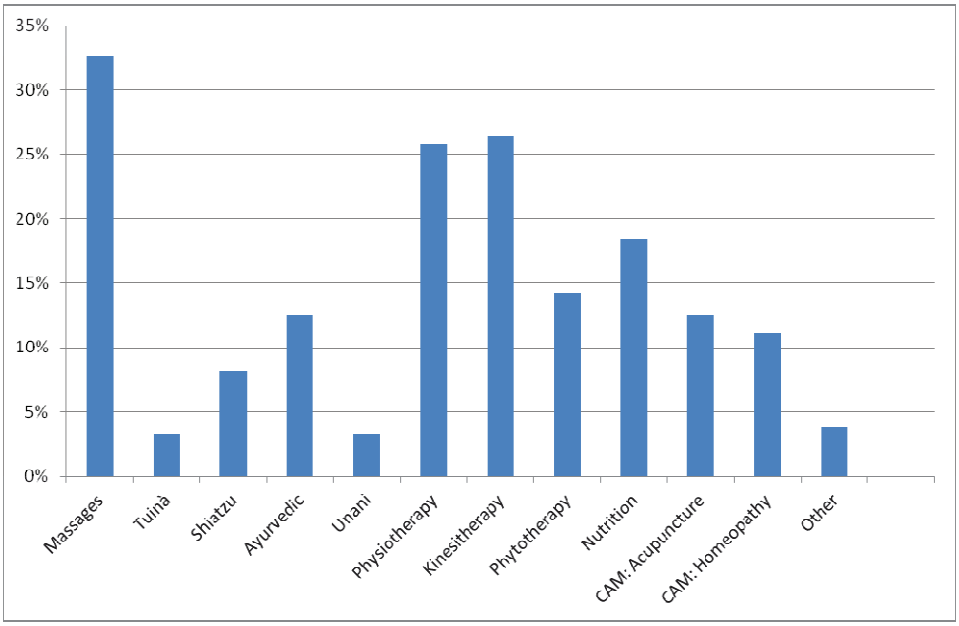

Massaggi / Tuina / Shiatzu / Ayurveda / Unani / Fisioterapia / Chinesiterapia / Fitoterapia / Nutrizionistica / CAM: agopuntura / CAM: omeopatia / Altro

5e) Nel suo paese sono stati definiti e applicati protocolli che prevedono la combinazione dell'idroterapia con altre terapie?

Sì = 25% delle risposte.

No = 75% delle risposte.

5f) Nel suo paese ci sono forme di registrazione che riguardano l'erogazione dei trattamenti idroterapici forniti?

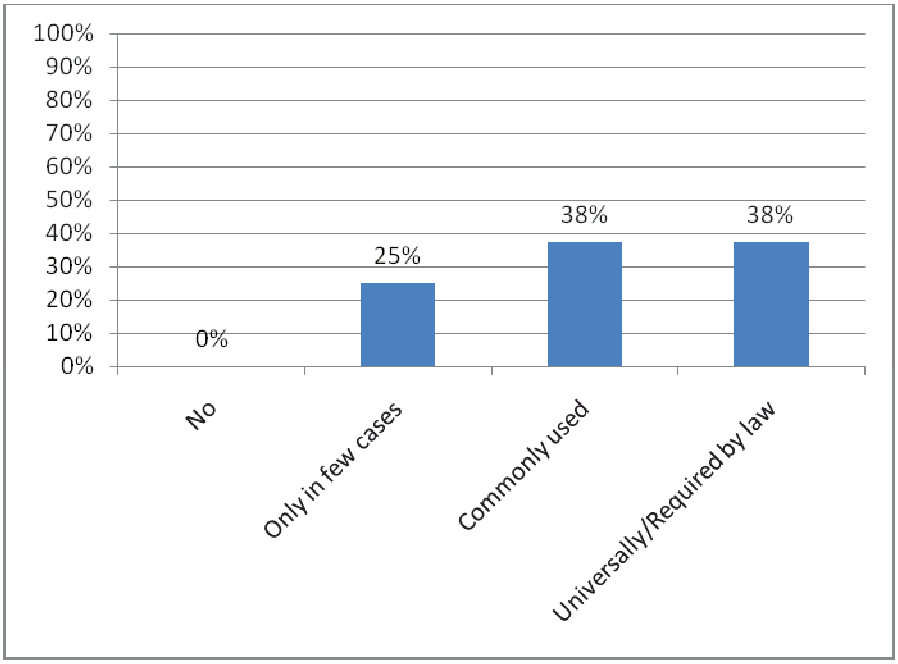

No

Solo in pochi casi

Di uso comune

Sempre/prevista dalla legge

5g) Nel suo paese i possibili effetti collaterali sono registrati e tracciati?

Sì = 50% delle risposte.

No = 50% delle risposte.

5h) Nel suo paese esistono sistemi di valutazione per accertare i risultati dei trattamenti idroterapici?

Sì = 100% delle risposte.

5i) Quale è il sistema generalmente adottato per valutare i risultati dei trattamenti idroterapici? Si prega di specificare

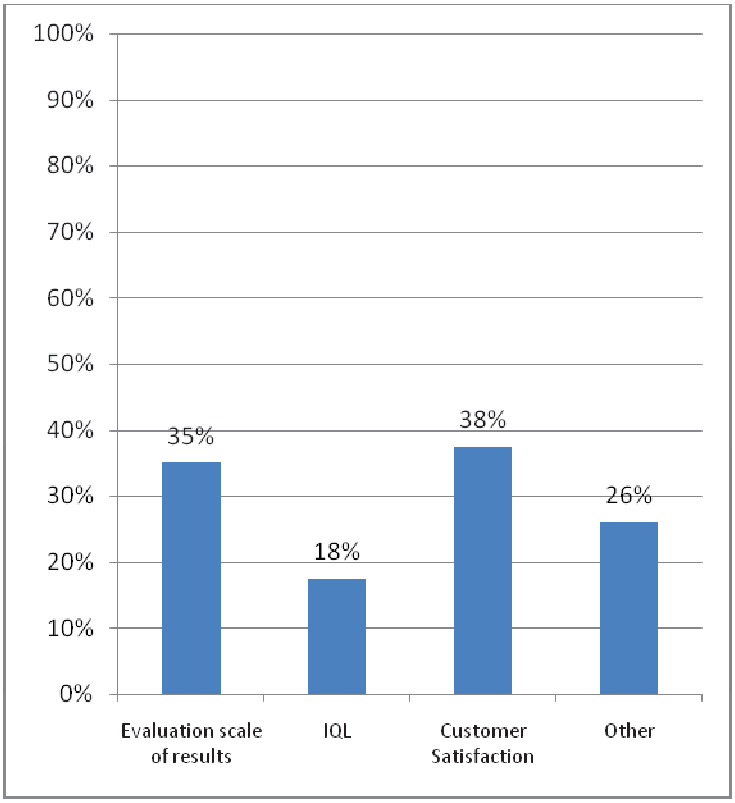

35% Scala di valutazione dei risultati

18% IQL Indice di Qualità della Vita

38% Soddisfazione dei clienti

26% Altro

STATO LEGALE E REGOLAMENTAZIONE DELL'IDROTERAPIA

Tra gli aspetti dell'idroterapia che sono stati valuati nel presente lavoro, uno dei più rilevanti è stato costituito dal monitoraggio della situazione legale e del livello di regolamentazione dell'idroterapia, presente nei diversi paesi che hanno partecipato allo studio. L'aspetto legale e regolatorio è stato valutato attraverso un questionario appositamente preparato, che riportiamo qui di seguito.

TESTO DEL MONITORING SURVEY SULLO STATO LEGALE DELL'IDROTERAPIA

Data:
Paese:
Nome del ricercatore:
Titolo del ricercatore:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
E-mail:

INTRODUZIONE

Con la diffusione dell'utilizzo dell'idroterapia, la rapida espansione dei mercati internazionali e la sempre crescente mobilità delle persone, lo sviluppo delle strategie politiche e le regolamentazioni nazionali sull'idroterapia hanno destato l'attenzione sia delle autorità sanitarie che degli utilizzatori finali. Sia chi eroga i trattamenti idroterapici, sia gli altri professionisti della salute e anche gli utilizzatori stessi richiedono, infatti, una normativa in grado di garantire la sicurezza dei trattamenti idroterapici, promuovendo il riconoscimento di questo sistema di cura e definendone il ruolo nei moderni sistemi sanitari.

Strategie politiche e regolamentazioni nazionali riguardanti l'idroterapia potrebbero garantire sicurezza, qualità ed efficacia di questo sistema di cura e rappresentare un importante passo verso sistemi sanitari integrativi. Tuttavia, soltanto un numero relativamente ristretto di paesi ha messo a punto politiche e regolamentazioni sull'utilizzo dell'idroterapia e soltanto pochissimi paesi membri dell'OMS vantano una strategia nazionale riguardante l'utilizzo della stessa.

Con questa indagine FEMTEC e FoRST compiono un ulteriore passo avanti verso una sempre maggiore comprensione delle politiche e delle regolamentazioni a riguardo dell'idroterapia in numerosi paesi. Un approccio condiviso sul rilevamento dello stato attuale della normativa in ogni paese consentirà di effettuare un'analisi comparativa dei risultati, in modo da identificare le tematiche principali e i maggiori ostacoli.

L'indagine è basata su 15 indicatori strutturali di natura qualitativa e quantitativa, studiati per valutare lo stato delle politiche e delle regolamentazioni a riguardo dell'idroterapia. L'analisi dei risultati dell'indagine costituirà la base per un ulteriore sviluppo di una serie completa di indicatori.

OBIETTIVI DELL'INDAGINE

Lo scopo di questa parte dello studio è stato quello di indagare il quadro generale di regolamentazione dell'idroterapia nei paesi partecipanti al fine di:

• Raccogliere informazioni aggiornate e complete sulle politiche e le regolamentazioni a riguardo dell'HT nei diversi paesi.

• Identificare le esigenze specifiche di ogni paese rispetto allo sviluppo delle competenze in tema di politiche e regolamentazioni sull'idroterapia, per fornire all'OMS una base su cui dare adeguato supporto ai paesi membri.

• Monitorare l'impatto di elementi significativi della strategia OMS per la TRM in relazione alle norme, ai regolamenti e alle politiche attualmente esistenti nei vari paesi, allo scopo di ricavare dati specifici sulle differenti regolamentazioni in modo da favorire un'azione normativa e regolatoria, a livello di tutti gli stati. Questa attività è particolarmente importante, se si considera la crescente mobilità dei consumatori che, con sempre maggior frequenza, si rivolgono a operatori e strutture di differenti paesi, per ottenere risposte alle loro richieste di salute e di benessere. Questi aspetti dell'armonizzazione internazionale delle normative si stanno rivelando sempre più importanti anche a livello dell'idroterapia.

SCHEDA DI INDAGINE UTILIZZATA NEL MONITORING SURVEY SULLO STATO LEGALE

1. Idroterapia (HT)

Chiarimenti utili:

Idroterapia (HT): L'idroterapia consiste nell'uso dell'acqua sotto le sue diverse forme chimico-fisiche impiegato con diverse metodologie - sia tradizionali sia scientifiche - per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la cura e per la promozione del benessere. L'Idroterapia può rientrare nella definizione di medicina tradizionale (TRM) come chiaramente precisato nella pubblicazione dell'OMS"*General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine*". Tuttavia in alcuni paesi potrebbe essere classificata anche tra le medicine complementari e alternative (CAM).

Politiche nazionali

Chiarimenti utili:

Politica nazionale sull'idroterapia: Una strategia politica nazionale sull'idroterapia potrebbe comprendere alcuni dei seguenti elementi chiave: definizione di idroterapia, premesse per la messa a punto di leggi e regolamenti, considerazione dei diritti di proprietà intellettuale, ecc. La politica potrebbe anche comprendere le principali strategie proposte dal governo per realizzare gli obiettivi degli indirizzi politici di cui sopra.

1. Esiste una politica nazionale sull'idroterapia? SÌ NO

Se **sì**, anno di emanazione: _____

Si prega di presentare copia della strategia politica, se disponibile in inglese, altrimenti nella lingua originale

Se la risposta è **no**, è in corso l'elaborazione di una tale politica? SÌ NO

Leggi & Regolamenti

Chiarimenti utili:

Legge sull'idroterapia: Una legge è il primo passo delle procedure legislative; si tratta di una norma di condotta imposta dalle autorità. La legge stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali l'idroterapia dovrebbe essere organizzata, in conformità alle politiche nazionali sull'idroterapia , o ad altre politiche relative. La legge potrebbe riguardare settori specifici nel campo dell'idroterapia, per esempio l'istruzione e la formazione dei professionisti, l'autorizzazione all'esercizio della professione di medici specialisti, ecc. Sia il settore pubblico sia quello privato potrebbero essere presi in considerazione.

Regolamenti sull'idroterapia: I regolamenti rappresentano la seconda fase della procedura legislativa, ideati in particolare per mettere a punto la struttura giuridica in grado di realizzare gli obiettivi amministrativi e tecnici della legge. Molte sono le attività nell'ambito dell'idroterapia che potrebbero essere regolamentate, come per esempio la descrizione degli obblighi e delle responsabilità degli specialisti abilitati, le sanzioni penali in caso di mancato rispetto degli stessi, ecc.

2. Esiste una legge o un regolamento nazionale sull'idroterapia? SI NO

Se **sì**, anno di emanazione: _____

Si prega di presentare copia della legge e/o del regolamento, se disponibile in inglese, altrimenti nella lingua originale.

In caso di risposta **negativa**, è in corso di elaborazione una legge/un regolamento di questo genere? SI NO

Programma Nazionale

Chiarimenti utili:

Programma nazionale sull'idroterapia: In questa sede si definisce programma nazionale in materia di idroterapia qualsiasi programma svolto a livello locale o nazionale, dal ministero della salute, da altri ministeri, o da enti locali, il cui mandato consista nell'attuazione di interventi concreti per la realizzazione di obiettivi in linea con le politiche o le legislazioni nazionali.

3. Esiste un programma nazionale sull' idroterapia ? SI NO

Se **sì**, anno di emanazione: _____

Si prega di presentare copia della descrizione del programma, se disponibile in inglese, altrimenti nella lingua originale.

In caso di risposta **negativa**, un tale programma è in corso di elaborazione? SI NO

Ufficio Nazionale

4. Esiste un Istituto Nazionale di Idroterapia? SI NO

Se **sì**, anno di costituzione: _____

Si prega di indicare l'indirizzo di contatto dell'istituto nazionale.

Da quale Ministero è gestito?

Ministero della Salute

Altro, specificare _____

In caso di risposta negativa, è prevista la costituzione di un tale ufficio? SI NO

Comitato di Esperti

Esiste un comitato di esperti sull' idroterapia? SI NO

Se **sì**, anno di costituzione: _____

Si prega di indicare l'indirizzo di contatto del comitato di esperti.

Istituto Nazionale di Ricerca

Chiarimenti utili:

Con istituto nazionale di ricerca sull'idroterapia si intende un istituto di ricerca che svolga ricerche sull'idroterapia, finanziato in parte o completamente dallo stato

6. Esiste un istituto nazionale di ricerca di:

ANNO DI COSTITUZIONE

Idroterapia? SI NO _____

7. Quale è la situazione regolatoria dell'idroterapia?

Spuntare le voci relative.

Terapie su prescrizione medica

Solo automedicazione

Terapie soggette a una classe di regolamentazione separata

Altro, specificare

Nessuna regolamentazione

Indicazioni **Chiarimenti utili:** ***Indicazioni mediche:*** In questo ambito si definiscono indicazioni mediche quelle indicazioni finalizzate al trattamento, alla cura o alla prevenzione di una malattia oppure al recupero, alla correzione o alla modifica di funzioni fisiologiche. ***Indicazioni per la salute:*** In questo ambito le indicazioni per la salute sono definite come segue: "qualsiasi affermazione, suggerimento o implicito riferimento nella descrizione/etichettatura o pubblicità indicanti che un prodotto apporta un determinato beneficio per la salute, escluse le indicazioni di tipo nutrizionale e medico. Il termine indicazione per la salute comprende altresì indicazioni che fanno riferimento allea funzioni nutritive e alla dieta consigliata". ***Indicazioni strutturali/funzionali:*** In questo ambito tali indicazioni correlano una sostanza a un effetto su una struttura o su una funzione dell'organismo

8. Nel suo paese l'idroterapia è praticata con indicazioni? SI NO

Se **sì,** in base a leggi/regolamenti, quali sono le indicazioni per l'utilizzo dell'idroterapia?

	Contrassegnare le voci relative.
Indicazioni mediche	
Indicazioni per la salute	
Indicazioni strutturali/funzionali	
Non è possibile alcuna indicazione a norma di legge	

Altre indicazioni, specificare	

Sicurezza

9a. Quali sono le normative/i requisiti prescritti per valutare la sicurezza dei trattamenti idroterapici?

Contrassegnare le voci relative.

Stessi requisiti delle terapie convenzionali

Requisiti particolari, specificare

Uso tradizionale senza effetti nocivi dimostrati

Riferimento a ricerche scientifiche documentate

Altri requisiti, specificare _____

Nessun requisito

Commenti:

_____
_____

9b. Esiste un meccanismo di controllo che garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza per l'utilizzo dell'idroterapia? SI NO

Se **sì,** *si prega di spiegare il tipo di meccanismo di controllo utilizzato.*

_____
_____
_____

Elenco dei farmaci essenziali

10. I trattamenti idroterapici sono inclusi nell'elenco nazionale dei farmaci essenziali? SI NO

Vigilanza successiva all'immissione in commercio

11. Esiste un sistema di vigilanza successiva all'immissione in commercio per i trattamenti idroterapici? SI NO

Se **sì,** esiste un sistema nazionale di monitoraggio degli effetti negativi dei trattamenti idroterapici? SI NO

Anno di istituzione: _____

In caso di risposta **negativa**, è prevista l'istituzione di un tale sistema? SI NO

Il mercato

12.5. Come sono erogati i trattamenti idroterapici?

	Contrassegnare le voci relative.
In ambiente ospedaliero come terapie su prescrizione medica	
In istituti di idroterapia	
In centri termali	
Da parte di specialisti abilitati	
Nessuna limitazione all'erogazione di trattamenti idroterapici	
Altre modalità, specificare	

13. I paesi, l'OMS e l'idroterapia

Chiarimenti utili:

L'OMS vuole conoscere meglio le esigenze di ciascun Stato Membro; le risposte fornite da ciascun paese sono fondamentali per consentire all'OMS di fornire in futuro un valido supporto ai vari paesi.

14. Quali sono le maggiori difficoltà che si riscontrano nel suo paese riguardo alla regolamentazione dell'idroterapia?

Mancanza di dati di ricerca	
Mancanza di competenze tecniche presso le autorità sanitarie nazionali e l'agenzia di controllo	
Mancanza di adeguati meccanismi di controllo dell'idroterapia	
Mancanza di istruzione e di formazione	
Altro, specificare	

15. Quale tipo di supporto il suo paese vorrebbe ricevere dall'OMS in materia di idroterapia?

	Contrassegnare le opzioni secondo le priorità indicate.		
	QUANTO MAI NECESSARIO	**NECESSARIO**	**NON NECESSARIO**
Condivisione di informazioni sulle questioni normative			

Seminari di formazione sulla messa a punto di norme che regolamentino l'idroterapia a livello nazionale			
Linee guida generali per la ricerca e la valutazione dell'idroterapia			
Seminari di formazione sullo sviluppo di monitoraggi sulla sicurezza dei trattamenti idroterapici a livello nazionale			
Costruzione e implementazione di banche dati			
Organizzazione di convegni			
Altro, specificare			

16. Come vorrebbe che l'OMS presentasse i risultati di questa indagine?

Come relazione descrittiva

Come relazione sintetica con i risultati presentati sotto forma di figure o di tabelle

Come risultati/analisi presentati sotto forma di banca dati

PARTECIPANTI

Gli esperti, provenienti dai vari paesi, che hanno partecipato all'indagine, sono elencati qui di seguito:

- **Cina:** Cao Wen Fu
- **Cuba:** Florana Menéndez Camporredondo
- **Federazione Russa:** Nikolay Storozhenko;
  - Igor Bobrovnitskiy
- **Francia:** Christian-François Roques Latrille
- **Italia:** Antonella Fioravanti
- **Polonia:** Irena Ponikowska
- **Portogallo**: Pedro Cantista
- **Romania:** Olga Surdu
- **Tunisia:** Taoufik Khalfallah
- **Ungheria:** Thamas Bender

CONCLUSIONI

In linea di massima, esaminando le risposte provenienti dai differenti paesi, si può affermare che esistono tre quadri caratteristici, relativamente alla situazione legislativa, regolatoria e di formazione nei vari paesi considerati.

Il primo blocco è costituito dall'insieme dei paesi europei e comprende sia i paesi dell'Europa occidentale che i paesi dell'Europa orientale, ma anche un piccolo paese come Cuba, in cui si riscontra un alto livello di regolamentazione legislativa e normativa relativamente all'impiego dell'idroterapia. In questi paesi anche la formazione accademica degli operatori è per lo più a livello universitario, con la presenza di corsi di perfezionamento post-laurea o di vere e proprie scuole di specialità.

Esiste un secondo quadro, costituito da paesi come la Tunisia, e in generale i paesi del Nord Africa, che rappresentano un'area di grandi tradizioni idroterapiche. In essi la disciplina sta andando incontro a uno sviluppo normativo e regolatorio molto rapido, anche a seguito della forte domanda che la popolazione esprime nei confronti di queste terapie e delle necessarie tutele che devono essere poste in essere.

Infine, esiste un terzo quadro, rappresentato ad esempio dalla Cina, in cui il livello normativo e regolatorio è ancora agli inizi, seppur in fase di sviluppo. In questi paesi l'idroterapia è spesso utilizzata a scopo ricreativo o di relax e manca un vero e proprio inquadramento medico della cura.

SINTESI GENERALE E DISCUSSIONE

CONTESTO

L'idroterapia consiste nell'uso dell'acqua sotto le sue diverse forme chimico-fisiche impiegato con diverse metodologie - sia tradizionali sia scientifiche - per il mantenimento della salute, per la prevenzione, per la cura e per la promozione del benessere.

L'Idroterapia può rientrare nella definizione di medicina tradizionale (TRM) come chiaramente precisato nella pubblicazione dell'OMS"*General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine*".[73]

Tuttavia in alcuni paesi potrebbe essere classificata anche tra le medicine complementari e alternative (CAM).[74]

Il Comitato Ordinatore costituito da FEMTEC e FoRST, con la collaborazione di ISMH e con il supporto tecnico del WHO TRM Team, ha chiesto a un Comitato di Esperti di vari paesi di descrivere la situazione attuale della HT, con la prospettiva di diffondere la conoscenza di queste terapie, di esplorare le evidenze scientifiche su cui esse si basanoe di rivedere e implementare le leggi e i regolamenti esistenti in alcuni paesi, anche se non in tutti..

Il Comitato Ordinatore ha poi richiesto il supporto dell'OMS per implementare l'impiego sicuro, efficace e appropriato di queste terapie e favorire l'uniformità di leggi e regolamentazioni adottate dai diversi paesi in modo da tutelare i consumatori in tutto il mondo. [75,76]

OBIETTIVI E METODI

Scopo del rapporto è fornire una risposta ai seguenti quesiti:

---

[73] "*General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine*", disponibile on-line all'indirizzo: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jwhozip42e/, Ginevra WHO/EDM/TRM/2000.1, p. 9

2.1 Tipi di terapie basate su procedure tradizionali

Le terapie di base tradizionali sono terapie che utilizzano varie tecniche, principalmente senza prodotti farmacologici per curare la salute. Esse includono, per esempio, agopuntura e tecniche correlate, chiropratica, osteopatia, terapie manuali, qigong, tai ji, yoga, naturopatia**,** medicina termale e altre terapie fisiche, mentali, spirituali e terapie psicosomatiche.

[74]Nel 2007 il National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) del National Institute of Health (Stati Uniti) ha definito queste medicine un "gruppo di vari sistemi medici e di cura della salute, pratiche e prodotti normalmente non considerati come facenti parte della medicina convenzionale". A queste terapie si fa riferimento in termini di terapie 'complementari' se utilizzate unitamente alle cure convenzionali e 'alternative' quando sono utilizzate al posto delle cure convenzionali.

[75] WHO, *WHO-TRM Strategy 2002-2005*, WHO Ginevra, 2002, WHO/EDM/TRM/2002.1, disponibile on-line all'indirizzo http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2297e/, visitato il 6/2/2014

WHO (OMS), WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023, OMS Ginevra 2013, disponibile on line all'indirizzo: http://apps.who.int/iris/handle/10665/92455, visitato il 5/2/2014

[76]WHO, *Guidelines on Developing Consumer Information on Proper Use of Traditional, Complementary and Alternative Medicine*, WHO Ginevra, 2004

- Come si possono definire le cure termali e come sono utilizzate dalla popolazione?
- Qual è l'efficacia dell'idroterapia? Quali i benefici e le potenziali reazioni negative?
- Qual è lo status giuridico di queste pratiche e come sono organizzate nei vari paesi nel mondo?
- Come avviene la formazione degli operatori?

Per essere certi di comprendere a fondo queste terapie, considerate nella loro complessità e nel loro carattere multi-dimensionale, è stata applicata tutta una serie di metodi:

- analisi della letteratura medica per valutare l'efficacia clinica e la sicurezza delle terapie oggetto dello studio;
- un'indagine svolta tra la popolazione ha consentito di individuare il grado di utilizzo di tali terapie;
- un'indagine on-line tra gli operatori ha fornito una descrizione delle caratteristiche delle varie terapie e di quelle della loro pratica;
- un'analisi dettagliata del quadro giuridico e di regolamentazione e organizzazione ha consentito di comprendere il quadro normativo di queste pratiche terapeutiche in numerosi paesi;
- una riunione con le associazioni di categoria e gli esperti del settore ha reso possibile comprendere come sono organizzate queste professioni e come avviene la formazione degli operatori.

Nell'insieme questi metodi hanno disegnato un quadro della situazione attuale in alcuni paesi, senza tuttavia fornire una risposta esauriente ai quesiti iniziali della ricerca, a causa delle problematiche di ciascun metodo e dei conseguenti limiti del materiale raccolto.

Per ottenere questa panoramica generale è stata eseguito un incrocio dei diversi studi.

I LIMITI

Nonostante l'ampia gamma di metodi applicati, lo studio presenta diversi limiti. I principali sono elencati di seguito.

- L'analisi della letteratura medica è stata limitata il più possibile alla revisione di reviews.Per questo motivo è verosimile che non siano state prese in considerazione evidenze derivanti da studi di base più recenti. La qualità delle reviewsè stato di livello non uniforme, mentrela qualità degli studi citati nelle reviewsè stata per lo più modesta Sulla sicurezza sono state trovate poi poche informazioni.

Datal’attenzione riservata alle revisioni sistematiche, lo studio della letteratura presenta un “bias” nei confrontidi soggetti o di studi per i quali non erano state pubblicate revisioni sistematiche. Per la stessa ragione, infatti, esiste un “bias” di pubblicazione per cui sono stati trovati diversi studi, che sono stati pubblicati nella letteratura “grigia”, che non sono stati ammessi nelle principali riviste scientifiche, che vengono solitamente selezionate nel database Medline.

- L’aspetto sociologico ha avuto carattere esplorativo.L’indagine sugli operatoriè stata mirata intenzionalmente su un ristretto campione di specialisti, verosimilmente del tutto convinti dell’efficacia della terapia e, per questo, non rappresentativo dell'intero gruppo degli operatorie certamente non rappresentativo dell'intera popolazione degli operatori di un paese. Benché l'indagine riguardi una gamma di paesi più ampia del passato, resta sempre un campione ristretto. Ciò nonostante i dati rilevati hanno consentito di mettere in luce un quadro generale di utilizzo dell’idroterapia e indicazioni sulla percezione della stessa e sulle modalità con cui questa viene prescritta e impiegata. Analogamente, il pull di espertiche hanno accettato l’intervista e hanno collaborato al progetto possono non essere rappresentativi di tutti i terapisti di idroterapia.

Chi sono i partecipanti?

- **Cina:** Cao Wen Fu
- **Cuba:** Florana Menéndez Camporredondo
- **Federazione Russa:** Nikolay Storozhenko;
  - Igor Bobrovnitskiy
- **Francia:** Christian-François Roques Latrille
- **Italia:** Antonella Fioravanti
- **Polonia:** Irena Ponikowska
- **Portogallo**: Pedro Cantista
- **Romania:** Olga Surdu
- **Tunisia:** Taoufik Khalfallah
- **Ungheria:** Thamas Bender

In tutti gli stati ciascun esperto ha identificato i centri di riferimento per i trattamenti idroterapici. Successivamente, a ciascun esperto è stato presentato un questionario a risposte multiple. Le risposte al questionario sono state inoltrate al Comitato Incaricato. Per ottenere un primo quadro complessivo della situazione relativa all'impiego dell'idroterapia nei vari paesi oggetto del *Monitoring Survey*, il Comitato Incaricato ha elaborato i risultati statisticamente.

SCHEMA PER L'INDAGINE DEL MONITORING SURVEY E COMMENTI ALLE RISPOSTE

Seguono le domande chiave con i commenti alle risposte.

1A) Quali sono i tipi di trattamenti idroterapici utilizzati?

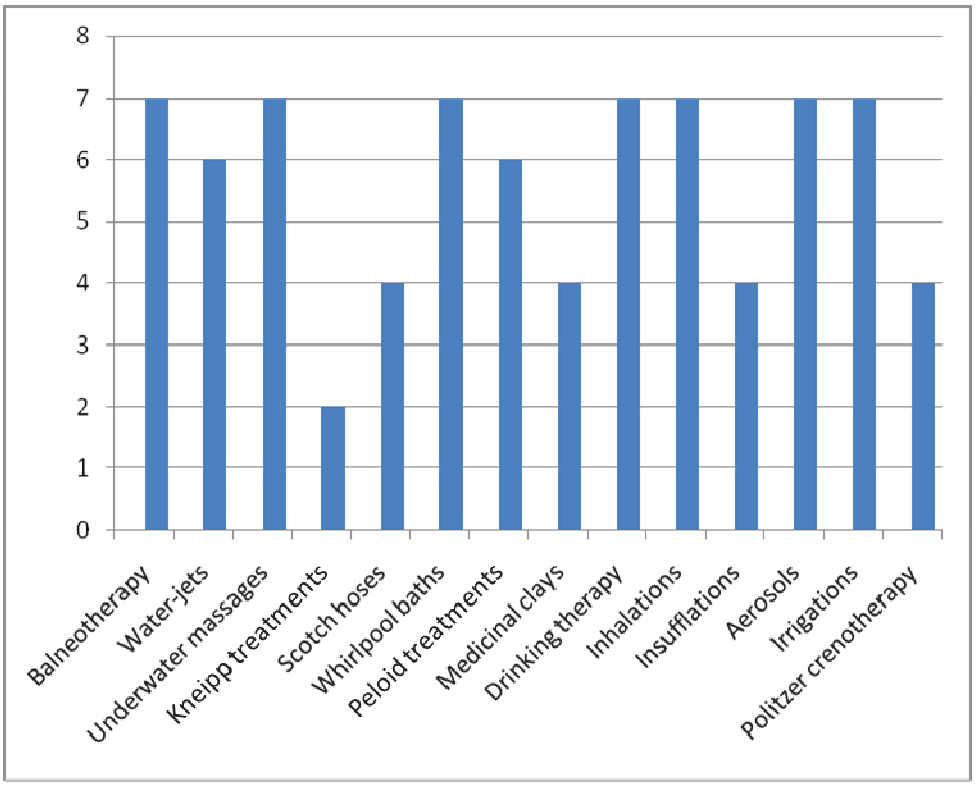

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

Questa parte dello studio analizza vari centri nel mondo, identificando i servizi forniti dai diversi centri di idroterapia, quali centri termali o cliniche.

1B) Quali sono i più usati?

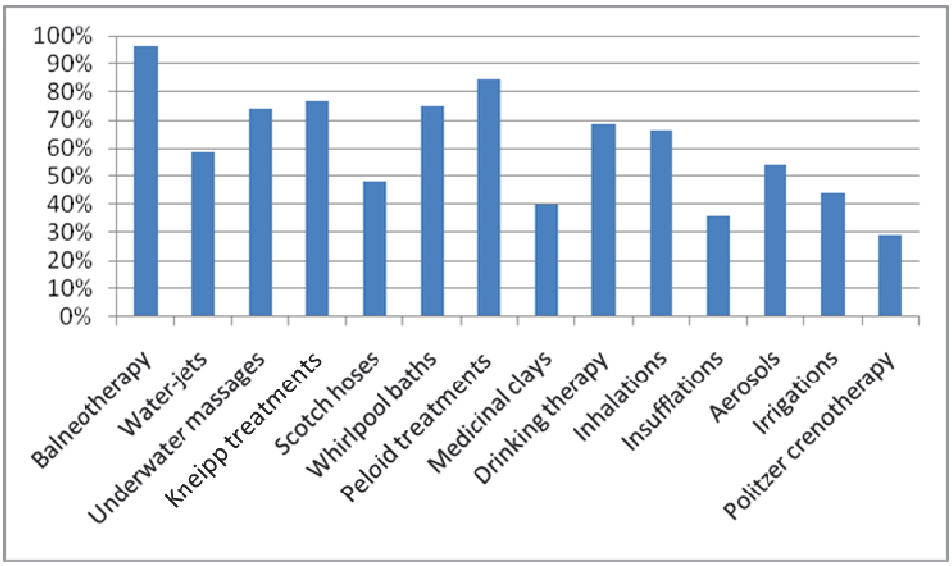

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

Dai dati emerge che balneoterapia e peloidoterapia sono i trattamenti più comuni per la cura delle malattie osteo-articolari e muscolari, particolarmente importanti per la terapia del dolore cronico. Nell'ambito dei trattamenti idroterapici, i bagni occupano un posto importante per le malattie vascolari, secondo il metodo Kneipp. Spesso i trattamenti idroterapici sono utilizzati per inalazioni e idropinoterapia, rispettivamente nel caso di affezioni delle vie respiratorie e dell'apparato digerente.

1C) Quali di essi sono soggetti a prescrizione medica?

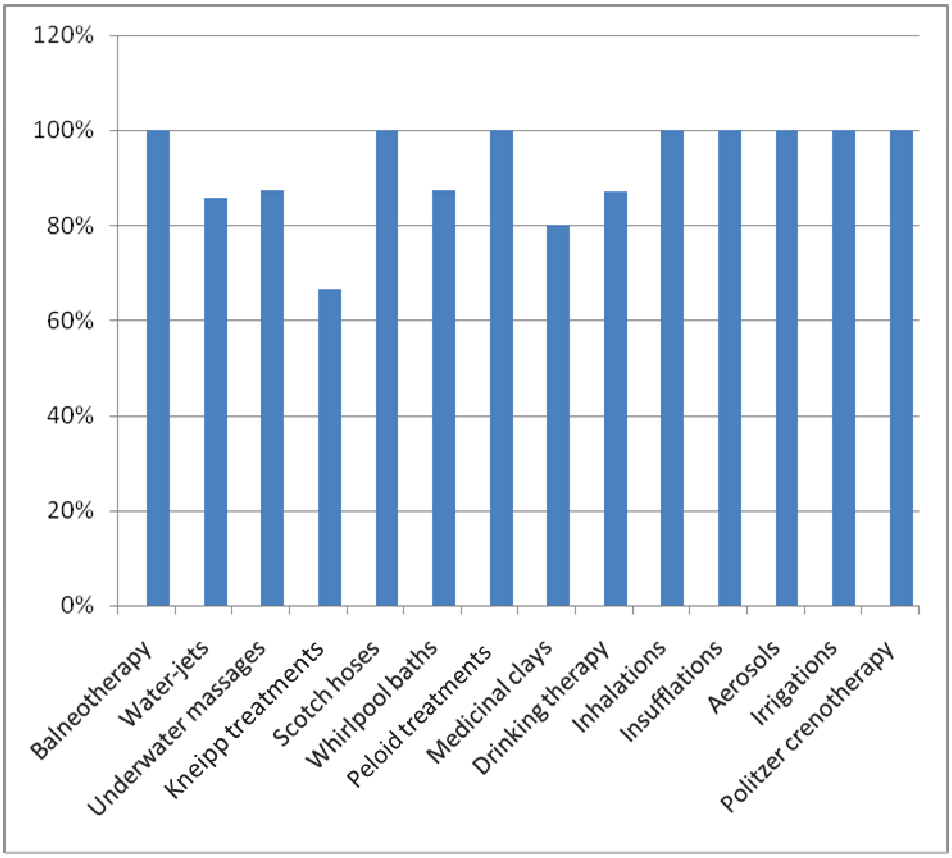

Possibili risposte:

- Balneoterapia/ Water-jets / Massaggio subacqueo / trattamenti secondo il metodo Kneipp/ doccia scozzese / idromassaggio/ peloidoterapia/ argilla per uso terapeutico;
- Idropinoterapia;
- Inalazioni/ insufflazioni/ aerosol;
- Irrigazioni;
- Crenoterapia Politzer.

Come possiamo vedere dalle risposte, che sono state date da parte dei diversi referenti dei vari paesi, la maggior parte delle terapie è prescritta dal medico, e anche in quelle che non necessitano tassativamente di una prescrizione medica (es. trattamenti secondo il metodo Kneipp e idromassaggio), per la maggioranza dei casi, alla fine, viene eseguita comunque una valutazione generale del paziente da parte del medico.

1D) Quali tipi di trattamenti idroterapici sono utilizzati sotto la supervisione di un medico?

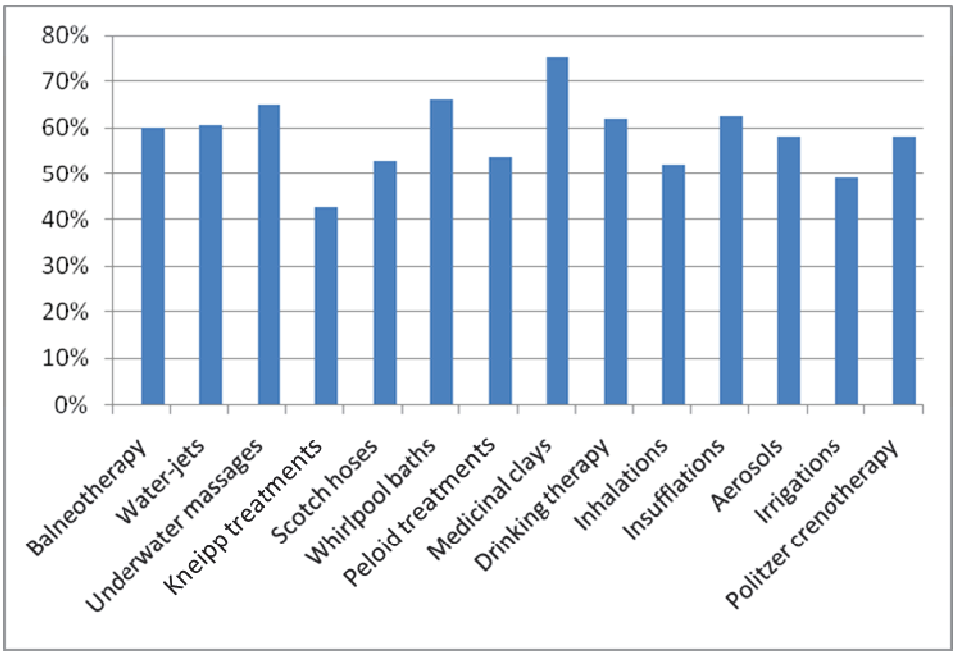

Possibili risposte:

- Balneoterapia/ Water-jets / Massaggio subacqueo / trattamenti secondo il metodo Kneipp/ doccia scozzese / idromassaggio/ peloidoterapia/ argilla per uso terapeutico;
- Idropinoterapia;
- Inalazioni/ insufflazioni/ aerosol;
- Irrigazioni;
- Crenoterapia Politzer.

In generale si può affermare che nella maggior parte dei centri - tuttavia non in quei paesi in cui lo sviluppo della medicina termale è più recente – la supervisione di un medico ha lo scopo di valutare l'idoneità generale e specifica del paziente a ricevere i trattamenti. Tuttavia non è sempre richiesta la presenza di un medico per l'erogazione di una singola terapia, a meno che ciò si renda necessario nel caso di trattamenti specifici.

Ne è un esempio la crenoterapia Politzer, praticata da un medico, che è spesso uno specialista ORL, data la natura delicata e specifica del trattamento. Nei centri nei quali sono state introdotte terapie complementari a supporto dei trattamenti idroterapici classici – come agopuntura, fitoterapia, mesoterapia ecc. – le applicazioni sono eseguite soltanto sotto la supervisione di un medico.

1F) Quali di essi sono praticati su pazienti esterni/ricoverati?

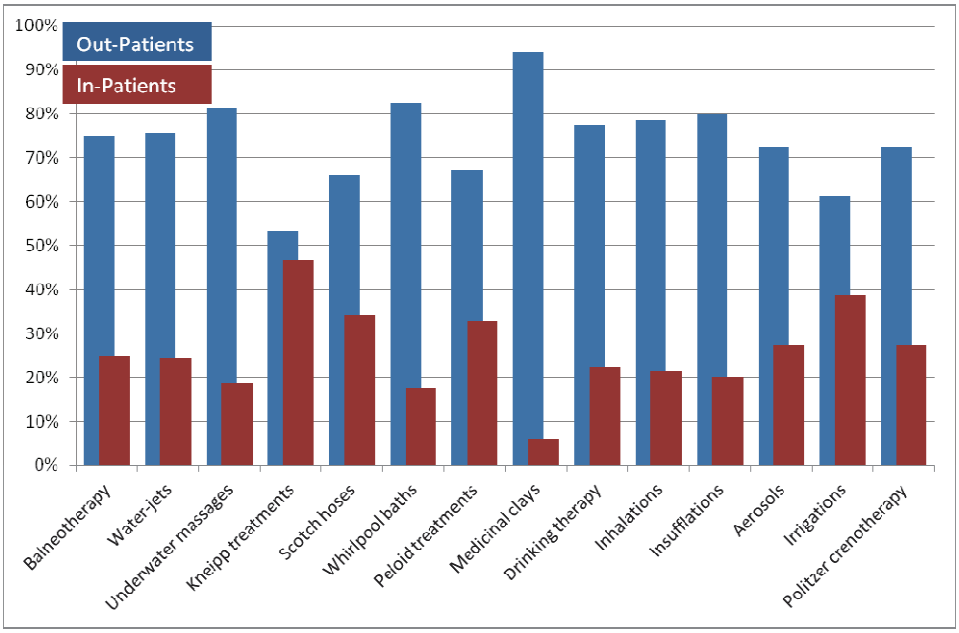

Pazienti esterni

Pazienti ricoverati

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

In molti paesi, soprattutto in quelli dell'est Europa, esistono strutture che possono essere talora di tipo alberghiero, ma che talora possono essere di tipo clinico, in cui il paziente può sottoporsi ai trattamenti idroterapici in regime di ricovero, seguendo modelli e protocolli convalidati dalla tradizione. Senza dubbio, l'impiego di una modalità di applicazione delle cure idroterapiche di questo tipo - che obbliga il paziente a un maggiore rispetto dei tempi di riposo e di reazione, condizione che, nelle terapie idroterapiche, come in quelle termali, sappiamo essere fondamentali per un pieno benificio delle cure da parte dell'organismo, - consente una maggiore accuratezza nell'applicazione della cura. Come si può vedere dal grafico, la maggior parte dei tratamenti è dispensata in regime ambulatoriale, tuttavia è interessante anche vedere come vi sia una piccola percentuale di situazioni in cui le cure vengono erogate in regime di soggiorno/ricovero.

2B) Il servizio sanitario nazionale rimborsa ufficialmente tali terapie in tutto o in parte? (Totale/ Parziale)

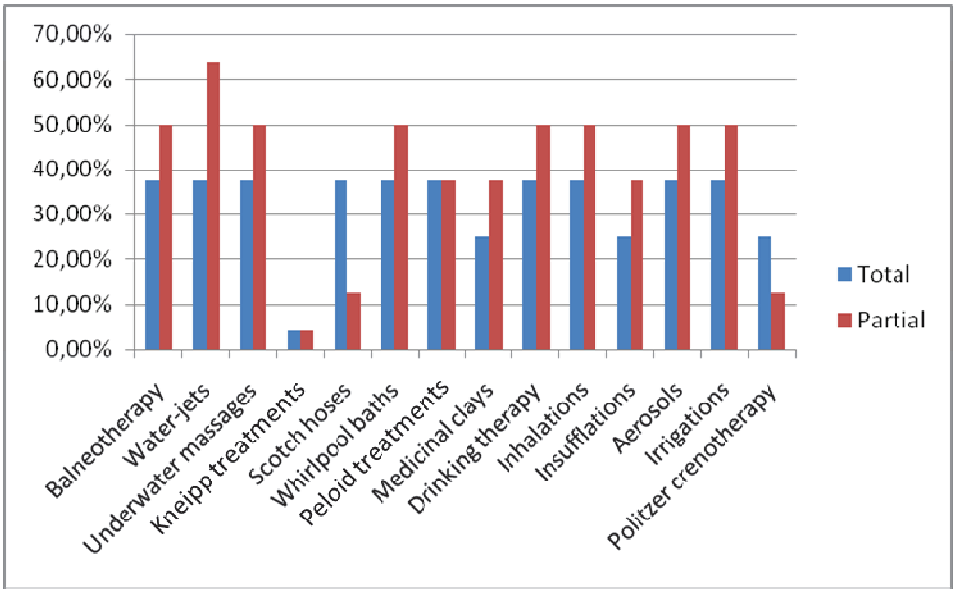

Totale

Parziale

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

Dal grafico si può chiaramente evidenziare come, in effetti, in nessun paese vi sia una rimborsabilità totale, ma come, nella maggioranza dei casi, lo stato intervenga con contributi parziali alle cure. Questo fatto è interessante, soprattutto perchè vi è il ragionevole sospetto che lo stato continui a finanziare gruppi di cure in cui ritiene che esista una qualche efficacia o che possano produrre un'azione di tipo preventivo che le rende così efficaci. In paesi dove lo stato non fornisce alcuna assistenza è comunque frequente trovare forme di rimborsabilità, almeno parziali, fornite da assicurazioni private, vedi grafico successivo. In ogni caso, la rimborsabilità delle cure, sia da parte dell'ente pubblico che da parte dell'assicurazione privata, si collega sempre di più con la disponibilità di evidenze di efficacia che queste cure saranno in grado di fornire. Da questo punto di vista è auspicabile che vi sia un incremento non solo di studi di efficacia, ma anche di studi del rapporto costo/beneficio, che possono rendere più facile per le autorità regolatorie decidere se mantenere o revocare la rimborsabilità di questi trattamenti.

2C) Le compagnie di assicurazione private rimborsano ufficialmente tali terapie in tutto in parte? (Totale/ Parziale)?

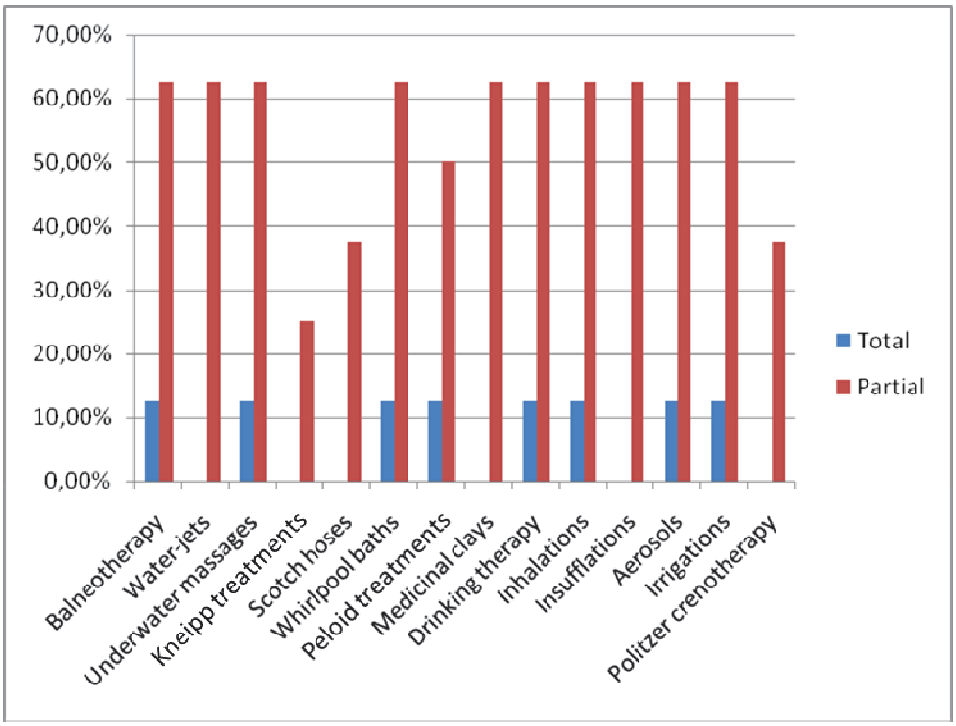

Totale

Parziale

Balneoterapia / Water-jets / Massaggio subacqueo / Trattamenti secondo il metodo Kneipp / Doccia scozzese / Idromassaggio / Peloidoterapia / Argilla per uso terapeutico / Idropinoterapia / Inalazioni / Insufflazioni / Aerosol /Irrigazioni/ Crenoterapia Politzer

3) L'idroterapia è "ufficialmente ammessa" e accettata dalla comunità medico-scientifica nel suo paese? (Ordine dei medici, associazioni di categoria)

Tutti gli stati hanno indicato una percentuale del 100%

3A/3B) L'idroterapia è ufficialmente accettata dalla comunità scientifica accademica (Università) nel suo paese? L'idroterapia è considerata una specialità medica nel suo paese? (Significa che è praticata da medici specialisti, abilitati dopo un corso di specializzazione post-laurea).

La risposta alla prima domanda indica il 100%. Riguardo alla seconda domanda soltanto nel 75% degli stati partecipanti si organizzano corsi di specializzazione post-laurea per laureati in medicina.

3E) Nel suo paese esiste un programma di formazione medica in idroterapia?

Risposta affermativa all'87,5%.

3F) A quale/i livello/i di formazione professionale?

- Pre-laurea: 12,5%;
- Post laurea: 37,5;
- Specializzazione 50%.

3G) I programmi di formazione professionale in idroterapia sono standardizzati?

Risposta affermativa al 75%.

3H) A quali livelli dei programmi di formazione professionale in idroterapia la formazione è standardizzata?

- post laurea: 66,67%
- specializzazione: 33,33%

3I) Ritiene che sarebbe utile standardizzare i programmi di formazione nei vari paesi in cui si pratica l'idroterapia?

Risposta unanime (100%)

3J/3K) Sarebbe utile una qualche forma di standardizzazione dei programmi di formazione professionale nei vari paesi nei quali si utilizza l'idroterapia e ritiene che un programma di formazione professionale di alto livello, quale quello proposto in molti paesi europei, potrebbe contribuire a garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti idroterapici?

La risposta è stata unanime (100%). Nessuno dei partecipanti è stato in grado di indicare il programma migliore.

Riguardo al tipo di ricerca scientifica sull'idroterapia i soggetti di riferimento interpellati nei vari paesi ritengono che i settori più sviluppati siano: ricerca osservazionale 3,75%; ricerca clinica: 3,62%; ricerca di base: 2,88% e ricerca sui meccanismi d'azione: 2,62%.

3l) Quali tipi di istituti sono maggiormente coinvolti nella ricerca?

- istituti privati di ricerca e sviluppo: 1,75%;
- istituzioni accademiche: 3,62%;

- enti pubblici: 2,88;
- aziende private: 1,75%;
- altri: 1,50%.

Dalla serie di risposte alle domande di questo gruppo si evidenzia come nella maggior parte dei paesi l'idroterapia abbia sostanzialmente un supporto medico piuttosto intenso e diffuso, che ne fa una pratica riconosciuta, a differenti livelli, in quasi tutti i settori del Sistema Sanitario Nazionale.
Anche per questo motivo la ricerca, che pure non è estremamente diffusa, è praticata con discreta metodologia a livello medico, ed è supportata soprattutto da ricerche di tipo clinico, anche se non mancano ricerche di base. Significativo è il fatto poi che gli enti che si occupano di ricerca nel settore siano prevalentemente di tipo pubblico o universitario, raggiungendo nel complesso circa il doppio del numero di enti privati che svolgono ricerca nel settore.

4) Quanti centri termali ci sono nel suo paese?

Cina ~300

Cuba ~30

Francia ~250

Italia ~400

Polonia ~120

Portogallo ~50

Romania ~130

Russia ~1300

Tunisia ~70

Ungheria ~120

Attraverso questa domanda è stato possibile valutare la diffusione di strutture idroterapiche, anche non necessariamente di tipo termale. Infatti ormai da tempo si registra sul mercato, accanto ad un offerta termale specifica, la diffusione di trattamenti idroterapici che si propongono di offrire prestazioni, se non propriamente curative, quantomeno di tipo preventivo e di promozione del benessere.

4B) Quale tipo di acqua termale si utilizza nelle diverse strutture che praticano l'idroterapia?

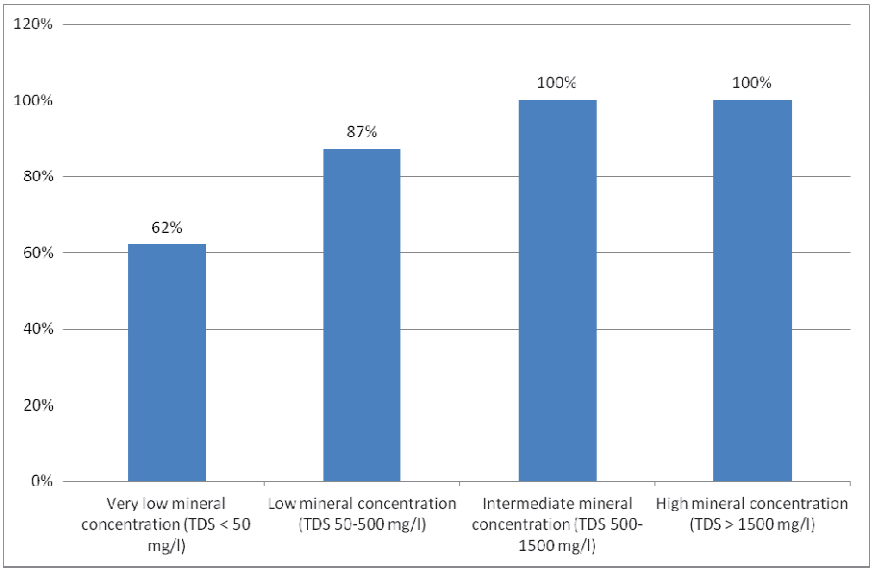

62% concentrazione bassissima di minerali (TDS [residuo fisso] < 50 mg/l)

87% concentrazione bassa di minerali (TDS 50-500 mg/l)

100% concentrazione media di minerali (TDS 500-1500 mg/l)

100% concentrazione alta di minerali (TDS> 1500 mg/l)

4C) Quali delle seguenti caratteristiche dell'acqua termale sono utilizzate dalle varie strutture che praticano l'idroterapia?

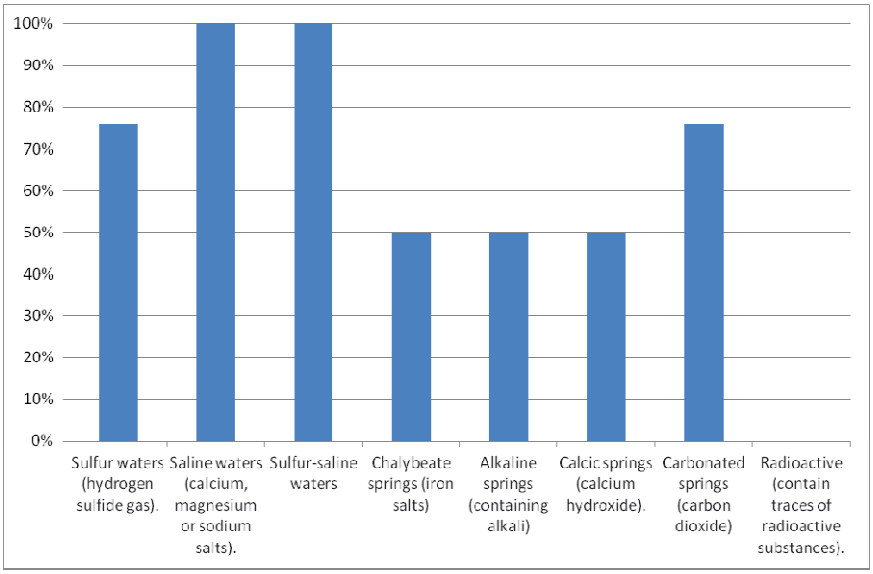

Acque sulfuree (gas idrogeno solforato) /Acque saline (sali di calcio, magnesio o sodio) / Acque salino-sulfuree / Fonti ferruginose (Sali ferrosi) / Sorgenti alcaline (contenenti alcali) / Sorgenti calciche (idrossido di calcio) / Sorgenti gassose (anidride carbonica) / Radioattiva (contiene tracce di sostanze radioattive)

La domanda che precede, così come quelle che seguono fino alla 5A, indicano chiaramente un livello specialistico di utilizzo, soprattutto della crenoterapia, che distingue le componenti chimiche delle varie acque minerali e le indicazioni d'uso delle stesse, a seconda delle specificità dei minerali contenuti. Questa tradizione, che si avvale di una documentazione via via più ampia anche con l'apporto di nuove ricerche, costituisce uno degli aspetti dell'idroterapia in cui il sapere tradizionale si connette in maniera più specifica e stretta con i dati provenienti dalle varie ricerche scientifiche. Sarà interessante anche per il futuro osservare a che livello la documentazione scientifica di questo impiego tradizionale delle acque minerali potrà essere spinto.

4D) Qualora i trattamenti idroterapici siano prescritti da un medico vengono chiaramente specificati tipo e caratteristiche delle acque termali?

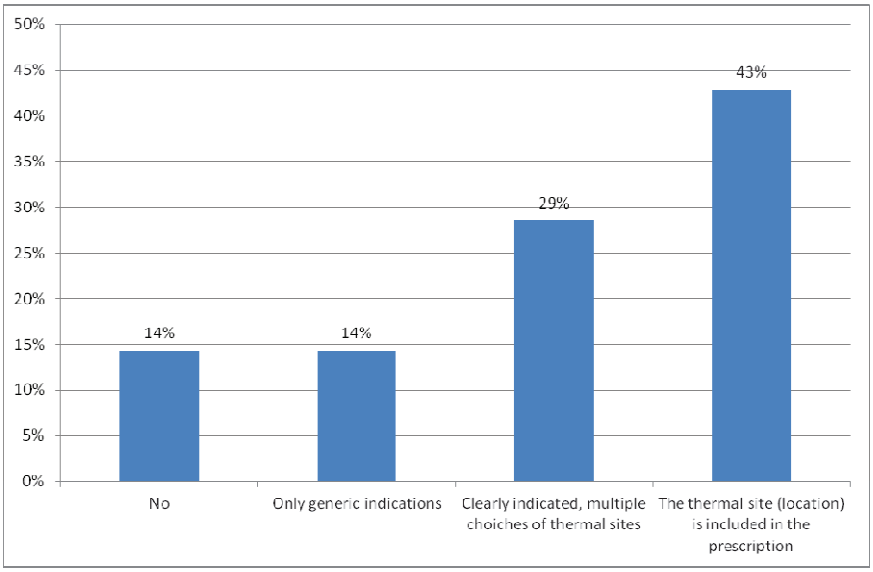

14% no

14% solo indicazioni generiche

29% indicazione precisa, scelta tra più centri termali

43% nella prescrizione è indicata la stazione termale consigliata

5) Quali sono gli ambiti di più comune impiego dell'idroterapia nel suo paese?

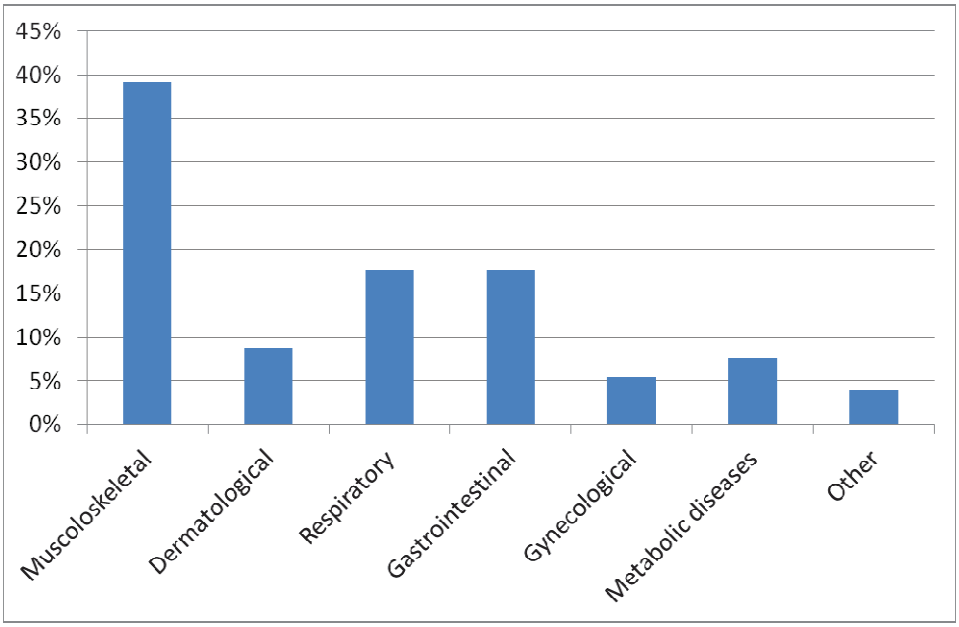

Apparato muscolo-scheletrico / Dermatologia / Vie respiratorie / Affezioni gastro-intestinali / Ginecologia / Malattie metaboliche / Altro

5A) Quali sono gli ambiti di più comune impiego dell'idroterapia?

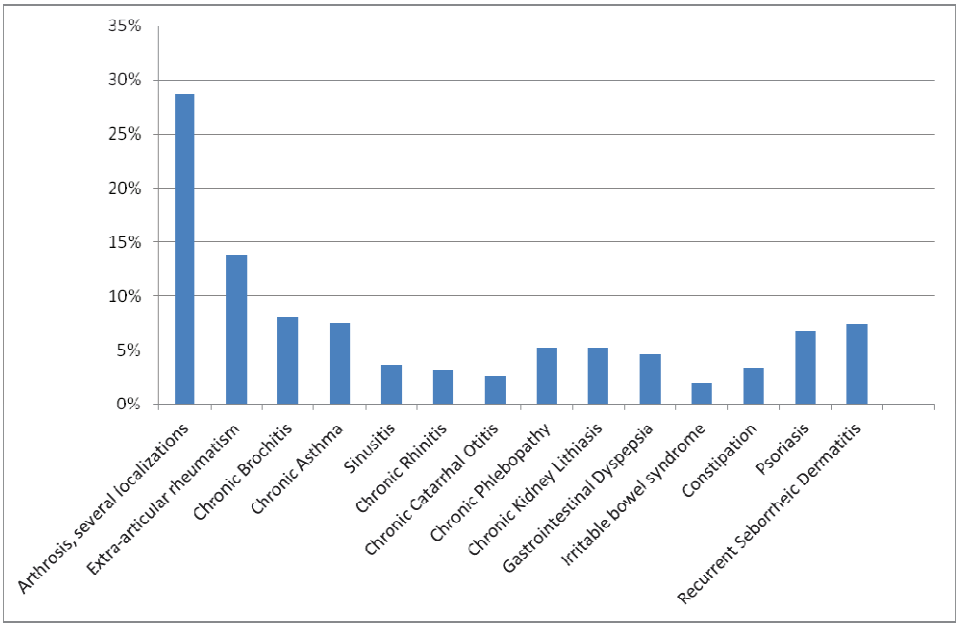

Artrosi, in sedi varie / Reumatismo extra-articolare / Bronchite cronica / Asma cronico / Sinusite / Rinite cronica / Otite catarrale cronica / Flebite cronica / Calcolosi renale cronica / Dispepsia gastrointestinale / Sindrome dell'intestino irritabile / Costipazione / Psoriasi / Dermatite seborroica ricorrente

5b) Specifichi se nel suo paese le tecniche di utilizzo dell'idroterapia più diffuse sono applicate con indicazioni specifiche e differenti per ogni malattia

Sì.

5C) Nel suo paese si applicano tecniche di medicina complementare (CM) a integrazione dell'idroterapia?

Sì.

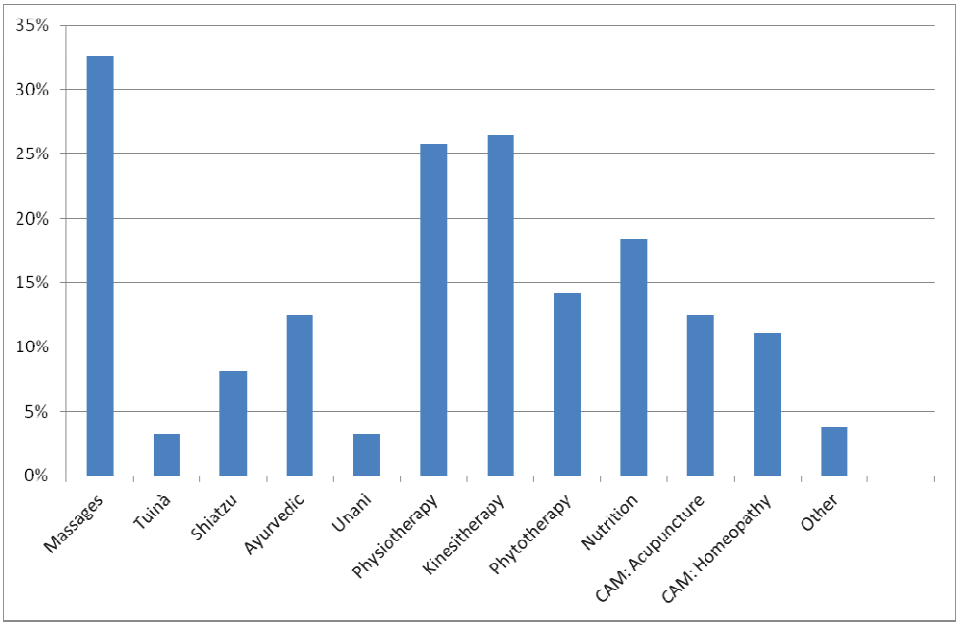

Massaggi / Tuina / Shiatzu / Ayurveda / Unani / Fisioterapia / Chinesiterapia / Fitoterapia / Nutrizionistica / CAM: agopuntura / CAM: omeopatia / Altro

Le due domande precedenti evidenziano un fenomeno piuttosto nuovo che si può registrare a livello di numerosi istituti idroterapici e che consiste nell'utilizzo, in modo complementare, dell'idroterapia associata a pratiche terapeutiche della medicina tradizionale e complementare. Massaggi, come il Tuinà, o il massaggio Ayurvedico, pratiche come l'agopuntura o la fitoterapia sono di riscontro sempre più frequente negli istituti di idroterapia a livello mondiale. Le ragioni di questa commistione sono legate alle richieste dei consumatori, i quali individuano un'ampia area di terapie naturali, in cui sono incluse sia la terapia termale che le medicine complementari. Il quadro che si viene a determinare è interessante ed estremamente promettente, anche se pone qualche problema: problemi di efficacia, problemi di sicurezza, problemi di qualità, strutturazione di protocolli, sono in qualche modo tutti aspetti che devono essere ancora esplorati. In questo settore è interessante segnalare la grande vivacità dell'universo idroterapico cinese, che con grande spontaneità ha

cominciato ad associare in maniera sistematica idroterapia e terapia farmacologica tradizionale nella cura delle malattie reumatiche.

5I) Qual è il sistema generalmente adottato per valutare i risultati dei trattamenti di idroterapia? Si prega di specificare

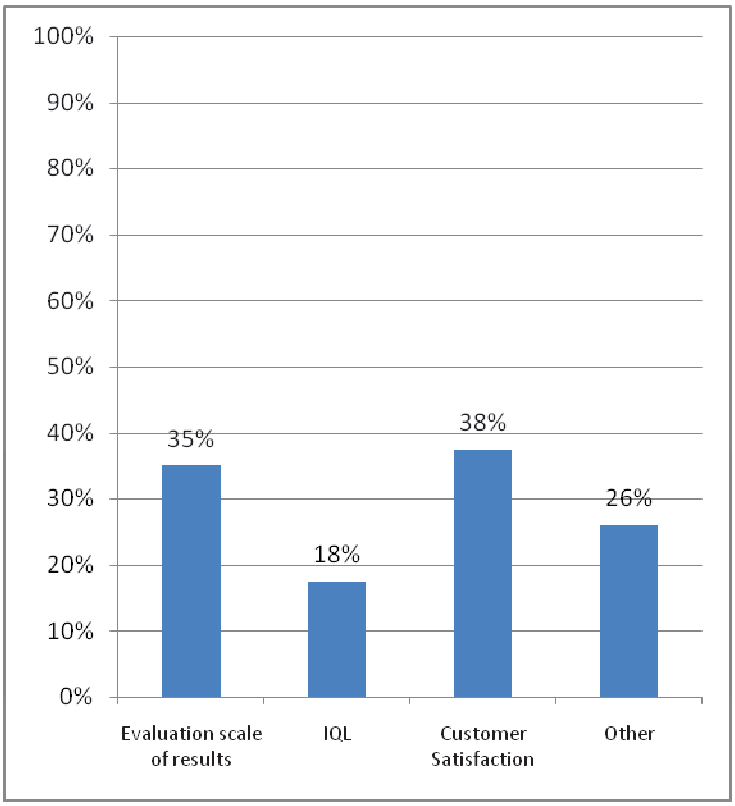

35% Scala di valutazione dei risultati

18% IQL Indice di Qualità della Vita

38% Soddisfazione dei clienti

26% Altro

Con questa ultima domanda si è voluto verificare in che misura e in che modo la pratica idroterapica fosse sottoposta a valutazione sistematica durante la sua erogazione quotidiana. Dai risultati si è potuto documentare come, in realtà, l'idroterapia sia una pratica i cui effetti vengono verificati di routine con scale di valutazione relativamente modeste, ma semplici e molto diffuse. Indirettamente, questo dato ci indica come l'ambiente termale possa essere potenzialmente un luogo utilizzabile per l'esecuzione di ricerche, cosa che forse, fino ad oggi, non è stata sfruttata a pieno.

CONCLUSIONI

Facendo riferimento allo studio sull'impiego e la diffusione dell'utilizzo dell'idroterapia si può affermare che i paesi oggetto dello studio possono essere suddivisi in tre gruppi.

Il primo gruppo comprende paesi nei quali l'idroterapia è ampiamente utilizzata dalla popolazione. I trattamenti e le pratiche sono spesso inclusi nei servizi erogati dal sistema sanitario nazionale. Rientra in questo gruppo la maggior parte dei paesi europei, compresa la Federazione Russa.

Il secondo gruppo comprende paesi nei quali l'idroterapia è utilizzata come medicina complementare. Questi trattamenti sono spesso erogati presso i centri termali o in altre sedi. Nella maggior parte dei paesi appartenenti a questo gruppo non è previsto alcun rimborso del costo dei trattamenti.

Vi è poi un terzo gruppo, nel quale la popolazione è sempre più orientata verso l'utilizzo dell'idroterapia, sebbene in quei paesi l'idroterapia non sia considerata parte dei sistemi sanitarii né alla stregua di medicina complementare. L'idroterapia è praticata semplicemente a scopo ricreativo e per il benessere della persona.

Riguardo al quadro legislativo e di regolamentazione rispetto alla situazione e alla formazione, anche in questo caso si possono individuare tre gruppi di paesi:

Un gruppo comprendente sia paesi dell'Europa Occidentale sia paesi dell'Europa Orientale, che dispongono di regolamenti amministrativi e disposizioni di legge per l'impiego dell'idroterapia. In questi paesi la formazione accademica degli operatori è per lo più a livello universitario con programmi di formazione post-laurea e corsi di perfezionamento presso vere e proprie scuole di specialità.

Vi sono anche paesi, come ad es. nel Nord Africa (Tunisia, Marocco e Algeria), che è una zona di grandi tradizioni di idroterapia, dove si stanno formulando una legislazione e una regolamentazione dell'utilizzo dell'idroterapia, data la particolare richiesta dei consumatori e l'esigenza di una loro tutela.

La stessa situazione si può ravvisare in America Latina, a eccezione di Cuba, dove l'idroterapia è riconosciuta dal Ministero della Salute e dal sistema sanitario nazionale.

Vi sono infine paesi come il Giappone, la Corea del Sud, il Vietnam e la Cina dove, nonostante la grande tradizione storica, l'idroterapia è una

metodologia innovativa, per il momento non ancora inclusa tra le pratiche di medicina complementare e tradizionale.

L'analisi degli studi, esaminati per il presente lavoro, mostra una tipologia molto diversificata. Sono state rilevate, infatti, metanalisi e revisioni sistematiche, trial controllati randomizzati, studi osservazionali e ricerche sui meccanismi d'azione.

Anche i campi che presentano maggiori evidenze sono molto diversi tra loro: ortopedia, cardiologia, dermatologia. Molti degli studi inclusi comprendevano una popolazione di pazienti modesta, e gli outcome presi in considerazione erano eterogenei. Spesso gli studi sono molto diversi tra loro e disomogenei in termini di tipologia, intensità e durata del trattamento. Anche riguardo alla metodologia e alle valutazioni cliniche la differenza è molto grande. Inoltre può essere difficile selezionare un gruppo di controllo adeguato, e spesso la costruzione di un modello cieco può risultare impossibile. Gli studi di più vecchia data sono di scarsa qualità, tuttavia negli ultimi dieci anni i disegnie la realizzazione di trial clinici controllati e randomizzati sono conformi alle linee guida comunemente accettate.

In generale possiamo dire poi che, se le evidenze nel settore delle malattie dell'apparato muscolo-scheletrico sembrano più solide, negli altri settori la metodologia della ricerca è spesso carente, gli arruolamenti insoddisfacenti, il disegno degli studi non ben definito.

La causa di questa debolezza delle evidenze a favore dell'idroterapia è probabilmente da ricercare nella sua origine antichissima: nata e affermatasi in un periodo della storia dell'umanità in cui il metodo scientifico era ignoto, solo recentemente è stata sottoposta a metodi di valutazione di tipo scientifico.

Se, dunque, la lunga tradizione d'uso consiglia di preservarne le applicazioni e gli impieghi, che con tanto entusiasmo vengono ricercati dalla popolazione, ciò non di meno, è indispensabile lo sviluppo di ricerche sistematiche più approfondite per garantirne la sicurezza d'uso e l'utilizzo appropriato a tutela del consumatore.

BIBLIOGRAFIA

Agostini G., *Manuale di Medicina Termale*, Archimedica, Torino 2000

Arnould-Taylor W., *Princípios e prática de fisioterapia.* ed. Artmed, Porto Alegre 1999

Boron W., Boulpeap E., *Medical Physiology,* Saunders/Elsevier, Filadelfia 2009

Broglio A., Colucci V., *Riabilitazione in acqua*, Edi Ermes, Milano 2001

Buchman D.D., *Terapia pela água: 500 maneiras de usar a mais antiga das medicinas naturais,* Brasiliense, Sao Paulo 1981

Campion M.R., *Hidroterapia: princípios e práticas,* Manole, São Paulo 2000

Messini M., *Trattato di idroclimatologia clinica I*, Cappelli Editore, Bologna 1950

Grossior A., Held J.P., *Kinébalnothérapie, médecine de rééducation,* Flammarion edit. Parigi 1981

Solimene U., Bruttomesso G., *Medicina termale*, Red Edizioni, Milano 2010

WHO, *Guidelines on Developing Consumer Information on Proper Use of Traditional, Complementary and Alternative Medicine*, WHO Ginevra, 2004, disponibile online nel sito: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js5525e/ visitato il 14 maggio 2013

WHO, *WHO-TRM Strategy 2002-2005*, WHO Ginevra, 2002, WHO/EDM/TRM/2002.1, disponibile on line nel sito: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2297e/ visitato il 14 maggio 2013

WHO (OMS), WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023, OMS Ginevra 2013, disponibile on line all'indirizzo: http://apps.who.int/iris/handle/10665/92455, visitato il 5/2/2014

WHO, *General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine,* disponibile online nel sitot: http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_EDM_TRM_2000.1.pdf, visitato il 14 maggio 2013

RIFERIMENTI ON-LINE

Anales de Hidrologia Medica, Spagna, Universidad Complutense de Madrid, www.ucm.es/info/hidromed

Balneo Research Journal, Romania, Editura Balneara**,** http://bioclima.ro/Journal.htm

Balneologia-Gyógyfürd ügy-Gyógyidegenforgalom, Ungheria, Magyar Balneológiai Egyesület Minden jog fenntartva, www.balneologia.hu

Balneology - Journal of ISMH, Turchia, International Society of Medical Hydrology and Climatology, http://www.ismh-direct.net/info.aspx?sp=4

China Hot Spring Tourism Association, Cina, Femtec China, http://www.hstcn.com/;
http://femteconline.org/index.php?option=com_content&view=category&id=66&Itemid=144

Journal of Rehabilitation Medicine, Russia, www.rj-rm.ru

La Presse Thermale et Climatique, Francia, La Société française de médecine thermale, www.socmedthermale.org/la-presse-thermale-et-climatique

Office National du Thermalisme et de l'Hydrothérapie, Tunisia, http://hydrotherapie.openvision-tn.com/index.php?id=23&L=0

Polish Association of Balneology and Physical Medicine, Polonia, www.balneologia.pl

Revue médicale suisse, Svizzera, Groupe Médecine & Hygiène, www.medhyg.ch/revue_medicale_suisse

The Journal of the Japanese Society of Balneology, Climatology and Physical Medicine, Giappone, http://www.journalarchive.jst.go.jp

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 32 DEL 11 AGOSTO 2008

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 29 LUGLIO 2008

"DISCIPLINA DELLA RICERCA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, DELLE RISORSE GEOTERMICHE E DELLE ACQUE DI SORGENTE"

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

INDICE

CAPO I
OGGETTO E NORME COMUNI
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

CAPO II
PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI
Art. 2 Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga
Art. 3 Cause di cessazione del permesso di ricerca
Art. 4 Oggetto della concessione, durata e rinnovo
Art. 5 Subconcessione
Art. 6 Contratti di somministrazione
Art. 7 Attività
Art. 8 Trasferimento della concessione e diritto di prelazione
Art. 9 Gestione unitaria
Art. 10 Autorizzazione per le utilizzazioni
Art. 11 Pertinenze
Art. 12 Iscrizione di ipoteche – Espropriazione dei diritti del concessionario e suo fallimento
Art. 13 Accesso ai fondi – Occupazione – Espropriazione
Art. 14 Cause di cessazione della concessione
Art. 15 Scadenza del termine di validità della concessione

Art. 16 Rinuncia alla concessione
Art. 17 Revoca della concessione
Art. 18 Decadenza della concessione
Art. 19 Esaurimento, incoltivabilità, inutilizzabilità del giacimento
Art. 20 Ripristino ambientale

CAPO III
AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLE AZIENDE, STABILIMENTI E REPARTI TERMALI
Art. 21 Definizione di azienda termale
Art. 22 Contenuti dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle aziende, stabilimenti e reparti termali
Art. 23 Avvio dell'attività, sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 24 Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli stabilimenti termali e nei reparti termali
Art. 25 Controlli periodici di qualità e di sicurezza
Art. 26 Utilizzazioni delle acque termali per produzione di cosmetici
Art. 27 Caratteristiche delle acque termali
Art. 28 Marchio di qualità termale

CAPO IV
PICCOLE UTILIZZAZIONI GEOTERMICHE LOCALI
Art. 29 Utilizzazioni
Art. 30 Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca
Art. 31 Oggetto della concessione, durata e rinnovo

CAPO V
ACQUE DI SORGENTE
Art. 32 Permesso di ricerca, concessione ed utilizzazione

CAPO VI
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 33 Autorità competente e procedure
Art. 34 Apparecchi di misura
Art. 35 Abolizione di tasse sulle concessioni regionali
Art. 36 Diritti proporzionali e contributi
Art. 37 Sanzioni, vigilanza e controlli
Art. 38 Pianificazione e programmazione regionale di settore
Art. 39 Contenuti del piano regionale di settore
Art. 40 Formazione e pubblicazione del piano
Art. 41 Adeguamento degli strumenti urbanistici al piano regionale di settore
Art. 42 Impianti per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali
Art. 43 Incentivazione
Art. 44 Norme transitorie
Art. 45 Perforazioni non autorizzate
Art. 46 Consulta
Art. 47 Norma finanziaria
Art. 48 Norma finale

CAPO I
OGGETTO E NORME COMUNI

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando:
   a) l'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati;
   b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;
   c) lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, dei territori interessati.

2. La presente legge regionale, in conformità ai principi sanciti dalla legge 24 ottobre 2000, n.323, disciplina:
   a) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;
   b) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque di sorgente, così come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
   c) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle piccole utilizzazioni locali sulla terraferma di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
   d) la tutela del patrimonio indisponibile con l'individuazione dei suoli interessati dalle risorse di cui alle lettere a), b) e c) ed al fine di una loro tutela dall'inquinamento.

3. La regione Campania consente la gestione e fruizione del patrimonio idrotermominerale ed incentiva la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse di cui all'articolo 1 ed in particolare di quelle di cui è stata riconosciuta la terapeuticità ai sensi della normativa vigente, promuovendone l'utilizzo nel piano sanitario regionale per il raggiungimento delle finalità terapeutiche e riabilitative ad esse connesse, persegue un razionale sviluppo economico e turistico del territorio ed il riequilibrio dei prelievi dalle falde sotterranee, assicurando il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale e della pianificazione di bacino in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 e della legge n. 323/2000.

4. Ai fini della presente legge si intendono per:
   a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
   b) cure termali: le cure che utilizzano acque minerali o termali o loro derivati, così come definite dall' articolo 2, comma 1, lett. b), della legge n. 323/2000, ed in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte artificiali e naturali, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323/2000, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera d) che segue;
   c) patologie: le malattie, indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323/2000 che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
   d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati dall'articolo 3 della legge n. 323/2000, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali, centri medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio di attività diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 323/2000, suddivisi secondo le categorie seguenti:

1) terme: aree, edifici o insieme di edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi e non, destinati o concorrenti alla erogazione di servizi o attività aventi scopi terapeutici termali, nonché, eventualmente, alla erogazione di servizi e attività integrative o complementari a tale cura;
2) parco termale: insieme di aree esterne, edifici, opere, impianti, attrezzature ed arredi, fissi o non, costituenti ambienti per soggiorni e attività all'aperto ed al coperto incentrati soprattutto su più piscine alimentate con acque minerali e termali, di cui almeno una, preferibilmente coperta, destinata a idrochinesiterapie termali;
3) complesso termale: struttura costituita dagli elementi contemplati dai numeri 1) e 2) che precedono;

e) aziende termali: le aziende, definite dall'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali naturali e termali;
g) acque minerali naturali: le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o vengono captate mediante perforazione ed hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute così come individuate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dal decreto legislativo n. 339/1999 e dal decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542 e successive modificazioni;
h) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o captate mediante perforazione e possiedono le caratteristiche indicate nel decreto legislativo n. 339/1999;
i) piccole utilizzazioni locali: le utilizzazioni di acque calde geotermiche, anche sotto forma di vapore, reperibili a profondità inferiori a quattrocento metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.
l) associazioni di categoria del settore idrotermominerale: associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative del settore e la consulta di cui all'articolo 46, adotta uno o più regolamenti contenenti le norme necessarie per l'attuazione della medesima, individuando tra l'altro:

a) i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi e delle concessioni;
b) i soggetti pubblici di cui deve essere acquisito il parere ai fini del rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nella legge;
c) i termini per la conclusione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) le strutture e gli impianti di cui all'articolo 42, comma 2.

CAPO II
PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI

Art. 2
Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga

1. Il permesso di ricerca ha ad oggetto:

a) lo studio dell'area di interesse, i sondaggi geognostici e le perforazioni, il prelievo delle acque rinvenute nella quantità necessaria per le analisi di cui alla lettera b);
b) le analisi e le indagini necessarie ad accertare le caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque captate, finalizzate al riconoscimento della terapeuticità delle acque minerali naturali e termali;
c) ogni altro studio, ricerca e sperimentazione volti ad accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela.

2. Gli interventi di perforazione del suolo, o similari, iniziano comunque dopo l'acquisizione, da parte del titolare del permesso, di eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri assensi richiesti dalla vigente normativa rispetto alla specifica area d'intervento.

3. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca è disciplinato dal regolamento di attuazione.

4. In caso di concorso di più istanze riferite alla medesima area di ricerca, o anche ad una porzione di essa, il permesso di ricerca è rilasciato secondo il seguente ordine prioritario:

a) al proprietario del suolo interessato in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la ricerca ;
b) nel caso di concorso di istanze, provenienti da non proprietari, al soggetto che intende attuare il programma di ricerca rivolto al perseguimento di fini terapeutici;
c) nel caso di concorso di istanze provenienti da non proprietari di cui nessuno intende attuare il programma di cui alla lettera b), al soggetto che offre le maggiori garanzie in termini di capacità tecnica ed economica e, a parità di condizioni, a quello la cui istanza perviene per prima al competente ufficio regionale;
d) all'ente locale, nel cui territorio ricade l'area oggetto di ricerca.

5. Il permesso di ricerca è rilasciato, previa approvazione del relativo programma, per la durata massima di tre anni, è prorogabile una sola volta per un identico periodo e può essere rilasciato relativamente a superfici non superiori a trecento ettari; la ricerca relativa a superfici superiori ai trecento ettari è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di individuazione del bacino idrogeologico.

6. Il permesso di ricerca deve indicare:

a) le generalità del titolare e il suo domicilio eletto nella provincia in cui devono eseguirsi i lavori;
b) la durata del permesso e la superficie accordata;
c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo ;
d) la data dell'inizio dei lavori contenuti nel programma approvato;
e) le prescrizioni generali e particolari cui è subordinata la ricerca ivi comprese quelle relative al ripristino ambientale.

7. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta del riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali e termali ai sensi della normativa vigente.

8. Il trasferimento del permesso di ricerca è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale.

9. Al titolare del permesso di ricerca è fatto divieto di esecuzione di lavori di coltivazione del giacimento.

Art. 3

Cause di cessazione del permesso di ricerca

1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dal competente ufficio regionale nei seguenti casi:

a) quando i lavori di ricerca non sono avviati nei termini stabiliti e, in assenza di un termine prefissato, entro tre mesi dal giorno del rilascio;
b) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi, senza giustificato motivo;
c) quando non sono osservate le prescrizioni stabilite con il provvedimento che autorizza la

ricerca;
d) quando si violano le prescrizioni contenute nei commi 7 e 8 ;
e) quando non sono corrisposti i diritti proporzionali ed i contributi di cui all'articolo 36 a seguito di diffida del competente dirigente regionale;
f) quando vengono meno i presupposti per il rilascio del permesso di ricerca;
g) quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 37, comma 5;

2. La decadenza del permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, il diritto a rimborsi, compensi o indennità.
3. La revoca del permesso di ricerca può essere disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili che non consentono la prosecuzione dell'attività di ricerca.
4. Per le ragioni di cui al comma 1 il permesso di ricerca può essere sospeso con effetto immediato.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono pronunciati dal competente dirigente regionale, previa comunicazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni.
6. La rinuncia al permesso di ricerca è comunicata dal ricercatore, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione, termine sino al quale il titolare è obbligato alla manutenzione ordinaria ed all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.
7. Entro i limiti territoriali dell'area oggetto del permesso di ricerca, non è consentito il rilascio di uno ulteriore, salvo che non si tratti di sostanze minerali diverse e lo svolgimento dei lavori sia compatibile, sotto l'aspetto geominerario, con quelli della ricerca già in atto.
8. Il rilascio di permessi in aree limitrofe non ricomprese in quella oggetto di ricerca è consentita previa verifica della compatibilità geomineraria dei lavori da autorizzare con quelli già in atto.

Art. 4
Oggetto della concessione, durata e rinnovo

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, in relazione alle specifiche utilizzazioni programmate ed autorizzate e può prevedere anche lo sfruttamento delle forme associate di energia ai sensi dell'articolo 29.
2. Costituiscono oggetto della concessione, con facoltà di utilizzazione da parte del concessionario, anche i gas, ivi compresa l'anidride carbonica, i vapori e le altre sostanze od energie, associate alle acque minerali naturali e termali o da esse emanate o estraibili.
3. L'istanza per ottenere il rilascio della concessione ed il relativo procedimento sono disciplinati con regolamento di attuazione.
4. La concessione è rilasciata relativamente a superfici non superiori ai trecento ettari che costituiscono l'area di concessione e per una durata compresa tra i quindici ed i trenta anni, proporzionale agli investimenti programmati ed al relativo periodo di ammortamento; la concessione relativa a superfici superiori a trecento ettari è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di coltivazione del bacino idrogeologico. Eventuali deroghe alla durata prevista sono individuate dal regolamento di attuazione.
5. Dell'avvio della procedura di rilascio della concessione è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania ed all'albo comunale del o dei comuni interessati.
6. Il ricercatore, che è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato, ha titolo preferenziale al rilascio della concessione rispetto a terzi che ne hanno fatto istanza.
7. Se la concessione non è rilasciata al ricercatore, quest'ultimo ha diritto ad un'indennità a carico

del concessionario rapportata all'importanza della scoperta ed al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

8. La concessione deve indicare:

a) le generalità del concessionario e del suo domicilio eletto in uno dei comuni interessati all'attività;
b) la durata della concessione;
c) la delimitazione dell'area del giacimento in concessione;
d) il diritto proporzionale ed il contributo a carico del concessionario;
e) l'ammontare dell'indennità eventualmente dovuta al ricercatore;
f) l'obbligo del concessionario di indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e di eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
g) gli altri obblighi e le prescrizioni specifiche cui deve attenersi il concessionario.

9. La concessione, al fine di preservare le caratteristiche qualitative delle acque minerali ed assicurare la salvaguardia del giacimento ed il rispetto delle condizioni minime igienico sanitarie degli emungimenti, indica, oltre che l'area di concessione, le aree di salvaguardia distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale.

10. Le zone di rispetto sono individuate sulla base di apposito studio idrogeologico presentato dal soggetto richiedente la concessione e ricomprendono le sorgenti, i pozzi ed i punti di presa; le zone di protezione ambientale ricomprendono le aree di ricarica delle falde, anche all'esterno del perimetro di concessione.

11. Nelle zone di rispetto, necessariamente interne all'area di concessione, da individuarsi in relazione alle situazioni locali di vulnerabilità e rischio per le falde acquifere, sono vietate le attività inquinanti, nonché quelle che possono pregiudicare o alterare le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa; nelle zone di protezione ambientale sono proposte, negli strumenti di pianificazione territoriale, idonee misure relative alla destinazione d'uso del territorio e misure di tutela e salvaguardia delle aree di ricarica.

12. La concessione, a cura e spese del concessionario, è trascritta nei registri immobiliari.

13. L'istanza di rinnovo della concessione è presentata dal concessionario almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, termine decorso il quale è attivata la procedura di decadenza.

14. Il concessionario che ha ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento di rilascio della concessione ed è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma approvato ha titolo al rinnovo della concessione con procedura semplificata disciplinata con regolamento.

15. Se la concessione non viene rinnovata, per ragioni non connesse a procedure di scadenza, rinuncia, revoca, decadenza, o esaurimento, disciplinate dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, il concessionario ha diritto a conseguire un'indennità a carico del concessionario subentrante e commisurata al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, in via amministrativa dalla commissione di cui al comma 7; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

16. Il provvedimento di rinnovo della concessione mineraria è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione; in assenza del provvedimento di rinnovo e salvo provvedimento di diversa natura, la concessione è automaticamente prorogata per il tempo necessario alla definizione della procedura di rinnovo.

17. A fronte degli obblighi inerenti la concessione, ivi compresi quelli di ripristino ambientale, ed in relazione alla natura ed all'entità degli stessi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante

garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste nel provvedimento di concessione, sulla base dei criteri stabiliti con regolamento di attuazione.
18. Nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti sono tenute in particolare considerazione le esigenze di protezione delle aree già accordate in concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali e termali in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi.

Art. 5
Subconcessione

1. Gli enti indicati all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283, concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, possono conferire a terzi i diritti oggetto della concessione, in regime di subconcessione, nel rispetto della presente disciplina nonché di quella nazionale e comunitaria dettata per l'affidamento delle concessioni e per l'affidamento e la gestione dei pubblici servizi ai sensi dell' articolo 113 e seguenti del decreto legislativo 2 agosto 2000, n. 267.
2. La subconcessione di cui al comma 1 è rilasciata per un periodo non superiore a quello di validità della concessione ed è soggetta alla preventiva autorizzazione a pena di nullità.
3. Lo schema di convenzione per l'affidamento dei diritti oggetto di concessione in regime di subconcessione è trasmesso al competente ufficio regionale che verifica il possesso, da parte del subconcessionario, dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.
4. Il titolare della subconcessione subentra al titolare della concessione in tutte le posizioni giuridiche, assumendo i relativi obblighi e diritti.
5. Il mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 costituisce motivo di decadenza della concessione che può essere trasferita al subconcessionario previa istanza e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 6
Contratti di somministrazione

1. I concessionari di acque minerali naturali e termali non destinate all'imbottigliamento possono stipulare contratti di somministrazione con terzi fruitori, previa autorizzazione regionale, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 1559 e seguenti del codice civile.
2. La mancanza della preventiva autorizzazione di cui al comma 1 costituisce motivo di decadenza della concessione.
3. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e gli utilizzi consentiti sono individuati dal regolamento di attuazione.

Art. 7
Attività

1. L'attività oggetto della concessione può essere sospesa per un periodo determinato su istanza motivata del concessionario. La sospensione non può eccedere il periodo di due anni.
2. Il concessionario garantisce la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
3. Il concessionario trasmette al competente ufficio regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione.
4. Se entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo non sono dettate dal competente ufficio regionale prescrizioni o modifiche, il programma si intende approvato.
5. Il concessionario è tenuto a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività estrattiva

oggetto di concessione richieste dal competente ufficio regionale ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi.
6. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti alla Regione dai titolari dei permessi e delle concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, possono essere resi noti al terzo che dimostra di avere un interesse prevalente previa istanza formale di accesso e non sono divulgabili senza il consenso scritto degli interessati.
7. I dati e le notizie di cui al comma 6, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti, oggetto di rinuncia, o dichiarati decaduti, possono essere divulgati dall'amministrazione decorsi cinque anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

Art. 8
Trasferimento della concessione e diritto di prelazione

1. Il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione ed all'autorizzazione regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.
2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita al legatario o all'erede che ha presentato la relativa istanza entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione e che risulta in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.
3. Qualora succedano più eredi, la concessione può essere loro trasferita se i medesimi, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione, abbiano nominato un rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende decaduta.
5. Il concessionario ha diritto di prelazione per l'acquisto dei suoli, di cui non è proprietario, inclusi nel perimetro dell'area della concessione.
6. I proprietari che intendono alienare i suoli inclusi nel perimetro della concessione notificano per iscritto l'intenzione al concessionario che, nei successivi sessanta giorni, esercita il diritto di prelazione nelle forme di legge.
7. Con regolamento sono disciplinati il trasferimento della concessione e la trasformazione del soggetto concessionario.

Art. 9
Gestione unitaria

1. Le coltivazioni e le utilizzazioni da parte di più concessionari per lo sfruttamento di acque minerali naturali e termali, riferibili ad un unico bacino acquifero, possono essere esercitate, previa autorizzazione regionale, anche attraverso la costituzione, da parte dei concessionari, di una gestione unitaria.
2. Il regolamento di attuazione individua la disciplina degli emungimenti nel caso della gestione unitaria di cui al comma 1.

Art. 10
Autorizzazione per le utilizzazioni

1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, le seguenti utilizzazioni delle acque minerali naturali e termali:

a) confezionamento di acque minerali naturali destinate al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 105/1992;
b) impiego di acque minerali naturali nella produzione di bibite analcoliche, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica19 maggio 1958, n.719;
c) estrazione di sali o di sostanze componenti od associate;
d) miscelazione di acque minerali naturali il cui impiego è già autorizzato con quelle di nuove captazioni nell'ambito del perimetro della concessione.

2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque termali è rilasciata dall'autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n.13, previo parere della azienda sanitaria locale.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla verifica, previa istruttoria, dell'esistenza dei seguenti titoli, condizioni ed atti:
a) concessione mineraria o subconcessione o altro titolo equipollente;
b) provvedimento di riconoscimento delle acque così come previsto dalla normativa vigente;
c) esclusivamente per le autorizzazioni di cui al comma 2, dimostrazione del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come definiti nell'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 323/2000.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), presuppone che l'acqua da miscelare provenga dalla stessa falda o giacimento sotterraneo di quella autorizzata ed abbia le stesse caratteristiche; tale disposizione si applica anche alle acque termali provenienti da pozzi diversi da quello per il quale vi sia il provvedimento di riconoscimento, purché nell'ambito della stessa concessione.
5. Per quanto non espressamente previsto l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali è disciplinata dal decreto legislativo 105/1992 e successive modificazioni.

Art. 11
Pertinenze

1. I giacimenti di acque minerali naturali e termali e le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile della regione.
2. Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le opere di captazione, gli impianti di sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di contenimento delle acque e fino ai manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse.
3. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze di cui al comma 2.
4. Le pertinenze di cui al comma 2 sono assoggettate al regime di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 12
Iscrizione di ipoteche - Espropriazione dei diritti del concessionario e suo fallimento

1. Sulla concessione e sulle pertinenze cui si estende, l'iscrizione di ipoteche è soggetta ad autorizzazione regionale previa acquisizione delle valutazioni economico-finanziarie.
2. Nell'ambito del giudizio di espropriazione e delle correlate procedure di aggiudicazione, svolte ai sensi del codice di procedura civile, l'atto di precetto e quello di aggiudicazione sono notificati anche alla regione Campania a cura del creditore procedente o dell'aggiudicatario.
3. L'aggiudicatario in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento, secondo il programma dei lavori approvato, subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti in favore e a carico del concessionario.
4. In caso di fallimento del concessionario il curatore notifica copia della sentenza di fallimento al

competente dirigente regionale che pronuncia la sospensione della concessione, dopo aver disposto l'esecuzione delle opere necessarie a garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e previa redazione dello stato di consistenza dei luoghi e delle pertinenze in contraddittorio con la curatela fallimentare cui affidarne la custodia.
5. La sospensione non eccede i due anni, decorsi i quali è pronunciata la decadenza.
6. La sospensione non è pronunciata nel caso di prosecuzione dell'attività, previa autorizzazione regionale su apposita istanza, da parte della curatela fallimentare che utilizzi il complesso aziendale dell'imprenditore fallito.
7. Nel caso di cessione della concessione a terzi nel corso della procedura fallimentare, tutti i diritti e gli obblighi del concessionario sono trasferiti al soggetto subentrante, che deve possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

Art. 13
Accesso ai fondi – Occupazione – Espropriazione

1. Entro il perimetro dell'area di ricerca e di concessione le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, conduzione, adduzione e accumulo delle acque minerali naturali, termali e di sorgente, alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica ed alla sicurezza dell'attività di coltivazione nonché tutte le attività necessarie all'esercizio della concessione sono considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi ed agli effetti dell' articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Se l'occupazione delle aree di proprietà di terzi è autorizzata per un periodo superiore ai cinque anni, è adottato il decreto di espropriazione dell'area nel rispetto delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
3. I titolari di permesso di ricerca o di concessione hanno diritto ad accedere alle relative aree per le attività strettamente connesse all'esercizio minerario.
4. I ricercatori ed i concessionari trasmettono il programma dei lavori da eseguirsi sui suoli di cui non sono proprietari al competente ufficio regionale che, valutata la necessità e l'indispensabilità degli interventi medesimi, lo approva dandone comunicazione al proprietario interessato, nel rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ed emette il decreto di occupazione dei suoli ovvero quello di esproprio.
5. Al proprietario che subisce l'occupazione dei suoli è corrisposta da parte del ricercatore o del concessionario una indennità annua determinata secondo le vigenti leggi in materia di espropriazione ed occupazione di immobili oltre al risarcimento degli eventuali danni, da attuarsi, prioritariamente, in forma specifica attraverso il ripristino dello stato dei luoghi.
6. L'indennità di cui al comma 5, in caso di disaccordo tra le parti, su istanza di chi vi ha interesse, è determinata dalla commissione provinciale, prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che ne dà comunicazione al proprietario con atto notificato nelle forme degli atti processuali civili; avverso tale determinazione è proponibile opposizione alla stima secondo la procedura di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
7. Gli atti inerenti la procedura di occupazione delle aree sono adottati dal competente ufficio regionale che può delegare al concessionario, in tutto o in parte, i poteri inerenti l'occupazione dell'area, determinando i limiti della delega conformemente all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
8. Se le opere indicate nel comma 1 debbono eseguirsi al di fuori del perimetro dell'area di concessione, il concessionario richiede al competente ufficio regionale, ai sensi dell' articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi e l'adozione dei consequenziali provvedimenti di occupazione delle aree, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
9. Una volta intervenuto il decreto di esproprio definitivo, il concessionario o ricercatore è obbligato

a rimborsare alla Regione i costi di procedura sostenuti, con le modalità individuate dal regolamento di attuazione.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo per le procedure di occupazione di aree, per i lavori e le operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

Art. 14
Cause di cessazione della concessione

1. La concessione cessa:
a) per scadenza del termine e mancato rinnovo;
b) per rinuncia;
c) per revoca;
d) per decadenza;
e) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità.
2. La concessione oggetto di decadenza, rinuncia, scadenza e mancato rinnovo può essere conferita a terzi nel rispetto delle procedure individuate dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.
3. Nei casi di cui al comma 1, alle ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.
4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania e nell'albo comunale del o dei comuni interessati.

Art. 15
Scadenza del termine della concessione

1. Il concessionario, alla data di scadenza del termine della concessione, in assenza di un'istanza di rinnovo presentata nei termini di legge o in presenza di un diniego espresso di rinnovo, è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze.
2. In caso di istanza di rinnovo presentata nei termini di legge, la concessione è automaticamente prorogata sino all'adozione del provvedimento di rinnovo o di diniego.

Art. 16
Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione.
2. Il concessionario che rinuncia alla concessione è costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento.
3. Dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario è obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.

Art. 17
Revoca della concessione

1. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività di coltivazione.
2. Il concessionario cui è revocata la concessione è obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce oggetto, unitamente alle pertinenze.

3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione determina l'indennità dovuta al concessionario.
4. I criteri per la quantificazione dell'indennità dovuta al concessionario in caso di revoca della concessione sono individuati con regolamento di attuazione.

Art. 18
Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:
a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;
b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;
c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'articolo 36, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;
d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione nonostante diffida ad adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;
e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o della autorizzazione sanitaria;
f) quando il concessionario è dichiarato fallito;
g) quando il concessionario è uno degli enti indicati nell'articolo 1 della legge n. 283/1961 e non ha rispettato la procedura indicata nell'articolo 5;
h) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 8, comma 1;
i) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;
l) quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37, comma 5.

2. La decadenza della concessione è dichiarata previa contestazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni.
3. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti.

Art. 19
Esaurimento, incoltivabilità, inutilizzabilità del giacimento

1. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità.
2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità, ma può ritenere le pertinenze del giacimento.

Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

(Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 04.08.2004)

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità ed oggetto della legge
Art. 2 - Natura dei beni
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Funzioni comunali
Art. 5 - Proporzionalità del riparto fra i comuni dei proventi di canoni di ricerca e di concessione
Art. 6 - Funzioni regionali
Art. 7 - Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale
Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE
Capo I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA
Art. 8 - Permesso di ricerca
Art. 8 bis - Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni
Art. 8 ter - Requisiti del richiedente
Art. 8 quater - Istanze concorrenti
Art. 8 quinquies - Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori
Art. 9 - Rilascio del permesso
Art. 10 - Pagamento del canone per la ricerca
Art. 11 - Trasferimento del permesso
Art. 12 - Cause di cessazione del permesso
Art. 13 - Accesso ai fondi
Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE
Art. 14 - Concessione di coltivazione del giacimento
Art. 15 - Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento
Art. 16 - Esercizio della concessione
Art. 17 - Deposito cauzionale
Art. 18 - Aree di salvaguardia
Art. 19 - Aree di valorizzazione ambientale
Art. 20 - Accesso ai fondi
Art. 21 - Pubblica utilità
Art. 22 - Pagamento del canone per la concessione. Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni
Art. 23 - Pertinenze
Art. 24 - Trasferimento della concessione
Art. 25 - Vicende societarie
Art. 26 - Rinnovo della concessione
Art. 27 - Cessazione della concessione. Rinuncia
Art. 28 - Decadenza e revoca
Art. 29 - Installazione di apparecchi di misura
Capo III - FUNZIONI DI CONTROLLO
Art. 30 - Vigilanza e controlli
Art. 31 - Sanzioni amministrative
Titolo III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE
Capo I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE
Art. 32 - Denominazioni e designazioni commerciali
Art. 33 - Operazioni consentite e divieti
Art. 34 - Acque potabili
Art. 35 - Etichette delle acque minerali
Art. 36 - Etichette delle acque di sorgente
Art. 37 - Contenitori

Art. 38 - Pubblicità
Art. 39 - Procedure di autocontrollo
Art. 40 - Partite imbottigliate non conformi
Capo II - PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Art. 41 -Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente
Art. 42 -Requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente
Art. 43 - Procedimento
Art. 44 - Archivio dei materiali per i contenitori
Art. 45 - Cause di cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente.
Capo III - FUNZIONI DI CONTROLLO
Art. 46 - Vigilanza e controlli
Art. 47 - Sanzioni amministrative
CAPO III bis Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali
Art. 47 bis Operazioni consentite
Art. 47 ter Disposizioni specifiche per piscine termali
Art. 47 quater Direttore sanitario
Art. 47 quinquies Procedure di autocontrollo
Art. 47 sexies Attività non termali
Art. 47 septies Attività soggette ad autorizzazione
Art. 47 octies Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 47 novies Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
Art. 47 decies Informatizzazione delle procedure
Art. 47 undecies Cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale
Art. 47 duodecies Accreditamento istituzionale
Art. 47 terdecies Attribuzione dell'accreditamento istituzionale
Art. 47 quaterdecies Funzioni di vigilanza e controllo
Art. 47 quinquiesdecies Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale
Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48 - Norme transitorie
Art. 48 bis - Ulteriore norma transitoria
Art. 49 - Norme di attuazione
Art. 50 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Art. 51 - Norma finanziaria

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità ed oggetto della legge

1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo:
   a) l'assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati;
   b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;
   c) il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati.
2. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione, nel territorio della Regione, delle acque minerali, di sorgente e termali, riconosciute tali ai sensi della normativa vigente.
3. La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato. L'entità economica e la durata della concessione è disciplinata dalla presente legge.
4. La presente legge reca altresì disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione delle risorse territoriali degli ambiti termali.

Art. 2
Natura dei beni

1. Le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
   a) acque minerali naturali: le acque che ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali)", ***(67)*** avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
   b) acque di sorgente: le acque che, ai sensi del d. lgs. 176/2011 ***(68)*** sono destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
   c) acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 , contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);
   c bis) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, che ha ottenuto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche di cui all'articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e all'articolo 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e che sia collocato all'interno di uno stabilimento termale così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale); ***(80)***
   c ter) balneoterapia in piscina termale: immersione in acqua termale contenuta in una piscina termale, effettuata con finalità terapeutiche o anche preventive e profilattiche di uno stato di malattia, ancorché in assenza di prescrizione medica. ***(80)***
2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "idrotermale", "idrominerale" sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.

2 bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, ai fini della presente legge si intendono per:
   a) acquifero: corpo roccioso, costituito da una o più litologie, con caratteristiche tali da consentire l'assorbimento, l'immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l'estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantità apprezzabili;
   b) giacimento: è un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;
   c) bacino di ricarica: area in cui avviene l'assorbimento e quindi la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali. Quando interessa più bacini imbriferi si parla di bacino idrogeologico;
   d) coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 e al loro corretto sfruttamento. ***(5)***

Art. 4
Funzioni comunali

1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali sono attribuite al comune interessato, in tutto ovvero in parte, in ragione della superficie territoriale prevalente, individuata come tale dal permesso di ricerca o dalla concessione di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 14.Restano ferme le funzioni riservate alla Regione dalla presente legge.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, i comuni si attengono ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto, tra l'altro, delle specifiche prescrizioni dettate dal regolamento di cui all' articolo 49 .
3. Le funzioni amministrative in materia di attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono attribuite al comune nel quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua

minerale naturale e di sorgente. ***(60)***

Art. 5

Proporzionalità del riparto fra i comuni dei proventi di canoni di ricerca e di concessione

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4 circa la titolarità delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali di sorgente e termali, i proventi dei canoni sono così ripartiti:
   a) per i permessi di ricerca, il 50 per cento a favore del comune maggiormente interessato per territorio, titolare delle funzioni di gestione di cui all' articolo 4, comma 1 ed il restante 50 per cento a favore del suddetto comune e di altri comuni interessati in misura proporzionale alla superficie di permesso di ricerca ricadente nel loro territorio;
   b) per le concessioni, il 50 per cento a favore del comune titolare delle funzioni di gestione di cui all' articolo 4, comma 1, ovvero 25 per cento e 25 per cento nel caso di separazione tra tali funzioni minerarie (attribuite al comune maggiormente interessato per territorio) e le funzioni sanitarie di cui all' articolo 4, comma 3 (attribuite al comune ove ha sede l'impianto), ed il restante 50 per cento a favore dei suddetti comuni e di altri comuni interessati, in misura proporzionale alla superficie di concessione ricadente nel loro territorio.

Art. 6

Funzioni regionali

1. La Regione, fatte salve le funzioni di programmazione previste dall'articolo 7, provvede inoltre specificamente:
   a) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni;
   b) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, in particolare per l'esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione; ***(6)***
   c) al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito, ai sensi dell' articolo 2, dalle acque minerali, di sorgente e termali, ed al conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al presente articolo, i comuni sono tenuti a trasmettere alla competente struttura regionale i dati e gli elementi specificati nel regolamento di cui all' articolo 49.
3. La Giunta regionale emana, con apposita deliberazione, i provvedimenti ritenuti opportuni a fini di tutela del patrimonio di cui al comma 1, lettera c), ivi comprese eventuali limitazioni, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle parti sociali interessate, alle attività di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, relativamente ad ambiti territoriali delimitati.

3 bis. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d'ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti la mancanza del requisito relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui all'articolo 3. ***(7)***

3 ter. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 3 bis, il comune si avvale delle strutture regionali territoriali e comunica tempestivamente alla Giunta regionale l'assenza dei requisiti richiesti per la cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile della Regione. ***(7)***

Art. 7

Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale

1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) e dagli atti di programmazione attuativi della stessa. Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali sia per la promozione dell'offerta turistico-termale, mediante il programma annuale delle attività di promozione economica di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo).
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, la Regione detta, nell'ambito del piano di indirizzo territoriale di cui all' articolo 48, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), specifiche prescrizioni per l'individuazione dei sistemi territoriali funzionali all'utilizzazione ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali, individuando, altresì, gli obiettivi e gli indirizzi per lo sviluppo e la gestione di tali risorse, nonché gli elementi per la valutazione integrata di cui all' articolo 11 della l.r. 1/2005. ***(8)***
3. La Regione garantisce la coerenza delle attività disciplinate dalla presente legge con gli atti di

programmazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). ***(8)***

4. La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche"), modificata dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 21, e con le altre normative regionali di attuazione delle leggi di cui allo stesso comma 3.

Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

Art. 8
Permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali è rilasciato dal comune competente ed ha per oggetto:
   a) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali, di sorgente e termali;
   a bis) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari; ***(9)***
   b) la captazione di sorgenti ovvero il rinvenimento di falde acquifere non affioranti.
2. Il permesso di cui al comma 1 abilita alla ricerca delle tre tipologie di acqua oggetto della presente legge, individuando la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività, e dettando le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientale.
3. Il permesso di cui al presente articolo è rilasciato dal competente comune per un'area non superiore a duecento ettari, ed ha validità fino a tre anni, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivate esigenze, di prorogarne la durata per un ulteriore anno.
4. Il comune competente può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca. Può inoltre procedere ad aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate.
5. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino, purché non sia superato il limite dei quattrocento ettari complessivi.

5 bis. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3, e dell' articolo 21, comma 3, del d.lgs. 176/2011. ***(10)***

6. Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle acque captate.

Art. 8 bis
Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni (11)

1. In prossimità di permessi di ricerca e di concessioni in essere anche in riferimento ai territori dei comuni limitrofi, il comune competente non procede al rilascio di nuovi permessi qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi.

Art. 8 ter
Requisiti del richiedente (12)

1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purché dimostri, mediante la presentazione di un programma di ricerca e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l'idoneità tecnica, economica e professionale ed altresì il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14, comma 11.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca è tenuto a dimostrare il possesso sia dei requisiti morali, che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, allegando all'istanza presentata al comune competente la documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 49.
3. Il permesso di ricerca è rilasciato previa presentazione di polizza fideiussoria corrispondente almeno

al 20 per cento dell'importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al comma 1.

Art. 8 quater
Istanze concorrenti ***(13)***

1. L'istanza di permesso di ricerca è soggetta a pubblicazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 49.

2. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla ricerca.

3. Nei casi di cui al comma 1, a parità di altre condizioni, prevale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorità nella presentazione dell'istanza.

Art. 8 quinquies
Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori ***(14)***

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati.

2. Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti; egli è tenuto altresì a comunicare immediatamente e per iscritto l'avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall'articolo 49.

3. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto, in ogni caso di cessazione dell'attività di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.

4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso, devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.

Art. 9
Rilascio del permesso

1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domanda. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), e delle province in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, delle funzioni in materia di tutela del suolo ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme in materia di difesa del suolo) e delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale. ***(15)***

2. Salvo termini diversi eventualmente stabiliti col regolamento comunale di cui al comma 1, il titolare del permesso è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune competente, ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi.

2 bis. Il comune corrisponde al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca, maggiorata del 20 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 14, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto. ***(16)***

Art. 10
Pagamento del canone per la ricerca

1. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo, pari ad euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della relativa superficie, con un minimo comunque non inferiore ad euro 600,00, che il titolare del permesso è tenuto a corrispondere al comune competente che ne stabilisce le modalità tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 5; tale canone viene corrisposto all'atto del rilascio del permesso pena la decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i dodici

mesi.

2. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei comuni e degli operatori interessati, provvede ogni due anni all'aggiornamento degli importi dei canoni di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.

Art. 11
Trasferimento del permesso

1. Il permesso di ricerca può essere trasferito, previo l'assenso del comune competente, esclusivamente per atto negoziale tra vivi, secondo quanto previsto in materia dall'ordinamento civilistico. In tal caso, il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso stesso è stato rilasciato.

Art. 12
Cause di cessazione del permesso

1. Oltre che in caso di scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano altresì in caso di:
   a) rinuncia;
   b) decadenza;
   c) revoca.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione di rinuncia è presentata, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del canone per l'anno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, che non costituisce titolo per la restituzione del canone versato.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il comune competente provvede alla pronuncia di decadenza dal permesso di ricerca:
   a) qualora non sia stato dato inizio ai lavori nel termine stabilito, ovvero i lavori stessi siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza giustificato motivo;
   b) nel caso di violazione delle prescrizioni poste dal comune competente;
   c) qualora il soggetto obbligato, per due anni consecutivi, non abbia provveduto al pagamento del relativo canone;
   d) qualora sia stato fatto commercio delle acque captate, in violazione di quanto disposto dall' articolo 8, comma 6.
4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.
5. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), il comune competente provvede alla revoca del permesso di ricerca per motivi di interesse pubblico sopravvenuti.

Art. 13
Accesso ai fondi

1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro cui il permesso di ricerca si riferisce, fermi restando i divieti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fatti salvi l'obbligo del ricercatore relativo al risarcimento dei danni e i mancati redditi sulla conduzione del fondo eventualmente causati dai lavori di ricerca.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o cauzione che il ricercatore interessato deve depositare entro il termine stabilito dal comune competente. Tale termine, in attesa dell'emanazione dei regolamenti comunali di cui all' articolo 9, è stabilito in trenta giorni dalla relativa richiesta.
3. La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal comune competente in tempi utili e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca.

Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE

Art. 14

Concessione di coltivazione del giacimento (17)

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento.

2. La concessione è rilasciata dal comune a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti con le modalità di cui al presente articolo.

3. Il titolare del permesso di ricerca presenta al comune una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici previsti dal regolamento regionale e la documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 2 bis.

4. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione, individuando l'area interessata che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca; l'avviso di procedura di evidenza pubblica, a cui è allegato lo schema di convenzione prevede, fra l'altro, la durata della concessione e le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi di cui al comma 5.

5. Entro un termine stabilito dal comune, ogni soggetto interessato, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facoltà di presentare istanza di concessione di coltivazione, con allegati:

a) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità a condurre l'impresa;

b) la documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;

c) il programma di coltivazione del giacimento;

d) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;

e) la ulteriore documentazione tecnica prevista.

6. Il regolamento regionale di cui all'articolo 49 specifica i contenuti di cui al comma 5, lettere a), b), c) ed e).

7. La concessione viene assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 5, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il comune ed il concessionario ai sensi dell'articolo 22, comma 5.

8. In caso di valutazione paritaria delle offerte, è fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca.

9. Il comune garantisce la pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze mediante pubblicazione di appositi avvisi nell'Albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

10. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 4, il comune stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, al titolare del permesso di ricerca. Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a corrispondere al comune tale somma al momento del rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.

11. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata:

a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all'ordinamento civilistico;

b) qualora sia stata iniziata a carico del richiedente alcuna delle procedure di cui alla lettera a);

c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.

12. I comuni disciplinano con proprio regolamento la procedura per il rilascio della concessione di coltivazione.

Art. 15
Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento

1.. I comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto:
a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs. 152/2006 ;
b) delle determinazioni della competente Autorità di bacino di cui alla l.r. 81/1995 , e relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente comune;
c) delle possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e altre concessioni riferite alla disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla l.r. 81/1995 ;
d) della sostenibilità del giacimento in relazione alle quantità di utilizzo proposto, anche con riguardo alle concessioni in essere nei territori dei comuni limitrofi;
e) delle specifiche prescrizioni individuate dalle AATO e dalle province nell'ambito del parere di competenza di cui al comma 4. ***(18)***

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio;
b) la previsione relativa alla durata della concessione;
c) la individuazione e la delimitazione dell'area della concessione quale specifico ambito territoriale;
c bis) l'indicazione della portata di concessione, che non può superare l'80 per cento della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa; tale percentuale può essere elevata fino alla percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilità; ***(19)***
d) la delimitazione delle aree di salvaguardia e di valorizzazione di cui agli articoli 18 e 19;
e) l'indicazione dei canoni che il concessionario è tenuto a corrispondere;
f) gli ulteriori obblighi e condizioni alle quali il comune competente intenda subordinare il rilascio della concessione medesima; ***(20)***
f bis) l'obbligo del concessionario a garantire al comune, su richiesta degli organi competenti, in caso di emergenza di approvvigionamento idrico, la disponibilità di derivazioni d'acqua ad uso della collettività; ***(19)***
g) l'indicazione della denominazione concessa al giacimento, su richiesta del richiedente, previo apposito accertamento al fine di garantire l'unicità della denominazione indicata.

3. Soppresso ***(21)*** .

4. I comuni, per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle AATO, e delle province in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, delle funzioni in materia di tutela del suolo ai sensi della l.r. 91/1998 e delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale. Gli organi competenti all'istruttoria accertano tra l'altro che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica. ***(18)***

5. La concessione di coltivazione è accordata per un'area in ogni caso non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal comune competente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato che fissi altresì l'indennità eventualmente spettante al concessionario. Può altresì essere aumentato o ridotto, su richiesta di quest'ultimo, per documentate esigenze riconosciute dal comune; eventuali richieste di ampliamento, per le aree eccedenti il perimetro originario della concessione, devono essere successive all'acquisizione del permesso di ricerca al fine di dimostrare la sussistenza nel sottosuolo, di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia già acquisita agli atti della Regione, attraverso idonea documentazione. ***(22)***

Art. 16
Esercizio della concessione

1. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione deve essere mantenuta in attività. Qualora ricorrano fondati motivi il comune può consentirne la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell'attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere.

2. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione delle acque di cui alla presente legge è disciplinata dal d.p.r. 128/1959 e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto).

2 bis. Il concessionario è tenuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell'anno successivo. Le nuove opere di presa eventualmente previste sono approvate dal comune previa istruttoria. ***(23)***

2 ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell'attività, il titolare della concessione è tenuto a provvedere a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, nonché al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell'attività. ***(23)***

Art. 17
Deposito cauzionale

1. A fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura e all'entità di essi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal comune competente a partire da un minimo di euro 75.000,00. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall' articolo 14, comma 12 ***(24)*** il termine per la prestazione della garanzia è stabilito in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.
2. In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell' articolo 28, comma 1, l'importo della fideiussione è finalizzato dal competente comune ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.

Art. 18
Aree di salvaguardia

1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in:
   a) zone di rispetto, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti;
   b) zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde.
2. Le zone di cui al comma 1, lett. a) sono individuate dal comune competente, tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 94 del d.lgs. 152/2006 ***(25)*** in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. A tal fine il comune valuta l'apposita proposta di delimitazione presentata dal soggetto concessionario a carico del quale restano, in ogni caso, gli oneri relativi all'acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati da tali aree. Le zone di rispetto sono quindi indicate nel provvedimento di concessione o di rinnovo della concessione.
3. Le zone di cui al comma 1, lett. b) sono individuate dalle province, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento (PTC), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione. A tal fine, il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale; il PTC stabilisce, altresì, ai sensi dell' articolo 51, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2005, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni. ***(26)***
4. Le province, nell'ambito delle funzioni di tutela ambientale ad esse attribuite ai sensi delle leggi vigenti, provvedono al costante aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle risorse essenziali oggetto della presente legge, ed al loro grado di vulnerabilità, con particolare riguardo alle zone di protezione ambientale.

Art. 19
Aree di valorizzazione ambientale ***(27)***

1. I comuni aggiornano il quadro conoscitivo di cui all' articolo 53, comma 3, lettera a), della l.r. 1/2005, con la puntuale previsione delle zone di rispetto disciplinate dall'articolo 18 della presente legge.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i comuni, in attuazione delle prescrizioni provinciali di cui all'articolo 18, comma 3, possono individuare, nei piani strutturali di cui all' articolo 53 della l.r. 1/2005 e con riferimento al settore delle acque termali, apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali. Le aree in tal modo individuate possono ricomprendere, oltre che gli edifici e le attrezzature necessarie all'erogazione delle prestazioni termali, ambiti territoriali più ampi che includano altresì le attrezzature di tipo turistico, ricreativo e sportivo, costituendo elemento di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed

architettoniche del territorio interessato.

Art. 20
Accesso ai fondi

1. I proprietari e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese nuove opere di captazione. E' fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti. E' fatta salva inoltre la facoltà prevista dall' articolo 13, comma 2 ed il relativo obbligo da determinarsi secondo quanto previsto dallo stesso articolo 13, comma 3.

Art. 21
Pubblica utilità

1. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque, come individuate dal comune, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

Art. 22
Pagamento del canone per la concessione. Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni

1. La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone annuo posticipato nelle seguenti misure:
   a) per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato proporzionale alla quantità di acqua utilizzata per l'imbottigliamento, nell'anno di riferimento, corrispondente ad un importo compreso fra un minimo di euro 0,50 ed un massimo di euro 2,00 per metro cubo di acqua imbottigliata;
   b) l'acqua destinata ad usi termali è soggetta ad un canone annuale posticipato di euro 0,10 per metro cubo, fino ai tetti massimi previsti in relazione alle tre fasce di portata di seguito definite:
      1) per l'utilizzo di acqua termale fino ad una portata di 15 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 3.500,00;
      2) per l'utilizzo di acqua termale compresa tra una portata superiore a 15 e fino a 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 7.500,00;
      3) per l'utilizzo di acqua termale superiore ad una portata di 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 12.500,00.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all'entrata in vigore della presente legge. ***(28)***

2. Il comune determina gli specifici importi dei canoni indicati al comma 1 tenendo conto delle quantità, dei valori di mercato, delle qualità e delle tipologie d'uso delle acque minerali, di sorgente e termali imbottigliate e utilizzate su base annua prevedendo, per l'imbottigliamento in vetro, una riduzione del canone fino al 50 per cento. Per le acque termali utilizzate per cure convenzionate con il servizio sanitario nazionale è prevista una riduzione sul canone pari al 50 per cento. In caso di sospensione della produzione ai sensi dell' articolo 16, comma 1 il comune può disporre la riduzione dei canoni dovuti dai concessionari.

3. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT. ***(29)***

4. Il pagamento dell'importo dei canoni di cui al presente articolo è corrisposto dal concessionario al comune competente che provvede all'eventuale riparto di cui all' articolo 5, entro trenta giorni dall'apposito rilevamento da quest'ultimo effettuato sulla misura dell'acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. ***(30)***

5. La concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario. La convenzione contiene, tra l'altro:
   a) relativamente alle concessioni in atto all'entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di conferma ai sensi dell'articolo 48, comma 1, l'individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate alle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali;
   b) relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura di cui all'articolo 14, o con la procedura del rinnovo di cui all'articolo 26, comma 1, l'individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all'articolo 14, comma 5, lettera d);

c) in ogni caso la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria tecnica;

d) in ogni caso la durata temporale della concessione e le modalità di applicazione dei canoni di cui al comma 1. ***(29)***

Art. 23
Pertinenze

1. Costituiscono pertinenze dei giacimenti, le opere di captazione, e gli impianti di adduzione delle acque minerali, di sorgente e termali.

2. Non costituiscono in nessun caso pertinenze:
   a) le attrezzature separabili dal giacimento senza alcun pregiudizio, neanche di carattere esclusivamente economico;
   b) gli impianti e gli edifici di natura esclusivamente alberghiera, sanitaria e produttiva.

Art. 24
Trasferimento della concessione

1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione del comune competente, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima.

2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione del comune competente, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del concessionario stesso, salvo l'obbligo del possesso, nell'erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall' articolo 14.

3. In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l'obbligo relativo al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario defunto, previa l'apposita richiesta degli interessati entro il termine di cui al comma 2, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico, ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme poste dall'ordinamento civilistico.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2, senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.

5. Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario.

6. I contratti di somministrazione devono essere autorizzati dal comune competente.

Art. 25
Vicende societarie ***(31)***

1. Qualora il concessionario sia una società commerciale, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 11, sono soggetti a verifica da parte del comune competente:
   a) il mutamento dei soci nelle società di persone;
   b) la cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali;
   c) il mutamento degli amministratori nelle società di capitali.

2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il concessionario è tenuto a comunicare al comune, entro il termine massimo di trenta giorni, le variazioni intervenute.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, in carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 14, comma 11, il comune applica la decadenza ai sensi dell'articolo 28.

Art. 26
Rinnovo della concessione ***(32)***

1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal comune competente con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 12. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1; il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera b).

2. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del comune competente. E' fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal comune, sui beni e sugli oggetti

destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento, senza che si verifichi un pregiudizio all'utilizzo ed alla valorizzazione del bene oggetto della concessione.

3. Nel caso di cui al comma 2, il comune competente provvede all'individuazione del nuovo concessionario mediante procedura di evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 14.

Art. 27
Cessazione della concessione. Rinuncia

1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per:
   a) rinuncia;
   b) decadenza;
   c) revoca.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il concessionario deve presentare, al comune competente, espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere dalla quale è costituito custode del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.
3. Nei casi di cui al comma 2, il comune adotta i provvedimenti di conservazione necessari e, in caso di inosservanza degli stessi, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario. La presentazione della rinuncia non esonera il concessionario dall'obbligo del pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata, e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato.

Art. 28
Decadenza e revoca

1. La decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), è pronunciata qualora il concessionario:
   a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;
   b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall' articolo 14 per il rilascio della concessione di coltivazione;
   c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;
   d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all' articolo 22, comma 5;
   e) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, o comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;
   f) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del comune prevista dall' articolo 24 , comma 1;
   g) non consegua l'autorizzazione sanitaria disciplinata, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse; ***(33)***
   h) soppressa; ***(34)***
   i) La mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 29; ***(33)***
   l) abbia stipulato un contratto di somministrazione per le acque termali, in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all' articolo 24, comma 6;
   m) non abbia ottemperato a fornire ai comuni ed alle competenti strutture della Regione i dati e gli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 49.
2. La decadenza dalla concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente e termale sia stato revocato.
3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.
4. A seguito della pronuncia di decadenza, il comune, allo scopo di tutelare la risorsa e di salvaguardare l'occupazione, assume i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della prosecuzione delle attività, per un periodo comunque non superiore a trenta mesi, a condizione che la decadenza sia stata pronunciata per motivi diversi da quelli indicati alle lettere g) e h) del comma 1, ed in ogni caso non riconducibili alla tutela della salute pubblica.
5. Ai sensi dell' articolo 27, comma 1, lettera c), il comune competente può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 29
Installazione di apparecchi di misura

1. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente,

hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima.

2. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio aventi ad oggetto sorgenti e pozzi di acque termali, sono tenuti ad installare il misuratore automatico della portata. Essi devono inoltre eseguire:
   a) misure del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri;
   b) misure di temperatura, di conducibilità elettrica e del PH dell'acqua;
   c) analisi chimiche ed isotopiche periodiche.

3. Tutti i dati ricavati mediante le strumentazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportati negli appositi registri previsti dall' articolo 39, e trasmessi ogni tre mesi al comune ed alla competente struttura territoriale regionale. ***(35)***

3 bis. Sono fatte salve le apparecchiature già installate in ottemperanza all'articolo 56 della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), se adeguate a fornire i dati richiesti dalla presente legge. ***(36)***

Capo III
FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 30
Vigilanza e controlli

1. I comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente, e termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, attribuite alle aziende USL competenti per territorio ai sensi del d.p.r. 128/1959 e dal d.lgs. 624/1996 .

2. Ferme restando le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, i comuni, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del comma 1, provvedono altresì all'accertamento degli adempimenti posti dalla presente legge, e delle relative infrazioni alle stesse, con i poteri e per gli effetti previsti dall' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 .

Art. 31
Sanzioni amministrative

1. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in mancanza del permesso previsto dall' articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000,00 ad euro 18.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.

2. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all' articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 4.000,00.

3. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in assenza della concessione di cui all' articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.

4. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 20.000,00.

5. Il mancato pagamento del canone relativo al permesso di ricerca o alla concessione disciplinati dalla presente legge, entro i termini stabiliti dal comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:
   a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
   b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.

6. La non corretta installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. ***(37)***

Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E DI

SORGENTE

Art. 32
Denominazioni e designazioni commerciali

01. Ogni acqua minerale naturale e ogni acqua di sorgente è venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute all'atto del riconoscimento. ***(38)***

02. È consentito attribuire all'acqua minerale ed all'acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011. ***(38)***

03. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di un'acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 del d.lgs. 176/2011 . ***(38)***

1. E' vietato attribuire denominazioni o designazioni commerciali diverse alla stessa acqua minerale o alla stessa acqua di sorgente.

2. E' consentito attribuire all'acqua minerale ed all'acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011. ***(69)***

3. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di un'acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 del d.lgs. 176/2011. ***(70)***

Art. 33
Operazioni consentite e divieti

1. L'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente. Al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse l'utilizzazione deve avvenire altresì nel rispetto delle prescrizioni dettate in attuazione dell' articolo 18 e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.

2. Le operazioni consentite sulle acque minerali e di sorgente sono esclusivamente le seguenti:
   a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
   b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione e decantazione eventualmente preceduta da ossigenazione a condizione che tale trattamento non comporti una modifica delle qualità microbiologiche di tali acque ed una modifica della composizione delle stesse in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
   c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono a condizione che sia soddisfatto l'insieme delle seguenti condizioni:
      1) il trattamento sia stato autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), aggiunto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente);
      2) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente giustifichi l'avvio al trattamento;
      3) siano adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuità e l'efficacia del trattamento;
      4) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente in componenti caratteristiche non sia modificata dal trattamento;
      5) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetti i criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro della Sanità n. 542 del 1992;
      6) il trattamento non provochi la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III del decreto ministeriale 29 dicembre 2003 o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica;
   d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
   e) eliminazione totale o parziale del biossido di carbonio (anidride carbonica) libero mediante procedimenti esclusivamente fisici;
   f) incorporazione, reincorporazione e aggiunta del biossido di carbonio (anidride carbonica) in

conformità alla normativa vigente in materia di additivi alimentari *(71)*;

g) miscelazione con un'altra acqua, avente le stesse caratteristiche chimiche e chimico - fisiche, captata da una nuova sorgente o da un nuovo pozzo nell'ambito dello stesso giacimento e concessione.

3. Sono vietate le seguenti operazioni :

a) il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale;

b) i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua cosi come esso si presenta alla sorgente;

c) la miscelazione di acqua minerale con acqua di sorgente.

Art. 34
Acque potabili

1. E' fatto divieto, con riferimento alle acque potabili poste comunque in commercio, di utilizzare, sia sulle confezioni ed etichette che nella pubblicità sotto qualsiasi forma, indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni figurativi o meno che possano ingenerare confusione con le acque minerali e di sorgente. In particolare con riferimento a tali acque, è vietata la dicitura "acqua minerale" o "acqua di sorgente".

Art. 35
Etichette delle acque minerali

1. Sui contenitori delle acque minerali devono essere applicate apposite etichette conformi a quanto indicato all'articolo 12 del d. lgs. 176/2011 *(72)*, nonché agli articoli 2, 10 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, ed altresì al decreto Ministero della Salute 11 settembre 200 3 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente).

2. Fanno parte dell'etichettatura anche eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.

3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 12 del d. lgs. 176/2011 *(73)* le analisi riportate in etichetta devono essere aggiornate almeno ogni cinque *(1)* anni. A tal fine il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente *(39)* di cui all' articolo 41 richiede ai laboratori autorizzati ai sensi della normativa vigente il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico- fisiche, e microbiologiche almeno novanta giorni prima della scadenza del quinquennio *(1)* di validità delle analisi stesse.

4. Nel caso di cui al comma 3 ed in tutti i casi in cui il il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente *(39)* apporti variazioni all'etichettatura, due esemplari di tutti gli stampati soggetti a variazione sono inviati, a cura dello stesso titolare, al comune competente per territorio.

5. Nel caso in cui la composizione chimica e chimico- fisica delle acque minerali subisca variazioni rispetto ai valori dichiarati in etichetta il comune competente per territorio può disporre un aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta secondo i criteri, le modalità e le norme tecniche indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 49.

6. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.

Art. 36
Etichette delle acque di sorgente

1. Sui contenitori delle acque di sorgente devono essere applicate apposite etichette, conformi a quanto indicato all'articolo 26 del d. lgs. 176/2011 *(74)* al decreto Ministero della Salute 11 settembre 2003 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente) ed agli articoli 2, 10 e 13 del d. lgs.109/1992. Della etichettatura fanno parte altresì eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.

2. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.

Art. 37
Contenitori

1. I contenitori delle acque di cui al presente titolo sono predisposti e muniti di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, contaminazione e fuoriuscita.

1 bis. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. ***(75)***

2. Il produttore deve indicare sull'etichetta o sul contenitore il volume ***(2)*** nominale del contenitore stesso secondo quanto indicato nel decreto legge 3 luglio 1976, n. 451 (Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614.

3. Abrogato. ***(3)***

Art. 38
Pubblicità

1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali e di sorgente è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua non possieda. Sono in particolare vietate, in ogni caso, le indicazioni che attribuiscano ad un'acqua minerale e di sorgente proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 è vietato, nella pubblicità sotto qualsiasi forma delle acque minerali e di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o dal luogo di utilizzazione, usare espressioni o marchi che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione e circa le caratteristiche del prodotto quali la natura, l'identità, la qualità, la composizione, la quantità, la durabilità.

Art. 39
Procedure di autocontrollo

1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. ***(40)***

2. Gli adempimenti già previsti ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 (Istruzioni per l'utilizzazione e il consumo delle acque minerali), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini) e del decreto ministeriale 16 giugno 1941, sono sostituiti dalle procedure di autocontrollo di cui al comma 1.

3. I soggetti esercenti attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e dell'acqua di sorgente devono compilare ed aggiornare un registro tecnico nel quale deve essere annotata la portata delle sorgenti da rilevarsi almeno una volta al mese o con la maggiore frequenza necessaria in relazione alle precipitazioni atmosferiche. Su tale registro devono essere riportati altresì tutti i dati rilevati con gli apparecchi di cui all'articolo 29. ***(40)***

Art. 40
Partite imbottigliate non conformi

1. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente ***(41)*** è tenuto al ritiro immediato delle partite non conformi ai parametri di legge nel caso che:
   a) sia stato evidenziato il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo;
   b) sia stata rilevata presso lo stabilimento la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o ai depositi di accumulo nell'ambito delle procedure di autocontrollo di cui all' articolo 39;
   c) l'autorità sanitaria rilevi la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o presso i depositi di accumulo.

Capo II
PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 41
Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente ***(42)*** ***(79)***

1. L'avvio di un'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22 del d.lgs. 176/2011.

2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP)

competente per territorio. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 42, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 3, e dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall'articolo 46 della presente legge.

4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione significativa dell'attività.

Art. 42

Requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente ***(43)***

1. Per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente la captazione deve essere protetta contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.

2. La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi, e comunque tutti gli impianti destinati al contatto con l'acqua devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. ***(76)***

3. I pozzi impiegati per l' emungimento dell'acqua minerale naturale o di sorgente devono avere le necessarie garanzie igieniche di protezione delle falde attraversate. Con il regolamento di cui all'articolo 49 sono definite le caratteristiche costruttive dei pozzi e delle opere di presa.

Art. 43

Procedimento

Abrogato. ***(44)***

Art. 44

Archivio dei materiali per i contenitori

Abrogato. ***(45)***

Art. 45

Cause di cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente. ***(46)***

1. l'azienda USL ***(61)*** competente procede, secondo quanto previsto al comma 2 alla sospensione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nei seguenti casi:
   a) mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004;
   b) mancata applicazione delle procedure di autocontrollo di cui all'articolo 39 e delle eventuali azioni correttive a queste conseguenti;
   c) presenza di inquinanti chimici, chimico-fisici e microbiologici alla sorgente o presso lo stabilimento;
   d) esistenza di carenze impiantistiche strutturali di natura igienico sanitaria presso lo stabilimento;
   e) effettuazione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite dall'articolo 33;
   f) utilizzazione di contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall'articolo 37 per il confezionamento.

2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, l'azienda USL ***(61)*** invia al soggetto interessato apposito atto di diffida con il quale prescrive l'eliminazione della irregolarità entro un congruo termine decorso inutilmente il quale dispone la cessazione dell'attività.

3. La cessazione dell'attività è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento previa contestazione dei motivi all'interessato al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Si dispone comunque la cessazione dell'attività in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal capo I del titolo II della presente legge.

5. l'azienda USL ***(61)*** competente all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo procede al sequestro delle merci ove ne ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento amministrativo nei limiti previsti dallo stesso ordinamento con le forme e le modalità dallo stesso consentite.

Capo III
FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 46

Vigilanza e controlli

1. Il controllo ufficiale sull'attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente è effettuato dalle aziende USL in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. ***(47)***

1 bis. Con regolamento d'attuazione sono individuate le modalità di svolgimento del controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente, e in particolare:

a) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali naturali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;

b) le modalità di trasporto dei campioni e la definizione del personale competente all'esecuzione dei prelievi e delle ispezioni;

c) le frequenze minime di controllo nelle varie parti della filiera;

d) le modalità di effettuazione dei controlli, ivi compresi quelli analitici, e di ripartizione dei costi;

e) i metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici;

f) le procedure per l'emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l'invio dei referti analitici;

g) le procedure di verifica della corretta applicazione del piano di autocontrollo. ***(48)***

2. Abrogato. ***(62)***

Art. 47
Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) 852/2004 sono indicate all'articolo 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. ***(49)***

1 bis. Chiunque intraprenda l'esecuzione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività. ***(50)***

2. L'utilizzazione di denominazioni e designazioni commerciali difformi da quanto previsto dall' articolo 32 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.000,00 ad euro 45.000,00. Alla stessa sanzione sono assoggettati altresì:

a) la commercializzazione di acqua potabile con la denominazione di acqua minerale o acqua di sorgente in violazione di quanto disposto dall' articolo 34;

b) il confezionamento di acqua minerale naturale o di acqua di sorgente in contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall'articolo 37. ***(51)***

3. La violazione delle disposizioni dettate con il regolamento regionale di cui all' articolo 49 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

4. Chiunque utilizzi un'etichettatura difforme rispetto a quanto previsto dagli articoli 35 e 36 ovvero una pubblicità difforme rispetto a quanto previsto dall' articolo 38 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

5. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 45, comma 1 in caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

6. Soppresso. ***(52)***

CAPO III bis
Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali

Art. 47 bis
Operazioni consentite ***(82)***

1. L'utilizzazione delle acque termali deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 18, e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.

2. La sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, e dall'articolo 42, commi 1 e 3.

3. La captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all'acqua termale, in

modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, e microbiologica dell'acqua, e consentire una efficace e rapida sanificazione.

4. Le operazioni consentite sulle acque termali sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 33.

Art. 47 ter
Disposizioni specifiche per piscine termali ***(83)***

1. Al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento della risorsa idrotermale, nell'ottica della sostenibilità ambientale dell'utilizzazione delle acque termali, è consentito il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) deve essere garantita un'immissione in vasca di acqua termale proveniente direttamente dalla captazione, cioè non trattata, nella misura di almeno il 2 per cento del volume della piscina ogni ora, considerando nelle ventiquattro ore solo l'orario di apertura dello stabilimento termale;
   b) il trattamento dell'acqua termale deve avvenire esclusivamente con mezzi fisici con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 49; in ogni caso i trattamenti possono essere effettuati a condizione che non si verifichi una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
   c) è fatto divieto di utilizzare sostanze chimiche ossidative per il trattamento delle acque termali utilizzate per finalità terapeutiche;
   d) è consentito il riscaldamento o raffreddamento dell'acqua termale nell'ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà terapeutiche. Nel regolamento di cui all'articolo 49 sono specificati i criteri tecnici per l'individuazione dell'intervallo di variazione della temperatura ammissibile rispetto alla temperatura dell'acqua alla sorgente;
   e) lo stabilimento termale deve prevedere adeguate misure per il controllo e la limitazione degli accessi in vasca nell'ambito del regolamento interno di cui all'articolo 15 del r.d. 1924/1919;
   f) lo stabilimento termale deve prevedere nell'ambito del piano di autocontrollo di cui all'articolo 47 quinquies, adeguate misure preventive, gestionali e correttive riguardanti il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque;
   g) i valori dei parametri microbiologici delle acque termali trattate immesse in vasca devono essere conformi alla normativa vigente ed essere uguali a quelli delle acque termali emunte alle captazioni;
   h) deve essere effettuato un periodico svuotamento della vasca con frequenza almeno mensile per eseguire adeguate operazioni di sanificazione e manutenzione.

Art. 47 quater
Direttore sanitario ***(84)***

1. Il direttore sanitario è responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
2. Il direttore sanitario in particolare:
   a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;
   b) si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;
   c) effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;
   d) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle cure termali erogate.
3. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 47 quinquies
Procedure di autocontrollo ***(85)***

1. Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo.
2. Il piano di autocontrollo deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a:
   a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili per coloro che usufruiscono delle cure termali, con particolare riferimento alla qualità microbiologica, fisica e chimica delle acque ed alla prevenzione delle infezioni da legionella;
   b) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l'efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati ed applicando procedure di sorveglianza efficaci nei

punti di controllo;

c) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo;

d) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c).

3. Qualora intervenga un cambiamento nelle prestazioni offerte dallo stabilimento termale, devono essere riesaminate le procedure ed apportate le necessarie modifiche.

4. Il piano di autocontrollo fa parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale.

5. Gli stabilimenti termali garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati e conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo di almeno ventiquattro mesi.

Art. 47 sexies
Attività non termali ***(86)***

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 323/2000, gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso dei titoli abilitativi previsti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing").

2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore.

3. Gli stabilimenti termali possono esercitare, altresì, attività sanitarie di carattere non termale, come individuate e disciplinate dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso delle autorizzazioni previste dalla stessa l.r. 51/2009.

4. Negli stabilimenti termali e negli alberghi termali sono consentiti:

a) un accesso unico alle aree in cui si svolgono le attività di carattere estetico o cosmetico, le attività sanitarie e le attività termali;

b) la comunicazione interna tra le aree di cui alla lettera a).

Art. 47 septies
Attività soggette ad autorizzazione ***(87)***

1. Sono soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 16/2000, le seguenti attività:

a) apertura ed esercizio di stabilimento termale;

b) modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure dello stabilimento termale, anche relativamente alla maturazione dei fanghi termali;

c) modifiche o aggiunte di strutture riguardanti locali accessori (spogliatoi, bagni, depositi, sale attesa ecc.) dello stabilimento termale;

d) utilizzo di nuova captazione della stessa acqua termale già riconosciuta per erogazione di cure termali;

e) operazioni di miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua termale;

f) utilizzo di nuova captazione di una diversa acqua termale riconosciuta per erogazione di cure termali;

g) produzione a scopo terapeutico di sali minerali;

h) utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici;

i) imbottigliamento e vendita di acqua termale.

2. La variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale è comunicata, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, all'ufficio competente della Giunta regionale che provvede alla modifica dell'autorizzazione.

3. La variazione del direttore sanitario, la modifica del regolamento interno e la variazione del periodo di apertura (stagionale o annuale) dello stabilimento sono soggette a comunicazione da presentare, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, agli uffici competenti della Giunta regionale e all'azienda USL competente per territorio.

Art. 47 octies

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ***(88)***

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 47 septies è rilasciata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
   a) il richiedente sia in possesso della concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento acquifero in corso di validità o in corso di rinnovo o di valido contratto di somministrazione, in conformità a quanto previsto nella presente legge;
   b) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 47 bis;
   c) siano rispettati i requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, indicati nel regolamento di cui all'articolo 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia;
   d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri valutati ed approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa; ***(97)***
   e) sia stato predisposto il piano di autocontrollo di cui all'articolo 47 quinquies.
2. In relazione alle istanze di autorizzazione presentate dagli stabilimenti termali, le competenti strutture della Giunta regionale, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvalgono, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL del territorio in cui è situato lo stabilimento termale.
3. Il dipartimento di prevenzione di cui al comma 2, nello svolgimento della verifica, può coinvolgere anche altre strutture organizzative dell'azienda USL. Il coordinamento delle attività di verifica è svolto dal responsabile del dipartimento di prevenzione.
4. Le competenti strutture della Giunta regionale, anche su istanza del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL, possono disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, ai fini del buon andamento delle attività termali.

Art. 47 novies
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione ***(89)***

1. I titolari degli stabilimenti termali presentano la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 47 septies, allo SUAP del comune dove è situato lo stabilimento, quale punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), allegando la documentazione necessaria al rilascio della medesima autorizzazione.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 49 è indicata la documentazione di cui al comma 1, in relazione alle attività soggette ad autorizzazione.

Art. 47 decies
Informatizzazione delle procedure ***(90)***

1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure, nonché promuovere modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni, aziende USL e Regione su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati, delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e di tutti gli altri atti, avviene tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete regionale dei SUAP.
2. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), dalla l.r. 40/2009 e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), secondo modelli operativi appositamente definiti.

Art. 47 undecies
Cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale ***(91)***

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, della l.r. 16/2000, le attività di cui all'articolo 47 septies possono essere sospese nei seguenti casi con atto del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente per territorio:
   a) qualora sia rilevata la perdita dei requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, nonché minimi generali e specifici per cicli di cure termali, indicati nel regolamento di cui all'articolo 49;

b) qualora sia rilevato il mancato adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali, Modifiche alla l.r. 38/2004);

c) qualora sia rilevata la presenza di inquinanti chimici rispetto alla composizione individuata nell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 47 octies, comma 1, lettera d), e microbiologici nell'acqua termale alla captazione o presso l'erogazione dell'acqua ai punti cura dello stabilimento termale;

d) qualora sia rilevata presso lo stabilimento termale l'esistenza di carenze impiantistiche e strutturali di natura igienico sanitaria, di natura diversa rispetto a requisiti minimi di cui alla lettera a), che pregiudicano il corretto e sicuro esercizio delle attività;

e) qualora il titolare dell'autorizzazione esegua operazioni sull'acqua termale diverse da quelle consentite all'articolo 47 bis;

f) in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni specificamente dettate dal regolamento di cui all'articolo 49;

g) qualora non siano ottemperate le disposizioni specifiche per le piscine termali di cui all'articolo 47 ter.

2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, il dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente invia al titolare dell'autorizzazione apposito atto, con il quale sospende l'attività e prescrive l'eliminazione dell'irregolarità, entro un congruo termine, commisurato alla complessità degli interventi da realizzare, decorso inutilmente il quale, provvede alla segnalazione al competente ufficio della Giunta regionale per la revoca dell'autorizzazione.

3. La revoca è pronunciata entro trenta giorni dalla segnalazione di cui al comma 2, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Si procede comunque alla revoca dell'autorizzazione in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal titolo II, capo I.

Art. 47 duodecies
Accreditamento istituzionale **(92)**

1. Gli stabilimenti termali autorizzati che intendono erogare prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale devono ottenere l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), da parte del competente ufficio della Giunta regionale.

2. L'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali avviene a seguito dell'accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali. Tali requisiti sono indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia.

3. L'accreditamento istituzionale è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, da stipularsi, nell'ambito della programmazione regionale e locale, nel rispetto della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992.

5. L'accreditamento ha validità di cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio e può essere rinnovato previa presentazione di istanza da parte del legale rappresentante della struttura al competente ufficio della Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale di rinnovo, lo stabilimento termale continua ad operare in regime di proroga.

6. Eventuali nuovi accreditamenti aventi ad oggetto nuove attività avviate dallo stabilimento termale già accreditato non incidono sul termine temporale di validità dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 5.

Art. 47 terdecies
Attribuzione dell'accreditamento istituzionale **(93)**

1. La domanda di accreditamento istituzionale è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale da parte del legale rappresentante degli stabilimenti termali autorizzati.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante dello stabilimento termale, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di cui all'articolo 49 che ne definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio.

3. La domanda di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato è inoltrata al competente

ufficio della Giunta regionale che attribuisce il medesimo con le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 49.

Art. 47 quaterdecies
Funzioni di vigilanza e controllo ***(94)***

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stabilimenti termali di cui alla presente legge, sono svolte dal dipartimento di prevenzione dell'azienda USL territorialmente competente.
2. Gli stabilimenti termali accreditati sono altresì soggetti a periodiche verifiche a campione, da parte del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente per territorio, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento.
3. Nei casi di non conformità rilevati nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale trasmette al legale rappresentante dello stabilimento apposita diffida a garantire l'adeguamento ai requisiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni, decorso inutilmente il quale, il competente ufficio adotta i conseguenti provvedimenti che possono giungere fino alla revoca dell'accreditamento.

Art. 47 quinquiesdecies
Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale ***(95)***

1. Chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 47 septies, comma 1, lettere a) ed i), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività. Alla stessa sanzione è assoggettata altresì l'esecuzione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 47 bis.
2. Chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 47 septies, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), ed h), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.
3. Chiunque non comunica la variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale, di cui all'articolo 47 septies, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 ter è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.
5. La mancanza delle procedure di autocontrollo di cui all'articolo 47 quinquies è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.

Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48
Norme transitorie

1. Le concessioni disciplinate dal capo II del titolo II in atto alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49 ***(53)*** della presente legge sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell' articolo 22, comma 5, della convenzione con il comune competente. Tale obbligo deve essere assolto entro trentasei mesi ***(53)*** dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 pena la decadenza dalla concessione di cui si tratta. In tal caso la decadenza della concessione è pronunciata previo parere obbligatorio espresso dalla competente struttura amministrativa della Regione. ***(55)*** Entro lo stesso termine si provvede all'adeguamento delle convenzioni eventualmente già in essere indicando l'importo dovuto dal concessionario ai sensi dell' articolo 22. ***(54)***
2. Per le concessioni in atto precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, le zone di rispetto di cui all'articolo 31 della medesima legge, assentite tacitamente ai sensi dell'articolo 58, comma 4 della stessa legge, sono soggette a revisione ed approvazione espressa entro trentasei mesi ***(53)*** dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 della presente legge.
3. La validità e gli effetti delle concessioni in atto prive, per qualsiasi ragione, di termine di scadenza certo cessano in ogni caso entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sul BURT.
4. Le concessioni di cui al capo II del titolo II eventualmente rilasciate in perpetuo sono suscettibili di conferma, previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), e dell'articolo 15 ***(53)*** ed hanno la durata massima prevista dallo stesso articolo 14, comma 1. La conferma è subordinata alla stipula della convenzione

di cui all'articolo 22, comma 5, lettera a). ***(56)***

5. La Regione provvede, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49 ***(53)*** ad effettuare una ricognizione completa dei provvedimenti emanati inerenti ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di cui al titolo II della presente legge e trasmette i dati relativi ai comuni i quali, entro trentasei mesi ***(53)*** dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49, provvedono a dettare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste, le disposizioni atte a consentire l'adeguamento dei provvedimenti stessi alle norme di cui alla presente legge.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, la Regione provvede alla definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni della l.r. 86/1994 e della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera a); successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le domande sono presentate ai comuni con le procedure di cui al capo I (Disposizioni relative alla ricerca) ed al capo II (Disposizioni relative alla coltivazione) della presente legge. ***(57)***

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione completa delle autorizzazioni provvisorie e definitive di cui al titolo III già rilasciate e relative ai contenitori ed ai dispositivi di chiusura dei recipienti dell'acqua minerale. Essa provvede inoltre:
   a) all'adeguamento alle disposizioni dettate dalla presente legge delle prescrizioni relative a dette autorizzazioni;
   b) all'attribuzione di carattere definitivo alle autorizzazioni rilasciate in via provvisoria qualora ne ricorrano i presupposti.

7bis. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi alle autorizzazioni all'utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nell'anagrafe delle registrazioni prevista dal d.p.g.r 40/2006 ai fini del regolamento (CE) n. 852/2004, assegnando agli stabilimenti un numero di registrazione. ***(58)***

8. I soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente ***(63)*** disciplinate dal titolo III della presente legge sono tenuti, in occasione dei rinnovi quinquennali delle etichette, ad adeguare le medesime secondo le norme della presente legge.

Art. 48 bis
Ulteriore norma transitoria ***(77)***

1. La Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, approva le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, lettera f bis).

2. Gli esercenti di attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente già registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), e quelli che hanno presentato una dichiarazione di inizio attività (DIA) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'avvio delle attività medesime, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 41 nel termine di tre mesi dalla data di approvazione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 1.

3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione gli esercenti di attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente continuano a svolgere la loro attività.

Art. 49
Norme di attuazione ***(66)***

1. La Regione approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari di attuazione della presente legge al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla presente legge, disciplinando specificamente, tra l'altro:
   a) i dati e gli elementi che i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell' articolo 6, comma 2 nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
   a bis) le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione; ***(59)***
   a ter) i contenuti del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione; ***(59)***
   a quater) l'indicazione della documentazione che l'istante deve presentare per la richiesta di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione; ***(59)***
   a quinquies) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 8 quater; ***(59)***
   a sexies) le modalità di chiusura dei pozzi; ***(59)***

a septies) le misure per la definizione della portata dei pozzi; ***(59)***

a octies) le modalità per l'effettuazione del monitoraggio. ***(59)***

b) i parametri chimici e chimico - fisici obbligatori, da riportare sulle etichette delle acque minerali e di sorgente;

c) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;

d) abrogata; ***(4)***

e) le modalità con le quali devono essere ritirate le partite imbottigliate non conformi ai parametri di legge;

f) abrogata; ***(64)***

f bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41; ***(78)***

g) i criteri e le modalità tecniche che presiedono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo igienico - sanitario;

h) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegua la decadenza dalla concessione disciplinata dal titolo III, capo II o l'impossibilità di conseguire l'autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera g; ***(65)***

i) i requisiti tecnici, professionali ed economici previsti dall' articolo 14, comma 2;

l) abrogata; ***(64)***

l bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 47 septies; ***(96)***

l ter) i requisiti minimi autorizzativi di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa; ***(96)***

l quater) i requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali; ***(96)***

l quinquies) le modalità per il trattamento dell'acqua termale nell'ambito delle piscine termali; ***(96)***

l sexies) le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo; ***(96)***

l septies) i requisiti, le modalità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale; ***(96)***

l octies) le informazioni che gli stabilimenti termali sono tenuti obbligatoriamente a comunicare e ad aggiornare al competente ufficio della Giunta regionale, ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell'ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell'articolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016). ***(96)***

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali).

Art. 50
Decorrenza degli effetti. Abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49.

2. Sono abrogate o restano abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale:
   a) la legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali);
   b) l' articolo 2, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), modificata dalla legge regionale 19 novembre 2001, n. 58.

Art. 51
Norma finanziaria

1. Alle minori entrate per il bilancio regionale connesse ai canoni relativi ai permessi di ricerca e concessioni minerarie di acque minerali e termali si fa fronte, a partire dal 2005, con legge di bilancio.

Note

1. Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.
2. Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.
3. Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.
4. Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.
5. Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 1.
6. Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 2.

7. Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 2.
8. Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 3.
9. Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 4.
10. Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 91.
11. Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 5.
12. Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 6.
13. Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 7.
14. Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 8.
15. Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 9.
16. Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 9.
17. Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 10.
18. Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.
19. Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.
20. Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.
21. Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.
22. Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.
23. Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 12.
24. Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 13.
25. Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 14 .
26. Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 14.
27. Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 15.
28. Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.
29. Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.
30. Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16 .
31. Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 17.
32. Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 18.
33. Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 19.
34. Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 19.
35. Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 20.
36. Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 20.
37. Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 21.
38. Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 22.
39. Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 23.
40. Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 24.
41. Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 25.
42. Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 59.
43. Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 27.
44 Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 28.
45 Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 29.
46 Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 30.
47. Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 31.
48. Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 31.
49. Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 32.
50. Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 32.
51. Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 32.
52. Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 32.
53. Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.
54. Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.
55. Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.
56. Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.
57. Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.
58. Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.
59. Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.
60. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 73.
61. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 75.
62. Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 76.
63. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 77.
64. Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 78.
65. Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 78.
66. Regolamento regionale 24 marzo 2009, n. 11/R

67. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 90.
68. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 90.
69. Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 92.
70. Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 92.
71. Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 93.
72. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 94.
73. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 94.
74. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 95.
75. Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 96.
76. Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 97.
77. Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 60.
78. Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 61.
79. La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.
80. Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 1.
81. Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 2.
82. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 3.
83. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 4.
84. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 5.
85. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 6.
86. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 7.
87. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 8.
88. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 9.
89. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 10.
90. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 11.
91. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 12.
92. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 13.
93. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 14.
94. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 15.
95. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 16.
96. Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.
97. Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22, art. 1.

L.R. 10 luglio 2002, n. 15 (1)
Disciplina delle acque minerali e termali. (2)

Indice

TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto e finalita')
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 Attribuzione delle funzioni.
Art. 4 Strumenti.
TITOLO II Pianificazione e programmazione
Art. 5 Pianificazione.
Art. 6 (Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo)
Art. 7 Piano regionale delle acque minerali e termali.
Art. 8 Contenuti del Piano regionale.
Art. 9 Elaborati del Piano.
Art. 10 Formazione e pubblicazione del Piano.
Art. 11 Adeguamento degli strumenti urbanistici.
Art. 12 Programmazione.
TITOLO III Ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali
Capo I - Disposizioni relative alla ricerca
Art. 13 Definizione.
Art. 14 Oggetto della ricerca.
Art. 15 Limiti della ricerca.
Art. 16 Obblighi del ricercatore.
Art. 17 Accesso ai fondi.
Art. 18 Diritti.
Art. 19 Diritto proporzionale.
Capo II - Permesso
Art. 20 Istanza.
Art. 21 Istanze concorrenti e priorita'.
Art. 22 Parere del Comune.
Art. 23 (Rilascio del permesso)
Art. 24 Contenuto del permesso.
Art. 25 Trasferimento del permesso.
Capo III - Coltivazione
Art. 26 Definizione e attribuzione delle funzioni.
Art. 27 Oggetto della coltivazione.
Art. 28 Condizioni particolari.
Art. 29 Aree di salvaguardia.
Art. 30 Pubblica utilita'.
Art. 31 Permesso di costruire.
Art. 32 Pertinenze.
Art. 33 Diritto proporzionale - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti.
Art. 34 (Modificazione dell'estensione dell'area concessa)
Art. 35 Obblighi.
Capo IV - Concessione mineraria
Art. 36 (Concessione)
Art. 37 Istanza di concessione.
Art. 37-bis (Contributo alle spese di istruttoria)
Art. 38 Preferenze per il rilascio della concessione.
Art. 39 Rilascio e durata delle Concessioni.
Art. 40 Contenuto della concessione.
Art. 41 Deposito cauzionale e denuncia di esercizio.
Art. 42 (Riconoscimento)
Art. 43 (Trasferimento della concessione)
Art. 44 (Trasformazione e modifiche delle societa')
Art. 45 Fallimento.
Art. 46 (Successione mortis causa)
Art. 47 Rinnovo.
Capo V - Disposizioni comuni ai permessi ed alle concessioni
Art. 48 Cessazione.
Art. 49 Rinuncia.
Art. 50 Decadenza.

(1) Pubblicata nel BURA 26 luglio 2002, n. 15.
(2) L'art. 2 (Ambito di applicazione), comma 1, del Regolamento emanato con D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) cosi' recita: "1. E' sottoposto alla disciplina del presente regolamento:
a) qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 2 e delle acque minerali e termali, regolate dalla legge regionale del 10.07.2002, n. 15 e s.m.i., nonche' delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del decreto legislativo del 04.08.1999, n. 339;
b) la ricerca, l'uso e la tutela delle acque sotterranee.".

Art. 51 Revoca.
Art. 52 (Scadenza del termine)
Art. 53 Pubblicita'.
TITOLO IV Utilizzazione delle acque minerali e termali
Art. 54 (Autorizzazioni)
Art. 54-bis (Immissione in commercio di acqua di sorgente)
Art. 55 Stabilimenti di imbottigliamento.
Art. 56 Etichette e contenitori.
Art. 57 Individuazione dell'acqua.
Art. 58 Stabilimenti termali.
Art. 59 Obiettivi e indirizzi.
Art. 60 Accreditamento e convenzionamento.
Art. 61 Contratti di somministrazione.
Art. 62 Convenzioni.
Art. 63 Rinvio.
TITOLO V Promozione del termalismo e del turismo termale
Capo I - Promozione del termalismo
Art. 64 Incentivazioni.
Art. 65 Formazione professionale.
Art. 66
Capo II - Promozione del turismo termale
Art. 67 Incentivazioni.
Art. 68 Pubblicita'.
Art. 69 Soggetti beneficiari.
Art. 70 Procedimento di erogazione degli incentivi.
TITOLO VI Vigilanza e controlli
Art. 71 Vigilanza.
Art. 72 Installazione di apparecchiature di misura.
Art. 73 Registri.
Art. 74 Informazioni ed attivita' ispettive.
Art. 75 Statistica.
TITOLO VII Sanzioni e contenzioso
Art. 76 Polizia mineraria.
Art. 77 (Sanzioni)
Art. 78 Procedura.
Art. 79 Opposizione.
Art. 79-bis Disposizioni transitorie e finali in materia di pianificazione mineraria e organizzazione.
Art. 79-ter Bacini minerari d'interesse strategico.
TITOLO VIII Norme transitorie e finali
Art. 80 Norma transitoria e finale.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalita')

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale.
2. Con la presente legge, la Regione:
   a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati, in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;
   b) concorre alla tutela e promuove la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonche' lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.
3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione. (3)

---

(3) Articolo gia' modificato dall'art. 133, comma 4, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e poi cosi' sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 1 - Finalita'.
1. La presente legge, in conformita' con le disposizioni del D.P.R. n. 616/1977, con la legge 24 ottobre 2000, n. 323 e con i princi'pi statutari della Regione Abruzzo, protegge e valorizza le risorse idrotermali ai fini della salute della popolazione, della salvaguardia, ambientale e dello sviluppo economico e turistico del Territorio.
2. A tale scopo include le relative previsioni nella pianificazione e nella programmazione economica, disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali, regolamenta l'utilizzazione e gli aspetti sanitari e terapeutici delle risorse idrotermali, promuove la qualificazione e la valorizzazione delle risorse naturali e delle attivita' termali, del patrimonio urbanistico-ambientale, ricettivo, storico-artistico, del tempo

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
   a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprieta' favorevoli alla salute, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);
   b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate, riconosciute ai sensi del d.lgs. 176/2011;
   c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini). (4)

Art. 3
Attribuzione delle funzioni.

1. In applicazione della L.R. n. 72/1998 e della L.R. n. 11/1999, la Regione Abruzzo conserva il potere di pianificazione territoriale e di programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attivita' volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente.
2. Le funzioni relative alla pianificazione mineraria, alla vigilanza ed alla statistica su tutta la materia, fino a diversa organizzazione da parte della Giunta regionale, sono esercitate dalla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio (5).
3. Le funzioni amministrative relative all'utilizzazione delle risorse, compresa l'autorizzazione all'apertura al pubblico degli stabilimenti, sono esercitate dalla Direzione regionale in materia di politiche della salute, attraverso il competente Servizio. (6)
4. Le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria ed il rilascio dei decreti di permesso di ricerca e di concessione allo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente sono esercitate in attuazione dell'articolo 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'articolo 17 del D.L. 6 luglio 2012, 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, per assicurane l'esercizio unitario, dalla Regione attraverso la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. (7)

---

libero e delle attrezzature complementari, con incentivi ai comuni, alle aziende termali ed agli operatori turistici".
(4) Articolo gia' modificato dall'art. 167, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e poi cosi' sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 2 - Natura dei beni.
1. Le acque minerali e termali, cosi' come classificate dall'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927, nonche' le acque di sorgente, cosi' come definite dalla Legge n. 323/2000, esistenti nel territorio della Regione Abruzzo, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.
2. I lavori occorrenti alla ricerca, alla coltivazione ed all'utilizzazione sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti e le relative opere sono acquisite al patrimonio regionale nel rispetto della presente legge.
3. Le aree di rispetto assoluto igienico-sanitario, in quanto strettamente collegate alle risorse, sono di pubblica utilita' e soggette ad esproprio.>>.
(5) Le parole "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 22, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Direzione Attivita' Produttive della Regione, Servizio "Attivita' Estrattive e Minerarie"".
(6) Comma cosi' sostituito dall'art. 22, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<3. Quelle riguardanti l'utilizzazione delle risorse e la valorizzazione del termalismo, compresa l'autorizzazione all'apertura al pubblico degli stabilimenti, sono esercitate dalla Direzione Sanita' della Regione, Servizio Sanita'.>>.
(7) Le parole "esercitate in attuazione... e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 22, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "delegate alle province".

5. Lo sviluppo termale e' affidato alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. (8)
6. Le funzioni relative alla congruita' dei prelievi idrici discendenti dalle derivazioni concesse ai fini della presente legge rispetto al bilancio idrogeologico di bacino idrografico sono di pertinenza della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio (9), gia' competente per materia.
7. [La Giunta regionale, al fine di disciplinare la delega alle province delle funzioni di cui al precedente comma 4 e la riorganizzazione di quelle da essa conservate nel rispetto del D.Lgs. n. 112/1998, predisporra', entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico in materia mineraria, che fissi modalita' e tempi procedimentali, oltre che l'autonomia organizzativa e di spesa degli organi preposti e la regolamentazione e lo sviluppo dell'impresa mineraria, individuando per ogni minerale, oggetto di sfruttamento, il canone parafiscale a favore degli Enti Locali e stabilendo l'abrogazione di tutte le norme regionali precedenti. Detto canone parafiscale dovra' essere corrisposto agli Enti locali a partire dall'approvazione della presente legge.] (10)

Art. 4
Strumenti.

1. Gli strumenti per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, sono il Piano regionale delle acque minerali e termali, [il Comitato Tecnico regionale Consultivo,] (11) il documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la disciplina della materia con gli istituti dei permessi, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei pareri preventivi, dei controlli e degli incentivi.
2. La Regione e gli Enti pubblici e privati possono sottoscrivere accordi di programma, intese istituzionali o porre in essere altre forme di cooperazione per la promozione, valorizzazione e realizzazione di un sistema integrato delle attivita'. (12)
2 bis. Per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico e per la migliore utilizzazione della risorsa mineraria, possono essere introdotte modifiche alle concessioni gia' rilasciate. (13)
2 ter. Nelle fattispecie di cui al comma 2 bis la Regione puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni. (14)
2 quater. In caso di mancata conclusione degli accordi di cui al comma 2 ter la Regione puo' modificare unilateralmente la concessione, con l'obbligo di provvedere al conseguente indennizzo in caso di pregiudizio in danno del soggetto direttamente interessato, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. (15)

---

(8) Comma gia' sostituito dall'art. 24, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e poi cosi' sostituito dall'art. 22, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<5. Lo sviluppo del turismo termale viene affidato alla Direzione Turismo della Regione>>.
(9) Le parole "Sviluppo Economico... del Territorio" sono state introdotte dall'art. 22, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Produttive della Regione - Servizio Attivita' estrattive e minerarie".
(10) Comma abrogato dall'art. 111, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(11) Parole soppresse dall'art. 23, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(12) Comma gia' modificato dall'art. 133, comma 5, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e poi cosi' sostituito dall'art. 23, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: "2. La Regione e gli Enti pubblici e privati possono sottoscrivere accordi di programma".
(13) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(14) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(15) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).

TITOLO II
Pianificazione e programmazione

Art. 5
Pianificazione.

1. La Regione dispone gli interventi pianificatori nel settore delle acque minerali e termali mediante deliberazioni di Giunta con cadenza quinquennale.

Art. 6
(Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo)

1. E' istituito presso la Giunta regionale, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, il Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo (di seguito Comitato).
2. Sono componenti del Comitato:
   a) il Direttore della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo con funzione di presidente;
   b) il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio in qualita' di vicepresidente;
   c) il Dirigente competente in materia di aree protette, beni ambientali, storici, architettonici e Valutazione d'impatto ambientale (VIA);
   d) il Dirigente competente in materia di sanita' veterinaria e sicurezza alimentare;
   e) il Dirigente competente in materia di sviluppo del turismo;
   f) il Dirigente competente in materia di legislazione.
3. Fanno altresi' parte del Comitato cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale, cosi' individuati:
   a) uno su indicazione delle associazioni regionali di categoria delle aziende termali;
   b) uno su indicazione delle associazioni degli albergatori dei comuni termali;
   c) uno su indicazione dell'associazione di categoria delle aziende delle acque;
   d) i sindaci dei comuni termali.
4. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura regionale; in caso di mancata indicazione di un componente, cosi' come previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta assegna un termine non superiore a trenta giorni, decorso il quale provvede in ogni caso alla sostituzione del componente interessato.
5. Il Comitato dura in carica fino alla conclusione della legislatura regionale ed opera come strumento di raccordo tra la Regione, gli enti pubblici e le associazioni di categoria, con funzioni propositive e consultive per la programmazione e la pianificazione che interessano il settore termale.
6. Il Comitato esprime pareri preventivi non vincolanti in materia termale, su richiesta della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli Enti pubblici e delle associazioni di categoria.
7. La partecipazione al Comitato da parte dei suoi componenti e' gratuita.
8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. (16)

---

(16) Articolo gia' modificato dall'art. 167, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e poi cosi' sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 6 - Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo.
1. E' istituito il Comitato tecnico regionale consultivo per le acque termali, minerali e di sorgente.
2. Esso e' diviso in tre sezioni, per le specificita' propriamente minerarie, per quelle sanitarie e per quelle turistiche legate alla valorizzazione del termalismo, che saranno determinate con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale.
Ne fanno parte:
a) i dirigenti dei servizi seguenti o loro delegati:
- "Attivita' Estrattive e Minerarie" in funzione di presidente,
- "Territorio e BB.AA.",
- Servizio Tecnico per il Territorio competente per Provincia,
- Assistenza Distrettuale Attivita' Territoriali Sanitarie,
- Sviluppo del Turismo,
- Studi e legislazione,
- Servizio provinciale competente in materia mineraria.;
b) cinque membri nominati dal Presidente della Regione cosi' suddivisi:
- uno su indicazione delle associazioni regionali di categoria delle aziende termali,
- uno su indicazione delle associazioni degli albergatori dei comuni termali,
- uno su indicazione dell'Associazione di categoria delle aziende delle acque.
- i sindaci delle citta' termali.

Art. 7
Piano regionale delle acque minerali e termali.

1. La pianificazione, nel quadro generale del piano di sviluppo economico regionale e di un'organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali nonche' nell'interesse pubblico generale, avviene sulla base degli elementi raccolti nel Piano regionale delle acque minerali e termali.

Art. 8
Contenuti del Piano regionale.

1. Il Piano contiene:
a) l'indicazione delle aree aventi potenzialita' di coltivazione delle acque minerali e termali;
b) l'elenco delle localita' in cui e' stata effettuata la ricerca;
c) la localizzazione dei giacimenti di acqua minerale e termale;
d) la indicazione delle caratteristiche batteriologiche e chimico-fisiche derivanti dallo stato della conoscenza dei principali orizzonti acquiferi;
e) la localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque minerali, con la specificazione delle qualita' curative e di quelle di sorgente;
f) le indicazioni per le misure di protezione igienica delle sorgenti;
g) la classificazione delle acque minerali, termali e di sorgente;
h) l'individuazione dei centri termali praticanti il termalismo sociale, con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e della riabilitazione;
i) la quantita' di risorsa idrica erogata e quella sfruttabile, distinta per caratteristiche e usi, e l'eventuale esistenza del diritto di uso civico;
l) le zone di protezione ambientale;
m) l'indicazione delle aree all'interno delle quali e' vietata la ricerca e l'utilizzazione, in relazione a particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale;
n) la rilevazione del flusso dei curandi e lo scambio delle prestazioni a livello regionale e interregionale;
o) la definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle acque minerali e termali;
p) la descrizione delle necessita' delle nuove risorse da coltivare e dei requisiti turistico-ricettivi dei comuni termali, con indicazione e motivazione delle priorita';
q) la delimitazione cartografica delle zone territoriali individuate;
r) le zone di rispetto assoluto igienico sanitario individuate sulla base di relazione tecnica;
s) la quantificazione aggiornata delle risorse idriche utilizzabili compatibilmente con il bilancio idrogeologico e gli altri usi della risorsa idrica, ivi compresi quelli prioritari relativi all'uso idropotabile.

Art. 9
Elaborati del Piano.

1. Il Piano consta dei seguenti elaborati:
- una relazione che, in corrispondenza dei contenuti di cui all'art. 8, indica le finalita' generali, i criteri di compatibilita' adottati e le linee di intervento;
- gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con i quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi;
- una mappa a scala adeguata dei giacimenti e delle aree da destinare a sede degli impianti di

---

3. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di omessa indicazione di un membro, il Presidente assegna un termine non superiore a 30 giorni e poi provvede in ogni caso alla sostituzione.
4. Il Comitato dura in carica sino alla conclusione della legislatura regionale ed opera come strumento di raccordo tra gli enti e le categorie, con funzioni propositive e consultive in relazione alle finalita' di cui all'art. 1 ed agli strumenti di programmazione e pianificazione che interessano il settore idrotermale, esprimendo pareri preventivi non vincolanti anche in ordine alle implicazioni e connessioni giuridiche delle leggi statali e regionali minerarie con le altre leggi dello Stato e della Regione Abruzzo nonche' sul rilascio dei permessi di ricerca, delle concessioni e sull'attivita' edilizia nelle aree di cui all'art. 8, lettera "l".
5. Possono richiedere il parere del Comitato, oltre che la Giunta e il Consiglio regionale, tutti gli Enti pubblici e associazioni di categoria.
6. La partecipazione dei componenti al Comitato e' gratuita.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Servizio Attivita' Estrattiva Mineraria della Direzione Attivita' Produttive.
8. A seguito dell'adozione del testo unico di cui al precedente articolo 3 comma 7, il Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo, diventera' Comitato tecnico regionale per le miniere e il termalismo.>>.

utilizzazione, con la delimitazione delle aree di rispetto assoluto igienico-sanitario e di protezione ambientale oltre che di quelle in cui sono vietate ricerca e utilizzazione.

Art. 10
Formazione e pubblicazione del Piano.

1. Il Piano e' approvato dalla Giunta regionale ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, dopo la consultazione degli Enti interessati e delle associazioni di categoria e previo avviso pubblico contenente il termine per la presentazione di osservazioni.
2. Le variazioni possono avvenire in ogni momento, sempre ad opera della Giunta regionale, nel rispetto della concertazione con gli interessati piu' diretti e dei princi'pi di trasparenza e pubblicita'.

Art. 11
Adeguamento degli strumenti urbanistici.

1. I comuni interessati sono tenuti a adeguare i rispettivi strumenti urbanistici alle necessita' delle zone di protezione ambientale ed alla natura giuridica delle zone di rispetto assoluto igienico-sanitario, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. [Durante tale periodo rimane il divieto, per colui che non sia concessionario, di eseguire costruzioni nelle zone di rispetto assoluto igienico-sanitario oltre che l'obbligo di chiedere il parere del Comitato tecnico di cui al precedente art. 6 per gli interventi nelle zone di protezione ambientale.] (17)

Art. 12
Programmazione.

1. La Regione programma a cadenza quinquennale nel settore delle acque minerali, termali e di sorgente, inserendo le previsioni annuali nel Documento di programmazione economico-finanziaria ed iscrivendo appositi capitoli di bilancio.
2. Riserva somme allo studio necessario alla formazione ed all'aggiornamento del Piano; attua propri interventi nella ricerca e nella salvaguardia delle risorse minerarie.
3. Incentiva iniziative di terzi, con particolare riguardo a quelle promosse da enti pubblici o partecipate da essi. Partecipa, ove opportuno, fino al 50% della spesa.

TITOLO III
Ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali

(18)

Capo I - Disposizioni relative alla ricerca

(19)

Art. 13
Definizione.

1. La ricerca e' l'attivita' di individuazione dei giacimenti idrotermali e di quelli delle acque minerali e di sorgente, delle aree ad essi sottese e dei loro emungimenti, nonche' della loro estensione e delle quantita' e qualita' delle rispettive risorse.
2. Essa e' riservata principalmente alla Regione.
3. E' consentita anche al privato che abbia capacita' tecnica ed economica e che si munisca del relativo permesso.

Art. 14
Oggetto della ricerca.

1. La ricerca ha ad oggetto:
a) l'individuazione di scaturigini idrominerali o di falde acquifere non affioranti, aventi caratteristiche

(17) Comma abrogato dall'art. 111, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(18) La rubrica del presente Titolo e' stata cosi' sostituita dall'art. 25, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Titolo III - Permessi e concessioni>>.
(19) La rubrica del presente Capo e' stata cosi' sostituita dall'art. 25, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Capo I - Ricerca>>.

minerali, termali o di acqua di sorgente;
b) la delimitazione del bacino idrogeologico e dell'area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti e delle falde;
c) lo studio dell'origine e della natura dei terreni e del bacino idrogeologico, corredato da rilievi comprendenti la ricostruzione del bacino di alimentazione del giacimento e i dati relativi alle perforazioni eseguite ed alle eventuali indagini geoelettriche e sismiche;
d) l'accertamento della costanza della temperatura, della conducibilita' elettrica, delle caratteristiche organolettiche, fisiche, fisico-chimiche, chimiche e batteriologiche dell'acqua minerale anche a seguito di variazione di portata.
e) la dimostrazione, attraverso indagini cliniche e tossico-farmacologiche appropriate alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale e ad i suoi effetti sull'organismo umano, che l'acqua stessa sia in possesso di caratteristiche igieniche particolari nonche' di proprieta' favorevoli alla salute;
f) la determinazione del microbismo dell'acqua minerale, l'assenza dei parassiti, di microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale;
g) la captazione, con opere provvisorie, ai fini degli accertamenti di cui ai punti precedenti.

2. Per la individuazione delle caratteristiche delle acque minerali, termali e di sorgente si seguono le disposizioni contenute nel d.lgs. 176/2011 (20) e nella legge n. 323/2000.

Art. 15
Limiti della ricerca.

1. La ricerca e' ammessa per un'area non superiore a duecento ettari e per un tempo non superiore a due anni.
2. La Direzione competente ai bacini idrografici puo' vietare o sospendere la ricerca in caso di particolari abbassamenti delle falde o in caso di inquinamenti e di peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali.
3. [Il testo unico di cui al precedente articolo 3 comma 7 fissera' divieti specifici e metodiche di ricerca, anche in relazione alla sicurezza e igiene dei lavori.] (21)

Art. 16
Obblighi del ricercatore.

1. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, comunica l'avvio della ricerca ai sindaci ed ai proprietari e possessori dei terreni interessati dai lavori, inviando copia dell'istanza e dei documenti di cui all'art. 20, terzo comma, lettere a) e b).
2. Il ricercatore entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (22) una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti.
3. Il ricercatore inoltre comunica, immediatamente e per iscritto, alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (23) il rinvenimento di falde acquifere e la captazione delle sorgenti.
4. Invita l'Azienda Sanitaria Locale ed il Servizio regionale "Risorse del Territorio" (24) ad assistere alle attivita' connesse ai prelievi dei campioni di acqua, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche.
5. Adotta le misure di protezione contro ogni pericolo di inquinamento, facendo in modo che anche i materiali impiegati nelle opere di captazione, di canalizzazione e di contenimento impediscano qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica dell'acqua minerale naturale.
6. Invia gli elementi conoscitivi della ricerca alla Regione ai fini dell'aggiornamento del Piano.
7. Ripristina lo stato dei luoghi dove non si rinvengono falde acquifere utilizzabili e risarcisce i danni arrecati a terzi.

Art. 17

---

(20) Le parole "nel d.lgs. 176/2011" sono state introdotte dall'art. 26, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "nella legge n. 105/1992".
(21) Comma abrogato dall'art. 111, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(22) Le parole "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 27, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "struttura regionale competente ed alla Provincia".
(23) Le parole "alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 27, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "agli stessi enti".
(24) Le parole "Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 27, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Estrattive e Minerarie".

Accesso ai fondi.

1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro della ricerca non possono opporsi ai lavori, fermi restando i divieti contenuti nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
2. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire danni causati dai lavori di ricerca.
3. Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha facolta' di esigere una cauzione, che il ricercatore deve depositare entro trenta giorni dalla data della richiesta.
4. Quando le parti non si siano accordate sull'entita' della cauzione, il Servizio "Risorse del Territorio" (25) decreta, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, l'ammontare della cauzione medesima.
5. Il ricercatore puo' dare esecuzione ai lavori solo dopo l'effettuazione del deposito.
6. La coltivazione non puo' essere iniziata prima del pagamento dell'eventuale indennita' di esproprio.

Art. 18
Diritti.

1. La ricerca puo' essere congruamente prorogata se non e' portata a termine per giustificati motivi.
2. Il ricercatore ha diritto ad un indennizzo a carico del concessionario in ragione dell'attivita' svolta e delle opere utilizzabili ai fini della coltivazione.
3. L'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 2, in mancanza di accordo tra il ricercatore ed il concessionario, e' determinato equamente nel provvedimento di concessione. (26)

Art. 19
Diritto proporzionale.

(27)

1. La ricerca e' sottoposta al diritto proporzionale annuo anticipato pari a Euro 11,57 (28) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ammessa, da corrispondersi in favore della Regione.
2. La misura del diritto proporzionale viene adeguata ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Capo II - Permesso

Art. 20
Istanza.

1. La ricerca delle acque minerali e termali e' consentita anche a terzi, purche' siano muniti di permesso.
2. L'istanza per ottenere il permesso di ricerca e' presentata alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (29).

---

(25) Le parole "Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 28, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Estrattive e Minerarie".
(26) Articolo cosi' sostituito dall'art. 29, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 18 - Diritti.
1. La ricerca, qualora non sia stata portata a termine per motivi giustificati, puo' essere congruamente prorogata.
2. Il ricercatore ha diritto di prelazione nella concessione dell'area oggetto della sua ricerca, sempre che sia stato adempiente ai suoi obblighi.
3. Il ricercatore, qualora non abbia ottenuto la concessione malgrado la presentazione dell'istanza, ha diritto ad un'indennita' a carico del concessionario, in ragione delle opere utilizzabili ai fini della coltivazione.
4. L'ammontare, qualora non sia concordato tra il ricercatore ed il concessionario, e' determinato equamente nel provvedimento di concessione in favore del terzo.
5. Il ricercatore non ha diritto all'indennita' nel caso in cui non abbia presentato istanza di concessione o non abbia fatto richiesta di indennita' prima del rilascio della concessione ad altri o nell'ipotesi in cui la coltivazione non sia ritenuta dalla Regione economicamente conveniente.>>.
(27) Vedi, anche, la Delib.G.R. 21 febbraio 2005, n. 186.
(28) La cifra "11,57" e' stata introdotta dall'art. 30, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione della originaria cifra "10,33".
(29) Le parole "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 31, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Provincia nella quale ricade il territorio interessato".

3. L'istanza deve essere corredata dai seguenti elementi:
   a) da una mappa dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su planimetria in scala non superiore a 1:25.000;
   b) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire, compreso il sistema di captazione provvisoria, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento nonche' i tempi di attuazione;
   c) da una relazione idrogeologica sulla zona interessata dalle ricerche, con particolare riferimento all'uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino idrogeologico, redatta da un tecnico specifico della materia;
   d) dalla documentazione atta a dimostrare il possesso, da parte del titolare o del legale rappresentante in caso di societa', dei requisiti tecnici ed economici adeguati alle attivita' da intraprendere;
   e) dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato dei carichi pendenti e dalla documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) (30), tutti in data non anteriore a tre mesi;
   f) dal certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della societa' non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
   g) da uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attivita' di ricerca programmate comportano sull'ambiente;
   h) dalle ricevute della spedizione, ai comuni ed ai proprietari interessati, [della copia dell'istanza inoltrata alla Regione e] (31) della documentazione di cui alla precedente lettera b);
   i) dall'impegno ad adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli di cui all'art. 22 della presente legge ed alle prescrizioni contenute nel permesso.
4. La Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (32) puo' richiedere ogni altra documentazione ritenuta pertinente.
5. Qualora il permesso di ricerca sia chiesto da una societa', alla istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.
6. Gli enti locali devono allegare la relativa delibera consiliare.

Art. 21
Istanze concorrenti e priorita'.

1. Due o piu' istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti qualora ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca.
2. In caso di concorso di piu' istanze, e' preferita quella del soggetto che presenta la capacita' tecnico-economica piu' idonea alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, tenuto conto delle ricadute per l'economia locale e della sostenibilita' ambientale degli interventi; a parita' di condizioni prevale l'istanza presentata anteriormente. (33)
3. A parita' di condizioni prevale la data anteriore di presentazione dell'istanza.

Art. 22
Parere del Comune.

[1. La domanda e' sottoposta al parere del Comune o dei comuni competenti per territorio.
2. A tale scopo, il Comune provvede, entro otto giorni, alla pubblicazione dell'istanza all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e, decorsi altri quindici giorni per eventuali osservazioni di terzi, esprime il parere entro 45 giorni dalla ricezione di detta istanza. Trascorso inutilmente tale periodo, il parere si

---

(30) Le parole "dalla documentazione... n. 136)" sono state introdotte dall'art. 31, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "dal certificato di cui alla L. 31 maggio1965, n. 575, come modificata e integrata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e loro successive modificazioni e integrazioni".
(31) Parole soppresse dall'art. 31, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(32) Le parole "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 31, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione dell'originaria parola "Provincia".
(33) Comma cosi' sostituito dall'art. 32, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<2. Il permesso di ricerca e' concesso prioritariamente al proprietario dell'area e a colui che offra maggiori garanzie per il perseguimento delle finalita' della presente legge o che abbia una provata esperienza nell'attivita' mineraria.>>.

intende espresso favorevolmente.] (34)

Art. 23
(Rilascio del permesso)

1. Il permesso di ricerca e' rilasciato dal Dirigente regionale del Servizio Risorse del Territorio, previa istruttoria sull'accoglibilita', sul piano tecnico, dell'istanza.
2. Per le zone sottoposte a vincoli, il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio sente gli organi competenti.
3. Per la conclusione definitiva dell'istruttoria il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio indice una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990, che puo' fissare condizioni e prescrizioni.
4. La Direzione regionale competente per materia autorizza anche la realizzazione degli impianti e delle opere di adduzione, canalizzazione e sollevamento. (35)

Art. 24
Contenuto del permesso.

1. Il provvedimento relativo al permesso di ricerca deve contenere:
   a) le generalita' del titolare e il suo domicilio eletto nella Provincia in cui devono eseguirsi i lavori;
   b) la durata del permesso e la superficie accordata;
   c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo;
   d) la data dell'inizio dei lavori contenuti nel programma approvato;
   e) le condizioni generali e particolari a cui esso e' subordinato.
2. Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico, che ne costituisce parte integrante, sul quale e' delimitata l'area oggetto del permesso di ricerca.

Art. 25
Trasferimento del permesso.

1. Il permesso di ricerca non puo' essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio Risorse del Territorio. L'autorizzazione deve essere richiesta dal subentrante al titolo minerario ed e' subordinata al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20, lett. d). La domanda deve essere controfirmata dal primo ricercatore. L'avvenuto trasferimento deve essere notificato dalla Regione ai Sindaci territorialmente interessati. (36)
2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso e' stato rilasciato.
3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata comporta la decadenza del permesso.

Capo III - Coltivazione

Art. 26
Definizione e attribuzione delle funzioni.

1. La coltivazione e' l'attivita' preordinata allo sfruttamento dei giacimenti ed alla estrazione delle acque

---

(34) Articolo abrogato dall'art. 111, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(35) Articolo cosi' sostituito dall'art. 33, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 23 - Rilascio del permesso.
1. Il permesso di ricerca e' rilasciato dal Dirigente della struttura provinciale competente, previa istruttoria sull'accoglibilita', sul piano tecnico, dell'istanza.
2. Per le zone sottoposte a vincoli il Dirigente sente gli organi competenti.
3. Per la conclusione definitiva dell'istruttoria il Servizio provinciale competente indice una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990, la quale puo' fissare condizioni e prescrizioni.
4. La Provincia autorizza anche la realizzazione degli impianti e delle opere di adduzione, canalizzazione e sollevamento.>>.
(36) Comma cosi' sostituito dall'art. 34, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<1. Il permesso di ricerca non puo' essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione del Dirigente competente. L'autorizzazione deve essere richiesta dal subentrante al titolo minerario ed e' subordinata al possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 20 punto d). La domanda deve essere controfirmata dal primo ricercatore. L'avvenuto trasferimento deve essere notificato dalla Provincia ai Sindaci territorialmente interessati ed al Servizio regionale "Attivita' Estrattive e Minerarie" per le operazioni di vigilanza.>>.

minerali, termali e di sorgente.
2. La coltivazione e' subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza, della liberta' di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione, e tenuto conto delle priorita' stabilite dalla presente legge. (37)
3. Le relative funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione (38).

Art. 27
Oggetto della coltivazione.

1. La coltivazione ha ad oggetto:
a) l'elevazione in superficie, con opere permanenti, delle acque minerali, termali e di sorgente non affioranti;
b) la stabile sistemazione delle superfici;
c) la sistemazione e la manutenzione dell'area di protezione igienico-sanitaria;
d) l'adozione delle misure di salvaguardia della portata e della qualita';
e) l'esecuzione delle opere finalizzate all'utilizzazione delle acque;
f) ogni altra attivita' necessaria alla conservazione, al miglioramento ed all'utilizzazione razionale del giacimento.

Art. 28
Condizioni particolari.

1. La coltivazione non puo' essere iniziata prima del pagamento delle indennita' al ricercatore e all'espropriato o del deposito delle somme.

Art. 29
Aree di salvaguardia.

1. Le zone di rispetto assoluto igienico-sanitario per la tutela dei requisiti mineralogici delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa, cosi' come previste nel Piano, sono parti integranti delle miniere e sono soggette ad esproprio a favore della Regione e a spese del concessionario.
2. Le opere pertinenziali, cosi' come definite al successivo articolo 32, ivi costruite dal concessionario, sono di proprieta' della Regione.
3. Le zone di protezione ambientale, previste per la salvaguardia dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica delle falde e delle caratteristiche naturali delle localita', sono vincolate ed ogni attivita' e' soggetta al preventivo nulla osta del Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (39).
4. Qualora lo impongano particolari e contingenti necessita' concernenti l'assetto idrogeologico, quali inquinamento, impoverimento della falda idrica, consolidamento del suolo, la coltivazione puo' essere sospesa per aree determinate e per tempo definito, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Servizio Risorse del Territorio (40).

Art. 30
Pubblica utilita'.

1. Le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, la conduzione, l'adduzione e l'accumulo delle acque minerali, termali e di sorgente, alla loro utilizzazione, alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica ed alla sicurezza dell'attivita' di coltivazione, sono considerate di pubblica utilita' ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e

---

(37) Comma cosi' sostituito dall'art. 35, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<2. Essa viene effettuata attraverso l'istituto della concessione, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e delle priorita' stabilite dalla presente legge.>>.
(38) Le parole "esercitate dalla Regione" sono state introdotte dall'art. 35, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "attribuite alle province".
(39) Le parole "del Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 36, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "del Comitato tecnico regionale consultivo".
(40) Le parole "su proposta del Servizio Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 36, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "sentito il Servizio regionale "Attivita' Estrattive e Minerarie"".

integrazioni.
2. Quando le opere indicate nel comma precedente debbono eseguirsi fuori dal perimetro della zona di rispetto, il dirigente del Servizio Risorse del Territorio (41), su richiesta del concessionario, puo' ordinare l'occupazione d'urgenza e procedere all'esproprio anche per la costituzione di servitu' coattiva, ponendo le indennita' a carico del concessionario.
3. Tali opere, pur eseguite a spese del concessionario, sono di proprieta' della Regione unitamente alle aree espropriate, fatta eccezione per gli stabilimenti insistenti fuori del perimetro delle aree di rispetto assoluto, che non impediscano diverso e comodo sfruttamento della risorsa naturale.

Art. 31
Permesso di costruire.

(42)

1. Per la realizzazione delle opere nell'area di rispetto ambientale, il permesso a costruire e' subordinato (43) all'accertamento del possesso della concessione mineraria.

Art. 32
Pertinenze.

1. Costituiscono pertinenze indisponibili del giacimento le opere di captazione, gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali e tutte le opere, anche aziendali, sempre che funzionali all'esercizio estrattivo, situate nell'area di concessione mineraria.
2. Non costituiscono pertinenze indisponibili le opere separabili senza pregiudizio del giacimento.

Art. 33
Diritto proporzionale - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti.

1. Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Euro 2.892,16 (44) per le acque minerali e di Euro 1.446,00 (45) per le acque di sorgente.
2. Per gli anni successivi al primo, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo, sotto pena, in mancanza, di decadenza dalla concessione. Entro un mese dal pagamento i concessionari sono tenuti ad inviare copia della quietanza all'ufficio provinciale ed a quello regionale competenti in materia di acque minerali e termali.
3. La misura del diritto proporzionale annuo e' adeguata con provvedimento del Servizio regionale "Risorse del Territorio" (46) ogni biennio, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT, prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'uso delle pertinenze funzionali di cui alla presente legge, il nuovo concessionario e' tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno piu' utilizzate.
5. E' istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2011, un canone a carico dei concessionari di acque minerali e termali destinate rispettivamente all'imbottigliamento e commercializzazione o attivita' termali, determinato nella misura di:

---

(41) Le parole "Servizio Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 37, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Servizio provinciale competente".
(42) La rubrica del presente articolo e' stata cosi' sostituita dall'art. 38, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Concessione edilizia>>.
(43) Le parole "il permesso a costruire e' subordinato" sono state introdotte dall'art. 38, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "la concessione edilizia sara' subordinata".
(44) Le parole "Euro 2.892,16" sono state introdotte dall'art. 39, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Euro 2582,28".
(45) Le parole "Euro 1.446,00" sono state introdotte dall'art. 39, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Euro 1291,14".
(46) Le parole "Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 39, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Estrattive e Minerarie".

a) euro 4,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti; (47)
b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;
c) euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata. (48)

5 bis. Al fine di garantire la difesa dei livelli occupazionali in considerazione della congiuntura economica in atto, ai concessionari, che sottoscrivono un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali, il canone stabilito dal comma 5 e' applicato in forma ridotta come segue:
a) euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;
b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;
c) euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata. (49)

5 ter. L'importo corrispondente al canone determinato ai sensi dei commi 5 e 5 bis deve essere corrisposto dai concessionari alla Regione Abruzzo in rate semestrali posticipate, calcolate sulla base dei consumi dei rispettivi semestri entro il mese successivo a quello di scadenza del semestre di riferimento. (50)

5 quater. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento il concessionario deve corrispondere una sanzione amministrativa pari al 20% dell'importo non versato, ridotta al 10% se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto, nonche' gli interessi determinati con applicazione dei tassi definiti con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). (51)

5 quinquies. In caso di accertamento d'ufficio, la mancata regolarizzazione del versamento ai sensi del comma 5 quater entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta, previa diffida, la decadenza della concessione da disporre con provvedimento da parte della Struttura competente. (52)

5 sexies. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo, i concessionari trasmettono alla Direzione regionale competente in materia entro il mese successivo al semestre di riferimento, in concomitanza con il pagamento del canone semestrale dovuto, un'autocertificazione attestante la quantita' di acqua minerale naturale e di sorgente emunta e quella imbottigliata e, per le acque termali, la quantita' di acqua emunta, come rilevate dagli appositi misuratori dei volumi e delle portate installati a cura dei concessionari medesimi. (53)

5 septies. I semestri di riferimento hanno termine al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. (54)

5 octies. Al fine di conseguire la piu' ampia semplificazione e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le norme applicative dell'articolo medesimo. (55)

5 novies. Le entrate confluiscono nel bilancio regionale a decorrere dall'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono imputate al capitolo di entrata 03.01.001 - 31150, "Proventi derivanti da applicazione del canone sulle concessioni acque minerali". (56)

5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in euro 100 mila annui. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta nel capitolo di spesa, di nuova istituzione, 08.01.020 - 131010, denominato "Trasferimento ai

---

(47) Lettera cosi' sostituita dall'art. 29, comma 1, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1. Il testo originario era cosi' formulato: <<a) euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;>>.

(48) Comma gia' sostituito, in attuazione dell'art. 31, L.R. 30 aprile 2009, n. 6, dall'art. 40, comma 1, L.R. 9 gennaio 2010, n. 1, successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 5 maggio 2010, n. 14 e poi cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43. Il testo originario era cosi' formulato: <<5. I concessionari sono tenuti a versare ai comuni interessati un contributo annuale per gli oneri diretti ed indiretti da essi sostenuti in conseguenza delle opere ed attivita' relative alla estrazione, adduzione, utilizzazione, sfruttamento e trasporto delle acque minerali, termali e di sorgente emunte nel territorio, sulla base di parametri stabiliti dalla Giunta regionale e riportati nel testo unico di cui al precedente art. 3, comma 7.>>.

(49) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 2, L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e poi cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

(50) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 2, L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e poi cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

(51) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 2, L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e poi cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

(52) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 2, L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e poi cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

(53) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 2, L.R. 9 gennaio 2010, n. 1, successivamente abrogato dall'art. 10, comma 2, L.R. 5 maggio 2010, n. 14 e poi nuovamente aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

(54) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

(55) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

(56) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

Comuni del 10% dei proventi del canone di concessione per le acque minerali e termali", e' destinata all'amministrazione comunale nella quale e' sita la concessione e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento della Giunta regionale. (57)

5 undecies. I canoni fissati al comma 5 bis cessano di applicarsi qualora le imprese operanti nel settore riducano gli attuali livelli occupazionali. In tale eventualita' tornano ad applicarsi i canoni previsti dal comma 5. (58)

Art. 34
(Modificazione dell'estensione dell'area concessa)

1. Con provvedimento motivato della Regione, l'area concessa puo' essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, ferma restando la durata stabilita nel provvedimento originario. (59)

Art. 35
Obblighi.

1. La coltivazione comporta, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, i seguenti obblighi:
   a) eseguire ogni anno alla presenza di un funzionario della struttura regionale competente la misurazione della portata, della temperatura ed il rilevamento di ogni altro elemento utile in ordine alle caratteristiche del giacimento;
   b) inviare al Servizio regionale "Risorse del Territorio" (60) ed a quella provinciale le risultanze dei controlli batteriologici e chimico-fisici eseguiti da Laboratori ed istituzioni abilitati dal Ministero della Sanita' in conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa (61). Per le acque termali le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche devono essere effettuate ogni anno con le modalita' previste dalle vigenti leggi.
   c) l'effettuazione di analisi per periodi diversi da quelli indicati dalla presente legge, eventualmente prescritte dalla Regione (62).
   d) inviare al Servizio regionale "Risorse del Territorio" (63), entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori che il concessionario intende svolgere nell'anno successivo.

---

(57) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43, poi cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 novembre 2011, n. 37, infine cosi' sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1. Il testo originario era cosi' formulato: <<5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in euro 100.000,00 annui. Al fine di dotare la Direzione regionale competente in materia della strumentazione e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse alle disposizioni di cui alla presente legge, i proventi dell'anno 2011 sono destinati prioritariamente all'acquisto di automezzi ed attrezzature e agli oneri connessi alla predisposizione del "Piano regionale delle acque minerali e termali di cui all'art. 7 della L.R. 15/2002".>>.

(58) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

(59) Articolo cosi' sostituito dall'art. 40, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 34 - Modificazione dell'estensione dell'area concessa.
1. Il limite di superficie contenuto nel provvedimento di concessione puo' essere aumentato o diminuito su richiesta del concessionario per documentate esigenze riconosciute dalla Provincia.
2. La richiesta relativa e' istruita conformemente all'iter previsto per l'originaria istanza di concessione, tranne che per la riduzione.
3. Il limite di superficie della concessione puo' essere altresi' ridotto per sopravvenute prevalenti ragioni di interesse pubblico, sentito il parere del concessionario, con provvedimento motivato della Provincia, nel quale e' determinato il nuovo diritto proporzionale.>>.

(60) Le parole "Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 41, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Estrattive e Minerarie".

(61) Le parole "dalla vigente normativa" sono state introdotte dall'art. 41, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "dal D.Lgs. n. 105/1992, dal D.M. n. 542/1992, dal D.M. 13 gennaio 1993 e successive integrazioni e modificazioni".

(62) Le parole "dalla Regione" sono state introdotte dall'art. 41, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "dall'Amministrazione provinciale".

(63) Le parole "Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 41, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Estrattive e Minerarie".

Capo IV - Concessione mineraria

Art. 36
(Concessione)

1. La coltivazione e' subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria di cui all'articolo 26; la durata massima della concessione non puo' essere superiore a trent'anni ed e' proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati.
2. La concessione e' rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e comunque subordinatamente al riconoscimento dell'esistenza e della coltivabilita' del relativo giacimento.
3. La concessione non puo' aversi separatamente dall'area di rispetto igienico-sanitario e comporta il diritto-dovere di coltivazione ed utilizzazione.
4. Durante la coltivazione, il concessionario puo' richiedere alla Regione di effettuare la ricerca di altre sostanze minerali, nel rispetto delle norme relative al permesso.
5. La concessione non puo' essere rilasciata:
   a) se il richiedente e' in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente;
   b) se e' iniziata, a carico del richiedente, una delle procedure di cui alla lettera a);
   c) se il richiedente ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua moralita' professionale;
   d) se il richiedente non ha ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili;
   d-bis) se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. La presente lettera non si applica se il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Ai fini dell'applicazione della presente lettera:
      1) per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di euro 5.000,00;
      2) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione;
      3) costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
6. La concessione e' assegnata con il criterio dell'offerta considerata piu' vantaggiosa attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate, tenuto conto dei seguenti elementi:
   a) documentazione comprovante l'idoneita' tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo o elemento di valutazione;
   b) programma di coltivazione del giacimento;
   c) piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa nonche' alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attivita' produce sul territorio.
7. In caso di valutazione paritaria delle offerte e' fatta salva la preferenza da accordare al titolare del permesso di ricerca ed in subordine al proprietario dell'area in cui e' compresa la miniera e su cui devono essere eseguite le opere necessarie alla coltivazione ed alla utilizzazione.
8. La coltivazione del giacimento e' mantenuta in attivita' durante il periodo di concessione; se ricorrono fondati motivi, la Regione puo' consentire la sospensione della stessa, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.
9. Se la concessione viene meno per qualsiasi motivo, il concessionario deve fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.
10. All'atto del rilascio della concessione a societa' e se si verifica un trasferimento di quote pari al 10 per cento del capitale sociale, la certificazione di cui al d.lgs. 159/2011 e' esibita da tutti i soci.
11. Ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) come novellato dall'articolo 96, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee della durata di venti anni, salvo che il concessionario

non incorra in motivi di decadenza. (64)

Art. 37
Istanza di concessione.

[1. L'istanza per ottenere la concessione deve essere presentata alla Provincia con i seguenti allegati:
a) planimetria a scala 1:25.000 con indicazione del perimetro dell'area oggetto di richiesta di concessione, della ubicazione delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti, delle opere di captazione, dello stabilimento di progetto e delle relative condotte, della viabilita' esistente e di quella di progetto destinata al collegamento interno ed esterno dello stabilimento;
b) il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate le opere e le attivita' necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farvi fronte e i tempi di attuazione;
c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico comprendente:
- l'inquadramento geologico, stratigrafico e tettonico dell'area;
- la climatologia locale;
- il bilancio idrogeologico;
- la geochimica delle acque;
- l'idraulica dei sistemi di captazione;
- l'illustrazione delle modalita' di coltivazione del giacimento;
d) un progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con documentazione relativa all'inserimento paesistico delle opere e l'indicazione dei parametri urbanistici che si prevede di utilizzare;
e) certificati dei definitivi accertamenti chimico-fisici microbiologici delle sorgenti;
f) certificazione rilasciata dal Comune contenente la normativa urbanistica dell'area interessata nonche' la cartografia degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con indicazione dei vincoli gravanti sull'area interessata;
g) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le imprese;
h) documentazione atta a dimostrare il possesso da parte del titolare, o del legale rappresentante in caso di societa', dei requisiti tecnici ed economico-finanziari adeguati all'attivita' da intraprendere;
i) certificato generale del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e dal certificato di cui alla legge n. 575/1965 come modificata e integrata dalla legge n. 55/1990 e loro successive modificazioni ed integrazioni, tutti in data non anteriore a tre mesi;
l) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della societa' non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
m) studio di valutazione di impatto ambientale.
2. La Provincia chiede il nulla osta dell'Autorita' di Bacino, il parere del competente Servizio tecnico del territorio sugli aspetti tecnici/idraulici ed il parere del Servizio Gestione e Tutela Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea in relazione alla compatibilita' dell'autorizzando prelievo idrico con l'equilibrio idrogeologico del bacino idrografico.
3. Qualora la concessione sia richiesta da una societa', alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto.] (65)

Art. 37-bis
(Contributo alle spese di istruttoria)

1. Per i procedimenti amministrativi relativi al rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente ovvero per i procedimenti concernenti i trasferimenti o le modifiche dei

(64) Articolo gia' sostituito dall'art. 42, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) e poi cosi' modificato, con l'aggiunta della lettera d-bis al comma 5, dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 gennaio 2017, n. 1 (vedi amche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 36 - Concessione.
1. La coltivazione e' soggetta a concessione mineraria.
2. La concessione puo' essere rilasciata, quando la Regione non intenda, per motivi di interesse superiore procedere autonomamente alla coltivazione, a chiunque, persona fisica o giuridica, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio dell'Amministrazione provinciale, idoneita' tecnica ed economica a condurre l'impresa, in relazione alle indicazioni di piano.
3. La concessione non puo' aversi separatamente dall'area di rispetto igienico sanitario e comporta il diritto-dovere di coltivazione e di utilizzazione.
4. Durante la coltivazione il concessionario puo' richiedere alla Provincia di effettuare la ricerca di altre sostanze minerali, nel rispetto delle norme relative al permesso.>>.
(65) Articolo abrogato dall'art. 111, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).

predetti provvedimenti amministrativi e' dovuto alla Regione l'importo di euro 300,00 a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Le entrate confluiscono nel bilancio regionale a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge e sono imputate alla UPB 03.04.001.

2. L'attestazione del versamento e' allegata all'istanza. (66)

Art. 38
Preferenze per il rilascio della concessione.

[1. Hanno priorita' nel rilascio della concessione, nell'ordine che segue, il ricercatore, il proprietario dell'area in cui e' compresa la miniera e nella quale devono eseguirsi le opere necessarie alla coltivazione e alla utilizzazione e colui che offra maggiori garanzie.] (67)

Art. 39
Rilascio e durata delle Concessioni.

[1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato dal Dirigente dell'Amministrazione provinciale competente, solo dopo che l'Amministrazione regionale abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilita' del relativo giacimento. La durata del titolo non e' mai superiore ai 30 anni.

2. All'atto di rilascio della concessione a societa' e comunque nel caso in cui si verifichi un trasferimento di quote pari al 10% del capitale sociale, la certificazione di cui alla legge n. 575/1965, come successivamente integrata e modificata dalla legge n. 55/1990, deve essere esibita da tutti i soci.] (68)

Art. 40
Contenuto della concessione.

1. La concessione ha ad oggetto il giacimento, costituito dalla sorgente e dall'area di rispetto assoluto igienico-sanitario.
2. L'atto concessorio contiene:
   a) l'indicazione delle generalita' del concessionario e del suo domicilio eletto in uno dei comuni interessati all'attivita';
   b) la durata della concessione;
   c) la delimitazione dell'area oggetto di concessione e quelle di protezione igienico-sanitaria (69);
   d) l'indicazione del diritto proporzionale carico del concessionario;
   e) l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto (70) al ricercatore;
   f) l'obbligo del concessionario di indennizzare gli espropri e di eseguire i lavori necessari all'apertura al pubblico degli stabilimenti, in tempi strettamente tecnici;
   g) altri obblighi, compreso il rispetto dell'eventuale uso civico secondo la stipulanda (71) convenzione tra Regione (72) e Comune, oltre che condizioni a discrezione della Regione (73);
   g-bis) la quantita' massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi; (74)
   g-ter) eventuali prescrizioni e limitazioni. (75)

---

(66) Articolo inserito dall'art. 43, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(67) Articolo abrogato dall'art. 111, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(68) Articolo abrogato dall'art. 111, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(69) Lettera cosi' sostituita dall'art. 167, comma 3, L.R. 26 aprile 2004, n. 15. Il testo originario era cosi' formulato: <<c) la delimitazione dell'area del giacimento.>>.
(70) Le parole "dell'indennizzo eventualmente dovuto" sono state introdotte dall'art. 44, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "dell'indennita' eventualmente dovuta".
(71) Le parole "la stipulanda" sono state introdotte dall'art. 44, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle parole "lani volu", che pero' non comparivano nel testo originario (ivi gia' esisteva, invece, la parola "stipulanda").
(72) La parola "Regione" e' stata introdotta dall'art. 44, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione della originaria parola "Provincia".
(73) Le parole "della Regione" sono state introdotte dall'art. 44, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "dell'Amministrazione provinciale".
(74) Lettera aggiunta dall'art. 44, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).

3. Al provvedimento sono allegati:
   a) la planimetria e il verbale di delimitazione, che ne costituiscono parte integrante;
   b) il programma generale di coltivazione;
   c) il progetto planivolumetrico (76) dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d'ufficio;
4. Qualora la concessione sia accordata ad una societa', questa ha l'obbligo di comunicare alla Regione (77) le modificazioni dello statuto e delle cariche sociali, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 41
Deposito cauzionale e denuncia di esercizio.

1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il titolare e' tenuto a depositare a favore della Regione una cauzione mediante fideiussione bancaria (o polizza fidejussoria assicurativa), d'importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non inferiore a Euro 51.645,69 (78). La cauzione e' vincolata per tutta la durata del programma di lavoro.
2. Lo svincolo della cauzione e' concesso, a domanda dell'interessato, con provvedimento del dirigente del Servizio "Risorse del Territorio" (79).
3. In caso di mancata realizzazione del programma o in caso di decadenza della concessione, la Giunta regionale destina l'importo della cauzione ad interventi diretti alla tutela, manutenzione e studi delle sorgenti.

Art. 42
(Riconoscimento)

1. Il riconoscimento dell'acqua minerale naturale e' effettuato ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 176/2011.
2. Il riconoscimento dell'acqua di sorgente e' effettuato ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 176/2011. (80)

Art. 43
(Trasferimento della concessione)

1. La concessione puo' essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione della Regione richiesta dal titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo da parte del soggetto subentrante del possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione.
2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione.
3. L'atto di cessione e' nullo in assenza dell' autorizzazione preventiva di cui al comma 1; la nullita' dell'atto di cessione comporta la pronuncia di decadenza della concessione, con le modalita' di cui al comma 2

---

(75) Lettera aggiunta dall'art. 44, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(76) La parola "planivolumetrico" e' stata introdotta dall'art. 44, comma 5, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione della parola "lanivolumetrico", che pero' non compariva nel testo originario (ivi gia' esisteva, invece, la parola "planivolumetrico").
(77) La parola "Regione" e' stata introdotta dall'art. 44, comma 6, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione della originaria parola "Provincia".
(78) Periodo cosi' modificato dall'art. 167, comma 4, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
(79) Le parole "Risorse del Territorio" sono state introdotta dall'art. 45, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "provinciale competente, sentito il dirigente del Servizio regionale "Attivita' Estrattive e Minerarie"".
(80) Articolo cosi' sostituito dall'art. 46, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 42 - Riconoscimento.
1. Il Servizio provinciale competente trasmette l'istanza di concessione al Ministero della Sanita', per il riconoscimento di cui alla lettera t) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla pertinente documentazione presentata dal richiedente la concessione, nella quale dovranno essere specificati la denominazione dell'acqua, la localita' ove essa viene emunta, gli eventuali trattamenti dell'acqua prima della sua utilizzazione.
2. Analoga trasmissione si avra' per il Piano regionale di cui al precedente art. 7.>>.

dell'articolo 50. (81)

Art. 44
(Trasformazione e modifiche delle societa')

1. Se il titolare della concessione e' una societa', ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della stessa e' soggetto ad autorizzazione della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 159/2011.
2. L'assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta la pronuncia di decadenza con le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 50.
3. Il possesso dei requisiti, previsti dalla presente legge, da parte dei legali rappresentanti e degli amministratori della societa' che subentra, nonche' degli imprenditori individuali e' presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1. (82)

Art. 45
Fallimento.

1. In caso di fallimento del titolare della concessione la Regione (83) pronuncia la decadenza della concessione.

Art. 46
(Successione mortis causa)

1. In caso di morte del concessionario, la concessione e' trasferita, previa autorizzazione della Regione all'erede che ne fa richiesta entro nove mesi dal decesso del titolare, salvo il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge.
2. In caso di piu' eredi, fatto salvo l'obbligo del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario se provvedono a nominare un rappresentante unico o a costituire una societa' commerciale in conformita' alle vigenti norme civilistiche, con richiesta presentata entro il termine di cui al comma 1.
3. Il decorso del termine di cui al comma 2 equivale a rinuncia alla concessione da parte degli eredi; in tal

---

(81) Articolo cosi' sostituito dall'art. 47, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 43 - Trasferimento della concessione.
1. La concessione non puo' essere trasferita per atto tra vivi fra societa' senza l'autorizzazione della Provincia.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della concessione ed e' subordinata al possesso, da parte del cessionario, dei requisiti soggettivi di cui al precedente art., 37, lettere g), h), i), l).
3. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione e' stata rilasciata.
4. Ogni atto di cessione, che non abbia riportato la, suddetta autorizzazione preventiva, e' nullo. In tal caso la Provincia puo' pronunciare la decadenza della concessione, secondo la procedura indicata nell'art. 50.>>.
(82) Articolo cosi' sostituito dall'art. 48, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 44 - Trasformazioni e modifiche delle societa'.
1. Quando il titolare della concessione e' una societa', ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della stessa e' soggetto alla preventiva autorizzazione della Provincia, nel rispetto della legge n. 575/1965 come modificata ed integrata dalla legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della societa' concessionaria, che non abbia riportato la suddetta autorizzazione preventiva comporta la decadenza della concessione, ai sensi del successivo art. 50 della presente legge.
3. I legali rappresentanti e gli amministratori della nuova societa', al pari degli imprenditori individuali, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi. L'accertamento di tali requisiti costituisce presupposto per il rilascio della preventiva autorizzazione di cui al primo comma.
5. Oltre che nel caso di trasformazione e modifica societaria, qualora si verifichi la sostituzione o integrazione dei soggetti nei confronti dei quali e' richiesta la certificazione ai sensi della legge n. 575/1965 come modificata ed integrata dalla legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale certificazione deve essere riprodotta dai nuovi soggetti ai fini del mantenimento della concessione.>>.
(83) La parola "Regione" e' stata introdotta dall'art. 49, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione dell'originaria parola "Provincia".

caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49. (84)

Art. 47
Rinnovo.

[1. La concessione puo' essere prorogata, su richiesta dell'interessato da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza dei periodi concessi.
2. L'istanza di rinnovo e' corredata da una relazione sull'attivita' svolta e su quella da svolgere ed e' accoglibile solo in caso di buona conduzione del giacimento, di razionale manutenzione e miglioramento degli impianti e delle pertinenze, di avvenuta utile gestione dello stabilimento.
3. L'Amministrazione provinciale si pronuncia, previa istruttoria da concludersi con una conferenza dei vari servizi e Enti coinvolti, entro tre mesi, trascorsi i quali operera' il silenzio assenso.
4. La proroga non puo' essere negata per l'avvenuta insorgenza di vincoli di altra natura, per il rispetto dei quali, comunque, la conferenza fissa apposite prescrizioni.] (85)

Capo V - Disposizioni comuni ai permessi ed alle concessioni

Art. 48
Cessazione.

1. Il permesso di ricerca e la concessione cessano, oltre che per scadenza del termine, per rinuncia, decadenza e revoca.
2. In ogni caso, la cessazione comporta la messa in pristino dei luoghi alterati a spese del ricercatore e del concessionario, salvo il diritto della Regione di beneficiare dei lavori eseguiti, funzionali all'utilizzazione.

Art. 49
Rinuncia.

1. La dichiarazione scritta di rinuncia, diretta [alla Provincia e per conoscenza] (86) alla Regione ed ai comuni interessati, non puo' essere sottoposta a condizione.
2. Dal giorno in cui essa e' stata presentata, il rinunziante e' costituito custode dei beni e delle relative attrezzature e pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attivita' di sfruttamento o di mutamento dello stato dei luoghi salvo l'obbligo di eliminare eventuali pericoli.
3. La Regione adotta i necessari provvedimenti di conservazione e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, il quale puo' fornire ulteriori prescrizioni per la sicurezza di luoghi e pertinenze. (87)

Art. 50
Decadenza.

1. Il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio (88) pronuncia con decreto la decadenza del permesso o della concessione nei seguenti casi:

---

(84) Articolo cosi' sostituito dall'art. 50, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 46 - Successione mortis causa.
1. Nel caso di morte del concessionario, la concessione e' trasferita con deliberazione della Provincia all'erede che ne faccia domanda entro nove mesi dal decesso del titolare, purche' sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 37.
2. Qualora succedano piu' eredi, il titolo puo' essere loro trasferito se i medesimi entro il suddetto termine, abbiano nominato un loro rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
3. Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata, ed in tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia di cui al successivo art. 49.>>.
(85) Articolo abrogato dall'art. 111, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(86) Parole soppresse dall'art. 51, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(87) Comma cosi' sostituito dall'art. 51, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<3. La Provincia prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, sentito il Servizio "Attivita' Estrattive e Minerarie", il quale puo' fornire ulteriori prescrizioni a salvaguardia della sicurezza di luoghi e pertinenze.>>.
(88) Le parole "del Servizio Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 52, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "dell'amministrazione provinciale".

a) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 16;
b) lavori non iniziati nel termine stabilito o sospesi per oltre tre mesi senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
c) mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei permessi, nelle concessioni o nelle autorizzazioni;
d) mancata corresponsione del diritto proporzionale;
e) venir meno dei requisiti di capacita' tecnica ed economica del titolare;
f) mancata realizzazione delle opere necessarie a rendere effettiva la capacita' produttiva e l'utilizzazione del giacimento;
g) trasferimento della ricerca o della gestione senza autorizzazione;
h) previsione degli articoli 44, secondo comma e 61;
i) assenza di autorizzazione sanitaria;
l) fallimento;
m) venir meno dei motivi e delle caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonche' delle proprieta' che eventualmente stavano a base della concessione;
m-bis) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione o di ricerca, riconducibile a negligenza del concessionario o del ricercatore; (89)
m-ter) in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d-bis) del comma 5 dell'articolo 36. (90)

2. La decadenza e' pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato, il quale puo' presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di trenta giorni,
3. In nessun caso il decaduto puo' vantare il diritto a rimborsi o compensi o indennita' nei confronti della Regione.

Art. 51
Revoca.

1. La Regione revoca la concessione o il permesso di ricerca per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attivita'. (91)
2. Al possessore del titolo minerario spetta il rimborso di ogni spesa convalidabile.

Art. 52
(Scadenza del termine)

1. Alla scadenza del termine della concessione, l'area e' rilasciata libera da persone e da cose, in buono stato manutentivo, con tutte le opere funzionali eseguite su di essa.
2. Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele a tal fine stabilite dalla Regione, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione. (92)

---

(89) Lettera aggiunta dall'art. 52, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(90) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 gennaio 2017, n. 1 (vedi, anche, la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della medesima legge).
(91) Comma cosi' sostituito dall'art. 53, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<1. Il dirigente del Servizio provinciale competente pronuncia la revoca del permesso o della concessione allo sfruttamento per sopraggiunti e comprovati motivi di interesse pubblico.>>.
(92) Articolo cosi' sostituito dall'art. 54, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 52 - Scadenza del termine. Rinnovo della concessione.
1. Alla scadenza del termine, l'area deve essere rilasciata libera da persone e da cose, in buono stato manutentivo, con tutte le opere funzionali eseguite su di essa.
2. La concessione puo' essere rinnovata con la medesima procedura e secondo gli stessi criteri stabiliti dalla presente legge per il rilascio e la durata del provvedimento originario, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
3. Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve presentare la relativa istanza entro l'anno precedente quello della scadenza prevista, secondo la stessa procedura stabilita per il rilascio del provvedimento originario. Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione di giacimenti idrotermominerali, il titolare della concessione puo' richiedere alla Provincia il rinnovo prima del termine sopraindicato.
4. L'istanza di rinnovo deve essere corredata da:
- una relazione sullo sfruttamento effettuato;
- una planimetria dell'area oggetto della concessione con monografia dei vertici di delimitazione;
- una planimetria che riporti lo stabilimento e tutti i manufatti e opere nel frattempo realizzati;

Art. 53
Pubblicita'.

1. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. Dalla data dei predetti provvedimenti il concessionario e' esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti nell'atto di concessione.

TITOLO IV
Utilizzazione delle acque minerali e termali

Art. 54
(Autorizzazioni)

1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 176/2011 e' subordinata ad autorizzazione regionale da rilasciare in conformita' alle disposizioni del medesimo decreto.
2. L'autorizzazione e' rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione per lo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata dalla Direzione competente in materia di politiche della salute e riguarda:
   a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali naturali e di sorgente;
   b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
   c) l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 176/2011;
   d) l'estrazione dei sali delle acque minerali.
4. La domanda per il rilascio dell' autorizzazione e' presentata allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) del Comune dove insiste lo stabilimento.
5. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.
6. L'autorizzazione contiene gli estremi del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 176/2011.
7. La modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione e' stabilita dalla Giunta regionale (93).
8. In conformita' agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 176/2011, la vigilanza sanitaria sugli impianti di utilizzazione e sulla commercializzazione e' svolta, ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), secondo le modalita' e la programmazione minima riguardante gli operatori del settore alimentare stabilite dal Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC). (94)

- una descrizione dell'impianto e del sistema di utilizzazione;
- un programma, generale di coltivazione nel quale devono essere indicati anche gli investimenti ed i tempi di attuazione.
5. Se la concessione non e' rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza dei termini, fare consegna del giacimento e delle sue pertinenze alla Regione.
6. Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dagli uffici regionali gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione.>>.

(93) L'art. 108, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) cosi' dispone: "1. La Giunta regionale approva la modulistica di cui al comma 7 dell'articolo 54 della legge regionale 15/2002 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".

(94) Articolo cosi' sostituito dall'art. 55, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 54 - Autorizzazioni.
1. La concessione per lo sfruttamento di acque minerali, termali e di sorgente costituisce ragione giuridica per il rilascio, da parte della Direzione regionale Sanita' dell'autorizzazione per:
a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e di sorgente;
b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;

Art. 54-bis
(Immissione in commercio di acqua di sorgente)

1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 176/2011 e' subordinata ad autorizzazione regionale in conformita' al medesimo decreto.
2. L'autorizzazione e' rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 176/2011 dalla Direzione competente in materia di politiche della salute entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. La domanda per il rilascio dell' autorizzazione e' presentata al SUAP del Comune in cui si trova il punto di emergenza dell'acqua di sorgente.
4. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.
5. La modulistica e la documentazione da porre a corredo della domanda di autorizzazione sono stabilite dalla Giunta regionale. (95)

Art. 55
Stabilimenti di imbottigliamento.

1. Le domande concernenti l'apertura e l'esercizio di stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente devono indicare:
   a) le generalita' e il domicilio del richiedente;
   b) il nome con il quale l'acqua viene posta in vendita,
   c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustificano la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verra' destinata;
   d) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;
   e) l'eventuale trattamento dell'acqua per la:
      1) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica alla composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta',
      2) restituzione dei gas della sorgente, eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera, mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione di anidride carbonica.
2. La domanda e' corredata dei seguenti documenti:
   a) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, e relazioni attestanti il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque rilasciate da istituti universitari;
   b) planimetria con curve di livello della localita' dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata al rispetto assoluto igienico-sanitario della sorgente stessa;
   c) relazione sommaria sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua;
   d) copia della concessione mineraria o del contratto di somministrazione preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale;
   e) nota descrittiva, corredata dai disegni in scala non inferiore a 1:200, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di un progetto gia' in atto:
      1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;
      2) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alla lettera e), punti 1) e 2) del comma 1, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonche' dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;

---

c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719;
d) l'estrazione dei sali delle acque minerali.
2. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento non puo' essere rilasciata a persona diversa dal concessionario e deve contenere gli estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanita' di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 105/1992.>>.
(95) Articolo inserito dall'art. 56, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). L'art. 108, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 cosi' dispone: "2. La modulistica e la documentazione da porre a corredo della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 15/2002 sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".

f) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al punto 2) del presente comma, nonche' per l'assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell'igiene;
g) l'etichetta, in sette esemplari, con la quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua;
h) dichiarazione di un dottore in medicina, ovvero in chimica o in chimica e farmacia, che assume la direzione sanitaria nello svolgimento dei servizi inerenti l'utilizzazione e la conservazione delle caratteristiche fisico chimiche e igieniche della sorgente. La dichiarazione e' controfirmata, per accettazione dal richiedente.

Art. 56
Etichette e contenitori.

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 176/2011; sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 26 del medesimo decreto. (96)
2. Le acque minerali e di sorgente per il diretto consumo umano, possono essere contenute in recipienti aventi capacita' non superiore ai due litri, cosi' come disposto dalla legge n. 614/1976, in esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi.
3. Valgono le disposizioni del D.M. 23 gennaio 1976 per l'autorizzazione al confezionamento dell'acqua minerale o di sorgente in contenitori diversi dal vetro (97).

Art. 57
Individuazione dell'acqua.

[1. Ogni acqua minerale e di sorgente e' commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di autorizzazione.
2. Vanno osservate le altre disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 105/1992.] (98)

Art. 58
Stabilimenti termali.

1. La domanda concernente l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali deve indicare:
a) le generalita' e il domicilio del richiedente;
b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento e' destinato;
c) il periodo di apertura dello stabilimento.
2. La domanda e' corredata dei seguenti documenti:
a) schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, per quelli di assistenza sanitaria e di funzionamento interno, nonche' delle prescrizioni igieniche, che deve osservare il personale;
b) dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal piano di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali, che assume la direzione sanitaria dello stabilimento. La dichiarazione e' controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
c) dati analitici dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque, rilasciate da istituti universitari;
d) i documenti di cui ai punti b), c), d) del precedente articolo 54.
3. Per gli stabilimenti a funzionamento stagionale, l'atto autorizzatorio deve indicare il giorno di apertura e di chiusura di ogni stagione.
4. Ogni variazione all'apertura e alla chiusura degli stabilimenti rispetto alle previsioni dell'atto autorizzatorio va comunicata al Servizio regionale competente almeno 15 giorni prima.

Art. 59
Obiettivi e indirizzi.

1. Nell'a'mbito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, emana direttive alle strutture sanitarie per la funzionale utilizzazione degli stabilimenti termali con eventuale soggiorno, pubblici e privati, anche in

(96) Comma cosi' sostituito dall'art. 57, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<1. Sulle etichette devono essere riportate, per quanto attiene alle proprieta' terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6 lettera t) della legge n. 833 del 1978.>>.
(97) Comma cosi' modificato dall'art. 167, comma 5, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
(98) Articolo abrogato dall'art. 111, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).

integrazione fra essi, in particolare nel settore delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva al ricovero di tipo ospedaliero.

Art. 60
Accreditamento e convenzionamento.

1. L'accreditamento delle strutture termali ed il consequenziale convenzionamento sono attualmente regolamentati dalla Delib.G.R. 14 maggio 1997, n. 1163 e dalle norme vigenti di diritto privato (99).

Art. 61
Contratti di somministrazione.

1. I contratti di somministrazione di acque, sali, muffe e similari all'utente sono nulli senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici della Giunta regionale.

Art. 62
Convenzioni.

1. Le Aziende sanitarie locali, a norma degli articoli 3, comma quarto, 4, comma 1, e 5 della legge n. 323/2000, stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni relative alla riconosciuta specificita' terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate, assicurando agli assistiti del Sistema Sanitario Nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, con il soggiorno in albergo per il periodo delle cure.

Art. 63
Rinvio.

1. Il concessionario deve in ogni caso rispettare le norme statali vigenti in materia di salvaguardia, di utilizzazione e di commercio delle acque minerali, termali e di quelle di sorgente.

TITOLO V
Promozione del termalismo e del turismo termale

Capo I - Promozione del termalismo

Art. 64
Incentivazioni.

1. La Regione Abruzzo incentiva l'apertura degli stabilimenti termali ai fini terapeutici e la valorizzazione di quelli esistenti.
2. La Direzione regionale competente in materia di politiche della salute (100):
   a) favorisce l'accreditamento ed il convenzionamento di cui all'art. 60 emanando apposite direttive;
   b) eroga contributi per progetti di cure e terapie per categorie deboli e che siano sottoposti al suo esame, ovvero studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata, anche in collaborazione con le Universita' abruzzesi.
3. La Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (101):
   a) incentiva ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento delle falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale nonche' studi sulle qualita' terapeutiche delle diverse acque;
   b) incentiva nuove captazioni, razionalizzazioni, ristrutturazioni e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale, impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quant'altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale, nonche' costruzioni, ricostruzioni, riconversioni, ampliamenti ed ammodernamenti di stabilimenti di cure termali, compresi gli stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali, fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche; nuove coltivazioni incluse nel piano, opere di salvaguardia delle zone di protezione.

---

(99) Comma cosi' modificato dall'art. 167, comma 6, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
(100) Le parole "La Direzione regionale competente in materia di politiche della salute" sono state introdotte dall'art. 58, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "A mezzo della Direzione Sanita della Regione".
(101) Le parole "La Direzione Sviluppo Economico e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 58, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Tramite la Direzione Attivita' Produttive della Regione".

4. Hanno priorita', nella fruizione delle incentivazioni, le aziende che hanno ottenuto il marchio di qualita' termale.
4-bis La concessione dei contributi di cui al presente articolo e' disposta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. (102)

Art. 65
Formazione professionale.

(103)

1. La Regione, al fine di valorizzare la qualita' delle prestazioni termali, nelle more di attuazione dell'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, promuove iniziative di aggiornamento e riqualificazione, nonche' di formazione professionale tese al conseguimento presso Enti pubblici e privati delle necessarie qualifiche, relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali "operatore termale", "massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici" e similari, disciplinandone i profili professionali ed il percorso formativo.

Art. 66

1. La Regione Abruzzo, al fine del migliore utilizzo delle strutture termali presenti sul territorio abruzzese e di prestazione di servizi piu' completi, finanzia forme di collaborazione con lo Stato, le Istituzioni dell'Unione Europea, di altri organismi internazionali, di Stati esteri e di organismi portatori di interessi pubblici e/o collettivi ivi operanti, comprese le strutture sanitarie (104).

Capo II - Promozione del turismo termale

Art. 67
Incentivazioni.

1. Per l'attuazione del programma, la Regione concede incentivi a favore dei comuni termali e di privati, in relazione a:
   a) costruzioni e ristrutturazioni di strutture ricettive alberghiere e ricettive in genere abilitate subordinatamente all'esito del pronunciamento della Comunita' europea alla quale sara' notificato il provvedimento;
   b) riqualificazione urbana dei territori termali;
   c) realizzazione nei territori termali di impianti sportivi e per il tempo libero per consentire un'adeguata attivita' complementare al ripristino dello stato di benessere psico-fisico;
   c-bis) interventi per il miglioramento del soccorso pubblico e della sicurezza locale (105);
   d) manifestazioni ricreative e culturali;
   e) innovazione tecnologica e gestionale nei territori termali (106).
2. La Regione puo' prevedere, attraverso la FIRA, la sottoscrizione di quote di partecipazione alle societa' operanti nel settore (107).
3. Le funzioni di cui al precedenti commi sono attribuite alla Direzione attivita' produttive d'intesa con la commissione consiliare competente, che puo' delegare la FIRA per la realizzazione di singole attivita', nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione acquisisce il parere della Direzione Turismo (108).

---

(102) Comma aggiunto dall'art. 58, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(103) Vedi, anche, in attuazione di quanto disposto nel presente articolo, la L.R. 23 gennaio 2004, n. 2.
(104) Articolo cosi' sostituito dall'art. 133, comma 6, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 66. Collegamento con strutture europee. 1. La Regione Abruzzo finanzia forme di collaborazione con le strutture sanitarie straniere ai fini del migliore utilizzo delle strutture termali presenti sul territorio abruzzese e di prestazione di servizi piu' completi.>>.
(105) Lettera aggiunta dall'art. 133, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
(106) Lettera aggiunta dall'art. 133, comma 7, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
(107) Comma cosi' sostituito dall'art. 133, comma 8, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era cosi' formulato: <<2. La Regione puo' prevedere, attraverso la FIRA, la sottoscrizione di quote di partecipazione alle societa' operanti nel settore.>>.
(108) Il presente comma, aggiunto dall'art. 24, comma 3, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, a decorrere dal 1o gennaio 2003 (come prevede l'art. 108, comma 1, della stessa legge), e' stato poi sostituito dall'art. 133, comma 8, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e successivamente cosi' modificato dall'art. 1, comma 30, L.R. 9 novembre 2005, n. 33. Il testo originario era cosi' formulato: <<3. Le funzioni di cui ai precedenti commi sono attribuite alla Direzione Attivita' Produttive; nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione acquisisce il parere della Direzione Turismo.>>.

4. La Regione effettua attivita' di promozione nazionale e transnazionale del sistema termale regionale (109).
4-bis Per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, e' assicurato il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. (110)

Art. 68
Pubblicita'.

1. L'Agenzia regionale di promozione turistica inserisce il termalismo nel programma annuale di promozione turistica regionale e locale.

Art. 69
Soggetti beneficiari.

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:
a) i comuni;
b) i Consorzi fra detti Enti;
c) le Aziende termali di cui all'art. 3 della legge n. 323/2000;
d) i consorzi di aziende termali e di alberghi;
e) gli imprenditori privati che gestiscono gli impianti termali ed idropinici;
f) gli imprenditori privati che gestiscono direttamente le strutture alberghiere e ricettive in genere;
g) le ONLUS, le associazioni culturali e ricreative, di categoria nonche' le associazioni e societa' sportive (111);
h) le Agenzie di Sviluppo Locale (112).
2. A parita' di condizioni tecnico-economiche sono finanziate prioritariamente gli interventi promossi da Enti Pubblici e da societa' termali a partecipazione pubblica, anche in considerazione dei flussi turistici annuali, con preferenza per le localita' in cui operano aziende termali fornite del marchio di qualita' termale.

Art. 70
Procedimento di erogazione degli incentivi.

1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi indicati nell'art. 67, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente i progetti di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dalla Giunta regionale.
2. Sono ammesse al contributo anche domande relative a stralci funzionali purche' inquadrati in un progetto organico o dei quali sia comprovata la funzionalita'.
3. Con successivo atto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri per l'accesso, l'istruttoria e l'erogazione dei contributi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio.

TITOLO VI
Vigilanza e controlli

Art. 71
Vigilanza.

1. Alla Direzione Sviluppo economico e del turismo spettano le funzioni di vigilanza e controllo nonche' il coordinamento ed il monitoraggio delle attivita' delle altre Direzioni regionali. (113)
2. Tale Direzione cura ogni adempimento tecnico relativo al Comitato Tecnico regionale Consultivo per il Termalismo, al Piano, alla Programmazione.

---

(109) Comma aggiunto dall'art. 167, comma 7, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, nel quale e' indicato erroneamente come comma 3 (gia' esistente).
(110) Comma aggiunto dall'art. 59, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(111) Lettera aggiunta dall'art. 167, comma 8, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
(112) Lettera aggiunta dall'art. 133, comma 9, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
(113) Comma cosi' sostituito dall'art. 60, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<1. Alla Direzione Attivita' Produttive Servizio "Attivita' Estrattive e Minerarie" della Regione fanno capo la vigilanza ed il controllo delle funzioni amministrative attribuite alle province ed il coordinamento ed il monitoraggio delle attivita' delle stesse province e di quelle delle altre Direzioni regionali.>>.

3. Al Servizio "Risorse del Territorio" (114) competono pure le funzioni amministrative di polizia mineraria e sulla sicurezza del lavoro nelle attivita' di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, termali e di sorgente.
4. I controlli igienico-sanitari spettano alla Direzione regionale competente in materia di politiche della salute (115) ed alle Asl.
5. La vigilanza sul rispetto dei provvedimenti relativi alla ricerca, alla coltivazione e all'utilizzazione delle acque minerali e termali e' esercitata dalla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio. (116)

Art. 72
Installazione di apparecchiature di misura.

1. I titolari di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente hanno l'obbligo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
   - di installare, per le acque minerali e di sorgente, possibilmente alla scaturigine o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, e comunque prima degli interventi di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilita' e della portata; hanno inoltre l'obbligo di installare la strumentazione necessaria per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura di minima e di massima;
   - per le acque termali, di installare il misuratore automatico della portata.
2. Gli stessi titolari di concessione di cui sopra hanno l'obbligo di effettuare, le rilevazioni indicate al comma precedente e di inviare ogni sei mesi i relativi risultati al Servizio regionale "Risorse del Territorio" (117) [ed al Servizio provinciale competente] (118).

Art. 73
Registri.

1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali devono tenere un registro aggiornato di tutti gli interventi effettuati sulla sorgente. In tale registro devono essere riportate, in ordine cronologico, le riparazioni, le sostituzioni, le modifiche apportate alle opere di presa, agli impianti e alle pertinenze in genere.
2. In apposito diverso registro vengono riportati gli infortuni.
3. In altro registro, destinato alle prescrizioni, vengono riportate le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza.
4. In apposito registro vengono riportati i valori giornalieri delle portate emunte.
5. I registri dei commi precedenti vengono mostrati, quando richiesti, agli organi di vigilanza.

Art. 74
Informazioni ed attivita' ispettive.

1. 1 titolari di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente sono tenuti a comunicare alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quantita' dell'imbottigliamento ed il numero delle prestazioni effettuate dagli stabilimenti termali, suddivise a seconda delle terapie, nonche' ogni ulteriore notizia e chiarimento eventualmente richiesti.
2. I titolari debbono, inoltre, mettere a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione regionale [e di

---

(114) Le parole "Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 60, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Estrattive e Minerarie".
(115) Le parole "Direzione regionale competente in materia di politiche della salute" sono state introdotte dall'art. 60, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Direzione Sanita' della Regione".
(116) Comma cosi' sostituito dall'art. 60, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<5. La vigilanza sul rispetto dei decreti di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, spetta alle province che si possono avvalere del Corpo Forestale dello Stato e del Servizio "Attivita' Estrattive e Minerarie".>>.
(117) Le parole "Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 61, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Estrattive e Minerarie".
(118) Parole soppresse dall'art. 61, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).

quella provinciale] (119) tutti i mezzi necessari alle ispezioni. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. La Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (120) della Regione utilizzera' le informazioni ai fini statistici, della diffusione delle conoscenze e delle valutazioni degli organi politici.

Art. 75
Statistica.

1. La Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (121) mantiene un registro in cui inserisce tutti i dati riguardanti gli stabilimenti di acque minerali, termali e di sorgente, con le notizie di cui all'articolo precedente e con la descrizione dei lavori esperiti ogni anno negli stabilimenti, nelle strutture ricettive pubbliche e private e nei comuni, ai fini della promozione del termalismo, oltre che la descrizione delle manifestazioni annuali culturali e del tempo libero con i relativi costi. Nel registro sono riportati anche i contributi pubblici erogati.
2. La Direzione trasmette annualmente i dati al Presidente della Giunta regionale ed alle Consulte.
3. La Direzione ogni cinque anni redige accurato studio sugli interventi e sui risultati.

TITOLO VII
Sanzioni e contenzioso

Art. 76
Polizia mineraria.

1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle norme di polizia mineraria contenute nel D.P.R. n. 128/1959 sulle acque minerali, termali e di sorgente e negli stabilimenti di produzione sono esercitate dalla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Regione, Servizio "Risorse del Territorio" (122).
2. Il dirigente del predetto Servizio, il quale in virtu' del D.Lgs. n. 112/1998 svolge tutte le incombenze in precedenza attribuite dal D.P.R. n. 128/1959 al Prefetto ed all'Ingegnere Capo del Distretto Minerario dello Stato, puo' in ogni momento disporre prescrizioni a carico del concessionario o del ricercatore di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente, a garanzia della continuita' dell'esercizio dell'impresa mineraria e della sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 77
(Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni previste dal d.lgs. 176/2011, sono comminate le sanzioni amministrative di seguito indicate a:
   a) chiunque intraprende o effettua la ricerca di acque minerali, termali o di sorgente senza permesso da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
   b) chiunque effettua la ricerca di acque minerali, termali e di sorgente in difformita' da quanto prescritto nel permesso di ricerca, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00;
   c) chiunque effettua la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione, da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;
   d) chiunque effettua la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in difformita' da quanto prescritto nella relativa concessione, da euro 3.000,00 a euro 6.000,00.
2. In caso di omessa trasmissione dei dati di cui alla lettera b) dell'articolo 35, ovvero di mancata effettuazione degli adempimenti di cui alla lettera a) del medesimo articolo, e' comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.
3. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 74 e' comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.

---

(119) Parole soppresse dall'art. 62, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(120) Le parole "Sviluppo Economico e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 62, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Produttive".
(121) Le parole "Sviluppo Economico e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 63, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Produttive".
(122) Le parole "Sviluppo Economico e del Turismo della Regione, Servizio "Risorse del Territorio"" sono state introdotte dall'art. 64, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "delle Attivita' Produttive della Regione Servizio "Attivita' Estrattive e Minerarie"".

4. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione delle notizie di cui al comma 2 dell'articolo 16, nonche' di mancata presentazione del programma di lavori di cui alla lettera d) dell'articolo 35, e' comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00. (123)

Art. 78
Procedura.

1. Agli adempimenti di vigilanza ed alla irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme della presente legge provvedono i funzionari tecnici regionali [e provinciali] (124) appositamente incaricati dai rispettivi dirigenti, muniti di tessera di riconoscimento.
2. Ad essi spetta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 128/1959 (125).
3. I funzionari del Servizio regionale "Risorse del Territorio" (126) svolgono anche le funzioni di vigilanza di cui al D.P.R. n. 547/1955, al D.P.R. n. 302/1956, al D.P.R. n. 303/1956, e al D.Lgs. n. 758/1994 e al D.Lgs. n. 624/1996.
4. Nell'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge, il dirigente del Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (127) rispettera' i princi'pi vigenti in materia.
5. L'ordinanza-ingiunzione e' emessa sulla base del verbale redatto dagli incaricati della vigilanza.
6. Per la notifica e per ogni altro aspetto procedurale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni. (128)

Art. 79
Opposizione.

[1. Avverso l'irrogazione della sanzione amministrativa, e' possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/1981.
2. Si fa espressamente rinvio alle disposizioni della medesima legge n. 689/1981 per i termini, per

---

(123) Articolo cosi' sostituito dall'art. 65, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 77 - Sanzioni amministrative.
1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali, termali o di sorgente senza permesso o in difformita' a quanto in esso previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 7746,85 e alla contestuale sospensione di ogni attivita'.
2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione o in difformita' di quanto in essa previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1032,91 a Euro 10329,14 e alla contestuale sospensione di ogni attivita'.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati di cui alla lettera b) o di mancata effettuazione degli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 35 e' comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 5164,57.
4. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 74 della presente legge, e' comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,94 a Euro 1291,14.
5. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione delle notizie di cui all'art. 16, secondo comma della presente legge, nonche' di mancata presentazione del programma di lavori di cui all'art. 35, lettera d) e' comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 3098,74.
6. Tranne il caso del comma 4 del presente articolo, le relative entrate vengono devolute dai verbalizzanti alla Provincia.>>.
(124) Parole soppresse dall'art. 66, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(125) Comma cosi' modificato dall'art. 167, comma 9, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
(126) Le parole "Risorse del Territorio" sono state introdotte dall'art. 66, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Estrattive e Minerarie".
(127) Le parole "Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 66, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "Attivita' Estrattive e Minerarie della Direzione Attivita' Produttive".
(128) Comma cosi' sostituito dall'art. 66, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<6. Per la notifica e per ogni altro aspetto procedurale, si applicano le norme della legge n. 689/1981.>>.

l'oblazione, per i princi'pi e per quanto non espressamente previsto nel presente titolo.] (129)

Art. 79-bis
Disposizioni transitorie e finali in materia di pianificazione mineraria e organizzazione.

1. La ricerca di base consiste, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752: Norme per l'attuazione della politica mineraria, nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nell'elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.
2. Nelle more dell'approvazione del piano regionale delle acque minerali e termali di cui all'art. 7, in base alle risultanze della ricerca mineraria di base, la Giunta regionale individua le aree indiziate per la ricerca mineraria di acque minerali e termali, e ne disciplina le modalita' di ricerca; detto provvedimento costituisce atto di pianificazione della ricerca mineraria.
3. [Per le funzioni inerenti le attivita' di cui al titolo V della presente legge, nell'ambito della Direzione attivita' produttive, la posizione di staff prevista dal vigente atto di organizzazione e' trasformata in Servizio sviluppo del termalismo.] (130)
4. Nell'ambito della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (131) e' istituita la Consulta Medica per il termalismo presieduta dal componente la Giunta preposto, la Giunta regionale con proprio atto ne determina la composizione.
5. Nell'ambito della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo e' istituita la consulta degli operatori economici dei Comuni termali, presieduta dal Componente la Giunta preposto al termalismo (132).
6. La Giunta regionale con proprio atto ne determina la composizione (133).
7. Della consulta regionale fa parte un rappresentante delle province designato dall'UPA - Unione Province Abruzzesi (134).
8. La partecipazione alle sedute della consulta e' gratuita (135) (136).

Art. 79-ter
Bacini minerari d'interesse strategico.

[I territori dei comuni ove siano presenti una o piu' concessioni minerarie per lo sfruttamento di acque minerali e termali, che complessivamente prevedono un emungimento pari o superiore a 100 lt/sec, e dei comuni a questi contermini, nonche' le aree dichiarate indagate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 79-bis costituiscono i bacini minerari d'interesse strategico.
I territori dei bacini minerari d'interesse strategico sono sottoposti a vincolo minerario, la Giunta regionale individua con proprio atto gli interventi potenzialmente pregiudizievoli per i giacimenti presenti in detti territori.
La realizzazione d'interventi potenzialmente pregiudizievoli individuati dal comma 2 del presente articolo, nonche' ogni altro intervento nell'ambito delle concessioni minerarie e' sottoposto a nulla-osta della Direzione attivita' produttive - Servizio sviluppo attivita' estrattive e minerarie.
Nell'ambito dei bacini minerari d'interesse strategico le funzioni amministrative inerenti permessi di ricerca e concessioni minerarie di cui al titolo III della presente legge sono esercitate dalla Direzione regionale attivita' produttive - Servizio sviluppo attivita' estrattive e minerarie. Nel restante territorio regionale le funzioni amministrative sono esercitate ai sensi dell'art. 3 della presente legge.] (137)

---

(129) Articolo abrogato dall'art. 111, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(130) Comma abrogato dall'art. 111, comma 5, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).
(131) Le parole "Sviluppo Economico e del Turismo" sono state introdotte dall'art. 67, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) in sostituzione delle originarie parole "attivita' produttive".
(132) Comma aggiunto dall'art. 133, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e poi cosi' modificato dall'art. 67, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge) che ha introdotto le parole "Sviluppo Economico e del Turismo" in sostituzione delle originarie parole "attivita' produttive".
(133) Comma aggiunto dall'art. 133, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
(134) Comma aggiunto dall'art. 133, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
(135) Comma aggiunto dall'art. 133, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
(136) Articolo aggiunto dall'art. 167, comma 10, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, poi cosi' modificato come indicato nelle note che precedono.
(137) Articolo aggiunto dall'art. 133, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e poi abrogato dall'art. 111, comma 5, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 109 della medesima legge).

TITOLO VIII
Norme transitorie e finali

Art. 80
Norma transitoria e finale.

1. Le concessioni e i permessi gia' rilasciati conservano efficacia fino alla naturale scadenza del titolo, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla presente legge e si presenti la documentazione ivi prevista.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione trasmette alla Provincia tutte le istanze, per le quali non sia stato ancora portato a termine il relativo procedimento.

Legge regionale Veneto 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)

DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.

Art. 1 - (Finalità).

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali allo scopo di tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.
2. Tali finalità sono perseguite attraversando il Piano regionale delle acque minerali e termali, al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzazione delle acque minerali o termali, relativi ad aree idrominerarie omogenee.

Art. 2 - (Piano regionale delle acque minerali e termali).

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale approva il Piano regionale delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.), di seguito indicato con il termine « Piano », avente i seguenti contenuti:

a) individuazione degli orizzonti acquiferi in roccia, di quelli del sistema freatico o del sistema artesiano;
b) individuazione delle caratteristiche batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche dei principali orizzonti acquiferi;
c) misure di protezione igienica delle sorgenti;
d) localizzazione delle miniere di acqua minerale e termale esistenti e illustrazione delle caratteristiche di cui alla precedente lettera b), nonché di quelle farmacologiche e cliniche;
e) classificazione delle acque minerali e termali in relazione sia agli orizzonti acquiferi, sia alle miniere esistenti;
f) localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque minerali e termali e indicazione delle principali specializzazioni curative;
g) capacità di produzione degli impianti di imbottigliamento delle acque minerali, distinta per caratteristica qualitativa;
h) quantità erogate, distinte per caratteristiche e usi, delle acque termali;
i) direttive di coordinamento con altri piani regionali di utilizzo delle acque sotterranee;
l) delimitazione delle aree, all'interno delle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, in relazione a particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale;
m) indicazione, anche in base alla classificazione stabilita, delle disponibilità di acque minerali e termali da riservare agli usi previsti dalla presente legge;
n) indicazione delle aree idrominerarie omogenee per la redazione dei piani di utilizzazione delle acque minerali e termali;
o) definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle acque minerali e termali.

Art. 3 - (Elaborati del Piano).

1. Il Piano consta dei seguenti elaborati:
   a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'art. 2, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;
   b) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con i quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi in roccia, quelli del sistema freatico e quelli del sistema artesiano;
   c) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la localizzazione delle miniere e degli impianti di utilizzazione, nonché le delimitazioni delle aree di protezione igienica delle sorgenti;
   d) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la perimetrazione delle aree previste alle lettere l) e n) dell'art. 2;
   e) le norme per l'attuazione del Piano.

Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).

1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all'art. 53.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.
4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.
5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.
6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare.

Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali).

1. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali vengono approvati dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati nonché la C.T.R.A.E. ed hanno ulteriori e specifici contenuti, quali:
   a) capacità di produzione e misure di sfruttamento delle acque minerali o termali;
   b) quantitativi massimi di acque educibile, eventualmente, in relazione ai periodi dell'anno;
   c) ottimale utilizzazione delle acque minerali o termali;
   d) vincoli e direttive relativi a zone di particolare interesse geologico-minerario;
   e) zone da destinare a sedi di impianti connessi all'attività minerale o termale;
   f) requisiti di natura sanitaria relativi ai servizi terapeutici o igienico-speciali;
   g) interventi per la valorizzazione terapeutica a fini preventivi, curativi e riabilitativi delle acque minerali o termali.
2. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali delimitano, altresì,

nell'ambito di ciascun Comune, le zone ove non è ammesso l'insediamento di stabilimenti di utilizzazione e di attività connesse.
3. Per gli elaborati vale quanto previsto all'art. 3, fatta salva la scelta della più idonea scala di rappresentazione.
4. Per esigenze di salvaguardia delle risorse minerali e termali, la Giunta regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 6 - (Durata ed efficacia).

1. Il Piano e i piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali hanno durata decennale. Essi, comunque, sono soggetti a modifiche o revisioni ogni qualvolta se ne determini la necessità.
2. I comuni interessati sono tenuti a modificare i rispettivi strumenti urbanistici, in conformità ai contenuti del Piano o dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, entro nove mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione.
3. Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, il Presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi, a norma del comma 1 dell'art. 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 7 - (Oggetto).

1. La ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, sono disciplinate dalle norme della presente legge.
2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro proprietà igienico-speciali, sia per bevande sia per usi curativi. (1)
3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici. (2)

Capo II
Permesso di ricerca

Art. 8 - (Domanda).

1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Giunta regionale e deve contenere:
   a) l'indicazione dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su planimetrie a scala 1:5.000;
   b) l'oggetto della ricerca.
2. Alla domanda devono essere allegati:
   a) un programma di massima dei lavori di ricerca, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento;

b) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.

3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla domanda devono essere allegati: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

4. Due o più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadono nella stessa area o presentino interferenze nelle aree interessate dalla ricerca.

5. In caso di domande in concorrenza, costituiscono elementi di preferenza, nell'ordine:

a) il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;
b) a parità di idoneità:
   1) il possesso dell'area di ricerca;
   2) le domande presentate da enti locali territoriali, singoli o associati, nel cui territorio ricade l'area della ricerca;
   3) l'ordine temporale di presentazione delle domande.

Art. 9 - (Rilascio).

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, in conformità al Piano e ai piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, sentita la C.T.R.A.E. e i comuni interessati che dovranno esprimere il parere entro 30 giorni dalla data del deposito della domanda di cui all'art. 26.

Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivamente acquisito. Il permesso di ricerca ha come oggetto:

a) la captazione di un'acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;
b) il prelevamento di campioni e l'effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;
c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione dell'area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.

2. Esso riguarda, di norma, un' area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.

3. Il provvedimento di permesso di ricerca contiene:

a) l'indicazione del titolare e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca;
b) la natura, l'estensione e la durata del permesso di ricerca;
c) l'indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare deve pagare ai sensi del penultimo comma del presente articolo;
d) l'approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;
e) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.

4. Al provvedimento è allegata una planimetria dell'area della ricerca come delimitata dalla Giunta regionale.

5. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, non sono soggette alla pubblicazione di cui all'articolo 26, sono approvate dalla Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; le varianti si intendono approvate trascorso tale termine.

6. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di lire 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

7. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l'anno in corso.

Art. 10 - (Informazioni e controllo).

1. Il ricercatore deve trasmettere annualmente alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e deve inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere.
2. omissis (3)

Art. 11 - (Proroga).

1. Il permesso può essere prorogato per un periodo di due anni a condizione che il titolare dimostri di avere ottemperato agli obblighi derivanti dall'ultimo provvedimento.
2. La domanda di proroga deve essere presentata alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati, almeno due mesi prima della scadenza.

Capo III
Concessione

Art. 12 - (Domanda).

1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Giunta regionale con i seguenti allegati:
   a) il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;
   b) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo al bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali campagne geofisiche effettuate;
   c) le planimetrie a scala 1:5.000 con l'indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente;
   d) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti abilitati a ciò espressamente autorizzati dal Ministero della Sanità con il relativo parere del Settore igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria, competente per territorio; (4)
   e) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, limitatamente alle imprese individuali.
2. Qualora la concessione sia richiesta da una società si applica il comma 3 dell'articolo 8.
3. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.

Art. 13 - (Rilascio).

1. La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale a chi possegga la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo.
2. Il provvedimento di concessione contiene:

a) la denominazione della concessione e l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, stabilito o eletto nella provincia in cui ricade la concessione;
b) la durata della concessione, determinata in rapporto dell'entità degli impianti programmati e comunque non superiore a 21 anni. La Giunta regionale è delegata ad assumere criteri e modalità per raccordare la temporalità delle concessioni in essere a quella prevista per le nuove; (5)
c) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione, nonché la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica;
d) l'approvazione del programma generale di coltivazione;
e) le eventuali prescrizioni sull'eduzione dell'acqua;
f) la determinazione del diritto proporzionale annuo che il concessionario deve pagare ai sensi dell'art. 15;
g) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3 dell'art. 14;
h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della risorsa;
i) l'importo della tassa di concessione regionale;
l) l'eventuale canone d'uso delle pertinenze di cui al comma 3 dell'art. 15.

3. Al provvedimento sono uniti una planimetria in scala 1:5.000 e il verbale di delimitazione della concessione.
4. (omissis) (6).
5. Qualora la concessione sia accordata a una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Art. 14 - (Criteri di rilascio).

1. In caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell'area interessata dalla richiesta di concessione, è accordata la preferenza:
a) al ricercatore, ovvero alla società, nella quale lo stesso abbia una partecipazione, fatto salvo il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnica ed economica;
b) in via successiva, secondo i criteri indicati al comma 5 dell'art. 8.

2. Quando la concessione sia rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento, alla quantità, all'uso dell'acqua e alla durata della concessione nonché a una indennità in ragione delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.
3. L'ammontare del premio e dell'indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. In ogni caso il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare alla Giunta regionale la prova dell'eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la Tesoreria regionale.

Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:
a) per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento:
1) di lire 200.000 con un minimo di lire 30.000.000 nelle zone di montagna;
2) di lire 1.000.000 con un minimo di lire 40.000.000 nelle zone di pianura;
b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire 50.000 con un

minimo di lire 1.500.000. (7)
2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento. (8)
2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti. (9)
2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis. (10)
3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.
3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio. (11)
3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento. (12)
4. (omissis) (13)
5. (omissis) (14)
6. (omissis) (15)
6 bis. Al fine di incentivare l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d'acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:
a) il novanta per cento della quantità d'acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;
b) l'intera quantità d'acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;
Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali. (16)

Art. 16 - (Pertinenze).

1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali.
2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.
3. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.
4. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle pertinenze stesse, all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico competente o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste.
5. Presso gli uffici della Giunta regionale è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a

ciascuna concessione.
6. L'elenco è pubblico e chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 17 - (Obblighi del concessionario).

1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:

a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e dei volumi, (17) nonché installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; per le acque termali, l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico della portata;
b) inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a);
c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità:
    1) analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali;
    2) analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per le acque termali;
d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica. (18)

2. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. omissis (19)
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza autorizzazione della Giunta regionale.
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

Art. 18 - (Programma dei lavori).

1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve presentare alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati il programma dei lavori per l'anno successivo.
2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 16.
3. La Giunta regionale, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il programma annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti.
4. I programmi annuali, approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno

successivo, sono considerati decaduti.
5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate dalla Giunta, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.
6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta l'approvazione del programma o delle varianti.

Art. 19 - (Pubblica utilità).

1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti leggi. (20)
2. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara ove occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 2 e indica la misura dell'indennità di espropriazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.
4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale, può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando, provvisoriamente, l'indennizzo e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale.

Art. 20 - (Gestione unica).

1. Nelle aree o bacini idrominerari omogenei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di sicurezza, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere, con proprio decreto, ai singoli concessionari di provvedere all'istituzione della gestione unica, fissando i criteri per il conseguimento di tali obiettivi. La gestione unica dovrà altresì provvedere alla nomina di un direttore tecnico.
2. In caso di inottemperanza o di disaccordo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tutti gli atti necessari per l'istituzione e attivazione della gestione unica, in rapporto alle finalità di cui al comma 1 e in ordine al riparto delle spese.
3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione unica comporta la decadenza dalla concessione.

Art. 21 - (Ipoteche).

1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.
2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.
3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
4. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla Giunta regionale.
5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del

concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nell'articolo 13.

Art. 22 - (Custodia temporanea del bene).

1. Successivamente alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti più opportuni per la custodia temporanea del bene e impartisce le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario cessato, degli oggetti destinati alla coltivazione e separabili senza pregiudizio delle risorse.
2. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione il Presidente della Giunta regionale può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche.
3. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).

1. La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 26, anche se su di essa siano iscritte ipoteche. In tal caso deve essere posto a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e l'osservanza delle altre garanzie ritenute opportune nell'interesse dei terzi.
2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma 1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.
3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 21.
4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione.
5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, il bene rimane libero di ogni peso.

Art. 24 - (Obblighi informativi).

1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente della Giunta regionale.
2. I titolari debbono, inoltre, comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi stabilite alla lettera c), comma 1, dell'art. 17.
3. I titolari sono, altresì, tenuti a mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali e termali. Essi serviranno a elaborare una relazione informativa annuale che evidenzi, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuati. La relazione viene inviata anche ai comuni interessati, nonché alla commissione consiliare competente del Consiglio regionale. (21)

Capo IV
Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione

Art. 25 - (Unicità del titolo).

1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione di acque minerali e termali tengono luogo di ogni altro atto, nulla-osta o autorizzazione di competenza della Regione attinenti ad aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative.

Art. 26 - (Pubblicazione delle domande).

1. Copia della domanda inviata alla Giunta regionale per il permesso di ricerca o per la concessione di acque minerali o termali è contestualmente depositata anche presso i Comuni interessati dall'attività.
2. Entro otto giorni dalla data del deposito, il comune pubblica la domanda all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 possono essere presentate al Comune da enti privati e pubblici o da singoli cittadini, osservazioni od opposizioni.
4. Entro 60 giorni dalla data di deposito della domanda, il Comune invia alla Giunta regionale le eventuali osservazioni od opposizioni utilmente presentate.
5. Nel caso di trasformazione di un permesso di ricerca in concessione ovvero di rinnovo o di rilascio di nuova concessione a seguito di rinuncia, decadenza o scadenza del termine, la domanda è presentata direttamente alla Giunta regionale senza l'applicazione delle procedure di cui al presente articolo e al comma 1 dell'art. 9.

Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).

1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca, della concessione, nonché le relative proroghe, rinnovi, ampliamenti, suddivisioni e trasferimenti per atto tra vivi o « mortis causa », le dichiarazioni di cessazione della concessione, le dichiarazioni di pubblica utilità di cui all'art. 19 sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. I provvedimenti che accordano, rinnovano, ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o « mortis causa » la concessione e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'Ufficio della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 28 - (Accesso ai fondi).

1. Il titolare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di rilascio del permesso o della concessione ai proprietari, possessori o detentori dei fondi interessati dai lavori, i quali non possono opporsi ai lavori di ricerca, di coltivazione di delimitazione della concessione e di apposizione dei relativi termini.
2. Il proprietario o il possessore dei terreni soggetti alla ricerca e alla coltivazione ha facoltà di esigere che, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso o di concessione, il titolare depositi una cauzione presso la Tesoreria regionale.
3. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, il Presidente della Giunta regionale ne stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare.
4. A deposito effettuato il titolare può dare esecuzione ai lavori.
5. Per la zona di protezione idrogeologica delle sorgenti comprese nella concessione la

Giunta regionale può imporre ai proprietari, possessori o detentori dei fondi le limitazioni necessarie alla salvaguardia delle sorgenti stesse.
6. E' fatto obbligo al titolare di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e di coltivazione.

Art. 29 - (Trasferimento).

1. Il permesso o la concessione non possono essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale. La concessione, inoltre, può essere trasferita solo ai titolari di stabilimenti o impianti che utilizzino l'acqua oggetto della concessione stessa, o alle gestioni uniche, ove esistano.
2. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di cui agli artt. 9 e 13.
3. Il trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato è nullo di pieno diritto.
4. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale il permesso o la concessione sono stati rilasciati.
5. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti, entro tre mesi dall'apertura della successione, a comunicarne il decesso alla Giunta regionale la quale trasferisce in capo ai medesimi il permesso o la concessione, qualora siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 13.
6. Nel caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e coi terzi, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, oppure costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 dello stesso Codice Civile nel termine di cui al comma 5.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.

Art. 30 - (Fallimento del concessionario).

1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell'art. 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), al Presidente della Giunta regionale.
2. Pervenuta tale comunicazione, la Giunta regionale pronuncia la decadenza del concessionario fallito.
3. Il curatore fallimentare assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario del Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali e sotto la direzione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare.
4. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del funzionario regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.
5. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge semprechè abbia i requisiti di idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Art. 31 - (Cessazione).

1. Il permesso o la concessione cessano per:
   a) scadenza del termine;
   b) rinuncia;
   c) revoca;
   d) decadenza;

e) esaurimento o incoltivabilità del giacimento.

Art. 32 - (Scadenza del termine).

1. Alla scadenza del termine o della sua proroga, il titolare di permesso deve lasciare la zona di ricerca libera da attrezzi e impianti e sistemata dal punto di vista ambientale. In difetto, provvede il Presidente della Giunta regionale addebitando le spese al titolare cessato.
2. Alla scadenza del termine della concessione o del suo rinnovo, il titolare che non ha presentato domanda di rinnovo consegna il bene e le relative pertinenze all'Amministrazione regionale, che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 22.
3. In caso di scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza, ai sensi degli artt. 12 e 26, e abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e tutti gli altri obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione. In caso contrario si applicano le disposizioni contenute al Capo III del Titolo II.
4. Il rinnovo è disposto con provvedimento della Giunta regionale continuando a valere le eventuali ipoteche precedentemente autorizzate e iscritte.
5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario del Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.
6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.
7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.
8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 33 - (Rinuncia).

1. Il ricercatore o il concessionario che intendano rinunciare al permesso o alla concessione devono farne apposita dichiarazione alla Giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del bene.
3. Un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
4. Il Presidente della Giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d' ufficio a spese del concessionario.
5. Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione del concessionario.

Art. 34 - (Decadenza).

1. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza quando il titolare del permesso o della concessione:

a) non adempia agli obblighi e alle prescrizioni imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;
b) non paghi il canone, non mantenga in esercizio la concessione, fatta salva la sospensione di cui al comma 4 dell'art. 17, trasferisca il permesso o la concessione o somministri acqua senza le previste autorizzazioni;
c) distolga in tutto o in parte le somme ottenute con la prestazione della garanzia ipotecaria ai termini dell'art. 21, impiegandole in destinazioni diverse da quelle per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
d) perda i requisiti di capacità tecnica ed economica;
e) nei casi previsti al comma 3 dell'art. 20, ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 29 e al comma 2 dell'art. 30.

2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi all'interessato il quale, entro 10 giorni se titolare di permesso, o 60 giorni se titolare di concessione, dalla data di ricevimento della contestazione, non presenti valide controdeduzioni o non ponga in essere i prescritti adempimenti.
3. Il trasgressore è, comunque, soggetto alla sanzione di cui al comma 4 dell'art. 50, nei casi indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
4. In nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 35 - (Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza).

1. Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.
2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività.
3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività estrattiva, purchè ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente.

Art. 36 - (Revoca).

1. La revoca del permesso o della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.
2. Essa è disposta con provvedimento della Giunta regionale, che determina la misura dell'indennità dovuta al titolare tenendo conto del periodo di concessione non goduto per effetto della revoca.

Art. 37 - (Esaurimento o incoltivabilità).

1. La Giunta regionale, effettuati gli opportuni accertamenti, dichiara estinta la concessione nei casi di esaurimento del giacimento o per il venir meno dei requisiti della sua coltivabilità.
2. Nessuna indennità è dovuta, da parte della Regione, al concessionario cessato. Costui ha diritto di trattenere, in ogni caso, quanto costituisce pertinenza della miniera, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela dell'incolumità e sanità pubblica.
3. Quando il concessionario cessato non compia in tutto o in parte detti lavori il Presidente della Giunta regionale ne può ordinare, con proprio decreto, l'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso.

Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali

Art. 38 - (Domande).

1. Le domande di autorizzazione, di cui agli articoli del presente titolo, rivolte alla Giunta regionale, sono presentate all'unità locale socio-sanitaria competente per territorio.
2. L'unità locale socio-sanitaria, acquisito il riconoscimento del Ministero della Sanità, previsto dall'art. 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal parere tecnico del Settore per l'Igiene Pubblica per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Art. 39 - (Autorizzazioni).

1. Sono sottoposte ad autorizzazione della Giunta regionale:
   a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;
   b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
   c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719;
   d) l'estrazione dei sali dalle acque minerali.
2. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:
   a) acque minerali o termali;
   b) fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;
   c) grotte, stufe naturali e artificiali.
3. Le autorizzazioni sono a tempo indeterminato. Ogni innovazione o modifica relativa al titolare dell'autorizzazione, alle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, al cambiamento, ampliamento o riduzione degli impianti e delle attrezzature deve essere autorizzata con lo stesso procedimento dell'autorizzazione originaria.
4. Il cambiamento del direttore sanitario deve essere comunicato entro 30 giorni alla Giunta regionale.
5. La domanda di variazione della titolarità dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento di titolarità dello stesso. Se non sono intervenute altre modificazioni alla domanda è allegata solo la documentazione relativa al trasferimento di titolarità.

Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento).

1. Le domande concernenti l'apertura e l'esercizio di stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali devono indicare:
   a) le generalità e il domicilio del richiedente;
   b) il nome col quale l'acqua viene posta in vendita;
   c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustifichino la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà destinata;
   d) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;
   e) l'eventuale trattamento per la:
      1) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica alla composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

2) restituzione dei gas della sorgente, eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera, mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
   a) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, e relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque rilasciate da istituti universitari;
   b) planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione. La planimetria deve portare la firma del richiedente e di un ingegnere;
   c) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua;
   d) copia della concessione mineraria o del contratto di somministrazione preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale;
   e) nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:
      1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;
      2) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alla lettera e), punti 1) e 2) del comma 1, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;
   f) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al punto 2) del presente comma, nonché per l'assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell'igiene;
   g) l'etichetta, in sette esemplari, con la quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua;
   h) dichiarazione di un dottore in medicina, ovvero in chimica o in chimica e farmacia, che assume la direzione sanitaria nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche della sorgente. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
   i) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.

Art. 41 - (Stabilimenti termali).

1. La domanda concernente l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali deve indicare:
   a) le generalità e il domicilio del richiedente;
   b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento è destinato;
   c) il periodo di apertura dello stabilimento.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
   a) schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, per quelli di assistenza sanitaria, di pronto soccorso e di funzionamento interno, nonché delle prescrizioni igieniche che deve osservare il personale;

b) dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal piano di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali, che assume la direzione sanitaria dello stabilimento. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
c) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, rilasciate da istituti universitari;
d) planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un ingegnere, della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione;
e) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario, con dati relativi alla portata e temperatura della sorgente stessa e con tutti gli elementi utili a una completa conoscenza dell'acqua;
f) nota descrittiva corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100, firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:
    1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del suo materiale di costruzione, degli apparecchi di sollevamento meccanico, delle vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale;
    2) dei locali per bibita, per soggiorno, per fangoterapia, per bagni, per docce, per inalazioni;
    3) degli apparecchi per docce, bagni, fangature, inalazioni e irrigazioni;
    4) degli ambienti per cure sudatorie, delle piscine termali coperte e scoperte;
    5) degli ambienti di isolamento e degli apparecchi per disinfezione;
    6) delle lavanderie, dei servizi igienici e delle fognature;
g) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.

Art. 42 - (Etichette).

1. omissis (22).
2. Sulle etichette stesse devono essere riportate, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6. lettera t) della legge n. 833 del 1978.
3. omissis (23).
4. omissis (24).

Art. 43 - (Individuazione dell'acqua).

1. Ogni acqua minerale è commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di autorizzazione della Giunta regionale.
2. Il diritto all'utilizzazione esclusiva del nome dell'acqua comporta la facoltà riservata di impiegare il nome stesso anche nei casi di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.

Art. 44 - (Contenitori).

1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e sue successive modifiche, di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri se destinate al diretto consumo.
2. Per il confezionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro occorre procedere all'accertamento di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto riguarda i contenitori a base di P.V.C., anche all'accertamento di cui al D.M. 17 febbraio 1981.

Art. 45 - (Comunicazioni).

1. I provvedimenti di rilascio o diniego dell'autorizzazione di cui al Titolo III della presente legge sono comunicati al Sindaco del Comune interessato, al Ministero della sanità e, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia.
2. I provvedimenti sono, inoltre, pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e notificati agli interessati in via amministrativa.

Art. 46 - (Analisi).

1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge, del D.M. 22 giugno 1977 e del D.M. 1 febbraio 1983, nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo dai laboratori o dagli istituti autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi della vigente normativa in materia.
1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario dell'unità locale socio-sanitaria (Ulss) territorialmente competente. (25)

Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).

1. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali dei dipartimenti competenti in materia di acque minerali e termali e di sanità, assistiti dall'Ulss competente per territorio. A tal fine il titolare darà comunicazione alla Giunta regionale almeno 60 giorni prima della prevista apertura.
2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente all'apertura dello stabilimento.

Art. 48 - (Sospensione e decadenza).

1. Quando il titolare dell'autorizzazione non rispetti le norme igieniche o violi le disposizioni del presente titolo o le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzativo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 50, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale può essere sospeso dall'esercizio dello stabilimento sino all'esecuzione, entro il termine perentorio stabilito dal provvedimento di sospensione, degli adempimenti prescritti.
2. In caso di inosservanza del termine la Giunta regionale pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.

Titolo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 49 - (Vigilanza).

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di ricerca, nelle concessioni e nelle autorizzazioni spetta al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, o altra struttura regionale (26) e l'Ulss territorialmente competente per i controlli igienico-sanitari.

Art. 50 - (Sanzioni).

1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto permesso, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 15.000.000.
2. A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di concessione o inizi i lavori senza aver effettuato il pagamento ai sensi l comma 4 dell'art. 14, è comminata la sanzione amministrativa di una somma di lire da 6.000.000 a 20.000.000.
3. A chiunque svolga le attività di cui all'art. 39 senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento una somma di lire da 6.000.000 a 20.000.000.
4. In caso di inosservanza degli obblighi imposti con la presente legge ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione e per cui non sia prevista un' espressa sanzione, il trasgressore è soggetto al pagamento di una somma di lire da 2.000.000 a 6.000.000.
5. Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e la riscossione provvede il Presidente della Giunta regionale nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità, o di mancato pagamento delle sanzioni, la Giunta regionale può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'art. 39 aperti o esercitati senza autorizzazione regionale o esercitati in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.

Art. 51 - (Conferme).

1. I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza.
2 Le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque non oltre trenta anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)

1.I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - alla Giunta regionale i progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della Giunta regionale, dei progetti medesimi.
2. I dispositivi suddetti devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta

verbale dei funzionari incaricati del controllo.
3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici dei volumi (27) (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.
4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17, il concessionario è tenuto a notificarli telegraficamente al Dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso Dipartimento non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.

Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44).

1. La nominazione della Commissione tecnica regionale per le attività di cava (C.T.R.A.C.) di cui all'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982 n. 44, è variata in « Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) ».
2. Dopo il nono comma dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44, è inserito il seguente comma:
omissis (28)

Titolo V
Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 54 - (Spese d'istruttoria).

1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione nell'interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono determinate dalla stessa autorità all'atto del rilascio del provvedimento richiesto o con atto separato del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 55 - (Norme transitorie).

1. La Giunta regionale può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie per l'esercizio delle attività di cui all'art. 39, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di cui al comma 2 dell'art. 38.
2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39, devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge copia delle autorizzazioni previste nel Titolo III e, qualora non ne siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai sensi dell'art. 38, per il rilascio della prescritta autorizzazione.
3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, di cui all'art. 5, resta in vigore Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano di area corrispondente, saranno

approvava con apposito provvedimento del Consiglio regionale.
5. Fino alla approvazione dei piani di area di cui all'art. 5 i nuovi permessi di ricerca o le nuove concessioni sono rilasciate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 55 bis - (Risorse geotermiche)

1. Fino all'entrata in vigore della specifica disciplina regionale in materia di risorse geotermiche delegate alle Regioni, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 e del DPR 27 maggio 1991, n. 395, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le concessioni per le derivazioni di interesse locale come definite dall'articolo 1, comma 5 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla presente legge, ad esclusione dell'articolo 15;
b) le concessioni per le piccole utilizzazioni locali come definite dall'articolo 1, comma 6 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Dirigente Generale della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'acqua, con le procedure di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1175;
c) non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche nell'ambito delle aree già assoggettate a concessioni termali, e del Bacino Termale Euganeo come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni.
2. Le concessioni per la coltivazione di acque termali già rilasciate per usi non terapeutici e rientranti nelle categorie previste dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6, sono trasformate d'ufficio in concessioni con limite di eduzione pari a quello rilevato dagli strumenti di misurazione nell'anno solare 1996. (29) (30)

Art. 55 ter – (Acque di sorgente)

1. Alle domande di permesso di ricerca, di concessione e di utilizzazione delle acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE" si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in quanto compatibili.

2. Nel perimetro dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione di acqua minerale o di acqua di sorgente, non possono essere rilasciati permessi di ricerca o concessioni di coltivazioni di acqua minerale o di acqua di sorgente a titolari diversi.
3. Alle concessioni relative alle acque di cui al presente articolo si applica il canone previsto per le acque minerali destinate all'imbottigliamento, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15. (31)

Art. 56 - (Validità e abrogazione).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, nonché le norme contenute nel R.D. 28 settembre 1919, n..924 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, come modificata con legge regionale 11 giugno 1976, n. 20, è abrogata.
3. Sono abrogate altresì tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.
4. Per la procedura di esercizio forzata dagli obblighi di dare, di fare o di non fare stabiliti

con la presente legge o conseguenti a provvedimenti disciplinati dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D.D.14 aprile 1910, n. 639.

Art. 57 - (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'effettuazione degli studi, della formazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, nonché dei Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, previsti dalla presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

---

(1) Comma sostituito da comma 1 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28

(2) Comma sostituito da comma 1 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28

(3) Comma abrogato da comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7.

(4) Lettera modificata da comma 2 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28

(5) Lettera così modificata da comma 4 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.

(6) Comma soppresso da comma 3 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28.

(7) Comma sostituito da art. 50 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. In precedenza sostituito da comma 1 art. 52 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. In precedenza modificato da art. 38 legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.

Il comma 5 dell'art. 52 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 dispone che ai titolari di concessioni sospese esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 l'aumento del canone di concessione si applica per l'anno 2000 nella misura del cinquanta per cento.

(8) Commi 2 bis, 2 ter e 2 quater inseriti da comma 1 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1. Nel comma 2 dell'art. 20 si stabilisce che i relativi proventi sono impegnati dalla Giunta regionale prioritariamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti.

(9) Comma così sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, che ha elevato a euro 1,00 l'originario diritto pari a euro 0,65; in precedenza inserito insieme a commi 2 bis e 2 quater da comma 1 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1. Nel comma 2 dell'art. 20 si stabilisce che i relativi proventi sono impegnati dalla Giunta regionale prioritariamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti.

(10) Commi 2 bis, 2 ter e 2 quater inseriti da comma 1 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1. Nel comma 2 dell'art. 20 si stabilisce che i relativi proventi sono impegnati dalla Giunta regionale prioritariamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti.

(11) Comma aggiunto da art. 65 comma 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6. Norma transitoria recata da art. 65 comma 2 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 dispone che per le concessioni in atto la convenzione prevista dall'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 deve essere stipulata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(12) Comma aggiunto da art. 65 comma 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6. Norma transitoria recata da art. 65 comma 2 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 dispone che per le concessioni in atto la convenzione prevista dall'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 deve essere stipulata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(13) Comma soppresso da comma 4 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28

(14) Comma soppresso da comma 4 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28

(15) Comma soppresso da comma 4 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28

(16) Comma aggiunto da comma 5 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.

(17) Lettera così modificata da comma 3 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, che ha sostituito le prole "della portata" con le parole "dei volumi".

(18) Lettera modificata da comma 5 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28

(19) Comma abrogato da comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7.

(20) Comma così sostituito da comma 1 art. 101 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

(21) Comma modificato da comma 1 art. 18 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.

(22) Comma abrogato da comma 1 art. 52 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

(23) Comma abrogato da comma 1 art. 52 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

(24) Comma abrogato da comma 1 art. 52 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

(25) Comma aggiunto da comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7.

(26) Comma così modificato da comma 6 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, che ha aggiunto le parole "o altra struttura regionale" dopo le parole "e termali".

(27) Comma così modificato da comma 3 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.

(28) Testo riportato nell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

(29) Articolo così aggiunto da comma 2 art. 52 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

(30) L'articolo 48 comma 1 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 subdelega alle province le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma.

(31) Articolo inserito da comma 2 art. 52 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, il comma 4 dell'art. 52 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 stabilisce che: "4. Le ditte già autorizzate all'imbottigliamento di acque di sorgente per proseguire nella produzione devono presentare alla Giunta regionale domanda di concessione di coltivazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Allegato

DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE ED UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Piano regionale delle acque minerali e termali.
Art. 3 - Elaborati del Piano.
Art. 4 - Procedimento per l'approvazione del Piano.
Art. 5 - Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali.
Art 6 - Durata ed efficacia.

Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali

Capo I - disposizioni generali.
Art. 7 - Oggetto.

Capo II - Permesso di ricerca.
Art. 8 - Domanda.
Art. 9 - Rilascio
Art. 10 - Informazioni e controllo.
Art. 11 - Proroga.

Capo III - Concessione
Art. 12 - Domanda.
Art. 13 - Rilascio
Art. 14 - Criteri di rilascio.
Art. 15 - Canone e convenzione tra concessionario e Comune.
Art. 16 - Pertinenze.
Art. 17 - Obblighi del concessionario.
Art. 18 - Programma dei lavori.
Art. 19 - Pubblica utilità.
Art. 20 - Gestione unica.
Art. 21 - Ipoteche.
Art. 22 - Custodia temporanea del bene.
Art. 23 - Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza.
Art. 24 - Obblighi informativi.

Capo IV - Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione.
Art. 25 - Unicità del titolo.
Art. 26 - Pubblicazione delle domande.
Art. 27 - Pubblicità dei provvedimenti.
Art. 28 - Accesso ai fondi.
Art. 29 - Trasferimento.
Art. 30 - Fallimento del concessionario.

Art. 31 - Cessazione.
Art. 32 - Scadenza del termine.
Art. 33 - Rinuncia.
Art. 34 - Decadenza.
Art. 35 - Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza.
Art. 36 - Revoca.
Art. 37 - Esaurimento o incoltivabilità.

Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali
Art. 38 - Domande.
Art. 39 - Autorizzazioni.
Art. 40 - Stabilimenti imbottigliamento.
Art. 41 - Stabilimenti termali.
Art. 42 - Etichette.
Art. 43 - Individuazione dell'acqua.
Art. 44 - Contenitori.
Art. 45 - Comunicazioni.
Art. 46 - Analisi.
Art. 47 - Stabilimenti ad andamento stagionale.
Art. 48 - Sospensione e decadenza.

Titolo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 49 - Vigilanza.
Art. 50 - Sanzioni.
Art. 51 - Conferme.
Art. 52 - Installazione di apparecchiature di misura.
Art. 53 - Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44.

TITOLO V
Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 54 - Spese d'istruttoria.
Art. 55 - Norme transitorie.
Art. 56 - Validità e abrogazione.
Art. 57 - Norma finanziaria.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO [3]

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 13 novembre 2001 n. 38
L.R. 23 dicembre 2002 n. 40
L.R. 28 gennaio 2003 n. 1
L.R. 12 febbraio 2010 n. 4

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'intento di sviluppare il termalismo, settore rilevante della propria economia, ed in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con la presente legge disciplina:
a) l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali;
b) la tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori termali;
c) gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermominerali;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica delle località termali.

Art. 2
Programmazione degli interventi

1. Gli interventi della Regione per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree e delle attività idro-termali sono attuati in raccordo con gli strumenti della programmazione e della pianificazione, in armonia con gli obiettivi promozionali definiti dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 38 sul potenziamento dell'offerta turistica, dalla L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 sull'organizzazione turistica e secondo le modalità indicate negli articoli 4 e seguenti della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 concernente le procedure di programmazione e di finanziamento.

2. Il piano territoriale regionale e i relativi piani stralcio, i piani di coordinamento infraregionali di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 determinano le scelte e gli indirizzi per lo sviluppo e la salvaguardia delle aree termali dettando norme e condizioni per la tutela e il rispetto ambientale delle aree stesse.

3. La programmazione sanitaria regionale, nel rispetto di quella nazionale, determina gli interventi regionali per le attività termali.

Art. 3
Consulta regionale per il termalismo [6]

1. È istituita la Consulta regionale per il termalismo.

2. Di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato che la presiede;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di sanità e igiene, di ambiente e difesa del suolo o un loro delegato;
c) i Sindaci dei Comuni sedi di stabilimenti e impianti termali o un loro delegato;
d) sei membri nominati dal Presidente della Regione, di cui tre scelti tra quelli designati dalle Associazioni regionali degli operatori termali maggiormente rappresentative e tre fra quelli designati dalle Associazioni regionali degli operatori turistici e commerciali maggiormente rappresentative;
e) tre esperti in materia di termalismo eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
f) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti indicati dalle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti dei settori interessati maggiormente rappresentative;
g) tre esperti indicati dalle Associazioni ambientaliste dell'Emilia-Romagna.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale; in caso di omessa designazione di qualcuno dei membri, il Presidente assegna un termine non superiore a 30 giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Consulta. Questa risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati con l'atto costitutivo. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha eletta. Il Presidente provvede a sostituire con le stesse modalità i componenti che per revoca delle rispettive associazioni o per altra causa cessino dalle loro funzioni.

4. La Consulta opera come strumento di raccordo tra gli enti e le categorie interessati, con funzioni propositive e consultive in relazione alle finalità di cui all'art. 1. Di norma vengono sottoposti al suo esame gli strumenti di programmazione e pianificazione che interessano il settore idro-termale.

5. Il quarto comma dell'art. 24 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 è soppresso.

Titolo II
RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 4
Salvaguardia ambientale

1. La Regione tutela l'assetto igienico ed ambientale del territorio nel quale si svolge l'attività di ricerca e d'estrazione delle acque minerali e termali.

2. Qualora particolari e contingenti necessità concernenti l'assetto idrogeologico, quali inquinamento, impoverimento della falda idrica, consolidamento del suolo lo impongano, dette attività possono essere sospese per aree determinate e per tempo definito, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5
Permessi di ricerca

1. Chiunque intenda procedere alla ricerca di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere il relativo permesso.

2. La domanda di permesso è rivolta alla Giunta regionale ed è corredata:
a) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione;la mappa della superficie interessata dalla ricerca;la eventuale ubicazione delle sorgenti e le informazioni circa il loro uso attuale; uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati;
b) dalla documentazione del possesso da parte del richiedente dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
c) dall'impegno dell'esercizio diretto dell'attività per cui è rilasciato il permesso.

Art. 6
Rilascio del permesso

1. La Giunta regionale, verificati i requisiti di cui all'art. 5, rilascia il permesso, approvando il progetto di ricerca, anche con le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale e prescrivendo, ove necessario, al riguardo particolari cautele e condizioni cui sottoporre l'attività di ricerca.

2. Nel caso in cui si rendano necessarie varianti al progetto di ricerca, deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione alla Giunta regionale, che provvede entro 90 giorni dall'istanza. Qualora entro tale termine la Giunta non abbia provveduto, l'istanza si ritiene accolta.

3. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa area, il permesso è rilasciato sulla base delle valutazioni dei progetti presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del progetto di ricerca proposto.

4. Il permesso ha durata non superiore a tre anni. Esso può essere rinnovato per altri tre anni, con le procedure previste dal presente articolo.

Art. 7
Concessione di coltivazione

1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere la relativa concessione.

2. La domanda è rivolta alla Giunta regionale, ed è corredata:
a) dalla documentazione relativa al possesso da parte del titolare dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
b) dal progetto di coltivazione, a cui deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo.

3. La Giunta regionale, verificati i requisiti tecnici ed economici, rilascia la concessione, approvando il progetto di coltivazione e la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica, anche con le modifiche necessarie ai fini della migliore utilizzazione della risorsa idrotermale nonché della salvaguardia ambientale, sentiti, per il rispettivo territorio, le Province, o il Comitato circondariale di Rimini [(2)] , ovvero le Assemblee dei Comuni di Imola e di Cesena ed i Comuni interessati. I pareri previsti dal presente comma sono resi nel termine di 30 giorni dalla richiesta, scaduto il quale essi si intendono favorevoli.

4. Il rilascio della concessione è subordinato all'ottenimento del certificato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 6, lett. t) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La concessione è rilasciata, di norma, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

6. L'eventuale diniego della concessione deve essere adeguatamente motivato in relazione a preminenti interessi pubblici di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza della popolazione.

7. Le variazioni al progetto di coltivazione approvato debbono essere autorizzate dalla Giunta regionale con le modalità di cui al terzo comma. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta di variante senza che la Giunta vi abbia provveduto, la richiesta si intende accolta.

8. La durata della concessione è stabilita nell'atto stesso, in relazione all'importanza degli impianti e degli investimenti programmati e non può comunque superare gli anni 30.

Art. 8

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Rilascio della concessione
(modificato comma 1 da art. 30 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

1. L'atto di concessione dovrà specificare i seguenti obblighi del concessionario:
a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione. Gli Enti locali territoriali e loro consorzi *nonché le società a maggioranza di capitale pubblico* possono sub-concedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della Giunta regionale;
b) rispetto delle prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla Giunta per ogni singola concessione anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del giacimento;
c) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione quantitativa e qualitativa dell'acqua estratta.

2. La concessione di coltivazione è assegnata di preferenza al titolare del permesso di ricerca o alla Società nella quale il titolare del permesso abbia una partecipazione non inferiore al 15 per cento, la cui domanda sia presentata non oltre tre mesi dalla data di scadenza del permesso stesso. Al titolare del permesso di ricerca che, avendola regolarmente richiesta, non abbia ottenuto la concessione per inadeguatezza del programma di utilizzazione o per difetto dei requisiti tecnici ed economici, sono dovuti, qualora la concessione sia assegnata ad un diverso soggetto, un premio commisurato all'importanza della risorsa idrica, nonché un'indennità relativa alle opere utilizzabili.

3. L'importo del premio e della indennità è stabilito in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente della Regione e da due rappresentanti delle parti.

4. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma, in caso di concorso di più istanze relative alla stessa risorsa idrica, la concessione è rilasciata sulla base della valutazione dei programmi presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del programma.

5. La concessione è rinnovabile. Il rinnovo è deliberato alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 7.

6. Il concessionario che abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti nell'atto di concessione, su domanda, alla scadenza, ha diritto al rinnovo della concessione stessa; il diniego al rinnovo della concessione deve essere adeguatamente motivato.

7. Il titolare della concessione non rinnovata ha diritto di ricevere dal nuovo titolare un'indennità commisurata al valore delle opere utilizzabili.

8. L'importo dell'indennità è determinato in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni del precedente terzo comma.

Art. 9
Contratti di somministrazione

1. Nell'ipotesi di contratti di somministrazione il concessionario dovrà in particolare:
a) adottare o conformare i contratti di somministrazione delle acque a schemi-tipo deliberati dalla Giunta regionale, nei quali saranno tra l'altro stabiliti i prezzi massimi di cessione dell'acqua minerale determinati in contraddittorio con le Associazioni degli operatori economici del settore e sulla base dei costi. Con la stessa procedura la Giunta regionale provvede alla periodica revisione dei prezzi;
b) praticare, in ogni caso, prezzi uniformi in tutti i contratti di cessione.

Art. 10
Unicità di bacino

1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, la Giunta regionale può, con deliberazione motivata, imporre la costituzione da parte dei concessionari di un'unica direzione con il compito di disciplinare gli emungimenti.

2. La mancata adesione alla costituzione della direzione unica comporta la decadenza della concessione.

Art. 11
Disciplina dei permessi e delle concessioni in corso

1. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale conferma, nei termini e con le modalità previste nei commi successivi, i permessi e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguandoli alle nuove disposizioni.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il titolare del permesso di ricerca presenta alla Giunta regionale un'integrazione del progetto di ricerca adeguato alle previsioni di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 5.

3. Nello stesso termine, il titolare della concessione presenta alla Giunta regionale una integrazione del progetto di coltivazione contenente la valutazione delle modifiche ambientali che le attività estrattive possono produrre nel corso del tempo.

4. Il titolare della concessione è tenuto ad installare gli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa dell'acqua estratta previsti alla lettera c) del primo comma dell'art. 8, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge [(1)] ed adeguare i contratti di somministrazione delle acque alle previsioni delle lettere a) e b) dell'art. 9.

5. Il provvedimento con il quale la Giunta dispone la conferma dei permessi di ricerca delle concessioni può

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

apportare al progetto di ricerca e di coltivazione le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale.

6. I permessi e le concessioni sono riconfermati fino alla loro naturale scadenza.

Art. 12
Pertinenze e impianti. Ipoteche

1. I giacimenti di acque minerali e termali e le relative pertinenze, sono soggetti al regime giuridico degli immobili.

2. Costituiscono pertinenza tutte le opere e gli impianti fissi, interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione: i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango.

3. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 13
Pubblica utilità

1. Entro l'area estrattiva individuata dall'atto di concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il trasporto, il deposito e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasporto dell'energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

2. Fuori dell'area estrattiva, le opere di cui al primo comma sono dichiarate di pubblica utilità con deliberazione della Giunta regionale su istanza del titolare della concessione.

Art. 14
Cessioni e trasferimenti

1. Qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso di ricerca e della concessione deve essere, a pena di nullità, preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale.

2. In caso di morte del concessionario, il titolo allo sfruttamento dei giacimenti è trasferito all'erede che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ne faccia domanda entro sei mesi dall'apertura della successione.

3. Trascorso il termine previsto dal comma precedente, senza che l'erede abbia provveduto, la concessione si intende rinunciata.

Art. 15
Continuità dell'attività estrattiva

1. Il concessionario deve esercitare l'attività di coltivazione in modo continuativo.

2. La Giunta regionale, su motivata richiesta ed entro 30 giorni dalla stessa, autorizza per il tramite dell'Assessore delegato la sospensione totale o parziale dell'attività. Decorso il termine inutilmente, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Non costituisce sospensione della coltivazione mineraria la interruzione stagionale dell'attività idrotermale.

4. Durante i periodi di sospensione, come anche durante la interruzione stagionale dell'attività, il concessionario deve assicurare la regolare manutenzione degli impianti e delle relative pertinenze.

5. La sospensione dell'attività dovuta a causa di forza maggiore non costituisce causa di decadenza.

Art. 16 [4]
Diritti proporzionali
(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n.38)

1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di *2,58 Euro* per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area del permesso, con un minimo comunque non inferiore a *51,65 Euro*.

2. Il titolare della concessione di cui all'art. 26 della presente legge deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di *10,33 Euro* per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area della concessione con un minimo comunque non inferiore a *774,69 Euro*.

3. Il pagamento dei diritti proporzionali deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I ricercatori ed i concessionari sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio successivo, all'Assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.

4. La misura dei suddetti diritti proporzionali è aggiornata ogni triennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT, riferiti al 31 dicembre 1988.

Art. 17
Informazioni e attività ispettive

1. I titolari di permessi e concessioni sono tenuti a trasmettere dati e informazioni relativi ai titoli minerari loro assentiti, attenendosi alle istruzioni a tal fine impartite dall'Amministrazione regionale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. Il personale regionale appositamente incaricato ha facoltà di accedere agli impianti di ricerca o coltivazione e alle loro pertinenze, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi connessi ai permessi e concessioni.

Art. 18
Cessione del permesso di ricerca e della concessione

1. I permessi di ricerca e le concessioni previsti dalla presente legge cessano per:
a) scadenza del termine
b) rinuncia
c) decadenza
d) revoca.

Art. 19
Scadenza del termine

1. Alla scadenza della concessione, ove non sia rinnovata, il titolare della stessa deve consegnare alla Regione i beni oggetto del provvedimento e le pertinenze relative. La Giunta regionale autorizza la rimozione, da parte del concessionario, di quanto, pur destinato alla coltivazione, possa essere separato senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione.

2. Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso. Questi, almeno un mese prima della scadenza, è tenuto ad avvertire i creditori ipotecari iscritti del giorno in cui si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione del bene e delle pertinenze.

Art. 20
Rinuncia

1. La dichiarazione di rinuncia al permesso di ricerca e alla concessione va comunicata per iscritto alla Giunta regionale e non può essere sottoposta a condizione.

2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di coltivazione e dal mutare lo stato del bene e dei luoghi.

3. La Giunta regionale deve prescrivere le cautele e le misure necessarie alla conservazione del bene. In caso di inosservanza di tali prescrizioni deve essere ordinata l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

4. Nelle ipotesi di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, le opere già costituenti pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

Art. 21
Decadenza

1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dalla Giunta regionale quando:
a) i lavori non siano stati iniziati entro il termine stabilito o siano rimasti sospesi, senza giustificato motivo, per più di tre mesi;
b) il ricercatore non abbia adempiuto agli obblighi contenuti nel relativo provvedimento di rilascio o di conferma, di cui al precedente articolo 11, compresi quelli relativi al pagamento del canone annuo ed alle disposizioni stabilite per il trasferimento per atto tra vivi, o sia incorso in gravi violazioni del programma dei lavori;
c) sia stato fatto commercio delle acque captate;
d) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.

2. La decadenza della concessione è pronunciata dalla Giunta regionale quando:
a) il concessionario non abbia adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione o con il provvedimento di conferma di cui al precedente articolo 11;
b) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica del concessionario;
c) siano stati revocati i provvedimenti di riconoscimento di cui alla lett. t) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) la attività di coltivazione non sia stata esercitata in modo continuativo, salvi i casi di sospensione di cui al precedente art. 15.

3. La decadenza del permesso e della concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi, all'interessato il quale ha venti giorni di tempo dalla loro notifica per presentare le proprie controdeduzioni. In nessun caso il titolare del permesso o della concessione dichiarati decaduti può vantare diritto a rimborsi o compensi o indennità nei confronti della Regione.

Art. 22
Revoca

1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere revocati, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, soltanto per preminenti motivi di interesse pubblico, connessi ad esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza della popolazione.

2. In caso di revoca al titolare di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione è dovuto un equo indennizzo che terrà conto degli investimenti sostenuti, dell'ammortamento già intervenuto e del periodo di concessione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

revocato e non goduto.

3. La misura dell'indennizzo è determinata dalla Giunta regionale, di norma contestualmente alla deliberazione di revoca.

4. In caso di controversia in merito all'indennizzo, decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione ricade il permesso o la concessione, e da due rappresentanti delle parti.

Art. 23
Sanzioni amministrative pecuniarie
(modificati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali senza permesso o in difformità da quanto in esso previsto, chiunque produca dichiarazioni o certificazioni infedeli in ordine ai dati di cui alle lett. a) dei secondi commi degli artt. 5 e 7, ometta o ritardi l'installazione, per un periodo superiore a trenta giorni, o manometta la strumentazione di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da 516 Euro a 5.164 Euro*.

2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione o l'utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali senza concessione o in difformità da quanto in essa stabilito, chiunque utilizzi acque minerali o termali a fini terapeutici o igienico-speciali senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da *1.032 Euro a 10.329 Euro*.

3. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art 17, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da 154 Euro a 1.549 Euro*.

4. Ogni altra trasgressione delle disposizioni della presente legge o degli obblighi relativi ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione o alle autorizzazioni all'uso è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da 258 Euro a 2.582 Euro*.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, a provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi interessati dai lavori di ricerca o di coltivazione. Ove a ciò non ottemperi, provvede l'Amministrazione addossando le spese all'inadempiente.

6. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale.

Art. 24
Procedure

1. Le infrazioni alla presente legge ed alle norme statali che disciplinano la materia da essa regolata sono accertate ed irrogate secondo le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

2. I provvedimenti di decadenza di cui all'art. 21 sono irrogati in via autonoma rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23.

3. Fermo il disposto dell'art. 6 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, all'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni di cui alla presente legge provvedono altresì i funzionari regionali all'uopo incaricati.

4. Gli stessi funzionari, nell'ambito delle rispettive competenze, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, provvedono all'espletamento delle funzioni di vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione di coltivazione, nonché su quelle che si svolgono negli stabilimenti termali di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica: 9 aprile 1959, n. 28; 24 aprile 1955, n. 547; 19 marzo 1956, n. 302 e 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 25
Rinvio alle disposizioni statali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo restano in vigore le disposizioni di legge statale concernenti la ricerca e la coltivazione delle miniere.

Titolo III
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO

Art. 26
Dell'uso terapeutico o igienico-speciale

1. Le acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali loro riconosciute, possono essere utilizzate:
a) in loco presso stabilimenti termali;
b) per imbottigliamento e condizionamento in loco;
c) per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1978, n. 719;
d) per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali.

2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque di cui al primo comma è rilasciata dall'autorità sanitaria locale competente ai sensi dell'art. 5 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, previa verifica dell'esistenza dei seguenti titoli e

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

condizioni:
a) concessione necessaria rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 7, o subconcessione od altro titolo giuridicamente valido previsto dall'art. 8;
b) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque previsto dalla lett. t) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) rispetto delle normative vigenti in materia.

3. L'autorizzazione si intende rilasciata anche nel caso di mancata pronuncia dell'Unità sanitaria locale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione di conformità alle normative vigenti, sottoscritta, con firma autenticata, dal Direttore sanitario dello stabilimento termale.

Capo I
Dell'autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali

Art. 27
Definizione di stabilimento termale

1. Sono considerati stabilimenti termali, ai sensi della lettera a) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, quelli in cui si utilizzano:
a) acque minerali;
b) fanghi, sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili;
c) grotte naturali e artificiali.

Art. 28
Documentazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali

1. L'istanza di autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali deve indicare l'uso al quale lo stabilimento è destinato e le stagioni nelle quali sarà aperto al pubblico.

2. All'istanza dovrà essere allegato:
a) la documentazione relativa ai titoli di cui al secondo comma dell'art. 26;
b) lo schema di regolamento sanitario interno concernente le norme di ammissione dei curandi e le norme di funzionamento dei servizi di cura, guardia medica, pronto soccorso e servizi generali;
c) la dichiarazione di un medico, che assume la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento, e che deve essere in possesso della specializzazione in idrologia medica, o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, ovvero della specializzazione in igiene;
d) la nota descrittiva, corredata da disegni in scala 1:1000 firmata dal progettista e da un medico igienista, delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura, degli apparecchi di sollevamento meccanico, dei locali e delle apparecchiature necessarie per i vari tipi di cura principali e complementari, delle cucine, dei bagni, delle lavanderie e delle fognature. La nota reca in calce la dichiarazione del Sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento termale, che certifica la conformità degli impianti e delle opere alle concessioni edilizie ed alle autorizzazioni.

Art. 29
Contenuti dell'autorizzazione
(aggiunto comma 3 bis. da art. 42 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione;
b) l'elencazione delle cure che si possono praticare in relazione all'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque;
c) il periodo di apertura dello stabilimento, se ad andamento stagionale;
d) il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.

2. Con il provvedimento di autorizzazione viene approvato il regolamento sanitario interno previsto dalla lettera b) dell'articolo 28 con le eventuali modifiche ritenute necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.

3. L'autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività e non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorchè si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.

3 bis. *L'autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.*

Art. 30
Apertura stagionale

1. La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata all'esito favorevole della visita di controllo del Servizio Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La visita di controllo è richiesta dal titolare della concessione almeno trenta giorni prima della data prevista per la riapertura ed entro tale data dovrà essere effettuata. In caso di mancata effettuazione della visita di controllo entro tale data, l'attività dello stabilimento può regolarmente riprendere, salvo adeguamento alle successive prescrizioni dell'autorità sanitaria locale.

Art. 31

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Sospensione e revoca

1. Le autorizzazioni previste dal secondo comma dell'art. 26 possono essere sospese con atto del Sindaco, previa diffida, ove siano constatate irregolarità nell'uso dell'autorizzazione stessa e i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad eliminare dette irregolarità.

2. Le autorizzazioni possono essere revocate dal Sindaco e sempre previa diffida, ove le irregolarità contestate siano tali da compromettere il normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque minerali e termali.

Capo II
Disciplina degli stabilimenti termali

Art. 32
Direttore sanitario

1. Il Direttore sanitario risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.

2. Il Direttore sanitario controfirma l'istanza di autorizzazione di cui al precedente art. 28. Assicura in particolare che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonché la raccolta e il coordinamento dei dati statistici, relativi alle cure praticate.

Art. 33
Pubblicità

1. La pubblicità degli stabilimenti termali, limitatamente alla parte relativa alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e controindicazioni di tipo sanitario, è sottoposta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale.

Art. 34
Convenzioni

1. Le Unità sanitarie locali, a norma dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni conformi agli schemi - tipo approvati ai sensi del terzo comma dell'art. 44 della stessa legge, e relative alla riconosciuta specificità terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate.

Capo III
Promozione del termalismo

Art. 35
Valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali

1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio regionale emana direttive alle strutture sanitarie per una più funzionale utilizzazione degli stabilimenti termali in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva di ricovero di tipo ospedaliero.

Art. 36
Formazione professionale - Aggiornamento

1. L'attività di formazione professionale al e sul lavoro degli operatori sanitari addetti agli stabilimenti termali è disciplinata dalla L.R. 2 novembre 1983, n. 39, nell'ambito delle norme previste dall'ordinamento nazionale vigente.

2. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, promuove iniziative di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari e degli altri addetti agli stabilimenti termali. A tal fine riconosce le iniziative promosse e realizzate dai soggetti di cui alla L.R. 2 novembre 1983, n. 39 nonché dalle aziende termali e da enti di loro emanazione, secondo quanto previsto dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Le tipologie dei corsi e la relativa organizzazione tecnico-didattica, riguardanti gli operatori termali non rientranti tra le figure del personale sanitario, vengono definite nell'ambito delle direttive di cui all'art. 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 37
Abrogazione di norme

1. Il Titolo III della L.R. 8 gennaio 1980, n. 2 è soppresso.

Titolo IV
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ
E DEL TURISMO TERMALE

Capo I
Società per lo sviluppo del termalismo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 38
Costituzione di società

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione di enti pubblici, sollecitando in particolare l'adesione di imprese idro-termali e turistiche, delle loro associazioni rappresentative, di enti locali e di altre persone giuridiche, pubbliche e private.

Art. 39
Patti sociali

1. La partecipazione alla società è subordinata, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, alle condizioni indicate ai commi successivi.

2. La società dovrà avere ad oggetto:
a) lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo regionale, nelle sue varie componenti, mediante la promozione di progetti riguardanti il sistema termale nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
b) la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali su singole aree della regione anche mediante la valorizzazione di risorse complementari in grado di integrare l'offerta turistico - termale a livello locale;
c) l'attuazione di iniziative di ricerca in campo termale;
d) la partecipazione alle società d'area di cui all'art. 41 con quote non superiori al 10%.

3. La società può realizzare iniziative promozionali in Italia ed all'estero riguardanti il turismo termale.

4. L'Agenzia regionale di promozione turistica e le APT, ai sensi della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, competenti per territorio inseriscono il termalismo nella promozione turistica regionale e locale. La Regione, ai sensi della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, emana apposite direttive.

5. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione della società dovranno essere nominati ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del codice civile.

6. L'attività promozionale all'estero è svolta in forma coordinata con le iniziative dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2.

Art. 40
Capitale e diritti sociali

1. La Regione sottoscrive, all'atto della costituzione della società, la maggioranza assoluta delle azioni.

2. I diritti della Regione, inerenti alla qualità di socio, sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.

3. Al momento della costituzione della società, la Regione sottoscrive azioni per un importo non superiore a 500 milioni di Lire.

Art. 41
Società d'area

1. La Regione favorisce la nascita di società d'area in qualunque forma costituite purché siano a prevalente partecipazione privata e finalizzate alla promozione di progetti di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 39.

2. Per la realizzazione di progetti indicati al precedente comma le società d'area possono concorrere ai finanziamenti previsti al primo comma, lettera a), art. 8 della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.

Art. 42
Contributi agli Enti locali e realizzazione di progetti finalizzati

1. Ai fini dell'adesione alle società d'area di cui al precedente articolo 41 la Regione può concedere agli Enti locali contributi nella misura massima del 50% delle rispettive quote di partecipazione. Tali contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale. Le domande di contributo vanno presentate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Nel quadro degli obiettivi del programma di settore di cui al successivo art. 43 la Regione può affidare alla SpA di cui all'art. 39, mediante convenzione, la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo nelle sue varie componenti.

Capo II
Incentivi al settore termale

Art. 43
Programma di settore [5]
(abrogate lettere d) ed f) del comma 3 da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002 n. 40)

1. Il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta, sentita la Consulta regionale per il termalismo prevista dall'art. 3, approva un programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo.

2. Per l'attuazione del programma la Regione concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale;
b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
d) *abrogato*
e) realizzazione di studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
f) *abrogato*

Art. 44
Procedimento di erogazione degli incentivi
(abrogato comma 4 da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002 n. 40)

1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi, indicati all'art. 43, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente il progetto di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dal programma di settore o dalla legge finanziaria regionale.

2. Sono ammesse a contributo anche domande relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico e dei quali sia comprovata la funzionalità.

3. La istruttoria delle domande presentate dagli enti di cui all'articolo 3 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29, nonché la valutazione delle medesime, l'approvazione dei progetti, la concessione e la erogazione dei contributi si attuano secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 della predetta L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

4. *abrogato*

5. Il programma, contenente l'elenco dei progetti da finanziare, potrà essere attuato anche per stralci sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dallo stanziamento annuale di bilancio.

6. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina le priorità delle iniziative da finanziare e la graduazione dell'entità dei contributi in relazione alla tipologia delle opere e alla loro localizzazione. La entità dei contributi, in conto capitale, non potrà, in ogni caso, essere superiore al 50% delle spese ammissibili. Per i programmi di ricerca nel campo dell'idrologia medica applicata possono essere concessi contributi, in conto capitale, fino all'80% delle spese ammissibili.

Art. 45
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.750.000.000 nel biennio 1988-1989 di cui Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1988, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500, alla voce n. 15, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1988 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio.

2. Con riferimento agli interventi di cui agli artt. 38, 42 e 43 lett. b), c), d) ed f) della presente legge, le modifiche e le integrazioni finanziarie che si rendessero necessarie verranno effettuate con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

3. Con riferimento a tutti gli altri interventi previsti nella presente legge, sarà la legge annuale di bilancio a determinare l'entità delle relative spese, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e fatte salve le disponibilità di bilancio.

Note

1 . Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.
2 . Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
3 . Ai sensi dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".
4 . Si veda la nota al titolo della legge.
5 . Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.
6 . Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Consulta di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980, N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980)

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità.

1. La presente legge disciplina l'utilizzo delle acque minerali e termali, la loro ricerca e coltivazione, nel quadro del piano regionale di sviluppo, allo scopo di tutelare i beni idrominerali regionali e valorizzarne l'utilizzazione, anche secondo le indicazioni di organica politica di gestione del patrimonio idrominerale espresse nella relazione annuale che la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente.

Art. 1 bis

Rilancio del termalismo.(1)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", per assolvere agli obblighi e agli oneri derivanti dal trasferimento da parte dello Stato dell'azienda termale "Terme di Salice S.p.A.", già inquadrata nel soppresso Ente Autonomo Gestione Aziende Termali (E.A.G.A.T.), può finanziare un piano di rilancio delle Terme medesime.

2. I finanziamenti di cui al primo comma sono disposti nell'ambito delle disponibilità finanziarie stabilite con legge di bilancio.

Art. 2.

Inibizioni.

1. Qualora per particolari abbassamenti delle falde, per inquinamenti ovvero per peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali risultino dannose ricerche di acque minerali e termali, la regione può vietare tale attività.

2. Il divieto è stabilito per aree determinate e per tempi definiti con decreto del direttore generale competente su conforme deliberazione della Giunta regionale.**(2)**

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

Art. 3.

Permesso di ricerca.

1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso.

2. Il permesso è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere.

3. Il permesso di ricerca ha come oggetto:

a) la captazione di un'acqua avente per origine una polla sorgiva o un giacimento sotterraneo, proveniente da una sorgente captata da una o più emergenze naturali o perforate;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;

c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali e termali, dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità.

Detto studio deve prevedere un rilevamento geologico strutturale in adeguata scala, con rilevamento pedologico della vegetazione e deve prevedere altresì le ubicazioni, le caratteristiche e l'uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino stesso;

d) la delimitazione dell'area atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica) in riferimento anche all'approvvigionamento idrico delle popolazioni.

Art. 4.

Istanze.

1. Alla domanda, da indirizzarsi alla giunta regionale, deve essere allegato un programma di massima dei lavori contenente:

1) l'indicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;

2) la superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lettera c) del precedente articolo 3) e le persone e gli istituti che saranno incaricati di detto studio, nonché la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica. Lo studio suddetto deve essere redatto da un tecnico specifico della materia;

3) le previsioni generali di spesa ed i relativi mezzi di finanziamento.

2. Prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre sei mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato il progetto di dettaglio delle opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo di perforazione per la ricerca delle falde acquifere non affioranti.

3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società all'istanza devono essere allegati: copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

Art. 5.

Efficacia ed ambito.

1. Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, di massima, per un'area non eccedente i trecento ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.

2. Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.

3. La domanda di proroga deve essere presentata alla giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza e ad essa deve essere allegato il programma di dettaglio dell'ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

4. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di conferimento del permesso di ricerca ai proprietari e ai possessori dei terreni interessati dai lavori.

5. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca sono a carico del richiedente.

Art. 6.

Concorso di istanze.

1. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in ricerca e risultino presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio dovranno effettuarsi i lavori di ricerca.

2. Salvo il giudizio sull'idoneità di cui al precedente articolo 3, costituisce elemento di preferenza la priorità nella presentazione dell'istanza.

3. In ogni caso è data preferenza alle domande presentate nei termini di cui al primo comma, dagli enti locali territoriali o loro consorzi compresi nel perimetro del permesso.

Art. 7.

Procedura di assentimento.

1. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato dal dirigente della competente struttura regionale, sentiti il comune o i comuni interessati per territorio e la comunità montana per quanto di propria competenza.**(3)**

2. Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione al distretto minerario interessato per territorio.

3. Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori; con eguale procedimento è approvata la parte del programma presentata successivamente ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.

4. Per le eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione del dirigente della competente struttura regionale, il quale provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di variante.**(3)**

5. Trascorso tale termine senza che il dirigente della competente struttura regionale abbia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.**(3)(4)**

Art. 8.

Informazioni.

1. Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta alla giunta regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

2. Un dipendente, designato dal dirigente della competente struttura regionale, assiste alle formalità connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche.**(5)**

3. Fino all'emanazione del decreto di concessione rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge, nonché dal dispositivo del provvedimento di attribuzione del permesso di ricerca.

Art. 9.

Canone.

1. Il ricercatore deve corrispondere alla regione il diritto proporzionale annuo di lire 1.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

Art. 10.

Trasferimenti.

1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione del direttore generale competente.**(6)**

2. Non è ammessa, istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui al precedente articolo 4.

3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla di pieno diritto.

4. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

Art. 11.

Decadenza.

1. Il dirigente della competente struttura regionale pronuncia la decadenza dal permesso:**(3)**

1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e comunque entro sei mesi dal giorno in cui il permesso è stato rilasciato;
2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi salvo il caso di forza maggiore;
3) quando, malgrado diffida e decorsi dieci giorni dalla stessa, non è stato pagato il diritto proporzionale indicato al precedente articolo 9;
4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni del precedente articolo 10;
5) quando sia stato fatto commercio delle acque captate;
6) quando siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica.

2. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato il quale ha dieci giorni di tempo dalla notifica della stessa per presentare le proprie controdeduzioni.

3. In nessun caso il ricercatore ha diritto a rimborsi, compensi o indennità verso la regione.

Art. 12.

Accesso ai fondi.

1. I detentori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca fermi i divieti contenuti nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 .

2. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

3. Il proprietario dei terreni soggetti alla ricerca ha facoltà di esigere che, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del permesso di ricerca, il ricercatore depositi una cauzione presso la tesoreria regionale.

4. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, il dirigente della competente struttura regionale stabilisce d'ufficio l'ammontare della cauzione medesima.**(3)**

5. A deposito effettuato il ricercatore può dare esecuzione ai lavori.

6. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 13.

Revoca.

1. Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico.**(3)**

2. Il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

3. Le controversie relative al rimborso sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE

Capo I

Della coltivazione

Art. 14.

Requisiti.

1. Chiunque, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed economici, intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali deve ottenere un'apposita concessione regionale.

2. I giacimenti di acqua minerale e termale possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

3. I comuni e gli altri enti territoriali titolari di concessioni possono istituire rapporti di subconcessione secondo le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1961, n. 283, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali.

4. La concessione è rilasciata per una durata proporzionale all'entità degli impianti programmati ed alle opere eseguite e, comunque, non superiore ad anni trenta.

5. Alla domanda di concessione devono essere allegati:

a) programma generale di coltivazione;

b) programma di coltivazione del primo biennio;

c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo idrologico e litologico comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché nei dati relativi alle perforazioni ed alle eventuali campagne geognostiche eseguite;

d) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati;

e) l'insieme di tutti gli atti e documenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui all'articolo 47 della presente legge secondo le procedure previste dal R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, dal D.M. 20 gennaio 1927, dal D.M. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni, e dal D.M. 22 giugno 1977, n. 1643;

f) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, limitatamente alle imprese private.

6. Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché il certificato del tribunale, dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

Art. 15.

Assentimento della concessione.

1. La concessione è rilasciata con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentiti il comune o i comuni interessati, la comunità montana e la commissione consiliare per le rispettive competenze.

2. Delle istanze di concessione è data comunicazione al distretto minerario competente per territorio e alla direzione regionale competente per la materia idrogeologica.**(7)**

3. Il provvedimento di concessione contiene:

a) l'indicazione del concessionario e il suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova la sorgente oggetto della concessione;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini del successivo articolo 22;

e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del successivo articolo 16;

f) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda subordinare la concessione;

g) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

h) l'approvazione del programma di coltivazione del primo biennio;

i) la prescrizione di eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente designato dal dirigente della competente struttura regionale, la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi;**(8)**

l) l'obbligo di procedere all'esecuzione delle analisi complete batteriologiche e chimico-fisiche secondo i termini stabiliti dal D.M. 26 giugno 1977, n. 1643, nonché l'obbligo di effettuare comunque ogni anno, le analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo. Ai relativi prelievi assisterà un dipendente designato dal dirigente della competente struttura regionale. Copia della certificazione delle suddette analisi dovrà essere, a cura del concessionario, inviata all'assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali;**(8)**

m) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;

n) le prescrizioni in caso di impiego dell'acqua minerale o termale, per usi di carattere non prettamente terapeutici o igienico-speciali;

o) l'obbligo di installazione possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile sulla condotta d'adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, di misuratori automatici della temperatura e della conducibilità, nonché l'installazione in posizione idonea nell'ambito della concessione, di strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e massima.

4. Le rilevazioni sopraddette dovranno essere registrate a cura della direzione tecnica degli stabilimenti idrominerali: in detta registrazione saranno riportati anche i dati relativi al prelevamento dei campioni, alla dimostrazione delle conservazioni delle caratteristiche igieniche e della composizione, messe in evidenza nell'analisi completa che servì di base alla concessione ed all'autorizzazione d'esercizio.

5. Per quanto concerne il punto g) del presente articolo, devono essere indicati i lavori di strutturazione dell'attività i lavori per lo sviluppo aziendale fino alla commercializzazione del prodotto o alla sua utilizzazione. Nel programma deve inoltre essere indicata la spesa prevista, i mezzi di copertura e i risultati preventivati.

6. Entro l'ultimo trimestre di validità del programma del primo biennio e successivamente, entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato alla giunta regionale il programma dei lavori per l'anno successivo, unitamente ad una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno trascorso.

7. La giunta regionale può, entro tre mesi, dalla comunicazione, sentito il concessionario, disporre varianti al programma.

8. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti si intende approvato.

9. Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali, nonché le varianti relative allo statuto sociale entro trenta giorni dalla loro approvazione.

10. Al provvedimento saranno uniti la planimetria alla scala 1:5.000 e il verbale di delimitazione della concessione.

Art. 16.

Preferenza del ricercatore.

1. Il ricercatore, salva la valutazione di preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica.

2. È accordata altresì, la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione qualificata, in relazione all'ammontare del capitale sociale, purché detta società possegga i requisiti di cui al precedente articolo 14.

3. Il ricercatore qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario un premio in relazione all'importanza della scoperta ed un'indennità in ragione delle opere utilizzabili.

4. Il premio e l'indennità sono determinati nell'atto di concessione.

5. Ogni controversia relativa è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 17.

Spese di istruttoria.

1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 18.

Accesso ai fondi.

1. I detentori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni, secondo le norme di cui al precedente articolo 12.

Art. 19.

Premio ed indennità di ricerca.

1. Quando la concessione non sia stata accordata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, provare alla giunta regionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la tesoreria regionale.

2. L'inadempimento dell'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dalla giunta regionale.

Capo II

Dell'esercizio della concessione

Art. 20.

Ipoteche.

1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 21.

Pertinenze ed impianti.

1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali.

2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali, nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.

Art. 22.

Canone di concessione.(9)

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:**(10)**

a) di lire 50.000, con un minimo comunque non inferiore a lire 5.000.000, per le concessioni con annesso lo stabilimento di imbottigliamento;

b) di lire 25.000, con un minimo non inferiore a lire 1.000.000, per le concessioni con stabilimento di sole cure termali;

c) di lire 25.000, con un minimo di lire 300.000, per le concessioni con solo impianti di cura idropinica in sito.

2. Il canone annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istat e riferiti al 31 dicembre 1998.**(11)**

2 bis. Le somme di cui al primo, al secondo e al quinto comma e quelle di cui all'articolo 9 sono destinate al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e termali. Le somme derivanti dall'introito dei canoni di cui al quinto comma sono destinate, altresì, al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di compensazione ambientale nei comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza dell'attività produttiva.**(12)**

3. I concessionari sono tenuti ad inviare all'assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.

4. Per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento il concessionario deve altresì corrispondere alla regione, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento.**(13)**

5. La determinazione degli importi del diritto di cui al comma precedente è definita con deliberazione della Giunta regionale da assumersi con almeno trenta giorni di anticipo sull'inizio del primo semestre di riferimento; in sede di prima applicazione, il primo semestre di riferimento decorre dal 1 luglio 1998.**(13)**

6. Con il provvedimento della Giunta di cui al precedente comma, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare, sono individuate altresì le modalità di corresponsione alla regione degli importi dovuti.**(13)**

7. Le disposizioni di cui ai commi che precedono ed i conseguenti provvedimenti della Giunta regionale integrano le condizioni e la disciplina delle concessioni in essere.**(13)**

Art. 23.

Permanenza dell'esercizio.

1. Le concessioni devono essere costantemente esercitate, tranne che dalla giunta regionale sia consentita la sospensione dell'attività o il suo svolgimento parziale.

2. Il concessionario risponde di fronte alla regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze anche durante il periodo di sospensione dell'attività.

3. Non costituisce motivo di decadenza la sospensione della attività dovuta a cause di forza maggiore, comunque da comunicarsi da parte del titolare alla giunta regionale, e, relativamente, alle terme il periodo di chiusura stagionale secondo quanto stabilito nell'autorizzazione o nell'accertamento di cui agli articoli 47 e 53 della presente legge.

Art. 24.

Cambio di titolarità.

1. Qualunque trasferimento, per atto tra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal direttore generale competente.**(14)**

2. È nullo ogni atto di trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato.

3. Indipendentemente dalla nullità suddetta, la giunta regionale può pronunciare la decadenza dalla concessione osservate le norme di cui al successivo articolo 37.

Art. 25.

Successione al concessionario.

1. Nel caso di morte del concessionario il titolo è trasferito all'erede che ne faccia domanda entro sei mesi dalla apertura della successione purché sia in possesso dei prescritti requisiti di cui al precedente articolo 14.

2. Quando succedono più eredi il titolo può essere loro trasferito se i medesimi, entro sei mesi dall'apertura della successione, si siano costituiti in società secondo uno dei tipi prescritti dal codice civile.

3. Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata.

4. In tal caso si applicano le norme relative alla rinuncia.

5. La presente disposizione si applica anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.

Art. 26.

Espropriazione.

1. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

2. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla giunta regionale.

3. Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

4. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente articolo 14.

Art. 27.

Risarcimento del danno.

1. Il concessionario è tenuto a risarcire il danno derivante dall'esercizio dell'attività estrattiva.

2. Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui al precedente articolo 12.

Art. 28.

Pubblica utilità.

1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e articolo 34 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.

2. In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette decide il dirigente della competente struttura regionale.**(3)**

3. La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate al primo comma, su richiesta del titolare, è fatta dal dirigente della competente struttura regionale quando le stesse si trovino fuori dal perimetro della concessione.**(3)**

4. Su richiesta del concessionario il dirigente della competente struttura regionale può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando le indennità e disponendone il deposito.**(3)**

Capo III

Cessazione della concessione

Art. 29.

Perdita di efficacia.

1. La concessione perde efficacia:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza;
d) per revoca.

Art. 30.

Scadenza del termine.

1. La concessione è rinnovata qualora il concessionario abbia eseguito interamente il programma di coltivazione ed abbia ottemperato a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

2. Il rinnovo può essere richiesto tra il quinto ed il secondo anno antecedente la scadenza.

3. Il rinnovo è disposto con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 31.

Riconsegna.

1. Se la concessione non è rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all'amministrazione regionale.

2. Il dirigente della competente struttura regionale dispone le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone per la custodia del medesimo.**(3)**

Art. 32.

Nuovo conferimento.

1. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario delegato dal dirigente della competente struttura regionale.**(5)**

2. In caso di disaccordo delle parti, la giunta regionale, su proposta del dirigente della competente struttura regionale, determina l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere. **(3)**

3. La somma deve essere depositata presso la tesoreria regionale.

4. Contro tale liquidazione gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 33.

Corrispettivo d'uso.

1. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

2. Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 34.

Ipoteche.

1. Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso.

2. Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti, del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla regione o al nuovo concessionario.

Art. 35.

Custodia del bene.

1. Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferimento della concessione, il dirigente della struttura regionale competente può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno degli istanti che offra le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica, specificando le misure per la conservazione e determinando il compenso per la custodia stessa.**(15)**

2. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

Art. 36.

Rinuncia.

1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna.

2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o dall'immutare lo stato del bene.

3. Un funzionario dell'assessorato regionale competente per materia verifica lo stato del bene oggetto della concessione.

4. Il direttore generale competente prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.**(16)**

5. In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

6. Sulla rinuncia provvede il dirigente della struttura regionale competente entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.**(17)**

7. Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove la richiesta fosse accettata, i beni costituenti già pertinenze, rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

Art. 37.

Decadenza.

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

a) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 22, 23, 24 e 43 della presente legge;
c) se gli siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica;
d) subisca la revoca del provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 6 lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

2. La decadenza dalla concessione è pronunciata secondo le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 11 previa contestazione dei motivi al concessionario, con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 38.

Fallimento.

1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell'articolo 17 della legge fallimentare al presidente della giunta regionale.

2. Il curatore assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario delegato dal dirigente della competente struttura regionale e sotto la direzione del giudice delegato ai sensi dell'articolo 31 della legge fallimentare.**(5)**

3. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare il giudice delegato, con l'assistenza del curatore e di un funzionario delegato dal dirigente della competente struttura regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.**(5)**

4. L'aggiudicazione subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore ed a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge sempreché abbia i requisiti stabiliti nel precedente articolo 14.

Art. 39.

Pubblicità.

1. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

2. Dalla data dei predetti provvedimenti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti nell'atto di concessione.

Art. 40.

Nuova concessione.

1. Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.

2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività.

3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività estrattiva, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'articolo 32 della presente legge.

4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di esso siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

5. Entro un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma precedente.

6. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla regione.

7. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente articolo 26.

8. Trascorso l'anno suddetto, nessun'altra azione è proponibile sulla concessione e la giunta regionale ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

9. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta il bene rimane libero di ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

Art. 41.

Revoca.

1. La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

2. Essa è disposta con provvedimento della giunta regionale, che determina la misura dell'indennità dovuta al concessionario, sentita la commissione consiliare competente.

3. Le controversie relative all'indennità sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Capo IV

Della gestione unica di concessioni di acque minerali e termali

Art. 42.

Unicità del bacino.

1. Nel caso di concessioni di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il dirigente della competente struttura regionale può prescrivere in ogni momento ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque, tenendo conto dell'alimentazione e potenzialità del bacino e dei limiti delle medesime, allo scopo di evitare danni alla sicurezza ed al buon governo dello stesso bacino.**(3)**

2. In caso di inottemperanza il dirigente della competente struttura regionale nomina per i compiti di cui al precedente comma il preposto alla direzione unica il quale procede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, nonché al riparto delle spese.**(3)**

3. Le controversie relative al riparto delle spese sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 43.

Contratti di somministrazione.

1. I contratti di somministrazione sono nulli senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale.

2. In tal caso la giunta regionale può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme di cui al precedente articolo 37.

Capo V

Dati statistici e notizie periodiche

Art. 44.

Informazioni.

1. I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono tenuti a denunciare periodicamente sia i dati statistici relativi alle attività, che quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui all'articolo 15 della presente legge, attenendosi alle istruzioni impartite dall'assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano richiesti.

2. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

3. In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità di pubblica sicurezza la necessaria assistenza.

4. I dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 .

Art. 45.

Pubblicazione.

1. Le istanze di permesso di ricerca e di concessione, con allegato il relativo piano topografico, sono pubblicate per la durata di quindici giorni interi e consecutivi all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio ricade la zona richiesta in permesso o in concessione.

2. Per le istanze di concessione la pubblicazione avverrà previo avviso sul foglio annunci legali della provincia.

3. Quando le aree per le quali è stata presentata istanza di permesso di ricerca o di concessione interessano più comuni, la comunicazione per la pubblicazione agli albi pretorii è simultanea.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEGLI STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI

Art. 46.

Trasmissioni al ministero della sanità.

1. Successivamente alla presentazione della domanda di concessione di cui all'articolo 14 della presente legge, la regione esperita la procedura amministrativa – prima di emettere il provvedimento di concessione – trasmetterà la documentazione al ministero della sanità, per l'atto di riconoscimento dell'acqua minerale, ai sensi dell'articolo 6 lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

2. L'atto di concessione sarà quindi rilasciato e notificato contemporaneamente alle autorizzazioni di cui all'articolo 51 della presente legge.

Art. 47.

Autorizzazioni di esercizio.

1. L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali può avvenire soltanto mediante imbottigliamento o condizionamento, utilizzazione in loco dell'acqua minerale o termale per stabilimenti idropinici o di altre cure termali così come definite dall'articolo 14 lettera a) del R.D. 18 settembre 1919, n. 1924.

2. Agli effetti dell'articolo 61 e dell'articolo 27 lettera f) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono sottoposte ad autorizzazione della giunta regionale:

a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;
c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 ;
d) l'estrazione di sali dalle acque minerali.

3. Conformemente alla delibera del consiglio superiore della sanità del 16 ottobre 1939 non sono consentite autorizzazioni per la fabbricazione di acque minerali artificiali, previste dal R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

Art. 48.

Etichette.

1. Le etichette delle acque minerali dovranno essere approvate dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 10 e 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, dell'articolo 40 del D.M. 20 gennaio 1927 e dal D.M. 26 giugno 1977, n. 1643.

2. Sulle etichette stesse dovranno essere ripartiti, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, quelle indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'articolo 46 della presente legge.

3. Possono essere autorizzate etichette in deroga alle disposizioni vigenti, per confezioni destinate ai mercati esteri, e, che non possono essere commercializzate sul territorio nazionale.

Art. 49.

Denominazione dell'acqua.

1. La denominazione attribuita all'acqua ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, dell'articolo 10 punto c) del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 si intende acquisita alla sorgente, anche nei casi di cui agli articoli 24, 25, 32, 38 e 40 della presente legge.

2. Il diritto all'utilizzazione esclusiva di tale denominazione comporta altresì la facoltà riservata di impiegare la denominazione stessa nei casi di cui all'articolo 3 del D.P.R. 15 maggio 1958, n. 719 .

3. L'eventuale modifica, di cui al secondo comma dell'articolo 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 'Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini' deve essere preventivamente autorizzata dal direttore generale competente.**(18)**

Art. 50.

Contenitori.

1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri e destinati al diretto consumo.

2. L'autorizzazione per il condizionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro, può avvenire solo dietro formale autorizzazione del ministero della sanità, all'impiego del contenitore stesso, ai sensi del D.M. 23 gennaio 1976.

Art. 51.

Comunicazioni.

1. Il provvedimento della giunta regionale relativo all'autorizzazione all'imbottigliamento o alle terme, sarà comunicato al ministero della sanità, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica unitamente al decreto ministeriale di riconoscimento.

2. Sul Bollettino Ufficiale della regione verrà data contestuale comunicazione del rilascio della concessione di cui all'articolo 15 e dell'autorizzazione di cui all'articolo 47 della presente legge.

Art. 52.

Analisi.

1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge e del D.M. 22 giugno 1977, n. 1643 nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo da quei laboratori o istituti all'uopo autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi del D.M. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni.

Art. 53.

Stabilimenti ed andamento stagionale.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 47 della presente legge è permanente.

2. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale, è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali all'uopo incaricati.

3. A tal fine il concessionario darà comunicazione alla regione almeno sessanta giorni prima della prevista apertura.

4. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente all'apertura dello stabilimento.

Art. 54.

Vigilanza sull'utilizzo e sul commercio delle acque minerali e termali.

1. La vigilanza sull'utilizzo e sul commercio delle acque minerali nazionali ed estere e sugli stabilimenti termali spetta alla giunta regionale ed alla sua dipendenza all'assessorato regionale competente per materia, assistito per i controlli igienico-sanitari dall'assessorato regionale alla sanità, secondo le norme di legge vigenti. (R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, R.D. 20 gennaio 1927, D.M. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni).

Titolo V

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE - TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

Sanzioni.

1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali in assenza del permesso o in sua difformità, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 8.000.000.

2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione o l'utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione o in sua difformitàè soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 40.000.000.

3. In caso di omessa o tardiva dichiarazione nonché in caso di infedele o incompleta dichiarazione in ordine ai dati di cui al primo comma dell'articolo 44 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

4. In caso di omessa o tardiva installazione, per un periodo superiore a trenta giorni o di manomissione della strumentazione di cui all'articolo 15 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 riferita ad ogni singolo strumento.

5. In caso di omessa o tardiva comunicazione, nonché in caso di infedele o incompleta comunicazione relativamente alle notizie di cui al primo comma dell'articolo 8 e ai commi quinto ed ottavo dell'articolo 15 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

6. In caso di omessa effettuazione delle analisi annuali di cui all'articolo 15 lettera l) della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 56.

Procedure.

1. Fermo il disposto degli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, all'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni di cui all'articolo precedente provvedono altresì i funzionari regionali all'uopo incaricati dal dirigente della competente struttura regionale, muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante.**(3)**

2. Gli stessi funzionari, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , provvedono all'espletamento delle funzioni di vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione, nonché su quelle che si svolgono negli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 , 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, n. 302 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .

3. I soggetti di cui al primo e al secondo comma possono, ai fini di accertamento, accedere alle proprietà private e pubbliche per procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

4. Le infrazioni alla presente legge e alle norme statali che disciplinano la materia sono accertate dalle province e le conseguenti sanzioni sono irrogate e riscosse dalle medesime.**(19)**

Art. 57.

Conferme.

1. I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza.

2. Le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla scadenza.

Art. 58.

Installazione di apparecchiature di misura.

1. I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare – entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge – all'assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui all'articolo 15 punto o) e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla approvazione da parte della giunta regionale, dei progetti medesimi.

Art. 59.

Deposito di autorizzzazioni e etichette.

1. Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, tutte le aziende di acque minerali e termali dovranno trasmettere all'assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia dell'atto o degli atti di autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali e di imbottigliamento in loro possesso, unitamente agli esemplari delle etichette in uso delle acque minerali in bottiglia.

2. Le aziende termali dovranno altresi indicare i mezzi di cure termali utilizzati negli stabilimenti da loro esercìti.

Art. 60.

Abrogazione.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge regionale 18 gennaio 1974, n. 5**(20)** e nelle altre leggi comunque incompatibili con le presenti norme.

NOTE:

1. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 17, lett. a) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2.
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 21, lett. a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1.
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A).
4. Vedi art. 4, comma 1 della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 (tabella C).
5. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D) e dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A).
6. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 21, lett. b) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1.
7. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 106 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.
8. La lettera è stata modificata dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D) e dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A).
9. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 65/2001.
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 17, lett. b) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2.
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 17, lett. c) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2.
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 17, lett. d) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 e successivamente sostituito dall'art. 28, comma 1 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Vedi anche art. 28, comma 2 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 21, lett. c) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1.
14. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 21, lett. d) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1.
15. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 26, lett. a) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2.
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 21, lett. e) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1.
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 26, lett. b) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2.
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 21, lett. f) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1.
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 105 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.
20. Si rinvia alla l.r. 18 gennaio 1974, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia